Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ACC 10000/146/154 H.S.C. /4281 F COLLECTIVE ASSESSMENTS - TORINO

(10 2 folders)

June - July 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

AGREEMENTS - TORINO

1/2

...e - July 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE

T O R I N O

1. LABOUR OFFICE
2. ALL INDUSTRIES — 4.6.45
3. PRINTING
4. MARBLES TRADES
5. MINING TALCUM
6. METAL MECHANICAL
7. CHEMICAL & PHARMACIST
8. TAX COLLECTORS
9. CLOTHING
10. BANKING (Cassa di Risparmio)
11. ALL INDUSTRIES — 10.7.45
12. ALL INDUSTRIES — 21.7.45
13. MARBLE TRADES
14. FOUNTAIN-PEN
15. BANKING (Banca Commerciale Credito, Roma)
16. BAANKING (Credit o Italiano)
17. BANKING (Istituto S.Paolo)
18. Banking (Local Bank)
19. Banking (Banca d'Italia)
20. Commerce
21. Restaurant & Similar
22. Home Workers
23. Agriculture
24. Tile-making
25. Banking (Banca d'America e d'Italia)
26. Telephone
27. Hair Dresser
28. Leather
29. Milling
30. Shoe-Making
31. All Industry (Office Employees) — 30.8.45
32. Theatres
33. Rubber & Electrical Appliances
34. Tanning
35. Hotels & Pensions
36. All industries (Office Staff only)
37. Bread-making
38. Cinemas
39. Pastry-making

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

22 Home Workers
23 Agriculture
24 Tile-Making
25 Banking (Banca d'America e d'Italia)
26 Telephone
27 Hair Dresser
28 Leather
29 Milling
30 Shoe -Making
31 All Industry (Office Employees)
32 Theatres
33 Rubber & Electrical Appliances
34 Canning
35 Hotels & Pensions
36 All industries (Office Staff only)
37 Break-making
38 Cinemas
39 Pastry-making
40 Photographic
41 Fountain-pen manifactures
42b Paper-Making
43 Mirrors & Cristal trade
44 Ice soda Water beer malt
45 Home work(paper work)
46 Electrical (S.A.Philips)
47 All industries (Office Employees Only)
48 Home work (Shoe making)
49 Home work (Leather)
50 Chemical
51 Paper work Industry
52 Plastic & Bachelite
53 Eye Glasses
54 TRAMWAYS

7893 30.8.45

Prohibited E.O. 12065 Section 3-402/NNDC MO. 785021

55 Local Bank
56 All Industries (Managers Only)
57 Bank(Firms "Grasso")
58 Home Work Marble & Stone Work
59 Hotels Boarding Hourse
60 Orchestra Conductors of Radio
61 Pharmacy (Firms Schiapparelli)
62 Commerce
63 Wood Cutters
64 Radio
65 Tramways (Firms S.A.F.F.T.A.)
66 Clothing
67 Artificial Textiles
68 Leather Articles
69 Cotton
70 All Industries
71 Clothing (Apprentices Only)
72 Pharmacy
73 Wood
74 Clothing Dependent Agency
75 Hat Manifecturers
76 Vulcanizing of Rubber
77 Cork Work
78 Cork Agglomerates
79 Radio Sigers
80 Agriculture (Rice Harvesters)
81 Home Work
82 Pharmacist
83 Newspapers
84 Firm' Music'
85 Notery public offices
86 Representative Agents
87

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 78502

73b Wood
74 Clothing Dependant Agency
75 Hat Manifacturers
76 Vulcanizing of Rubber
77 Cork Work
78 Cork Agglomerates
79 Radio Sigers
80 Agriculture (Rice Harversters)
81 Home Work
82 Pharmacist
83 Newspapers
84 Firm" Musso"
85 Notary public offices
86 Representative Agents
87

E. 7022

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

td/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DELLA S.T.I.P.E.L. DI TORINO

26

Decorrenza: 1° Luglio 1945. Telephone

L'accordo in esame rivede i minimi salariali che già erano superati da paghe di fatto più elevate; l'aumento attuale può quindi considerarsi fatto su queste ultime.

Il nuovo contratto è completo in ogni sua parte e sostituisce integralmente anche nelle clausole e disposizioni che in generale sono uguali alle precedenti, quelle del vecchio accordo collettivo: regola quindi tutto il rapporto di lavoro dall'assunzione al licenziamento. - Inoltre questo contratto porta una innovazione in quanto non fa più alcuna distinzione fra impiegati ed operai che vengono tutti pagati mensilmente e tutti hanno gli stessi diritti e doveri. La retribuzione viene pagata per le ore di effettivo lavoro che è di 42 ore per il lavoro d'ufficio e di 48 e 60 ore per il lavoro manuale.

Al personale viene anche corrisposta l'indennità di contingenza nella misura di quella stabilita per i lavoratori dell'industria di Torino.

L'aumento apportato ai vecchi salari di fatto varia da un minimo del 36,53% ad un massimo del 149,99% cosicchè si ha uno stipendio massimo di £. 8030 per capo servizio amministrativo e minimo di £. 4939,90 per manovale contro rispettivamente a £. 5885 e 2268 precedente.

Da notare però che nelle suesposte cifre la indennità di contingenza è stata conteggiata per lavoratori capi famiglia con una persona a carico; quindi per i dipendenti non capi famiglia la retribuzione è minore.

Tolte comunque le due prime categorie, l'aumento apportato alle retribuzioni è abbastanza sensibile, sorpassando per tutte le altre il 100%.

L'accordo avrà decorrenza dal 1° luglio u.s. eccetto le clausole economiche per il lavoro straordinario e le ferie

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

chio accordo collettivo: regola quindi tutto il rapporto di lavoro dall'assunzione al licenziamento. - Inoltre questo contratto porta una innovazione in quanto non fa più alcuna distinzione fra impiegati ed operai che vengono tutti pagati mensilmente e tutti hanno gli stessi diritti e doveri. La retribuzione viene pagata per le ore di effettivo lavoro che è di 42 ore per il lavoro d'ufficio e di 48 o 60 ore per il lavoro manuale.

Al personale viene anche corrisposta l'indennità di contingenza nella misura di quella stabilita per i lavoratori dell'industria di Torino.

L'aumento apportato ai vecchi salari di fatto varia da un minimo del 36,53% ad un massimo del 149,99% cosicchè si ha uno stipendio massimo di £. 8036 per capo servizio amministrativo e minimo di £. 4939,90 per manovale contro rispettivamente a £. 5885 e 2268 precedente.

Da notare però che nelle suesposte cifre la indennità di contingenza è stata conteggiata per lavoratori capi famiglia con una persona a carico; quindi per i dipendenti non capi famiglia la retribuzione è minore.

Tolte comunque le due prime categorie, l'aumento apportato alle retribuzioni è abbastenza sensibile, sorpassando per tutte le altre il 100%.

L'accordo avrà decorrenza dal 1° luglio u.s. eccetto le clausole economiche per il lavoro straordinario e le ferie che verranno applicate col 1° gennaio 1945: avrà durata di un anno e sarà prorogabile salvo disdetta di una delle parti.

---------oOo---------

7621

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1780

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

STIPEL

SPECCHIETTO COMPARATIVO DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DEL 1°
INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

30.8.1945

C A T E G O R I A		Salario netto precedente (specchio 1)	Sal in n co (sp
Capo Servizio amministrativo	- Capo Servizio amministrativo	5.885.75	6
Capo Agenzia	- Capo Sezione	5.226.15	7
Capo centrale di reti sup. a 7oo abbon.	- Capo centrale da 700 a 2.000 numeri	3.177.75	6
Magazziniere titolare della sede di Torino e Milano	- Magazziniere titolare Torino, Milano e O.R.T.	3.581.75	7
Assistente tecnico della Direzione Generale e degli esercizi di MI e TO	- Assistente tecnico della Direzione Generale	2.736.10	6
Capoturno dirigente delle centrali interurbane e dei servizi speciali di Torino e Milano	- Capoturno dirigente di commutazione e servizi speciali di Torino e Milano	2.479.70	6
Capo commessi della Direzione Generale Di Torino e Milano	- Capo fattorini Torino e Milano	2.738.40	5
Assistente servizi interurbani, urbani e speciali	- Assistente di commutazione e servizi speciali Torino, Milano ed esercizi minori	2.471.45	5
Capo squadra installatori I.P.	- Capo squadra installatori I.I.S.	2.614.10	6
Capo squadra permutatore	- Capo permutatore Torino e Milano	2.559.05	6
Capo squadra di tavolo prove	- Capo tavolo prove Torino e Milano	2.714.55	6
Operaio specializzato di tavolo prove	- Specialista di tavolo prove Torino e Milano	2.681.30	5
Operaio specializzato di centrale	- Specialista di centrale	2.540.60	5
Capo squadra guardafili	- Capo squadra guardafili	2.676.60	5
Riparatore impianti interni e prinoipali	- Riparatore I.P. e I.I.S. Minori	2.501.==	5
Installatore di impianti interni	- Installatore I.P. e I.I.S. minori	2.486.75	5
Giuntista	- Giuntista di 1ª classe	2.355.15	5
Installatore di seconda	- Installatore comune I.P.	2.179.80	5
Personale addetto alla pulizia	- Personale addetto alla pulizia	2.101.60	4
Manovale	- Manovale	2.268.30	4
Personale di commutazione (Telefonista)	- Personale di commutazione	2.338.05	5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TORI DEL 1° GRUPPO DI RETE (TORINO) CON RETRIBUZIONI
CATEGORIE SIMILARI

netto dente hio 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio 2)	Differenza retribuzione	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	SALARIO NETTO	OSSERVAZIONI
.75	8.036.==	2.150.25	36.53			
.15	7.484.95	2.258.80	43.22			
.75	6.433.40	3.255.65	102.45			
.75	7.278.30	3.696.55	103.20			
.10	6.750.25	4.014.15	146.72			
.70	6.199.20	3.719.50	149.99			
.40	5.464.50	2.726.10	99.55			
.45	5.707.25	3.235.80	130.92			
.10	6.090.90	3.476.80	133.==			
.05	6.090.90	3.531.85	138.01			
.55	6.090.90	3.376.35	124.37			
.30	5.899.10	3.217.80	120.==			
.60	5.899.10	3.358.50	132.19			
.60	5.515.40	2.838.80	106.05			
.==	5.515.40	3.014.40	120.52			
.75	5.515.40	3.028.65	121.79			
.15	5.515.40	3.160.25	134.18			
.80	5.323.55	3.143.75	144.22			
.60	4.939.90	2.838.30	135.07			
.30	4.939.90	2.671.60	117.77			
.05	5.515.40	3.177.35	135.89			

2320

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STIPEL

Nº 1

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE E DI FATTO - IN BA
CONTRATTO DI LAVORO - DEI LAVORATORI DEL 1^ GRUPPO D
(T O R I N O)

30.8.1945

C A T E G O R I A	Salario contrattuale	Salario di fatto	I N D E N N I presenza	guerra
Capo Servizio amministrativo	2.853.80	5.008.70	450.==	500.==
Capo Agenzia	2.366.==	4.290.50	450.==	500.==
Capo centrale di reti sup. a 700 abbonati	1.747.20	2.160.10	450.==	500.==
Magazziniere titolare della sede di Torino e Milano	1.747.20	2.600.==	450.==	500.==
Assistente tecnico della Direzione Generale e degli esercizi di Milano e Torino	1.659.85	1.679.20	450.==	500.==
Capoturno dirigente delle centrali interurbane e dei servizi speciali di TO e MI	1.383.20	1.400.==	450.==	500.==
Capo commesso della Direzione Generale di Torino e Milano	961.==	1.681.70	450.==	500.==
Assistente servizi interurbani, urbani e speciali	978.25	1.276.60	450.==	500.==
Capo squadra installatori I.P.	1.300.==	1.425.30	450.==	500.==
Capo squadra di permutatore	1.300.==	1.367.90	450.==	500.==
Capo squadra di tavolo prove	1.300.==	1.530.==	450.==	500.==
Operaio specializzato di tavolo prove	1.222.==	1.495.35	450.==	500.==
Operaio specializzato di centrale	1.222.==	1.348.65	450.==	500.==
Capo squadra guardafili	1.092.==	1.490.45	450.==	500.==
Riparatore impianti interni e principali	1.066.==	1.307.40	450.==	500.==
Installatore di impianti interni	1.066.==	1.292.55	450.==	500.==
Giuntista	1.066.==	1.155.35	450.==	500.==
Installatore di seconda	910.==	972.50	450.==	500.==
Personale addetto alla pulizia	884.==	891.==	450.==	500.==
Manovale	884.==	1.064.80	450.==	500.==
Personale di commutazione (Telefonista)	773.50	1.137.50	450.==	500.==

N.B. - L'ammontare dell'indennità di contingenza è quello dovuto agli uomini capi fami

La Società non corrisponde l'indennità mensa in quanto i lavoratori fruiscono d

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

- IN BASE AL PRECEDENTE
GRUPPO DI RETE

E N N I T A'		TOTALE LORDO	Ritenute R. M.	IMPORTO NETTO	OSSERVAZIONI
uerra	indennità contingenza				
00.==	450.==	6.408.70	522.95	5.885.75	
00.==	450.==	5.690.50	464.35	5.226.15	
00.==	350.==	3.460.10	282.35	3.177.75	
00.==	350.==	3.900.==	318.25	3.581.75	
00.==	350.==	2.979.20	243.10	2.736.10	
00.==	350.==	2.700.==	220.30	2.479.70	
0.==	350.==	2.981.70	243.30	2.738.40	
00.==	350.==	2.576.60	105.15	2.471.45	
00.==	350.==	2.725.30	111.20	2.614.10	
00.==	350.==	2.667.90	108.85	2.559.05	
00.==	350.==	2.830.==	115.45	2.714.55	
00.==	350.==	2.795.35	114.05	2.681.30	
00.==	350.==	2.648.65	108.05	2.540.60	
00.==	350.==	2.790.45	113.85	2.676.60	
00.==	350.==	2.607.40	106.40	2.501.==	
00.==	350.==	2.592.55	105.80	2.486.75	
00.==	350.==	2.455.35	100.20	2.355.15	
00.==	350.==	2.272.50	92.70	2.179.80	
00.==	350.==	2.191.==	89.40	2.101.60	
00.==	350.==	2.364.80	96.50	2.268.30	
0.==	350.==	2.437.50	99.45	2.338.05	

i famiglia con una persona a carico -

cono di mensa aziendale.

Unclassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STIPEL N° 2

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONVEN
ACCORDO SALARIALE - DITTE SATELLITI
TORINO

30.8.1945

C A T E G O R I A	Salario contrattuale	Indennità di contingenza
Capo Servizio Amministrativo	6.000.==	2.750.==
Capo Sezione	5.400.==	2.750.==
Capo Centrale da 700 a 2.000 numeri	4.255.==	2.750.==
Magazziniere titolare Torino, Milano e C.R.T.	5.175.==	2.750.==
Assistente tecnico della Direzione Generale	4.600.==	2.750.==
Capo turno dirigente di commutazione e servizi speciali di Torino e Milano	4.000.==	2.750.==
Capo fattorini Torino e Milano	3.200.==	2.750.==
Assistente di commutazione e servizi speciali Torino, Milano ed esercizi minori	3.200.==	2.750.==
Capo squadra installatori I.I.S.	3.600.==	2.750.==
Capo permutatore Torino e Milano	3.600.==	2.750.==
Capo tavolo prove Torino e Milano	3.600.==	2.750.==
Specialista di tavolo prove Torino e Milano	3.400.==	2.750.==
Specialista di Centrale	3.400.==	2.750.==
Capo squadra guardafili	3.000.==	2.750.==
Riparatore I.F. e I.I.S. minori	3.000.==	2.750.==
Installatore I.P. e I.I.S. minori	3.000.==	2.750.==
Giuntista di 1ª classe	3.000.==	2.750.==
Installatore comune I.F.	2.800.==	2.750.==
Personale addetto alla pulizia	2.400.==	2.750.==
Manovale	2.400.==	2.750.==
Personale di commutazione	3.000.==	2.750.==

N.B. - L'ammontare dell'indennità di contingenza è quello dovuto agli ammini capi

La Società non corrisponde l'indennità stessa in quanto i lavoratori fruisco

1785

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

ONTRATTUALE - IN BASE AL NUOVO
RATORI DEL 1° GRUPPO DI PETE
R I N O)

ità di ntingenza	TOTALE LORDO	Ritenuta E.M.	IMPORTO NETTO	OSSERVAZIONI
750.==	8.750.==	714.==	8.036.==	
750.==	8.150.==	665.05	7.484.95	
750.==	7.005.==	571.60	6.433.40	
750.==	7.925.==	646.70	7.278.30	
750.==	7.350.==	599.75	6.750.25	
750.==	6.750.==	550.80	6.199.20	
750.==	5.950.==	485.50	5.464.50	
750.==	5.950.==	242.75	5.707.25	
750.==	6.350.==	259.10	6.090.90	
750.==	6.350.==	259.10	6.090.90	
750.==	6.350.==	259.10	6.090.90	
750.==	6.150.==	250.90	5.899.10	
750.==	6.150.==	250.90	5.899.10	
750.==	5.750.==	234.60	5.515.40	
750.==	5.750.==	234.60	5.515.40	
750.==	5.750.==	234.60	5.515.40	
750.==	5.750.==	234.60	5.515.40	
750.==	5.550.==	226.45	5.323.55	
750.==	5.150.==	210.10	4.939.90	
750.==	5.150.==	210.10	4.939.90	
750.==	5.750.==	234.60	5.515.40	

ppi famiglia con una persona a carico.-

niscono di mensa aziendale -

4-3-18

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR AN INCREASE OF WAGES AND CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES OF "SOCIETA' TELEFONICA INTER-REGIONALE PIEMONTESE E LOMBARDA". (S.T.I.P.E.L.). (No 73)

1. The agreement concedes increases in:

   (a) basic wage (from 37% approx. to 150% approx.)
   (b) contingency indemnity

2. The take home packet is within the global wage ceiling of agreements approved in Piemonte.

3. R.I.L.A.C. recommends approval with retroactivity from 1 July 1945 as agreed upon in the agreement, I am in accord with this recommendation.

E. Heiclune, Major
Regional Labour Officer

6.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

/S/ Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

7/9/45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78502

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

6.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

/s/ Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

7/9/45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

CONTRATTO AZIENDALE STIPEL

L'anno 1945 il 23 agosto in Torino tra la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda - STIPEL - rappresentata dal Presidente del Collegio dei Commissari - dr.ing. Carlo Enrico Colimberti e dal Direttore Generale dr. ing. Giovanni Oglietti da una parte ed i rappresentanti dei lavoratori della società stessa dall'altra, nelle persone dei sigg.: Ardoino dr.ing. Bartolomeo - Goi Aldo - Rossini Carlo - membri delle Commissioni Interne lavoratori della STIPEL all'uopo delegati da tutti gli altri componenti delle Commissioni stesse, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSE

I

Il presente patto di lavoro concepito, liberamente discusso ed onestamente accettato dalle parti contraenti, impegna solennemente la Società ed i dipendenti lavoratori ad una osservanza piena e completa nello spirito e nella lettera delle norme in esso contenute.-

II

Scopo del patto stesso è quello di armonizzare gli interessi morali e materiali dei lavoratori e della Società non più contrastanti, ma uniti indissolubilmente ed impegnati nella ininterrotta opera rivolta a garantire un servizio pubblico di preminente interesse nazionale.

III

Il patto è unico per tutti i lavoratori della STIPEL e cioè sancisce uguali norme di uguali diritti e di uguali doveri per tutti spezzando gli ultimi incomprensibili diaframmi

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

membri delle Commissioni Interne lavoratori della STIPEL all'uopo delegati da tutti gli altri componenti delle Commissioni stesse, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSE

I

Il presente patto di lavoro concepito, liberamente discusso ed onestamente accettato dalle parti contraenti, impegna solennemente la Società ed i dipendenti lavoratori ad una osservanza piena e completa nello spirito e nella lettera delle norme in esso contenute.-

II

Scopo del patto stesso è quello di armonizzare gli interessi morali e materiali dei lavoratori e della Società non più contrastanti, ma uniti indissolubilmente ed impegnati nella ininterrotta opera rivolta a garantire un servizio pubblico di preminente interesse nazionale.

III

Il patto è unico per tutti i lavoratori della STIPEL e cioè sancisce uguali norme di uguali diritti e di uguali doveri per tutti spezzando gli ultimi incomprensibili diaframmi che separavano i lavoratori esplicanti gli uni mansioni cosi dette impiegatizie, gli altri cosi dette mansioni operaie.

I lavoratori della STIPEL oggi definitivamente uguali fra uguali salutano con serena gioia l'alba di un mondo migliore del lavoro, che è e deve essere unico come una ne è la causa prima ed unica la metà ultima, e cioè, attraverso l'esplicazione delle forze della mente e del braccio, raggiungere il perfezionamento dell'umana personalità.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1985021

PATTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA STIPEL

Il presente Contratto Aziendale regola i rapporti tra la STIPEL ed i lavoratori dipendenti, salvo le speciali disposizioni di cui all'articolo 39.

Sono esclusi i lavoratori addetti ai posti telefonici pubblici concessi in appalto conforme alle norme vigenti.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

"This Page Blank (USPTO)"

ART. I - ASSUNZIONE

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale saranno specificati:

a) - la data di assunzione

b) - la categoria e la sottocategoria a cui il dipendente viene assegnato e, se necessario, le mansioni cui deve attendere;

c) - il trattamento economico iniziale;

d) - la durata del periodo di prova.

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà, se richiesto, presentare i seguenti documenti:

a) - carta di identità o documento equipollente

b) - certificato di nascita

c) - certificato degli studi compiuti

d) - certificato penale in data non anteriore a tre mesi

e) - certificato di servizio militare

f) - libretto delle assicurazioni obbligatorie (qualora ne sia in possesso);

g) - stato di famiglia

h) - libretto di lavoro

i) - certificato dell'eventuale servizio prestato in precedenza

l) - tre fotografie formato tessera.-

Prima dell'assunzione il lavoratore sarà sotto-

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND NO. 785021

a) - la data di assunzione

b) - la categoria e la sottocategoria a cui il dipendente viene assegnato e, se necessario, le mansioni cui deve attendere;

c) - il trattamento economico iniziale;

d) - la durata del periodo di prova.

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà, se richiesto, presentare i seguenti documenti:

a) - carta di identità o documento equipollente

b) - certificato di nascita

c) - certificato degli studi compiuti

d) - certificato penale in data non anteriore a tre mesi

e) - certificato di servizio militare

f) - libretto delle assicurazioni obbligatorie (qualora ne sia in possesso);

g) - stato di famiglia

h) - libretto di lavoro

i) - certificato dell'eventuale servizio prestato in precedenza

l) - tre fotografie formato tessera.-

Prima dell'assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della Società.

La Società, potrà, anche dopo l'assunzione, sottoporre saltuariamente il personale a visita medica da parte del suo medico di fiducia, per accertarne la sana costituzione fisica.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 2 - PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN SERVIZIO

Il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è sempre soggetto ad un periodo di prova la cui durata non potrà superare i sei mesi per i lavoratori di prima categoria ed i tre mesi per le altre categorie.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto potrà essere effettuata da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora entro la scadenza del periodo di prova la società non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

All'atto della conferma verrà precisato al lavoratore la qualifica e la retribuzione.

Non è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

contratto potrà essere effettuata da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora entro la scadenza del periodo di prova la società non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

All'atto della conferma verrà precisato al lavoratore la qualifica e la retribuzione.

Non è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova.

7013

Documentazione E.C. 12065 Sezione 1-402/2014-1 Mod. 785021

ART. 3 - CONTRATTO A TERMINE -

L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; il termine dovrà però risultare da comunicazione scritta.

Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano, limitatamente alla scadenza del termine, tutte le norme di cui al presente patto, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 19 riferentesi al preavviso.

Nel caso però che il termine sia inferiore a mesi tre ed il servizio non venga comunque protratto oltre tale termine, non verranno altresì applicate le norme relative all'indennità di anzianità e quelle riferentesi al trattamento speciale di previdenza riservato ai dipendenti delle Società Telefoniche.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NRC No. 785021

limitatamente alla scadenza del termine, tutte le norme di cui al presente patto, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 19 riferentesi al preavviso.

Nel caso però che il termine sia inferiore a mesi tre ed il servizio non venga comunque protratto oltre tale termine, non verranno altresì applicate le norme relative all'indennità di anzianità e quelle riferentesi al trattamento speciale di previdenza riservate ai dipendenti delle Società Telefoniche.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 4 PASSAGGIO TEMPORANEAO DI MANSIONI

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o sottocategoria, purchè esse non comportino peggioramenti economici o menomazioni morali, nè mutamenti sostanziali nella sua posizione.

Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in categoria o sottocategoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, in aggiunta alla sua retribuzione globale, un assegno pari alla differenza tra lo stipendio base mensile della categoria o sottocategoria superiore di cui trattasi ed il minimo mensile della sua sottocategoria di appartenenza.

Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni di categoria o sottocategoria superiore alla sua, o comunque di 180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi, quando la sostituzione avvenga ad intervalli, il lavoratore avrà senz'altro diritto al passaggio alla sottocategoria superiore, mentre il suo passaggio alla categoria superiore resta subordinato al giudizio della Commissione di esame di cui all'art.seguente.

La Commissione dovrà procedere all'esame del lavoratore alla scadenza dei tre mesi e comunque non oltre giorni dieci dal giorno in cui il lavoratore, scaduti i termini so-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 4 PASSAGGIO TEMPORANEAO DI MANSIONI

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o sottocategoria, purchè esse non comportino peggioramenti economici o menomazioni morali, nè mutamenti sostanziali nella sua posizione.

Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in categoria o sottocategoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, in aggiunta alla sua retribuzione globale, un assegno pari alla differenza tra lo stipendio base mensile della categoria o sottocategoria superiore di cui trattasi ed il minimo mensile della sua sottocategoria di appartenenza.

Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni di categoria o sottocategoria superiore alla sua, o comunque di 180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi, quando la sostituzione avvenga ad intervalli, il lavoratore avrà senz'altro diritto al passaggio alla sottocategoria superiore, mentre il suo passaggio alla categoria superiore resta subordinato al giudizio della Commissione di esame di cui all'art.seguente.

La Commissione dovrà procedere all'esame del lavoratore alla scadenza dei tre mesi e comunque non oltre giorni dieci dal giorno in cui il lavoratore, scaduti i termini so-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il lavoratore che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in categoria o sottocategoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, in aggiunta alla sua retribuzione globale, un assegno pari alla differenza tra lo stipendio base mensile della categoria o sottocategoria superiore di cui trattasi ed il minimo mensile della sua sottocategoria di appartenenza.

Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni di categoria o sottocategoria superiore alla sua, o comunque di 180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi, quando la sostituzione avvenga ad intervalli, il lavoratore avrà senz'altro diritto al passaggio alla sottocategoria superiore, mentre il suo passaggio alla categoria superiore resta subordinato al giudizio della Commissione di esame di cui all'art.seguente.

La Commissione dovrà procedere all'esame del lavoratore alla scadenza dei tre mesi e comunque non oltre giorni dieci dal giorno in cui il lavoratore, scaduti i termini sopraricordati, avrà presentato istanza scritta per essere esaminato.

Nell'ipotesi che si tratti di sostituzione temporanea di altro lavoratore dovuta a malattia, infortunio, gravidanza, maternità, servizio militare, licenza straordinaria, ferie, il lavoratore che sostituisce un altro lavoratore di categoria o sottocategoria superiore alla sua avrà diritto

. /.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

alla differenza tra il suo stipendio di fatto e quello base della categoria o sottocategoria di cui trattasi, dopo un periodo di sostituzione superiore a trenta giorni, mentre il passaggio alla categoria o sottocategoria superiore non potrà avvenire che quando la sostituzione duri per un mese oltre il termine di assenza massima consentito al lavoratore sostituito dalle norme di contratto e comunque non oltre a 13 mesi o sempre - per quanto riguarda il passaggio di categoria - con le modalità in precedenza specificate.

Peraltro posti scoperti non potranno essere affidati per incarichi temporanei per un periodo maggiore di quello previsto al terzo comma del presente articolo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

e sempre - per quanto riguarda il passaggio di categoria - con le modalità in precedenza specificate.

Peraltro posti scoperti non potranno essere affidati per incarichi temporanei per un periodo maggiore di quello previsto al terzo comma del presente articolo.

7020

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 5 - PROMOZIONI - COMMISSIONE DI ESAMI

Le promozioni per i passaggi alla sottocategoria superiore nei limiti della categoria di appartenenza del lavoratore avverranno a giudizio della Direzione - quelle per i passaggi dall'una all'altra categoria, ivi compresi anche i passaggi di categoria previsti nell'articolo precedente - dovranno avvenire per esami.

La Commissione di esami sarà composta :

a) - da un lavoratore nominato dalla Direzione

b) - da due lavoratori delegati dalla Commissione Interna dell'Esercizio ove avviene l'esame.

I lavoratori di cui sopra dovranno essere scelti fra le categorie o sottocategorie superiori a quelle dell'esaminando.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 745021

cedente - dovranno avvenire per esami.

La Commissione di esami sarà composta :

a) - da un lavoratore nominato dalla Direzione

b) - da due lavoratori delegati dalla Commissione Interna dell'Esercizio ove avviene l'esame.

I lavoratori di cui sopra dovranno essere scelti fra le categorie e sottocategorie superiori a quelle dell'esaminando.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART.6 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro viene stabilito dalla Società d'accordo con le Commissioni Interne e la durata non può superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali ad eccezione dell'orario dei notturnisti e degli addetti a lavori discontinui la cui durata non potrà superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.

Nel caso però che la Società, d'accordo con le Commissioni Interne, stabilisse l'effettuazione di un orario ridotto nella giornata di sabato, le ore di lavoro giornaliere potranno superare i limiti sopraspecificati, fermo sempre il limite delle 48 ore e delle 60 ore settimanali.

I lavoratori che seguono attualmente l'orario delle 42 ore settimanali continueranno a seguire tale orario, mentre quelli che effettuano l'orario delle 48 ore e delle 60 ore settimanali dovranno continuare a seguire lo stesso orario.

Il lavoratore non potrà rifiutarsi di effettuare il passaggio da un orario ad un altro qualora, per esigenze di servizio, tale passaggio venisse deliberato dalla Società, d'accordo con le Commissioni Interne.

La Società si accorderà con le Commissioni Interne per specificare quali sono i lavoratori addetti a lavori discontinui.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC Nr. 785021

re e le 60 settimanali.

Nel caso però che la Società, d'accordo con le Commissioni Interne, stabilisse l'effettuazione di un orario ridotto nella giornata di sabato, le ore di lavoro giornaliere potranno superare i limiti sopraspecificati, ferme sempre il limite delle 48 ore e delle 60 ore settimanali.

I lavoratori che seguono attualmente l'orario delle 42 ore settimanali continueranno a seguire tale orario, mentre quelli che effettuano l'orario delle 48 ore e delle 60 ore settimanali dovranno continuare a seguire lo stesso orario.

Il lavoratore non potrà rifiutarsi di effettuare il passaggio da un orario ad un altro qualora, per esigenze di servizio, tale passaggio venisse deliberato dalla Società, d'accordo con le Commissioni Interne.

La Società si accorderà con le Commissioni Interne per specificare quali sono i lavoratori addetti a lavori discontinui.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ART. 7 - GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Per tutti i lavoratori sono considerati giorni festivi oltre la domenica, quelli riconosciuti agli effetti civili, la ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove il lavoratore presta servizio normalmente, il 1º Maggio ed il giorno successivo alla Pasqua ed al Natale.

Per il dipendente per il quale è ammesso a norma di legge il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il detto riposo compensativo.

Per il trattamento economico vale quanto disposto nell'articolo seguente.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per il dipendente per il quale è ammesso a norma di legge il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il detto riposo compensativo.

Per il trattamento economico vale quanto disposto nell'articolo seguente.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDB NO. 785021

ART. 8 - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO - LAVORO STRAORDINARIO

Nessun lavoratore può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificato motivo di impedimento.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato secondo le seguenti norme:

a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 25%;

b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo settimanale: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50% -

c) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 25%; del 15% al personale di commutazione.

d) - lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero, ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione orariaindividuale del 40%; del 15% ai notturnisti e custodi notturni.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono fra loro cumulabili ad eccezione di quella relative al lavoro straordinario svolgentesi in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati, sia in quello di turni non avvicendati. In tali casi, naturalmente, spetta pure la corresponsione della retribuzione individuale oraria.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo settimanale: corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50% -

c) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 25%; del 15% al personale di commutazione.

d) - lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero, ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione orariaindividuale del 40%; del 15% ai notturnisti e custodi notturni.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono fra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario svolgentesi in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati, sia in quello di turni non avvicendati. In tali casi, naturalmente, spetta pure la corresponsione della retribuzione individuale oraria.

Al personale adibito in regolari turni periodici avvicendati non è dovuto per tale titolo alcuna maggiorazione per lavoro festivo come tale.

Nel caso in cui il lavoratore venga adibito al lavoro in giorno destinato al riposo compensativo settimanale o in quello festivo infrasettimanale gli spetterà il trattamento previsto per il lavoro festivo.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per gli addetti a mansioni discontinue il trattamento stabilito per il lavoro straordinario spetta tanto per le ore di lavoro compiute oltre l'orario normale giornaliero, quanto per quelle che eccedono l'orario normale settimanale.

E' considerato lavoro notturno quello che comunque si svolge dalle ore 22 alle 7 del mattino successivo.

Le norme di cui sopra si applicano a tutti i lavoratori.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 9 - FERIE

La durata del periodo feriale annuale è stabilita in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore e precisamente:

- fino a 5 anni di anzianità	giorni	13	Lavorativi
- da oltre 5 ai 15 anni compiuti di anzianità	"	18	"
- da oltre 15 ai 20 anni "	"	22	"
- Oltre il 20° anno di anzianità	"	26	"

Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte della Società, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore : l'assegnazione delle ferie non potrà comunque qvere luogo durante il periodo di preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudicherà il diritto alle ferie maturate e pertanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dd l'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.

Il lavoratore che durante le ferie fosse richiamato in servizio per urgenti esigenze, ha diritto al rimborso di tutte le spese incontrate e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena cessate le esigenze di cui sopra ed in ogni caso entro l'anno.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

- Oltre il 20° anno di anzianità " 26 "

Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte della Società, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore ; l'assegnazione delle ferie non potrà comunque avere luogo durante il periodo di preavviso.

La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudicherà il diritto alle ferie maturate e pertanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.

Il lavoratore che durante le ferie fosse richiamato in servizio per urgenti esigenze, ha diritto al rimborso di tutte le spese incontrate e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena cessate le esigenze di cui sopra ed in ogni caso entro l'anno.

2084

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 10 - ASSENZE - RITARDI

Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne comunicazione alla Società entro la mattina stessa del giorno di assenza; in caso di impedimento nonoltre il mattino successivo.

Le assenze ingiustificate comportano la detrazione dell'importo della rimunerazione equivalente alle ore di lavoro non effettuato e il periodo di tempo di assenza ingiustificata non è computato utile ai fini dell'anzianità di servizio, nè ad ogni altro effetto.

Il lavoratore che risulta assente ingiustificato dal servizio e che non lo riprenda, o che non giustifichi l'impedimento a riprendere servizio, entro il termine prescrittogli dalla Direzione a mezzo di lettera raccomandata inviata al domicilio o alla residenza da lui comunicati alla Società, potrà essere - sentito il Collegio dei probiviri - licenziato in tronco senza indennità e senza preavviso.

Qualora il lavoratore sia un ritardatario abituale e cioè cumuli in un mese 150 o più minuti di ritardo, oltre alla detrazione della retribuzione per le ore di lavoro non effettuate, perderà il diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i minuti accumulati nell'anno diviso per 30.

Analogo trattamento sarà applicato al lavoratore che, abusando delle peculiari condizioni del suo lavoro non controllato permanentemente, assommi in un mese un periodo di tempo di assenza ingiustificata dal lavoro uguale o maggiore

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78-0021

di servizio, nè ad ogni altro effetto.

Il lavoratore che risulta assente ingiustificato dal servizio e che non lo riprenda, o che non giustifichi l'impedimento a riprendere servizio, entro il termine prescrittogli dalla Direzione a mezzo di lettera raccomandata inviata al domicilio o alla residenza da lui comunicati alla Società, potrà essere - sentito il Collegio dei probiviri - licenziato in tronco senza indennità e senza preavviso.

Qualora il lavoratore sia un ritardatario abituale e cioè cumuli in un mese 150 o più minuti di ritardo, oltre alla detrazione della retribuzione per le ore di lavoro non effettuate, perderà il diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i minuti accumulati nell'anno diviso per 30.

Analogo trattamento sarà applicato al lavoratore che, abusando delle peculiari condizioni del suo lavoro non controllato permanentemente, assommi in un mese un periodo di tempo di assenza ingiustificata dal lavoro uguale o maggiore di 150 minuti.

Qualora la somma delle ore perdute in uno dei due casi dapprecetti superi in un anno le 50 ore il lavoratore verrà licenziato.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 1982021

ART. 11 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

L'assenza in caso di malattia dovrà essere comunicata alla Società entro le 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.

Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia sarà conservato al Lavoratore, non in prova, il posto per i periodi di tempo sottospecificati in relazione all'anzianità di servizio e precisamente:

fino a 1 anno di servizio										giorni	60
da oltre 1 anno a 3 anni di servizio										"	90
"	"	3 anni	"	5	"	"	"			"	120
"	"	5	"	"	10	"	"	"		"	150
"	"	10	"	"	15	"	"	"		"	180
"	"	15	"	"	20	"	"	"		"	240
"	"	20	"	"	25	"	"	"		"	300
"	"	25	"	"	8 anni di servizio ed oltre					"	360

Nei suddetti periodi l'anzianità decorrerà ad ogni effetto e verrà corrisposta la retribuzione giornaliera intera per i giorni lavorativi compresa la festività infrasettimanali ricorrenti nel periodo dei primi 45 giorni; fino a cinque anni di anzianità, e nel periodo dei primi 60 giorni per anzianità superiore; metà retribuzione giornaliera per i giorni lavorativi e festivi infrasettimanali ricorrenti nel restante periodo, per arrivare al termine massimo a ciascun lavoratore spettante in base alla tabella sopra riportata.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75021

"	"	2 anni	"	3	"	"	"	"	120
"	"	3 "	"	4	"	"	"	"	150
"	"	4 "	"	5	"	"	"	"	180
"	"	5 "	"	6	"	"	"	"	240
"	"	6 "	"	7	"	"	"	"	300
"	"	7 "	"	8 anni di servizio ed oltre				"	360

Nei suddetti periodi l'anzianità decorrerà ad ogni effetto e verrà corrisposta la retribuzione giornaliera intera per i giorni lavorativi compresse le festività infrasettimanali ricorrenti nel periodo dei primi 45 giorni; fino a cinque anni di anzianità, e nel periodo dei primi 60 giorni per anzianità superiore; metà retribuzione giornaliera per i giorni lavorativi e festivi infrasettimanali ricorrenti nel restante periodo, per arrivare al termine massimo e ciascun lavoratore spettante in base alla tabella sopra riportata.

Per il personale retribuito in parte a provvigione la retribuzione da prendersi per base per il trattamento di malattia dovrà comprendere anche la media mensile delle provvigioni per il trimestre precedente.

I termini sopra riportati valgono sia per la conservazione del posto, sia per il trattamento economico, anche se frazionati in un periodo di 18 mesi consecutivi.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 75021

Se l'interruzione del servizio supera i termini massimi di assenza suprasspecificati, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore le indennità di anzianità e preavviso previste dal presente contratto.

Ove la Società, alle scadenze dei termini massimi suprasspecificati, non provveda alla risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto rimane sospeso e conseguentemente l'ulteriore periodo di assenza non sarà computato utile agli effetti dell'indennità di anzianità, nè ad alcun altro effetto.

Nel caso di malattia per la quale sia previsto un lungo periodo di assenza, e sempre quando siano superati i 120 giorni, dovrà intervenire, a conferma della diagnosi del medico curante del lavoratore, il parere del Collegio arbitrale medico che sarà inappellabile.

Il Collegio arbitrale medico sarà composto da un medico di fiducia della Società, uno di fiducia delle O.S. e il terzo scelto dal lavoratore ammalato.

Il diritto al trattamento di cui sopra spetterà al lavoratore anche nel periodo di preavviso, se compiuto in servizio, e fino alla scadenza del periodo stesso.

Provvisoriamente e fino a quando non sarà rivveduto l'attuale ordinamento delle mutue, ai lavoratori che percepiscono il sussidio di malattia, il trattamento economico sopra precisato sarà applicato soltanto per la parte necessaria ad integrare disposto dalla mutua.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDG NO. 785021

vrà intervenire, a conferma della diagnosi del medico curante del lavoratore, il referto del Collegio arbitrale medico che sarà inappellabile.

Il Collegio arbitrale medico sarà composto da un medico di fiducia della Società, uno di fiducia della C.I. e il terzo scelto dal lavoratore ammalato.

Il diritto al trattamento di cui sopra spetterà al lavoratore anche nel periodo di preavviso, se compiuto in servizio, e fino alla scadenza del periodo stesso.

Provvisoriamente e fino a quando non sarà rivedute l'attuale ordinamento delle mutue, ai lavoratori che percepiscono il sussidio di malattia, il trattamento economico sopra precisato sarà applicato soltanto per la parte necessaria ad integrare disposto dalla mutua.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 12 - INFORTUNI SUL LAVORO

In caso di infortuni sul lavoro la Società conserverà il posto al lavoratore, non in prova, per il periodo di tempo di cui alla tabella riportata nell'articolo precedente per il trattamento di malattia.-

Ai lavoratori, soggetti per legge all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Società corrisponderà la differenza tra quanto percepito dal lavoratore stesso per indennità da parte dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la parte di retribuzione necessaria per arrivare al trattamento economico di cui all'articolo precedente, se ed in quanto più favorevole.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Ai lavoratori, soggetti per legge all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Società corrisponderà la differenza tra quanto percepito dal lavoratore stesso per indennità da parte dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la parte di retribuzione necessaria per arrivare al trattamento economico di cui all'articolo precedente, se ed in quanto più favorevole.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 13 - MATRIMONIO -

Al lavoratore che contrae matrimonio sarà concesso un permesso della durata di giorni 13 lavorativi consecutivi, con corresponsione della retribuzione.

Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.-

Ai lavoratori che godono dell'assegno per congedo matrimoniale da parte dell'I.N.P.S. la Società corrisponderà esclusivamente per detto periodo la differenza fra l'importo dell'assegno ricevuto e la retribuzione.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

un permesso della durata di giorni 13 lavorativi consecutivi, con corresponsione della retribuzione.

Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.-

Ai lavoratori che godono dell'assegno per congedo matrimoniale da parte dell'I.N.P.S. la Società corrisponderà esclusivamente per detto periodo la differenza fra l'importo dell'assegno ricevuto e la retribuzione.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 14 - TUTELA DELLA MATERNITA'

Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha facoltà di assentarsi dal lavoro due mesi prima della data presunta del parto e fino a sei mesi dopo tale evento.-

Durante detto periodo la Società conserverà il posto alla lavoratrice e l'anzianità continuerà a decorrere a tutti gli effetti.- Spetterà inoltre alla lavoratrice l'intero stipendio durante i primi tre mesi di assenza.-

Ove durante il periodo di assenza intervenga una malattia si applicheranno con decorrenza dal giorno in cui ha avuto inizio l'assenza della lavoratrice le disposizioni previste per il caso di malattia all'articolo 11 del presente contratto, quando risultino più favorevole alla lavoratrice.

L'applicazione del trattamento di malattia non incide comunque sulla durata del periodo di assenza di cui al primo comma.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7250221

della data presunta del parto e fino a sei mesi dopo tale evento.-

Durante detto periodo la Società conserverà il posto alla lavoratrice e l'anzianità continuerà a decorrere a tutti gli effetti.- Spetterà inoltre alla lavoratrice l'intero stipendio durante i primi tre mesi di assenza.-

Ove durante il periodo di assenza intervenga una malattia si applicheranno con decorrenza dal giorno in cui ha avuto inizio l'assenza della lavoratrice le disposizioni previste per il caso di malattia all'articolo 11 del presente contratto, quando risultino più favorevole alla lavoratrice.

L'applicazione del trattamento di malattia non incide comunque sulla durata del periodo di assenza di cui al primo comma.-

6983

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ART. 15 - TRATTAMENTO IN CASO DI LUTTO FAMILIARE

Al lavoratore colpito da un lutto famigliare nella persone dei genitori, figli, marito o moglie, fratelli e sorelle, sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, con un massimo di dieci giorni complessivi.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Al lavoratore colpito da un lutto famigliare nelle persone dei genitori, figli, marito o moglie, fratelli o sorelle, sarà concesso un permesso retribuito di tre giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, con un massimo di dieci giorni complessivi.-

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.4(b)(3) NNDC 785021

ART. 16 - LICENZA STRAORDINARIA SENZA ASSEGNI

Al lavoratore che ne faccia istanza potrà essere accordato dalla Direzione, compatibilmente con le esigenze del servizio e previo parere della Commissione Interna, un periodo di licenza straordinaria senza assegni per ragioni speciali o per motivi di salute sino a tre mesi, comunque soltanto dopo che il lavoratore abbia già fruito del periodo feriale di competenza.-

Tale periodo non sarà computabile agli effetti dell'anzianità di servizio.-

Nel caso di licenza per motivi di salute la concessione può essere subordinata al parere del medico della Mutua Interna.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 17 - PERMESSI -

Al lavoratore che ne faccia domanda, la direzione può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.-

Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART° 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con :

a) rimprovero verbale ;

b) rimprovero scritto ;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione ;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni ;

e) licenziamento senza indennità e senza preavviso .

La sospensione di cui alla lettera d) sarà applicata in caso di recidiva nelle stesse mancanze per le quali già erano stati disposti i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) -b)- c) , oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) - b - c) .

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro .

Il lavoratore che si ritiene ingiustamente punito ha diritto di ricorso immediato al Collegio dei Probiviri competente istituito presso la Direzione Generale e presso ciascuna Direzione di Esercizio . Il Collegio è composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Direzione Generale o dalle Direzioni di Esercizio e due dalle Commissioni Interne della Direzione Generale e dell'Esercizio,

Il parere del Collegio non impegna la Direzione , la quale in base alle risultanze dell'esame del Collegio dovrà , entro dieci giorni dalla

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

... e senza preavviso .

La sospensione di cui alla lettera d) sarà applicata in caso di recidiva nelle stesse mancanze per le quali già erano stati disposti i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) -b)- c) , oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) - b - c) .

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro .

Il lavoratore che si ritiene ingiustamente punito ha diritto di ricorso immediato al Collegio dei Probiviri competente istituito presso la Direzione Generale e presso ciascuna Direzione di Esercizio . Il Collegio è composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Direzione Generale o dalle Direzioni di Esercizio e due dalle Commissioni Interne della Direzione Generale o dell'Esercizio.

Il parere del Collegio non impegna la Direzione , la quale in base alle risultanze dell'esame del Collegio dovrà , entro dieci giorni dalla data dello stesso confermare, modificare o abrogare la punizione inflitta .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART° 19 - PREAVVISO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Fatta eccezione per quanto previsto alla lettera e) dell'articolo precedente, il rapporto di lavoro non può essere risolto da alcuna della due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore :

Per i lavoratori che avendo superato il periodo di prova non abbiano raggiunto i 5 anni di servizio :

mesi 2 per i lavoratori di Ia categoria
" 1 " " " 2a "
giorni 15 " " " 3a "
" 8 " " " 4a "

Per i lavoratori che hanno raggiunto il 5° anno di servizio e non superato il 10° :

mesi 3 per i lavoratori di Ia categoria
giorni 45 " " 2a "
" 30 " " 3a "
" 15 " " 4a "

Per i lavoratori che hanno superato il 10° anno di servizio ed oltre :

mesi 4 per i lavoratori di Ia categoria
" 2 " " " 2a "
giorni 45 " " 3a "
" 30 " " 4a "

I termini di preavviso devono decorrere dal giorno 1° o dal giorno 16 di ciascun mese .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

" 1 " " " 2a "

giorni 15 " " " 3a "

" 8 " " " 4a "

Per i lavoratori che hanno raggiunto il 5° anno di servizio e non superato il 10° :

mesi 3 per i lavoratori di Ia categoria

giorni 45 " " 2a "

" 30 " " 3a "

" 15 " " 4a "

Per i lavoratori che hanno superato il 10° anno di servizio ed oltre :

mesi 4 per i lavoratori di Ia categoria

" 2 " " " 2a "

giorni 45 " " 3a "

" 30 " " 4a "

I termini di preavviso devono decorrere dal giorno 1° o dal giorno 16 di ciascun mese .

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il mancato preavviso .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il periodo di preavviso ,anche se sostituito dalla corrispondente indennità , sarà computato nell'anzianità agli effetti della corrispondente indennità .

E' in facoltà della parte che riceve il preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro , di troncare il rapporto, sia all'inizio , sia nel corso del preavviso,senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto .

Durante il compimento del periodo di preavviso la Società concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione ; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dalla Società in rapporto alle esigenze del servizio .

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere normalmente comunicati per iscritto .

Del licenziamento verrà data comunicazione preventiva alla Commissione Interna competente .

CRSS

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

art° 20- INDENNITA' DI ANZIANITA'

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni), salvo quello di licenziamento in tronco senza indennità e preavviso di cui all'articolo 18 lettera e) il lavoratore avrà diritto a percepire la indennità di anzianità da liquidarsi nella misura di 30/30 della retribuzione mensile in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro per ogni anno di anzianità di servizio .

La retribuzione mensile sarà calcolata moltiplicando per 13 la retribuzione mensile di fatto e dividendo il prodotto stesso per 12 .

Nel caso di frazioni di anno l'indennità verrà proporzionalmente ridotta.

Per le eventuali frazioni di mese si calcola mezzo mese per ogni quindicina iniziata .

Se il lavoratore è rimunerato in tutto od in parte con provvigioni, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio o sulla media del periodo dallo stesso passato in servizio, se il triennio non fosse ancora stato raggiunto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ART. 21 - INDENNITA' IN CASO DI MORTE

Nel caso di morte del lavoratore le indennità di anzianità e di preavviso verranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, secondo le disposizioni previste al riguardo dall'articolo 2122 del Codice Civile.-

In mancanza delle persone sopra indicate le indennità saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme della successione legittima.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785071

ART. 22 - TREDICESIMA MENSILITA'

La Società corrisponderà normalmente alla vigilia di Natale una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprese tutte le indennità contrattuali che fanno parte integrante della retribuzione ragguagliate a mese.-

Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio nel corso dell'anno utili agli effetti del computo dell'emolumento.-

La frazione di mese superiore ai quindici giorni verrà calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore ai quindici giorni verrà valutata per metà di un dodicesimo.-

6989

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

ART. 23 = INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

In attesa di un organico che verrà successivamente predisposto dalla Società, sentiti gli organi rappresentativi dei lavoratori, ed in relazione al quale sarà definitivamente riveduta di comune accordo tra la Società e le Commissioni Interne la posizione singola di ciascun lavoratore e la sua appartenenza alla categoria o sottocategoria, che sarà stabilita in relazione alle mansioni che il lavoratore sarà effettivamente chiamato a svolgere nel nuovo inquadramento aziendale - i lavoratori sono frattanto assegnati alle seguenti quattro categorie e relative sottocategorie.-

I minimi indicati nelle due colonne sono quelli di spettanza del lavoratore nelle reti del 1° gruppo come specificato nell'articolo 25.-

I minimi stessi sono comprensivi dell'indennità di presenza, che pertanto dalla data di applicazione del presente contratto cesserà di essere corrisposta separatamente.-

Gli stessi minimi sono altresì comprensivi di tutte le indennità e premi vigenti alla data di entrata in vigore del presente patto, fatta eccezione delle indennità speciali previste nel contratto o di quelle stabilite da leggi e da accordi sindacali.-

<u>1a categoria</u> &

Appartengono alla 1a categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici, sia amministrativi, che hanno funzioni direttive, nonchè quelli aventi mansioni di concetto di particolare importanza per ampiezza o natura - e comprechè il grado di responsabilità o di importanza delle funzioni non dia diritto alla qualifica di dirigente - anche se

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I minimi indicati nelle due colonne sono quelli di spettanza del lavoratore nelle reti del 1° gruppo come specificato nell'articolo 25.-

I minimi stessi sono comprensivi dell'indennità di presenza, che pertanto dalla data di applicazione del presente contratto cesserà di essere corrisposta separatamente.-

Gli stessi minimi sono altresì comprensivi di tutte le indennità e premi vigenti alla data di entrata in vigore del presente patto, fatta eccezione delle indennità speciali previste nel contratto o di quelle stabilite da leggi e da accordi sindacali.-

<u>1a categoria</u> :

6988

Appartengono alla 1a categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici, sia amministrativi, che hanno funzioni direttive, nonchè quelli aventi mansioni di concetto di particolare importanza per ampiezza o natura - e ,ancorchè il grado di responsabilità o di importanza delle funzioni non dia diritto alla qualifica di dirigente - anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.-

Vanno assegnati a detta categoria, tra l'altro, i lavoratori aventi mansioni di :

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Reti del 1° gruppo

	Colonna 1 Minimo mensile per l'orario di 42 ore sett.	Colonna 2 Minimo mensile per l'orario di 48 ore settimanali o per l'orario di 60 ore settimanali se notturnisti o addetti a lavori discontinui
A/1 - Capo servizio amministrativo, tecnico commerciale		
Ispettore amministrativo tecnico e commerciale	6.000,=	6.900,=
A/2 - Capo sezione	5.400,=	6.210,=
A/3 - Capo ufficio tecnico, amministrativo, commerciale della Direzione Generale e degli Esercizi di Torino e Milano		
Capo Officina di Torino e Milano	4.900,=	5.635,=
B - Capo contabile esercizi minori		
Cassiere principale di Torino e Milano		
Capo agenzia con oltre 2000 abbonati		
Capo tecnico principale degli esercizi e della Direzione Generale		
Magazziniere titolare di Torino e Milano e O.R.T.	4.500,=	5.175,=
? - Capo agenzia da 500 a 2000 abbonati		
Capo gruppo amministrativo, commerciale e tecnico		
Capo centrale con oltre 4000 numeri (compresi eventuali satelliti)		
Segretario di Direzione o di servizi della Direzione Generale di Torino e Milano		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

	mercials	6.000,=	6.900,=
A/2	- Capo sezione	5.400,=	6.210,=
A/3	- Capo ufficio tecnico, amministrativo, commerciale della Direzione Generale e degli Esercizi di Torino e Milano		
	Capo Officina di Torino e Milano	4.900,=	5.635,=
B	- Capo contabile esercizi minori		
	Cassiere principale di Torino e Milano		
	Capo agenzia con oltre 2000 abbonati		
	Capo tecnico principale degli esercizi e della Direzione Generale		
	Magazziniere titolare di Torino e Milano e O.R.T.	4.500,=	5.175,=
C	- Capo agenzia da 500 a 2000 abbonati		
	Capo gruppo amministrativo, commerciale e tecnico		
	Capo centrale con oltre 4000 numeri (compresi eventuali satelliti)		
	Segretario di Direzione o di servizi della Direzione Generale di Torino e Milano		
	Vice capo contabile esercizi minori		
	Capo centrale amplificatrice principale		
	Capo reparto di officina	4.200,=	4.830,=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2a CATEGORIA

Appartengono alla seconda categoria, tra l'altro, i lavoratori tecnici che svolgono mansioni intellettuali e manuali di particolare rilievo ed i lavoratori amministrativi e commerciali che, pur non avendo facoltà di iniziativa, svolgono mansioni esecutive di rilievo e di natura complessa.-

Sono da assegnare a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di :

A/1 - Lavoratore di concetto di 1a classe
Vice magazziniere titolare Torino - Milano e C.R.T. e magazziniere titolare C.T.M.

Disegnatore particolarista; segretario di officina

Capo centrale da 2000 a 4000 numeri (compresi eventuali satelliti)

Assistente tecnico : I.I.S. - Direzione Generale - rete principale Torino e Milano

Capoturno dirigente di commutazione e servizi speciali di Torino e Milano

Cassiere esercizio 4000,-- 4.600,--

A/2 - Addetto alla tenuta dei conti con sistema meccanico

Capo centrale da 700 a 2000 numeri

° Capo gruppo di centrale, di officina di Torino e Milano

° Capo sala macchine e accumulatori delle centrali centro Torino e Milano

Magazziniere esercizi minori 3.700,- 4.255,-

B/1 - Lavoratore di concetto di 2a classe

Capo turno di commutazione e Servizi

E986

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Disegnatore particolarista; segretario di officina

Capo centrale da 2000 a 4000 numeri (compresi eventuali satelliti)

Assistente tecnico : I.T.S. - Direzione Generale - rete principale Torino e Milano

Capoturno dirigente di commutazione e servizi speciali di Torino e Milano

Cassiere esercizio 4000,— 4.600,—

A/2 - Addetto alla tenuta dei conti con sistema meccanico

Capo centrale da 700 a 2000 numeri

" Capo gruppo di centrale, di officina di Torino e Milano

" Capo sala macchine e accumulatori delle centrali centro Torino e Milano

Magazziniere esercizi minori 3.700,— 4.255,—

B/1 - Lavoratore di concetto di 2a classe

Capo turno di commutazione e Servizi Speciali di Torino e Milano

Disegnatore

Collaudatore di impianti I.T.S. di Torino e Milano 3.600,— ---

6986

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

B/1 bis -	° Assistente tecnico esercizi minori		
	° Assistente (verificatore) di capo zona riparatori I.P.		
	° Assistente rete secondaria Torino e Milano		
	° Specialista di servizi speciali interurbani Torino e Milano		
	° Collaudatore di officina (centralini automatici)		
	° Capo squadra installatori I.I.S. (centralini automatici)		
	° Capo autorimessa Torino e Milano		
	° Capo permutatore Torino e Milano		
	° Capo tavolo prove Torino e Milano	----	3.600,=
C/1 -	° Sportellista di cassa		
	° Addetto macchine con registrazione meccanica		
	° Capo turno di centrali interurbane e servizi speciali di esercizi minori con oltre 50 linee interurbane		
	° Sportellista commerciale per pratiche di utenza -		
	° Assistente commerciale		
	° Produttore I.I.S.	3.400,=	----
C/1 bis -	° Specialista di tavolo prove Torino e Milano		
	° Specialista di officina e di autorimessa (motorista)		
	° Specialista di centrale		
	° Riparatore I.I.S. intercomunicante		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

	° Capo tavolo prove Torino e Milano	---	3.400,=
C/1 -	° Sportellista di cassa		
	° Addetto macchine con registrazione meccanica		
	° Capo turno di centrali interurbane e servizi speciali di esercizi minori con oltre 50 linee interurbane		
	° Sportellista commerciale per pratiche di utenza -		
	° Assistente commerciale		
	° Produttore I.I.S.	3.400,=	---
C/1 bis -	° Specialista di tavolo prove Torino e Milano		
	° Specialista di officina e di autorimessa (motorista)		
	° Specialista di centrale		
	° Riparatore I.I.S. intercomunicante		
	° Capo squadra installatori I.I.S. intercomunicanti		
	° Capo squadra giuntisti		
	° Capo squadra manutenzione stabili (elettricisti, idraulici, falegnami, ecc.)		
	° Segretario di reparto di officina	---	3.400,=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

B/1 - * Capo turno di centrale interurbana esercizi minori con meno di 50 linee interurbane e capo turno di rete urbana esercizi minori

Verificatore commerciale di Torino e Milano

Produttore I.P.

* Assistente di commutazione e servizi speciali di Torino e Milano e d esercizi minori 3.200,- ---

B/1 bis - * Capo riparatore apparecchi I.P. di zona

* Aiuto magazziniere

Capo fattorini Torino e Milano -b- 3.200,-

3a CATEGORIA

Appartengono alla terza categoria, tra l'altro, i lavoratori di ambo i sessi, sia tecnici, sia amministrativi, che non avendo facoltà di iniziativa, svolgono mansioni esecutive di natura semplice e non di rilievo.-

Sono da assegnare a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di :

A/1 - Lavoratore d'ordine, amministrativo, commerciale o tecnico non definito

* Personale di commutazione e servizi speciali con oltre due anni di servizio e superiore al 21° anno di età

Lucidatore a copista

Comptometrista addetto alle macchine con continuità

Stenografo e stenodattilografo 3.000,- ---

A/1 bis - * Capo squadra guardafili

* Operatore tavola prove

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NRDC No. 178502

3a CATEGORIA

Appartengono alla terza categoria, tra l'altro, i lavoratori di ambo i sessi, sia tecnici, sia amministrativi, che non avendo facoltà di iniziativa, svolgono mansioni esecutive di natura semplice e non di rilievo.-

Sono da assegnare a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di :

A/1 - Lavoratore d'ordine, amministrativo, commerciale e tecnico non definito

* Personale di commutazione e servizi speciali con oltre due anni di servizio e superiore al 21° anno di età

Lucidatore e copista

Ceoptometrista addetto alle macchine con continuità

Stenografo e stenodattilografo 3.000,= -----

A/1 bis - * Capo squadra guardafili

* Operatore tavolo prove

* Vice capo fattorini Torino e Milano e capo fattorini esercizi minori

* Capo squadra magazzino principale

* Riparatore I.P. e I.I.S. minori

* Installatore I.P. e I.I.S. minori

Declassified E.O. 11065 Section 3-402/NND NO. 78502

- Tronclsta di zona di 1a classe
- Giuntista di 1a classe
- Meccanico qualificato di centrale ..... 3.000,=

B/1 - Archivista
Protocollista
Dattilografo
Aiuto ufficio
Letturista apparecchi a prepagamento 2.800,= .....

B/1 bis - • Tronclsta di zona di 2a classe
- Riparatore I.P.
- Antista
- Installatore comune I.I.C.
- Guardafili di linea
- Addetto macchine e banconista di officina
- Riquadratore falegname
- Giuntista di 2a classe
- Installatore comune I.P.
- Permutatorista
- Muratore, elettricista, idraulico, falegname, ecc. ..... 2.800,=

C/ - Apprendista d'ufficio fino al massimo 21 anni 2.087,= 2.400,=

4a categoria

Appartengono alla quarta categoria, tra l'altro, i seguenti lavoratori addetti a mansioni prevalentemente manuali e per ciascuno di essi specificate, nonchè i lavoratori di minore età sottospecificati :

A - • Guardafili di squadra
- Capaio di manovrabo

6383

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

° Riparatore I.P.

° Artista

° Installatore comune I.I.S.

° Guardafili di linea

° Addetto macchine e bancnista di officina

° Riquadratore falegname

° Giuntista di 2a classe

° Installatore comune I.P.

° Permutatorista

° Muratore, elettricista, idraulico, falegname, ecc. ---- 2.800,-

c/ - Apprendista d'ufficio fino al massimo 21 anni 2.087,- 2.400,-

4a categoria

Appartengono alla quarta categoria, tra l'altro, i seguenti lavoratori addetti a mansioni prevalentemente manuali e per ciascuno di essi specificato, nonchè i lavoratori di minore età sottospecificati :

A - ° Guardafili di squadra

° Operaio di magazzino

° Imballatore

° Installatore comune

° Commesso (personale in divisa)

° Custode e guardia giurata

° Meccanico comune ---- 2.600,-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

B -	° Aiuto giuntista	(fino al massimo di 21 anni)		
	° " centrale	" " "		
	° " permutatore	" " "		
	° " officina	" " "		
	° " squadra	" " "		
	° " magazzeno	" " "		
	° " installatore	" " "		
	° manovale			
	° personale addetto alla polizia		====	2.400,=
C -	° Personale di commutazione fra i 18 ed i 21 anni di età che abbia oltre due anni di servizio		2.200,=	===
D -	° Apprendista fino a 18 anni di età		====	2.000,=
	° Apprendista di commutazione per i primi due anni di anzianità		1.800,=	===

E582

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DELLA RETRIBUZIONE ORARIA -

I minimi di retribuzione fissa (stipendio) di cui all'articolo precedente sono stabiliti a mese solare e pertanto non sono suscettibili di variazioni in relazione al diverso numero dei giorni di ciascun mese.-

Convenzionalmente si stabilisce che per la determinazione della quota giornaliera si divide la retribuzione mensile fissa per 25 e per la determinazione della quota oraria si divide la retribuzione mensile fissa per 175 - 200 - 250 rispettivamente per i lavoratori soggetti all'orario delle 42 - 48 - 60 ore settimanali.-

La retribuzione oraria sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a periodo inferiore ad una giornata. Quella giornaliera sarà considerata solo quando si debba fare riferimento a giornate intere. Agli effetti dei detti computi si prenderà per base lo stipendio mensile di fatto, più le indennità continuative e gli eventuali assegni comisurati a mese, ivi compresa la 13a mensilità.-

Qualora si abbiano assegni o indennità continuative variabili da mese a mese, si farà riferimento alla media del trimestre precedente.-

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.-

In caso che la Società, per cause dipendenti dalla sua volontà, ritardi il pagamento oltre 10 giorni da quello stabilito, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di anzianità e di mancato preavviso.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

delle 42 - 48 - 60 ore settimanali.-

La retribuzione oraria sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a periodo inferiore ad una giornata. Quella giornaliera sarà considerata solo quando si debba fare riferimento a giornata intera. Agli effetti dei detti computi si prenderà per base lo stipendio mensile di fatto, più le indennità continuative e gli eventuali assegni commisurati a mese, ivi compresa la 13a mensilità.-

Qualora si abbiano assegni o indennità continuative variabili da mese a mese, si farà riferimento alla media del trimestre precedente.-

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.-

In caso che la Società, per cause dipendenti dalla sua volontà, ritardi il pagamento oltre 10 giorni da quello stabilito, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennità di anzianità e di mancato preavviso.-

In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione al dipendente dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 25 - MINIMI DI RETRIBUZIONE

Agli effetti dei minimi di retribuzione le reti della STIPEL sono suddivise in tre gruppi :

- appartengono al primo gruppo le reti con più di 10.000 abbonati
- appartengono al secondo gruppo le reti che hanno abbonati compresi fra 3.000 e 10.000

appartengono al terzo gruppo tutte le rimanenti.-

In via temporanea e cioè per i primi tre anni a partire dal 1° gennaio 1945, sono assegnate al primo gruppo anche le città di Alessandria, Brescia e Monza.-

I minimi indicati nella colonna 1 e 2 dell'articolo 23 "Inquadramento dei lavoratori" sono quelli riferentisi al primo gruppo di reti.-

I lavoratori del secondo gruppo di reti avranno gli stessi minimi ridotti del 5%; quelli del terzo gruppo di reti avranno gli stessi minimi ridotti dell'8%.-

Le differenze percepite in più per il periodo di tre anni dai lavoratori delle città di Alessandria, Brescia e Monza, rispetto a quelli del secondo gruppo di appartenenza, vengono considerati come assegno ad personam e saranno considerate come indennità speciali e non possono perciò essere cumulate con lo stipendio di diritto e di fatto dei lavoratori a tutti gli effetti.-

Per il personale femminile e fino a quando i patti dell'industria in genere e quelli particolari dell'industria telefonica manterranno l'attuale differenziazione fra i lavoratori uomini e donne i minimi dei rispettivi gruppi di rete saranno ridotti nella seguente misura :

personale femminile di 1a categoria e di commutazione: nessuna riduzione
personale femminile delle altre categorie : riduzione del 10%.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ecia e Monza.-

I minimi indicati nella colonna 1 e 2 dell'articolo 23 "Inquadramento dei lavoratori" sono quelli riferentisi al primo gruppo di reti.-

I lavoratori del secondo gruppo di reti avranno gli stessi minimi ridotti del 5%; quelli del terzo gruppo di reti avranno gli stessi minimi ridotti dell'8%.-

Le differenze percepite in più per il periodo di tre anni dai lavoratori delle città di Alessandria, Brescia e Monza, rispetto a quelli del secondo gruppo di appartenenza, vengono considerati come assegno ad personam e saranno considerate come indennità speciali e non possono perciò essere cumulate con lo stipendio di diritto e di fatto dei lavoratori a tutti gli effetti.-

Per il personale femminile e fino a quando i patti dell'industria in genere e quelli particolari dell'industria telefonica manterranno l'attuale differenziazione fra i lavoratori uomini e donne i minimi dei rispettivi gruppi di rete saranno ridotti nella seguente misura :

personale femminile di 1a categoria e di commutazione	nessuna riduzione
Personale femminile delle altre categorie	riduzione del 10%.-

Ai lavoratori che seguono attualmente l'orario delle 42 ore settimanali dovranno essere applicati i minimi di retribuzione fissa mensile di cui alla colonna 1 "Minimo mensile per l'orario di 42 ore settimanali" dell'art.23 "Inquadramento dei lavoratori" in rapporto al gruppo di reti in cui prestano servizio.-

Ai rimanenti lavoratori che non seguono attualmente l'orario delle 48 ore settimanali e delle 60 settimanali dovranno essere applicati i minimi

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

di retribuzione fissa mensile di cui alla colonna 2 "Minimo mensile per l'orario di 48 ore settimanali e per l'orario di 60 ore settimanali ai notturnisti e addetti a lavori discontinui" dell'articolo 23 "Inquadramento dei lavoratori" in rapporto al gruppo di reti in cui prestano servizio.-

Qualora per esigenze di servizio la Società, d'accordo con le Commissioni Inter,e, intendesse effettuare eventuali spostamenti di lavoratori dall'orario di 42 ore a quello di 48 o 60 ore settimanali, in modo continuativo, la retribuzione fissa mensile di fatto del lavoratore stesso dovrà essere aumentata di un importo pari al 15% dei minimi prescritto per l'orario delle 42 ore settimanali.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

NA 6979

ART. 26 - ANZIANITA' DI FATTO

Per anzianità si intende il periodo di tempo trascorso senza interruzione nella Società dalla data di assunzione.-

I lavoratori che appartenevano, precedentemente all'applicazione del presente contratto, alla categoria operai o personale di commutazione, conserveranno ad ogni effetto l'anzianità acquisita.

Al personale operaio e di commutazione che, precedentemente all'entrata in vigore del presente patto, avesse conseguito il passaggio alla categoria impiegatizia, verrà riconosciuta l'anzianità di fatto a tutti gli effetti, l'eventuale indennità di anzianità già percepita verrà considerata in acconto alla definitiva liquidazione, computando gli interessi convenzionali semplici a partire dalla data della precedente liquidazione fino al giorno della liquidazione in base al presente patto.-

Il lavoratore ha facoltà di restituire come interesse alla Società l'importo della liquidazione precedentemente percepita entro il 30 Giugno 1946.-

6978

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

ART. 27 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

I lavoratori che hanno compiuto il 21° anno di età avranno diritto per i primi 12 bienni di anzianità maturati senza interruzione nella Società indipendentemente da eventuali assegni di merito sia temporanei che definitivi, ad una maggiorazione della retribuzione mensile da calcolarsi sempre sul minimo della sottocategoria di appartenenza all'atto della maturazione del biennio di anzianità.-

L'anzianità utile per il riconoscimento degli aumenti e scatti biennali di cui sopra ha decorrenza dal 1° Gennaio 1933 (sempreché a tale data il lavoratore avesse compiuto il 21° anno di età) e la misura delle maggiorazioni sono:

4,5% per gli scatti maturati fino al 31.12.1944
5% " " " " dall'1.1.1945 in poi

In aggiunta a quanto sopra ed ai 12 scatti da calcolarsi con le modalità e nella misura sopra indicate vengono riconosciuti ai lavoratori una anzianità anteriore al 1° Gennaio 1933 altrettanti scatti biennali nella misura del 2% quanti sono i bienni di anzianità intercorrenti dal 31 Dicembre 1934 alla data di assunzione od al compimento del 21° anno di età se l'assunzione è avvenuta prima del raggiungimento di tale età, sempre sulla base del minimo base della sottocategoria di appartenenza alla data di applicazione del presente contratto.

Nel caso di frazione di biennio lo scatto sarà liquidato

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

6977

...ne comprendi una definitiva, ed una maggiorazione della retribuzione mensile da calcolarsi sempre sul minimo della sottocategoria di appartenenza all'atto della maturazione del biennio di anzianità.-

L'anzianità utile per il riconoscimento degli aumenti e scatti biennali di cui sopra ha decorrenza dal 1° Gennaio 1935 (semprechè a tale data il lavoratore avesse compiuto il 21° anno di età) e la misura delle maggiorazioni sono:

4,5% per gli scatti maturati fino al 31.12.1944
5% " " " " dall'1.1.1945 in poi

Ad aggiunta a quanto sopra ed ai 12 scatti da calcolarsi con le modalità e nella misura sopra indicate vengono riconosciuti ai lavoratori con anzianità anteriore al 1° Gennaio 1935 altrettanti scatti biennali nella misura del 2% quanti sono i bienni di anzianità interceorrenti dal 31 Dicembre 1914 alla data di assunzione od al compimento del 21° anno di età se l'assunzione è avvenuta prima del raggiungimento di tale età, sempre sulla base del minimo base della sottocategoria di appartenenza alla data di applicazione del presente contratto.

Nel caso di frazione di biennio lo scatto sopra liquidato in base ad un ventiquattresimo per ogni mese intero di anzianità, trascurandosi la frazione di mese.-

I futuri aumenti non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare.

ART. 28 - PASSAGGI DI CATEGORIA E DI SOTTOCATEGORIA

Il lavoratore che dopo l'applicazione del presente contratto passa a categoria superiore, percepirà la retribuzione della nuova sottocategoria di assegnazione e l'anzianità agli effetti degli successivi periodici decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.-

Si precisa che all'atto del passaggio di categoria lo scatto non ancora maturato dovrà essere conteggiato in ragione di 1/2% per ogni mese di anzianità ed aggiunto alla eventuale quota per scatti già maturati.

Gli eventuali stipendi di fatto, maggiori dello stipendio base, della nuova sottocategoria ivi compresa la eventuale quota maturata per precedente anzianità, resteranno assorbiti.

Il lavoratore che dopo l'applicazione del presente contratto passi alla sottocategoria superiore, nel limite della stessa categoria, percepirà lo stipendio della nuova sottocategoria al quale dovrà essere aggiunto l'importo degli successivi periodici di anzianità in precedenza maturati nella stessa categoria e pertanto l'anzianità agli effetti degli successivi periodici, resterà immutata.

E' inteso che in luogo dello stipendio base della nuova sottocategoria egli continuerà a percepire lo stipendio di fatto in precedenza goduto ove questo, escluso gli successivi periodici di anzianità, risulti superiore allo stipendio base della nuova sottocategoria.-

Per passaggi di categoria o sottocategoria, dopo l'applicazione del presente contratto, si intendono quelli che si verificheranno dopo che il presente patto avrà trovato applicazione definitiva per quanto riguarda l'inquadramento del personale; inquadramento definitivo che avrà luogo nei termini e con le modalità previsti dal successivo articolo 42 "Norme transitorie di applicazione"

Nel caso di passaggio da una categoria ad un'altra il lavoratore

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75021

delle nuova sottocategoria ivi compresa la eventuale quota maturata per precedente anzianità, resteranno bloccati.

Il lavoratore che dopo l'applicazione del presente contratto passi alla sottocategoria superiore, nel limite della stessa categoria, percepirà lo stipendio della nuova sottocategoria al quale dovrà essere aggiunto l'importo degli aumenti periodici di anzianità in precedenza maturati nella stessa categoria e pertanto l'anzianità agli effetti degli aumenti periodici, resterà immutata.

E' inteso che in luogo dello stipendio base della nuova sottocategoria egli continuerà a percepire lo stipendio di fatto in precedenza goduto ove questo, esclusi gli aumenti periodici di anzianità, risulti superiore allo stipendio base della nuova sottocategoria.-

Per passaggi di categoria o sottocategoria, dopo l'applicazione del presente contratto, si intendono quelli che si verificheranno dopo che il presente patto avrà trovato applicazione definitiva per quanto riguarda l'inquadramento del personale; inquadramento definitivo che avrà luogo nei termini e con le modalità previsti dal successivo articolo 42 "Norma transitoria di applicazione"

Nel caso di passaggio da una categoria ad un'altra il lavoratore avrà diritto ad un nuovo integrale decorso dei 12 scatti biennali sulla base del minimo della nuova sottocategoria di appartenenza.

Nel caso invece di semplice passaggio dall'una all'altra sottocategoria nell'ambito della stessa categoria di appartenenza continuerà il decorso dei 12 scatti in atto.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART° 29 - PEREQUAZIONE NUOVI STIPENDI DI FATTO DEI SINGOLI

a)- Nel caso in cui lo stipendio mensile di fatto goduto da ciascun lavoratore prima dell'applicazione del presente patto, sia superiore al minimo contrattuale precedentemente in vigore per la sottocategoria a cui lo stesso apparteneva, la differenza tra i rispettivi importi sarà aggiunta, nella misura del 50% (qualora la differenza non superi le lire 500) allo stipendio base mensile della sottocategoria di assegnazione stabilita nel presente patto, maggiorata dall'ammontare degli aumenti periodici spettanti a norma dell'articolo 27 .
Ciò quando lo stipendio mensile di fatto, goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente patto sia inferiore al nuovo minimo base mensile della sottocategoria di assegnazione .

b)- Nell'ipotesi invece che lo stipendio mensile di fatto, goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, sia uguale o superiore al nuovo minimo base mensile della sottocategoria di assegnazione, allo stipendio di fatto dovrà essere aggiunta una quota pari al 50% della differenza esistente fra il nuovo minimo base della sottocategoria di assegnazione ed il precedente minimo contrattuale (qualora la differenza non superi le L.500) ,nonchè l'ammontare degli eventuali aumenti periodici di cui all'art° 27 .
Qualora la differenza tra gli importi considerati alle lettere a)e b) superi le L.500,- verrà applicato il 25% sul supero delle L.500 in aggiunta al 50% sulle prime L.500.

Per lo stipendio mensile del lavoratore già avente qualifica impiegatizia si intende lo stipendio mensile di fatto (escluso le indennità accessorie) da lui percepito, maggiorato dell'importo di 25 giorni dell'indennità giornaliera di presenza .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

mensile della sottocategoria di assegnazione .

b)- Nell'ipotesi invece che lo stipendio mensile di fatto, goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, sia uguale o superiore al nuovo minimo base mensile della sottocategoria di assegnazione, allo stipendio di fatto dovrà essere aggiunta una quota pari al 50% della differenza esistente fra il nuovo minimo base della sottocategoria di assegnazione ed il precedente minimo contrattuale (qualora la differenza non superi le L.500) ,nonchè l'ammontare degli eventuali aumenti periodici di cui all'artº 27 .

Qualora la differenza tra gli importi considerati alle lettere a)e b) superi le L.500,- verrà applicato il 25% sul supero delle L.500 in aggiunta al 50% sulle prime L.500.

Per lo stipendio mensile del lavoratore già avente qualifica impiegatizia si intende lo stipendio mensile di fatto (escluso le indennità accessorie) da lui percepite, maggiorato dell'importo di 25 giorni dell'indennità giornaliera di presenza .

Per stipendio mensile di fatto il lavoratore che non aveva in precedenza qualifica impiegatizia si intende :

- per gli ~~impiegati~~ operai il salario orario moltiplicato per 200 maggiorato dell'importo di 25 giornate dell'indennità di presenza con esclusione di ogni altra indennità ;
- per gli operai addetti a lavori discontinui (autisti ,custodi, ecc.)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

il salario orario moltiplicato per 250 maggiorato dell'importo di 25 giornate dell'indennità di presenza, con esclusione di ogni altra indennità ;
-per il personale di commutazione il salario orario moltiplicato per 175 oppure per 250 se nottumnisti, maggiorato dell'importo di 25 giornate dell'indennità giornaliera di presenza , con esclusione di ogni altra indennità .

Per minimo contrattuale,precedentemente in vigore si intende quello stabilito dai Contratti Aziendali precedentemente in vigore rispettivamente per gli impiegati, per gli operai ed il personale di commutazione maggiorato degli aumenti di carattere generale e dell'importo di 25 giornate di indennità giornaliera di presenza .

Per il personale operaio e di commutazione il minimo orario contrattuale precedentemente in vigore verrà riportato a base secondo le disposizioni di cui al capoverso precedente .

Qualora il minimo contrattuale fosse inferiore ai minimi provinciali stabiliti in deroga dai patti aziendali prima del 25 Aprile 1945, si prenderanno per base del computo delle perequazioni tali minimi provinciali .

Agli effetti della perequazione di cui al presente articolo non viene presa in considerazione, per l'applicazione dell'aumento, l'eventuale differenza fra gli stipendi e paghe di fatto e gli stipendi e paghe contrattuali precedentemente in vigore, derivante dall'applicazione di percentuali di aumento sugli stipendi o paghe base superiorei al 30%, disposti in un primo tempo in qualche provincia in occasione degli aumenti generali degli stipendi e salari avvenuti nel novembre 1943 ed in epoca successiva e poi conservati esclusivamente ad personam ,essendo stati ripartati gli aumenti di carattere generale al 30% .

Del pari non sarà considerato per l'aumento perequativo la differenza sugli stipendi e paghe fra rete superiore ed inferiore percepita dal lavoratore trasferito da rete superiore a inferiore conservando lo stipendio o paga della rete superiore.

Le eventuali differenze tra lo stipendio iniziale di assunzione ed il corrispon-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

dentemente in vigore verrà riportato a mese secondo le disposizioni di cui al capoverso precedente .

Qualora il minimo contrattuale fosse inferiore ai minimi provinciali stabiliti in deroga dai patti aziendali prima del 25 Aprile 1945, si prenderanno per base del computo delle perequazioni tali minimi provinciali .

Agli effetti della perequazione di cui al presente articolo non viene presa in considerazione, per l'applicazione dell'aumento, l'eventuale differenza fra gli stipendi e paghe di fatto e gli stipendi e paghe contrattuali precedentemente in vigore, derivante dall'applicazione di percentuali di aumento sugli stipendi o paghe base superiorei al 30%, disposti in un primo tempo in qualche provincia in occasione degli aumenti generali degli stipendi e salari avvenuti nel novembre 1943 ed in epoca successiva e poi conservati esclusivamente ad personam ,essendo stati riportati gli aumenti di carattere generale al 30% .

Del pari non sarà considerato per l'aumento perequativo la differenza sugli stipendi e paghe fra rete superiore ed inferiore percepita dal lavoratore trasferito da rete superiore a inferiore conservando lo stipendio o paga della rete superiore.

Le eventuali differenze tra lo stipendio iniziale di assunzione ed il corrispondente minimo di sottocategoria, maggiorato dai successivi aumenti di legge, verranno prese in considerazione nel computo delle perequazioni di cui alle precedenti lettere a e b) in ragione del 30%. Nel caso in cui al momento dell'assunzione non esistessero minimi contrattuali di stipendio, si farà riferimento a quelli fissati nel contratto di lavoro successivamente concordato. Non dovrà essere tenuto conto per la perequazione degli stipendi e dei compensi eventualmente percepiti dai lavoratori il canone di affitto o altre concessioni del genere .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 30 - TRASFERTE - INDENNITA' SPECIALE AI TRONCHISTI

Le norme che regolano il diritto e le modalità delle trasferte, nonchè le indennità relative verranno stabilite d'accordo fra la Direzione Generale e le Commissioni Interne.

L'indennità speciale ai tronchisti sarà commisurata a sei trasferte mensili (1° pasto) ed il suo ammontare sarà fissato negli accordi per le trasferte tra la Società e le Commissioni Interne di cui sopra.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

ART. 31 - INDENNITA' MEZZI DI LOCOMOZIONE

Ai dipendenti che sono autorizzati a fare uso della propria bicicletta, motocicletta o di altro mezzo di locomozione per ragioni di servizio, verrà corrisposta una speciale indennità da concordarsi tra la Società e le Commissioni Interne.

6572

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 32 - INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE

Al dipendente cassiere o sportelliste di cassa che normalmente maneggia denaro e che può incorrere in errore anche soltanto per la preparazione e la distribuzione di pagine, sarà corrisposta una indennità mensile pari al 5% del minimo della retribuzione mensile previsto della sottocategoria di appartenenza.

Le somme eventualmente richieste a titolo di cauzione saranno tenute vincolate presso un Istituto di Credito a scelta del dipendente e gli interessi relativi matureranno a suo favore.

6971

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79503

Il lavoratore che venga trasferito non a propria richiesta conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

Il lavoratore che non accetti il trasferimento verrà considerato dimissionario ed avrà diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto un rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia a carico e per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con la società.

E' dovuta inoltre la diaria per giorni sette al dipendente celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni 15 - oltre un giorno per ogni figlio a carico - al dipendente con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al dipendente.

Al lavoratore che chiede il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Il dipendente che sia stato trasferito non a sua richie-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75021

persone di famiglia a carico e per gli effetti familiari (mobi-
lio, bagaglio ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la
società.

E' dovuta inoltre la diaria per giorni sette al dipendente
celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni 15 -oltre
un giorno per ogni figlio a carico - al dipendente con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba
corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di con-
tratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore
di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento,
avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza
di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato
per iscritto tempestivamente al dipendente.

Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non com-
petono le indennità di cui sopra.

Il dipendente che sia stato trasferito non a sua richie-
sta e venga poi licenziato entro due anni dal giorno dell'avve-
nuto trasferimento, ha diritto, oltre all'indennità di licenzia-
mento prevista dal presente contratto, al rimborso delle spese
dimostrate di viaggio per se e per la famiglia nonchè per il tra-
sporto degli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) dalla
località di trasferimento fino alla precedente residenza, nel caso
che egli effettivamente vi si trasferisca entro due mesi dal li-
cenziamento avvenuto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

ART. 34 SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva risolve di diritto il rapporto di lavoro, salvo patto in contrario più favorevole al dipendente; la Società, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore non in prova le indennità di preavviso e di anzianità a lui spettanti.-

La Società esaminerà con particolare considerazione le domande di assunzione, presentate entro due mesi dal ritorno, dei dipendenti che hanno terminato il servizio di leva.-

In caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge vigenti al riguardo.

6369

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 35 - D E V I S A -

Al personale maschile e femminile al quale è prescritta la tuta, la vestaglia, il grembiule nero o il berretto, la Società fornirà gli indumenti e la stoffa per confezionarli oppure concederà una equivalente indennità di vestiario nel caso che il personale fosse invitato a provvedere a proprie spese. Le categorie alle quali è prescritto uno degli indumenti sopra indicati sono le seguenti

Personale femminile	Un grembiule nero e due colletti bianchi all'anno.-
Personale maschile addetto ai lavori esterni: giuntisti, guardafili, installatori	Una tuta all'anno.-
id. id. riparatori	Una tuta ogni due anni.-
Personale maschile di centrale	Una tuta ed un paio di pantofole all'anno.-
Personale addetto agli accumulatori	Una tuta di lana ed un paio di zoccoli all'anno.-
Antisti	Una tuta all'anno ed una divisa ogni due anni
Fattorini	Una divisa invernale ed una estiva ogni due anni.-
Lavoratori tecnici	Una vestaglia all'anno.-
Personale addetto alla polizia	Una vestaglia all'anno.-
Lavoratori manuali di officina	Una tuta oppure una vestaglia all'anno.-

Saranno considerati, caso per caso, gli eventuali aumenti di un capo all'anno qualora si tratti di bisogno giustificato da esigenza di servizio.

Le condizioni di divisa di cui al precedente contratto e relative all'obbligo di indossarla, vengono mantenute in vigore per tutti quei dipendenti,

6968

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Personale maschile addetto ai lavori esterni: giuntisti, guardafili, installatori	Una tuta all'anno.-
id. id. riparatori	Una tuta ogni due anni.-
Personale maschile di centrale	Una tuta ed un paio di pantofole all'anno.-
Personale addetto agli accumulatori	Una tuta di lana ed un paio di zoccoli all'anno.-
Autisti	Una tuta all'anno ed una divisa ogni due anni
Fattorini	Una divisa invernale ed una estiva ogni due anni.-
Lavoratori tecnici	Una vestaglia all'anno.-
Personale addetto alla polisia	Una vestaglia all'anno.-
Lavoratori manuali di officina	Una tuta oppure una vestaglia all'anno.-

Saranno considerati, caso per caso, gli eventuali aumenti di un capo all'anno qualora si tratti di bisogno giustificato da esigenza di servizio.

Le condizioni di divisa di cui al precedente contratto e relative all'obbligo di indossarla, vengono mantenute in vigore per tutti quei dipendenti, già operai, che la indossavano.

Il personale che avrà curato la conservazione della propria divisa, tuta, ecc. in modo di poterla usare per un periodo superiore a quello sopra previsto, in luogo della fornitura della nuova divisa avrà diritto ad un premio di conservazione pari al 50% del costo del nuovo indumento da stabilirsi d'accordo tra la Società e le Commissioni Interne, in proporzione alla maggior durata dell'indumento.

6958

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ART. 36 - MATERIALI ED ATTREZZI IN CONSEGNA

Il personale è direttamente responsabile delle macchine e degli attrezzi e del materiale messo a sua disposizione e dovrà risponderne dei danni che a questi ne derivassero per sua colpa o negligenza nonchè delle eventuali sottrazioni o smarrimenti sempre se imputabili a sua colpa o negligenza.-

Le ritenute mensili sulla retribuzione per il risarcimento di tali danni non potranno superare il 10% della retribuzione stessa, ferme restando le disposizioni di legge.-

L'addebito dovrà essere contestato all'interessato non appena la Società ne sarà venuta a conoscenza.-

6967

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 37 - DOVERI DEL LAVORATORE

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare :

1°) - Comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e del pubblico -

2°) - Rispettare l'orario stabilito ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze -

3°) - Dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonchè le istruzioni impartite dai superiori -

4°) - Conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre illecito profitto da quanto forma oggetto delle sua funzioni nella Società, nè svolgere attività contraria agli interessi della Società.-

5°) - Non esplicare anche fuori orario di lavoro mansioni ed attività sia direttamente, sia per interposta persona, che siano in conflitto anche indiretto od in concorrenza con la Società - 6866

6°) - Non valersi di mezzi di comunicazione e di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio -

7°) - Non fumare nei locali nei quali è vietato -

8°) - Non accettare mancie.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ART. 38 - FACILITAZIONI

La Società accorderà uno sconto speciale del 50% sulle normali tariffe ai lavoratori che installeranno per proprio uso privato l'apparecchio telefonico nella propria abitazione.-

Le spese di impianto a carico del personale non potranno essere superiori alla metà del concorso spese impianti degli abbonati di categoria privati.-

6965

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 39 - LAVORATORI MANUALI STRAORDINARI -
- NOTTURNISTI STRAORDINARI E SUPPLENTI DI COMMUTAZIONE

Fatta eccezione per quanto in seguito esposto nel quarto capoverso del presente articolo, il contratto nonsi applica al personale di commutazione supplente, cioè al personale destinato a sostituire quello assunto in base al presente contratto in caso di assenza, ed a sopperire occasionalmente a necessità di natura temporanea o determinate da circostanze di carattere eccezionale, o quello adibito per completamento costante di turni e supplenze per assenze in genere.

Fatta eccezione per quanto in seguito esposto nel quarto capoverso del presente articolo, il contratto non si applica altresì al lavoratore manuale straordinario, intendendosi per tale quello assunto occasionalmente per sopperire a necessità di natura temporanea determinate da lavori o contingenze di carattere eccezionale, e per servizi o lavori straordinari di costruzioni, ampliamento di impianti, centrali, edifici, linee, cavi, ecc.- 6964

Tali lavoratori verranno retribuiti ad ora sulla base dei minimi fissati nel presente contratto per le corrispondenti sotto-categorie.

Le disposizioni del presente contratto relative alle ferie, alle indennità di anzianità ed alla 13.a sensilità verranno applicate ai lavoratori manuali straordinari, ai notturnisti straordinari, ed alle supplenti di commutazione proporzionatamente alle ore di lavoro compiute nel caso che le loro saltuarie prestazioni di lavoro abbiano avuto luogo in un periodo non inferiore a tre mesi per un numero complessivo di ore non inferiore a 200 per i lavoratori manuali

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 79-5021

adibite per completamento costante di orario a carattere [illegible] in genere.

Fatta eccezione per quanto in seguito esposto nel quarto capoverso del presente articolo, il contratto non si applica altresì al lavoratore manuale straordinario, intendendosi per tale quello assunto occasionalmente per sopperire a necessità di natura temporanea determinate da lavori o contingenze di carattere eccezionale, e per servizi o lavori straordinari di costruzioni, ampliamento di impianti, centrali, edifici, linee, cavi, ecc.-

6964

Gli lavoratori verranno retribuiti ad ora sulla base dei minimi fissati nel presente contratto per le corrispondenti sottocategorie.

Le disposizioni del presente contratto relative alle ferie, alle indennità di anzianità ed alla 13.a mensilità verranno applicate ai lavoratori manuali straordinari, ai notturnisti straordinari, ed alle supplenti di commutazione proporzionatamente alle ore di lavoro compiute nel caso che le loro saltuarie prestazioni di lavoro abbiano avuto luogo in un periodo non inferiore a tre mesi per un numero complessivo di ore non inferiore a 200 per i lavoratori manuali straordinari - ed a 250 ore per i notturnisti straordinari ed a 175 per le supplenti di commutazione.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

ART. 40 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI TECNICI MANUALI

I minimi contrattuali di retribuzione dei lavoratori tecnici manuali (operai) stabiliti dal presente contratto sono già comprensivi della maggiorazione del 2% prevista dall'Articolo 10 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 Ottobre 1944 n. 384.

Le parti sono altresì d'accordo di considerare tale maggiorazione come già compresa anche nelle retribuzioni di fatto vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto sopraricordato nelle varie provincie della zona di concessione.

Ai fini fiscali e ad ogni effetto stabilito da norme di legge o da disposizioni generali o contrattuali che contemplino trattamenti diversi ai lavoratori con mansioni impiegatizie da quello operaio, si dichiara che sono lavoratori tecnici manuali (operai) quelli assegnati alle mansioni contrassegnate con un asterisco nell'articolo 21 *

6963

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 175021

ART. 41 - ALLOGGIO

La Società dove non esista la possibilità e qualora sia necessario nell'interesse del servizio può richiedere al lavoratore di abitare in locali sociali predisposti al fine di assicurare un più pronto intervento e una più sicura reperibilità del lavoratore stesso.-

In tal caso l'alloggio verrà concesso per tale solo scopo ed il lavoratore che, a per cessazione del rapporto di lavoro, o per cambiamento di mansione, non ha perciò più titoli per l'occupazione dell'alloggio sociale, dovrà, a richiesta della Società, lasciare libero l'alloggio stesso entro 3 mesi dalla data della lettera raccomandata con la quale la Società gli comunicherà la cessazione della concessione.-

Il lavoratore per tale concessione della Società corrisponderà un equo canone di occupazione da concordarsi in via amichevole.-

6562

Eventuali situazioni di dipendenti fruenti di alloggio sociale non conformi alle presenti disposizioni si intendono valevoli ad personam e fino alla loro naturale decadenza, in base alle disposizioni e consuetudini precedentemente in atto.-

Restano ferme le condizioni di contratto stipulate individualmente con i metodi in merito alla concessione dell'alloggio.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

ART. 42 - NORME TRANSITORIE DI APPLICAZIONE

Entro tre mesi dalla data di approvazione del patto da parte dell'A.N.C. saranno riesaminate, secondo quanto disposto dall'articolo 23 le posizioni singole dei lavoratori da parte di commissioni composte da rappresentanti della Società e da delegati delle Commissioni Interne.-

La Società decide l'inquadramento definitivo che verrà comunicato al lavoratore entro quattro mesi dalla stessa data.-

L'inquadramento provvisorio mentre non pregiudica i diritti del lavoratore, non impegna la Società nei suoi confronti.-

Il lavoratore non potrà comunque avere uno stipendio di fatto inferiore a quello goduto all'atto dell'inquadramento provvisorio, mentre il suo inquadramento avrà in funzione dei quadri sociali e delle sue accertate mansioni.-

Restano in vigore le norme vigenti contrattuali e di legge non contemplate nel presente contratto e non in contrasto con il medesimo.-

1951

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

ART. 41 - DURATA DEL CONTRATTO

All'entrata in vigore del presente contratto la Società ne consegnerà gratuitamente un esemplare a ciascun lavoratore in servizio.

Ai lavoratori nuovi assunti la consegna verrà eseguita all'atto dell'assunzione.

6960

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 44 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto entra in vigore il 1° luglio 1945.-

Ai lavoratori in servizio alla data del 1° luglio 945, le clausole economiche relative alla retribuzione mensile per lavoro ordinario, nonchè quelle relative alle ferie saranno però applicate con decorrenza dal 1° Gennaio 1945.-

Il contratto avrà durata fino al 30 Giugno 1946 ed a tale data si intenderà tacitamente rinnovato per anni 1 e così successivamente di anno in anno qualora almeno tre mesi prima della scadenza non venga disdettato da una delle due parti.

6959

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

P. Edmonte 25
Banking
(Banca d'America ed Italia)

RELAZIONE

Nell'accordo di integrazione salari e indennità di contingenza della Banca d'America e d'Italia da valere per la regione Piemontese

1°) Gli accordi in parola sono già stati approvati dal Commissario Regionale della Lombardia in data 24/7/45.

2°) L'accordo di integrazione salari contempla la concessione di una indennità speciale variabile secondo il grado e le funzioni di ogni impiegato: per perequare le retribuzioni a quelle delle altre banche che erano più elevate; tale indennità sarebbe assorbita da eventuali miglioramenti salariali.
La decorrenza è fissata al 1/1/45.

3°) Per l'indennità di contingenza viene applicato integralmente l'accordo di bancari di Milano.
Decorrenza dal 1/1/45.

4°) L'accordo quindi dato che già è stato approvato per la Lombardia può essere ratificato anche per il Piemonte. Però almeno per l'indennità di contingenza la decorrenza dell'accordo dovrebbe essere fissata al 1° Giugno u.s. in conformità a quanto deciso per le altre Banche del Piemonte.

6958

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ob/

Copia

BANCA d' AMERICA e d'ITALIA

Torino, 22 Agosto 1945

AL COMANDO MILITARE ALLEATO
Divisione del Lavoro
T O R I N O

In attuazione di un accordo intervenuto tra la nostra Direzione Generale ed il personale della Banca viene concessa ai dipendenti, con decorrenza 1° Gennaio 1945, una speciale indennità a titolo di integrazione assegni; detta indennità verrà conglobata nelle retribuzioni da fissare in base ai progettati nuovi contratti di lavoro in corso di studio.-

Detto accordo è stato ratificato dalla Divisione del Lavoro del Governo Militare Alleato il 24 luglio u.s. in Milano, come da copia unita.-

Rimettiamo copia dell'accordo relativo nonchè quello concernente l'indennità di contingenza.

Gradiremmo ricevere da codesto Comando benestare anche per i nostri dipendenti.-

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
Sede di Torino
(Firma illeggibile)

P. C. C.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR AN INCREASE IN BASIC WAGES AND CONTINGENCY ALLOWANCE IN RESPECT OF EMPLOYEES OF THE "BANCA D'AMERICA E D'ITALIA" N° 69

1. This agreement concedes

(a) a suppliment to the basic wages with a view to leveling up the scales bringing them into line with those of other Banking organisations; and

(b) an indemnity for high cost of living equal to that approved for other Banks in Milan. In both cases the retroactivity is from 1 Jan. 45.

2. This agreement has already been approved by RIJAC/AMG in Lombardia.

3. The agreement has not been submitted to RIJAC (Piemonte) for review as it follows the norms set up by similar agreements and it falls within that wage "ceiling".

4. I reccomend approval of this agreement but with retroactivity from 1 June 1945 as has been done in similar bank agreements in Piemonte.

6956

4.9.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Lombardia.

3. The agreement has not been submitted to RIJAC (Piemonte) for review as it follows the norms set up by similar agreements and it falls within that wage "ceiling".

4. I reccomend approval of this agreement but with retro-activity from 1 June 1945 as has been done in similar bank agreements in Piemonte.

6956

4.9.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U. S. ARMY

LSC/806

REF. : PR/LA/47/357 13 September 1945

SUBJECT : Wage Agreements Approved.

TO : H.Q. A.C.
(Att'n. Labour Sub-Commission)

1. Herewith please find seven (7) agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder :

a) Agreement for an increase in basic wages and contingency allowance in respect of employees of the "Banca d'America" e d'Italia". (No. 69).

b) Agreement for contingency indemnity in respect of barbers and similar trades in Torino Province. (No. 70).

c) Agreement for contingency indemnity to workers and employees in industry of Cuneo Province. (No. 76).

d) Agreement for contingency indemnity for dependents of commercial Firms in Alessandria Province. (No. 74).

e) Agreement for an increase of wages and contingency indemnity in respect of workers and employees of "Società Telefonica Inter-Regionale Piemontese e Lombarda" (S.T.I.P.E.L.). (No. 73).

f) Agreement for contingency indemnity in respect of employees and workers dependent on medical institutes in Alessandria. (No. 72).

g) Agreement for wage increase and contingency indemnity in respect of employees and workers dependent on tile-making industry in Ivrea - Aosta. (No. 71).

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

E. Scicluna Maj
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

allowance in respect of employees of the "Banca d'America' e d'Italia".(No. 69).

b) Agreement for contingency indemnity in respect of barbers and similar trades in Torino Province. (No. 70).

c) Agreement for contingency indemnity to workers and employees in industry of Cuneo Province.(No. 76).

d) Agreement for contingency indemnity for dependents of commercial firms in Alessandria Province. (No. 74).

e) Agreement for an increase of wages and contingency indemnity in respect of workers and employees of "Società Telefonica Inter-Regionale Piemontese e Lombarda" (S.T.I.P.E.L.).(No.73).

f) Agreement for contingency indemnity in respect of employees and workers dependent on medical institutes in Alessandria. (No. 72).

g) Agreement for wage increase and contingency indemnity in respect of employees and workers dependent on tile-making industry in Ivrea - Aosta. (No. 71).

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

E. Soloduna, Major
Regional Labour Officer

Copy to : E. C.
Uff. Reg. del Lavoro Dott. Gatti.
File
Reading File.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNRG No. 785021

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
INDUSTRIALI IN LATERIZI
TORINO

Torino 24
Brick-making

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945
PER L'INDUSTRIA LATERIZI E MATTONAI

1°) TABELLA PAGA ORARIA BASE MINIMA

UOMINI

a)	Operai qualificati	L.	14,==
	Operai comuni	"	13,==
	Manovali oltre i 18 anni	"	12,==
	" dai 16 ai 18 anni	"	9,==
	" inferiori ai 16 anni	"	7,==

DONNE

b)	Operai addette alle macchine	L.	10,20
	Donne manovali oltre i 18 anni	"	9,50
	" dai 16 ai 18 anni	"	8,==
	" inferiori ai 16 anni	"	6,==

Alle donne che eseguiscono lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 20 %.

FOCOLANTI

c) Paga oraria L. 17,==
con diritto alla intera indennità di contingenza.

E' in più dovuta l'indennità di contingenza conteggiata sulle 54 ore settimanali nel periodo stagionale Aprile - Agosto (in misura giornaliera di ore 9 1/2).

2°) LAVORI A COTTIMO

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni Interne in accordo con la Direzione Lavori, tariffe di cottimo che dovranno consentire una maggiorazione del 15 %.

3°) LAVORO IN FORNACI CON PRODUZIONE A MANO

IMPIEGNATORI E RENTOLLIERI

Rimangono in vigore i contratti stabiliti nelle diverse fornaci; quelle fornaci che ancora non hanno concluso detti contratti prenderanno come base in contratto, fra quelli finora in vigore assicuran-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS No. 785021

b) Operai addetti alle macchine L. 10,20
Donne manovali oltre i 18 anni " 9,50
" dai 16 ai 18 anni " 8,==
" inferiori ai 16 anni " 6,==

Alle donne che eseguiscono lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 20 %.

FOCOLANTI

c) Paga oraria L. 17,==
con diritto alla intera indennità di contingenza.

E' in più dovuta l'indennità di contingenza conteggiata sulle 54 ore settimanali nel periodo stagionale Aprile - Agosto (in misura giornaliera di ore 9 1/2).

2°) LAVORI A COTTIMO

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni Interne in accordo con la Direzione Lavori, tariffe di cottimo che dovranno consentire una maggiorazione del 15 %.

3°) LAVORO IN FORNACI CON PRODUZIONE A MANO

IMPIGNONATORI E BERTOLLIERI

Rimangono in vigore i contratti stabiliti nelle diverse fornaci; quelle fornaci che ancora non hanno concluso detti contratti prenderanno come base un contratto, fra quelli finora in vigore assicurante il maggior guadagno a parità di condizioni di lavoro, maggiorato della intera indennità di contingenza.

Mattonai per lavori eseguiti con terra scavata, aie in piano, acqua sul posto:

Mattoni			
Coppi, Quadri, Paramani, Sagomati	L. 450,==	al	mille
Quadri e Paramani battuti	" 1.000,==	"	"
	" 1.100,==	"	"

Per confezione con malta a macchina sarà fatta sui prezzi sopra citati una congrua riduzione da concordarsi tra i datori di lavoro e le Commissioni Interne. In mancanza di accordo fra le due Organizzazioni.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I totali importi di cottimo dello stampaggio a mano con l'aggiunta della indennità di contingenza sono a diminuirsi di L. 40,== per giornata di presenza degli operai produttori.

4°) I materiali piovati o sunestati, sull'aia, sono a carico dei datori di lavoro, il 60 % per i mattoni e l'80 % per il materiale fino.
La smerverature delle terre in quelle fornaci dove attualmente viene praticata a carico delle Ditte rimane inalterata.

5°) Premio di emergenza in misura del 50 % a tutti gli operai ed operaie con carattere stagionale che non erano in forza al 1°/4/945 e che sono stati assunti nel periodo dal 2 Aprile al 20 Maggio compreso, esclusa ogni duplicazione.

6°) Nelle paghe e nei cottimi non sono comprese:
la gratifica natalizia, le ferie, le festività retribuite, gli assegni familiari, e le indennità stabilite dalle leggi e contratti in vigore.

7°) Le paghe minime della tabella salariale sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal lavoratore per le ore lavorate in quella settimana), anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia ed infortuni sul lavoro, ecc.) nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.
Le Ditte s'impegnano a corrispondere il 25 % dell'indennità di contingenza agli operai sospesi in attesa che la cassa integrazione salari riconosca alla nostra categoria le medesime condizioni delle altre industrie.
Questo accordo avrà valore fin tanto che il trattamento della cassa di integrazione non verrà applicato anche ai lavoratori della nostra industria similmente ai lavoratori delle altre industrie come fissato nel recente accordo di Milano.
Le due organizzazioni si impegnano di promuovere l'accettazione da parte della cassa di integrazione dell'applicazione di tale principio ai lavoratori della nostra categoria.
Con le stesse paga oraria dovranno essere retribuite le ferie, le festività infrasettimanali e la gratifica natalizia.

8°) Tutte le clausole di carattere morale e disciplinare contenute nel contratto 15/5/941, rimangono in vigore.

9°) Il presente contratto avrà applicazione dell'inizione della produzione stagionale per gli stampatori a mano ed a macchina, dal 1° Giugno per gli altri operai, ed al 21 Giugno per l'indennità di contingenza.
Per gli operai lavoranti ad economia, ancora in forza al 1° Giugno,

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

te in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal la-
voratore per le ore lavorate in quella settimana), anche se le ore di
lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza
dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia ed infortuni sul la
voro, ecc.) nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garan-
tita verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate p
per i motivi suddetti.
Le Ditte s'impegnano a corrispondere il 25 % dell'indennità di con-
tingenza agli operai sospesi in attesa che la cassa integrazione sa-
lari riconosca alla nostra categoria le medesime condizioni delle al-
tre industrie.
Questo accordo avrà valore fin tanto che il trattamento della cassa
di integrazione non verrà applicato anche ai lavoratori della nostra
industria similmente ai lavoratori delle altre industrie come fissa-
to nel recente accordo di Milano.
Le due organizzazioni si impegnano di promuovere l'accettazione da
parte della cassa di integrazione dell'applicazione di tale principio
ai lavoratori della nostra categoria.
Con la stessa paga oraria dovranno essere retribuite le ferie, le
festività infrasettimanali e la gratifica natalizia.

8°) Tutte le clausole di carattere morale e disciplinare contenute nel contratto 15/5/941, rimangono in vigore.

9°) Il presente contratto avrà applicazione dall'inizione della produzione stagionale per gli stampatori a mano ed a macchina, dal 1° Giugno per gli altri operai, ed al 21 Giugno per l'indennità di contingenza. Per gli operai lavoranti ad economia, ancora in forza al 1° Giugno, verrà corrisposta una maggiorazione sulle tariffe base di cui all'art 1° tale da raggiungere globalmente un aumento del 36 % e questo per il periodo dal 1° al 20 Giugno compreso.
La campagna lavorativa avrà termine non prima del 31 Agosto.

10°) Le eventuali condizioni di fatto anteriori al 31 Maggio migliori dei minimi sopra indicati rimangono a favore dei lavoratori.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

F/to Carmagnola
Selvini

p. L'ASSOC. PROVIN. INDUSTRIALI DI LATERIZI

Ing. Corrado Gay

TORINO, 16 Luglio 1945

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

1894

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra			TOTALE LORDO	Rit R.M.
Operai qualificati C.F.	65,60	65,60	20	8		93,60	3,60
" " non C.F.	65,60	65,60	5	8		78,60	3,15
" comuni C.F.	60,80	60,80	20	8		88,80	3,60
" " non "	60,80	60,80	5	8		73,80	3,05
Manov.oltre 18 anni C.F.	57,60	57,60	20	8		85,60	3,50
" " " "non "	57,60	57,60	5	8		70,60	2,85
" "16/18	37,60	37,60	5	8		50,60	2,05
" infer.16	29,20	29,20	5	8		42,20	1,70
DONNE							
Operaie macchine C.F.	42.—	42.—	20	8		70.—	2,80
" " non "	42.—	42.—	5	8		55.—	2,25
Donne manov. oltre 18 C.F.	36.—	36.—	20	8		64.—	2,55
" " " "non C.F.	36.—	36.—	5	8		49.—	2.—
" " 16/18	36.—	36.—	5	8		49.—	—
" infer.16	27,60	27,60	5	8		40,60	—

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1895

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1

ORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

LAVORI ZI

Salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra			TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
65,60	20	8		93,60	3,80	0,35	88,85	
55,60	5	8		78,60	3,15	0,85	74,60	
60,80	20	8		88,80	3,60	0,90	84,30	
60,80	5	8		73,80	3,05	0,75	70.—	
57,60	20	8		85,60	3,50	0,90	81,20	
57,60	5	8		70,60	2,85	0,75	67.—	
37,60	5	8		50,60	2,05	0,55	48.—	
29,20	5	8		42,20	1,70	0,45	40,05	
42.—	20	8		70.—	2,80	0,75	66,45	
32.—	5	8		55.—	2,25	0,60	52,15	
36.—	20	8		64.—	2,55	0,65	60,75	
36.—	5	8		49.—	2.—	0,50	46,50	
36.—	5	8		49.—	—	—	49.—	
27,60	5	8		40,60	—	—	40,60	

verranno conteggiati a parte

18961

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO COI PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto dopo il nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Sa
Operai qualif. C.F.	88,85	218,25	129,40	147,5		
" " non "	74,60	212,20	137,60	185.-		
" comuni "	84,30	210,60	126,30	149.-		
" " non "	70.--	174,65	104,65	149,5		
Manov. oltre 18 "	81,20	203,20	122.--	150.-		
" " "non"	67.--	167.--	100.--	149.-		
" 16/18	48.--	134,75	86,75	180,5		
" infer.16	40,05	110,05	70.--	175.-		
DONNE						
Op.macchine C.F.	66,45	172,35	105,95	159,5		
" " non "	52,15	153,35	101,20	194.-		
"manov.oltre 18 C.F.	60,75	167.--	106,25	175.-		
" " " " non "	46,50	148,05	101,55	214.-		
" " 16/18	49.-	127,20	78,20	159.-		
" infer.16 anni	40,60	102,50	61,90	152,5		

18971

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

O COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

Salario netto nuovo contratto specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
218,25	129,40	147,5			
212,20	137,60	185.—			
210,60	126,30	149.—			
174,65	104,65	149,5			
203,20	122.—	150.—			
167.—	100.—	149.—			
134,75	86,75	180,5			
110,05	70.—	175.—			
172,35	105,95	159,5			
153,35	101,20	194.—			
167.—	106,25	175.—			
148,05	101,55	214.—			
127,20	78,20	159.—			
102,50	61,90	152,5			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

=6 SEP 1945

69271

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) carovita	INDENNITA' (1) mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE sec.
Operai qualif. C.F.	112	110	8	230	9,40	2,35
" " non "	112	72	8	192	7,85	1,95
" comuni "	104	110	8	222	9,15	2,25
" " non "	104	72	8	184	7,50	1,85
Manovali oltre 18 C.F.	96	110	8	214	8,65	2,15
" " "non "	96	72	8	176	7,20	1,80
" 16/18	72	62	8	142	5,80	1,45
"infer. 16 anni	56	52	8	116	4,75	1,20
DONNE						
Operaie macch. C.F.	81,60	92	8	181,60	7,40	1,85
" " non "	81,60	72	8	161,60	6,60	1,65
Manov. oltre 18 "	76.—	92	8	176.—	7,20	1,80
" " "non"	75.—	72	8	156.—	6,15	1,60
" 16/18	64.—	62	8	134.—	5,45	1,35
" infer. 16	48.—	52	8	108.—	4,40	1,10

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1901

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
				R.M.	2%		
110	8		230	9,40	2,35	218,25	
72	8		192	7,85	1,95	212,20	
110	8		222	9,15	2,25	210,60	
72	8		184	7,52	1,85	174,65	
110	8		214	8,65	2,15	203,20	
72	8		176	7,20	1,80	167.—	
62	8		142	5,80	1,45	134,75	
52	8		115	4,75	1,20	110,05	
92	8		181,60	7,40	1,85	172,35	
72	8		161,60	6,60	1,65	153,35	
92	8		176.—	7,20	1,80	167.—	
72	8		156.—	6,35	1,60	148,05	
62	8		134.—	5,45	1,35	127,20	
52	8		108.—	4,40	1,10	102,90	

(1) Maggiorazioni contegggiati a parte

1901

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6550

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR INCREASE IN BASIC WAGES IN RESPECT OF WORKERS DEPENDENT ON TILE MAKING INDUSTRY IN TORINO PROVINCE (No.66)

1.- The agreement concedes an increase in basic wages and the payment of 25% wages for unworked hours.-

2.- This industry works on a seasonal basis and as such is not given the facilities of subsidisation through the "Cassa Integrazione". The contingency indemnity applied is that agreed upon for the Province.-

3.- RIJAG is in favour of approval and I concur with this recommendation.-

29.8.1945

E. Soicluna Major
E.SOICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

6949

30 August 1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO STAGIONALE PER L'INDUSTRIA LATERIZI E MATTONI PER L'ANNO 1945 DELLA PROVINCIA DI T O R I N O

------=oOo=------

L'accordo in esame viene applicato per la stagione 1945 con inizio dal 1° giugno e termine non prima del 31 agosto 1945.

L'accordo eleva i minimi di paga del contratto precedente che erano molto bassi e concede l'indennità di contingenza valevole per i lavoratori dell'industria conteggiata però sulle 54 ore settimanali nel periodo stagionale aprile/agosto.

E' da notare infatti che l'orario di lavoro giornaliero per questa categoria è in generale di ore 9½.

Col presente accordo viene inoltre garantito un minimo di 48 ore settimanali e le ditte si impegnano a corrispondere il 25% della indennità di contingenza agli operai sospesi in attesa che la cassa integrazione salari riconosca alla categoria le medesime condizioni delle altre industrie.

L'aumento effettuato, salario e indennità di contingenza varia da un minimo del 147,5% ad un massimo del 214% cosicchè i salari giornalieri, considerati per 8 ore di lavoro, variano da un minimo di £. 102,50 per le donne inferiori ai 16 anni ad un massimo di £. 218,25 per gli operai qualificati capi-famiglia.-

L'accordo considera inoltre i lavoranti a cottimo di cui il cottimo verrà fissato dalle Commissioni Interne in accordo con la Direzione Lavori con una maggiorazione del 15%, e stabilisce inoltre il compenso per i mattonai a mano in ragione di un tanto per ogni mattone consegnato.

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 78502

ACCORDO ECONOMICO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO
E SALARIATO DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

23

Turin Agricultural Producers Corporation

Richiesti dal Consorzio Agrario Provinciale in persona dei suoi Commissari On. Ottavio Stella, Alighieri Costantini, Vincent Pietro e dal Direttore del Consorzio Dottor Governa Luigi, e dal personale del Consorzio Agrario Provinciale rappresentato dalla Commissione Interna in persona di nuovi membri: Sig. Codara Giulio, Dott. Cucchietti Paolo Dott. Pozzo Giovanni, Sig. Savio Bernardino e Ruffinatto Silvio (assente per servizio) la Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro rappresentati rispettivamente dal Commissario Leo Scamuzzi, dal vice Commissario Minola Cesare assistiti dal Sig. Minetto Aldo e dal Dott. Botticelli Giovanni Nicola e dal Sig. Napelli Giuseppe Segretario della Camera del Lavoro di Torino e Provincia, convengono che in analogia a quanto é stato fatto in seno ad alcune importanti aziende commerciali debba essere esteso al personale del Consorzio Agrario Provinciale il trattamento economico previsto dal decreto 2 marzo 1945 in vigore per gli impiegati dell'Industria e per i salariati debba invece essere applicato il trattamento economico previsto dal Contratto in vigore per gli operai dell'Industria Molitoria.

Sentita la risoluzione, le parti si dichiarano d'accordo e attesa la particolare posizione dei Commissari del Consorzio Agrario Provinciale, lasciando impregiudicata la questione della retroattività al 1° Germaio 1945, accettano che per il momento, la corresponsione degli aumenti di retribuzione derivanti dai contratti sopracitati, sia fatta con decorrenza dal 1° maggio 1945. IL presente accordo non pregiudica l'inquadramento del C.A.P. per le aziende commerciali.

Torino 4 Luglio 1945
Letto, firmato e sottoscritto dalle parti:

6047

p. IL CONSORZIO AGRARIO

p. LA COMMISSIONE INTERNA DEL
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
I MEMBRI
f.to Codara - Cucchietti Paolo -
Pozzo - Savio

IL COMMISSARIO
f.to Stella Ottavio
I VICE COMMISSARI
f.to Costantini Alighieri
f.to P. Vincent

LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Napelli

p.L'UNIONE COMMERCIANTI
IL COMMISSARIO
f.to Leo Scamuzzi

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

li debba essere esteso al personale del Consorzio Agrario Provinciale il trattamento economico previsto dal decreto 2 marzo 1945 in vigore per gli impiegati dell'Industria e per i salariati debba invece essere applicato il trattamento economico previsto dal Contratto in vigore per gli operai dell'Industria Molitoria.

Sentita la risoluzione, le parti si dichiarano d'accordo e attesa la particolare posizione dei Commissari del Consorzio Agrario Provinciale, lasciando impregiudicata la questione della retroattività al 1° gennaio 1945, accettano che per il momento, la corresponsione degli aumenti di retribuzione derivanti dai contratti sopracitati, sia fatta con decorrenza dal 1° maggio 1945. IL presente accordo non pregiudica l'inquadramento del C.A.P. per le aziende commerciali.

Torino 4 Luglio 1945
Letto, firmato e sottoscritto dalle parti:

6947

p. IL CONSORZIO AGRARIO

p. LA COMMISSIONE INTERNA DEL
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
I MEMBRI
f.to Codara - Cucchietti Paolo -
pozzo - Savio

IL COMMISSARIO
f.to Stella Ottavio
I VICE COMMISSARI
f.to Costantini Alighieri
f.to P. Vincent

LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Napelli

p.L'UNIONE COMMERCIANTI
IL COMMISSARIO
f.to Leo Scamuzzi
(ORGANIZZAZIONE COMMERCIANTI C.L.N.)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

IL PRESENTE ALLEGATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO ECONOMICO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO STIPULATO IL GIORNO 4 LUGLIO 1945 FRA GLI AMMINISTRATORI E LA COMMISSIONE INTERNA DEL CONSORZIO STESSO ASSISTITI DALL'UNIONE COMMERCIANTI E DALLA CAMERA DEL LAVORO.

CATEGORIE E MINIMI DI STIPENDIO O SALARIO

I CATEGORIA

a) Capi reparto (Commerciale - Ammassi - Combustibili vegetali - Macchine) e Capo della contabilità generale del C.A.P. o Ragioniere Capo L. 4.800.==

b) Capo ufficio contabilità ammassi cereali o Capi di ufficio di importanza similare L. 4.650.==

c) Capo ufficio Segreteria e Capo dell'ufficio Tecnico L. 4.500.==

II CATEGORIA

a) Capo magazziniere con responsabilità tecnica ed amministrativa - Capo sezione addetto alle lavorazioni sementi e mangimi L. 3.530.==

b) Ispettori tecnico-amministrativi L. 3.450.==

c) Capi di ufficio secondario (personale, revisione contabilità Agenzie, contabilità Clienti e credito agrario, fatturazione, trasporti, contabilità ammassi e gestioni collettive secondarie L. 3.400.==

d) Contabili, corrispondenti ed altri impiegati di concetto, magazzinieri e consegnatari di Zona di Ammasso L. 3.300.==

e) Agenti: Stipendio minimo mensile L. 3.300.==

Provvigioni sulle normali vendite di merci, macchine e ricambi superanti l'importo globale di L. 1.500.000 annue:

da L. 1.500.001 a L. 2.000.000. L. 2%

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

b) Capo ufficio contabilità ammassi cereali e Capo ufficio di importanza similare — L. 4.650.==

c) Capo ufficio Segreteria e Capo dell'ufficio Tecnico — L. 4.500.==

II CATEGORIA

a) Capo magazziniere con responsabilità tecnica ed amministrative - Capo sezione addetto alle lavorazioni sementi e mangimi — L. 3.550.==

b) Ispettori tecnico-amministrativi — L. 3.450.==

c) Capi di ufficio secondario (personale, revisione contabilità Agenzie, contabilità Clienti e credito agrario, fatturazione, trasporti, contabilità ammassi e gestioni collettive secondarie — L. 3.400.==

d) Contabili, corrispondenti ed altri impiegati di concetto, magazzinieri e consegnatari di Zona di Ammasso — L. 3.300.==

e) Agenti: Stipendio minimo mensile — L. 3.300.==

Provvigioni sulle normali vendite di merci, macchine e ricambi superanti l'importo globale di L. 1.500.000 annue:

da L.	1.500.001	a L.	2.000.000.	L. 2%
" "	2.000.001	" "	2.500.000	" 1.25%
" "	2.500.001	" "	3.000.000	" 1%
" "	3.000.001	" "	4?000.000 ed oltre	L. 0.75%

La Direzione del Consorzio si riserva di determinare volta per volta, sentita la Commissione Interna, particolari provvigioni o compensi in rapporto a determinate, speciali attività di carattere eccezionale rispetto alle normali operazioni affidate agli Agenti.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

Compenso agli Agenti per Ammasso cereali - campagna 1945/46:

		fino a q.li	2.500	L.	1.50	per	q.le
da q.li	2.501	" " "	5.000	"	1.==	"	"
" "	5.001	" " "	7.500	"	0.75	"	"
" "	7.501	" " "	10.000	"	0.50	"	"
		oltre "	10.000	"	0.35	"	"

III CATEGORIA

a) Aiuto contabile, addetti a macchine contabili e stenodattilografi L. 2.300.==

b) Impiegati di magazzino e di amministrazione (fatturisti, schedaristi, archivisti e fattorini di cassa) e addetti a vendite (commessi o aiuto commessi) L. 2.250.==

c) Dattilografi, scritturali, copisti, aiuto archivisti, telefonisti ed altri impiegati con mansioni equivalenti. L. 2.200.==

PERSONALE SUBALTERNO

a) Autista meccanico L. 2.400.==
b) Autisti L. 2.300.==
c) Uscieri, custodi, sorveglianti e fattorini L. 2.200.==

N O T A

I minimi di stipendio sopra indicati si riferiscono al personale maschile avente età superiore ai 21 anni. Per il personale femminile avente età superiore ai 21 anni e per il personale maschile e femminile di età inferiore agli anni 21 si applicheranno le riduzioni previste dalla " Tabella delle categorie e degli stipendi base mensili" del contratto Spinelli del 2 marzo 1945.

OPERAI

a) Operai specializzati: capi squadra, addetti a selezione sementi e lavorazione mangimi, fabbri, montatori di macchine agricole e falegnami all'ora L. 9.60

b) Operai qualificati: imballatori, impachettatori, personale di fatica in genere(compresi quelli addetti alla pesatura ed alla distribuzione delle merci o macchine) all'ora L. 8.80

DONNE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

Compenso agli Agenti per Ammasso cereali - campagna 1945/46:

	fino a q.li 2.500	L. 1.50	per q.le	
da q.li 2.501	" " " 5.000	" 1.==	"	"
" " 5.001	" " " 7.500	" 0.75	"	"
" " 7.501	" " " 10.000	" 0.50	"	"
	oltre " 10.000	" 0.35	"	"

III CATEGORIA

a) Aiuto contabile, addetti a macchine contabili e stenodattilografi L. 2.300.==

b) Impiegati di magazzino e di amministrazione (fatturisti, schedaristi, archivisti e fattorini di cassa) e addetti a vendite (commessi o aiuto commessi) L. 2.250.==

c) Dattilografi, scritturali, copisti, aiuto archivisti, telefonisti ed altri impiegati con mansioni equivalenti. L. 2.200.==

PERSONALE SUBALTERNO

a) Autista meccanico L. 2.400.==
b) Autisti L. 2.300.==
c) Uscieri, custodi, sorveglianti e fattorini L. 2.200.==

N O T A

I minimi di stipendio sopra indicati si riferiscono al personale maschile avente età superiore ai 21 anni. Per il personale femminile avente età superiore ai 21 anni e per il personale maschile e femminile di età inferiore agli anni 21 si applicheranno le riduzioni previste dalla " Tabella delle categorie e degli stipendi base mensili" del contratto Spinelli del 2 marzo 1945.

OPERAI

a) Operai specializzati: capi squadra, addetti a selezione sementi e lavorazione mangimi, fabbri; montatori di macchine agricole e falegnami all'ora L. 9.60

b) Operai qualificati: imballatori, impacchettatori, personale di fatica in genere(compresi quelli addetti alla pesatura ed alla distribuzione delle merci o macchine) all'ora L. 8.80

DONNE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

c) telefonisti ed altri impiegati con mansioni equivalenti. L. 2.200.==

PERSONALE SUBALTERNO

a) Autista meccanico L. 2.400.==
b) Autisti L. 2.300.==
c) Uscieri, custodi, sorveglianti e fattorini L. 2.200.==

N O T A

I minimi di stipendio sopra indicati si riferiscono al personale maschile avente età superiore ai 21 anni. Per il personale femminile avente età superiore ai 21 anni e per il personale maschile e femminile di età inferiore agli anni 21 si applicheranno le riduzioni previste dalla " Tabella delle categorie e degli stipendi base mensili" del contratto Spinelli del 2 marzo 1945.

OPERAI

a) Operai specializzati: capi squadra, addetti a selezione sementi e lavorazione mangimi, fabbri; montatori di macchine agricole e falegnami all'ora L. 9.60

b) Operai qualificati: imballatori, impacchettatori, personale di fatica in genere(compresi quelli addetti alla pesatura ed alla distribuzione delle merci o macchine) all'ora L. 8.80

DONNE

c) Operaie qualificate: rammendatrici di sacchi ecc. all'ora L. 5.40

LA COMMISSIONE INTERNA IL COMMISSARIO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/5(b) NN. 795021

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO

Copia del contratto di lavoro in vigore prima della stipulazione dell'accordo economico in data 4 luglio 1945, del quale si richiede l'approvazione (estratto dal Foglio Annunzi Legali della Prefettura di Torino - n° 86 - in data 29 aprile 1941)

....OMISSIS.....

Articolo 1 - Classificazione del personale e minimi di retribuzione

La classificazione del personale e i relativi minimi di retribuzione vengono fissati come segue:

Categoria I - Impiegati di concetto con funzioni direttive (esclusi quelli di cui all'art. 34 del R.D.L. 1° luglio 1926 n° 1130):

a) Capi dei Servizi commerciale, amministrativo e magazzini L. 3.000.== mensili

Categoria II - Impiegati di concetto:

a) Capo dell'ufficio contabilità L. 1.600.==
b) Capi reparto merci e macchine carburanti e lubrificanti L. 1.600.==
c) Capo magazziniere con responsabilità tecnica ed amministrativa L. 1.375.==
d) Capo reparto addetto alle lavorazioni manginai L. 1.375.==
e) Ispettori L. 1.350.==
f) Capi dell'ufficio personale, contabilità agraria, fatturazione, contabilità magazzini, clienti a credito agrario L. 1.300.==
g) Contabili, corrispondenti ed altri impiegati con mansioni di concetto L. 1.175.==
h) Impiegato tecnico addetto agli assaggi L. 950.==

Categoria III - Impiegati d'ordine:

a) Impiegati d'ordine di I classe (aiuto contabili ed altri impiegati con mansioni analoghe) L. 850.==
b) Impiegati d'ordine di II classe (fatturisti, addetti alle macchine contabili ed altri impiegati con mansioni d'ordine) L. 750.==
c) Addetto al reparto vendita o magazzino L. 800.==
d) Aiuto magazzino L. 625.==
e) Stenodattilografi: uomo L. 800.==
" donna L. 680.==
f) Archivista L. 675.==
g) Aiuto archivista L. 575.==
h) Fattorino di cassa

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78-50091

si quelli di cui all'art. 34 del R.D.L. 1° luglio 1926 n° 1130):

a)	Capi dei Servizi commerciale,,amministrativo e magazzini	L. 2.000.== mensili

Categoria II - Impiegati di concetto:

a)	Capo dell'ufficio contabilità	L. 1.600.==
b)	Capi reparto mezzi e macchine carburanti e lubrificanti	L. 1.600.==
c)	Capo magazziniere con responsabilità tecnica ed amministrativa	L. 1.375.==
d)	Capo reparto addetto alle lavorazioni meccaniche	L. 1.375.==
e)	Ispettori	L. 1.350.==
f)	Capi dell'ufficio personale, contabilità agenzie, fatturazione, contabilità magazzini, clienti e credito agrario	L. 1.300.==
g)	Contabili, corrispondenti ed altri impiegati con mansioni di concetto	L. 1.175.==
h)	Impiegato tecnico addetto agli magazzini	L. 950.==

Categoria III - Impiegati d'ordine :

a)	Impiegati d'ordine di I classe (aiuto contabili ed altri impiegati con mansioni analoghe)	L. 850.==
b)	Impiegati d'ordine di II classe (fatturisti, addetti alle macchine contabili ed altri impiegati con mansioni d'ordine)	L. 750.==
c)	addetto al reparto vendita e commesso	L. 690.==
d)	Aiuto commesso	L. 625.==
e)	Stenodattilografi: uomo	L. 690.==
	" donne	L. 680.==
f)	Archivista	L. 675.==
g)	Aiuto archivista	L. 575.==
h)	Fatturino di cassa	L. 625.==
i)	Dattilografi e telefonisti	L. 550.==

Personale subalterno

a)	Uscieri, custodi e fattorini con età fino ai 20 anni compiuti	L. 490.==
b)	Uscieri, custodi e fattorini con età oltre i 20 anni compiuti	L. 575.==
c)	Autista	L. 715.==
d)	Autista meccanico	L. 925.==

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Personale operaio -

a) Meccanici, motoristi e operai specializzati in genere L. 215.=net.
b) Selezionatori di sementi, fabbro e montatore di macchine agricole, falegname L. 165.= "
c) Magnaio L. 160.=
d) Aiuto magnaio, imballatore, impacchettatore, facchini e personale di fatica in genere L. 150.=
e) Cucitrici e rammendatrici di sacchi, imballatrici e impacchettatrici L. 100.=

Le retribuzioni di cui sopra si intendono al lordo dell'imposta di R.M. in quanto vi siano soggette e di ogni altra ritenuta di legge o di contratto.

Articolo 2 - Riduzioni per i Comuni della Provincia e per il personale femminile . I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del presente contratto s'intendono ridotti:
del 15% per i Comuni della Provincia
" 15% per il personale femminile in servizio alla data di stipulazione del presente contratto appartenente alle qualifiche di cui alle lettere f) e g) della 2° categoria e per il personale femminile appartenente alle qualifiche della 3ª categoria esclusi quelli delle qualifiche di cui alle lettere e) ed i) (stenodattilografi e telefonisti - dattilografi);
del 15% per il personale della 3° categoria con età inferiore ai 20 anni compiuti limitatamente però al primo anno di servizio.
Le retribuzioni di cui sopra sono cumulabili a un massimo del 25%

Articolo 3 - Gestori delle Filiali, Succursali ed Agenzie

I gestori filiali, succursali ed agenzie possono essere retribuiti totalmente o parzialmente a provvigione in rapporto alle vendite annue effettuate dalla filiale succursale o agenzia a loro affidate.

In ogni caso il Consorzio deve garantire e corrispondere ai gestori di cui al presente articolo un retribuzione minima mensile non inferiore a:

L. 1.600.= mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo oltre i 2.000.000 di L.
L. 1.400.= mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo da L.1.500.000 a 2.000.000
L. 1.150.= mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendi-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178021

di contratto.

Articolo 2 - Riduzioni per i Comuni della Provincia e per il personale femminile . I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del presente contratto s'intendono ridotti:

del 15% per i Comuni della Provincia

" 15% per il personale femminile in servizio alla data di stipulazione del presente contratto appartenente alle qualifiche di cui alle lettere f) e g) della 2ª categoria e per il personale femminile appartenente alle qualifiche della 3ª categoria esclusi quelli delle qualifiche di cui alle lettere e) ed i) (stenodattilografi e telefonisti - dattilografi);

del 15% per il personale della 3ª categoria con età inferiore ai 20 anni compiuti limitatamente però al primo anno di servizio.

Le retribuzioni di cui sopra sono cumulabili a un massimo del 25%

Articolo 3 - Gestori delle Filiali, Succursali ed Agenzie

I gestori filiali, succursali ed agenzie possono essere retribuiti totalmente o parzialmente a provvigione in rapporto alle vendite annue effettuate dalla filiale succursale o agenzia a loro affidate.

In ogni caso il Consorzio deve garantire e corrispondere ai gestori di cui al presente articolo un aretribuzione minima mensile non inferiore a:

L. 1.600.== mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo oltre i 2.000.000 di L.

L. 1.400.== mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo da L.1.500.000 a 2.000.000

L. 1.190.== mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo da L. 1.000.000 a L. 1.500.000.==;

L. 1.000.== mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo da L. 759.000 a L. 1.000.000;

L. 675.== mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo da L. 500.000 a L. 750.000.==;

L. 575.== mensili per i gestori delle filiali che effettuano vendite per un importo annuo complessivo inferiore a L.500.000

Nel determinare l'importo delle vendite non si tien calcolo del movimento commerciale dei prodotti ammassati.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178508

Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ciascun esercizio. A fine di ogni mese al gestore sarà corrisposto "un acconto" sulle provvigioni pari al minimo garantito di cui sopra, salvo conguaglio di fine esercizio.

Analogo conteggio sarà effettuato alla fine di ogni esercizio agli effetti della previdenza di cui all'art. 25 del contratto nazionale, la quale sarà, pertanto, calcolata sul globale delle provvigioni.

I gestori delle filiali e delle agenzie o succursali sono equiparati, a tutti gli effetti al personale appartenente alla 2ª categoria dell'art. 2 del contratto nazionale.

Articolo 4 - Gratifica di Pasqua - Oltre la gratificazione stabilita dall'art. 13 del contratto nazionale il Consorzio corrisponderà al personale impiegatizio e subalterno, in occasione della vigilia di Pasqua, una gratifica non inferiore ad una mezza mensilità della retribuzione da ciascun dipendente percepita, con le stesse modalità fissate per la 13ª mensilità.

Agli operai, in aggiunta alla gratifica di cui al capoverso 12 delle "disposizioni speciali" del contratto nazionale verrà corrisposta una regalia pasquale pari a tre giornate di salario normale.

Articolo 5 - Indennità di Cassa - Al personale avente effettiva responsabilità di maneggio di denaro (esclusi i gerenti di filiali e di agenzie) compete una indennità di L. 50.== mensili, in aggiunta alla retribuzione normale.

Articolo 6 - Ferie e preavviso - Con riferimento all'art. 31 comma4, restano fermi i seguenti periodi di riposo annuali già in uso, per il personale impiegatizio e subalterno, assunto precedentemente all'entrata in vigore del contratto nazionale.

dopo un anno compiuto di anzianità:	giorni	10
" due anni compiuti " "	"	15
" sette " " "	"	16
" otto " " "	"	17
" nove " " "	"	18
" dieci " " "	"	20
oltre il 25º anno di anzianità	"	30

In caso di licenziamento agli impiegati assunti precedentemente all'entrata in vigore del contratto nazionale resta acquisita la consuetudine più favorevole dei tre mesi di preavviso.

Articolo 7 - Prestiti di mutualità - Saranno concessi prestiti di mutualità sia agli impiegati che agli operai che ne facciano domanda dietro

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1985021

la 13° mensilità.

Agli operai, in aggiunta alla gratifica di cui al capoverso 12 delle "disposizioni speciali" del contratto nazionale verrà corrisposta una regalia pasquale pari a tre giornate di salario normale.

Articolo 5 - Indennità di Cassa - Al personale avente effettiva responsabilità di maneggio di denaro (esclusi i gerenti di filiali e di agenzie) compete una indennità di L. 50.== mensili, in aggiunta alla retribuzione normale.

Articolo 6 - Ferie e preavviso - Con riferimento all'art. 31 comma4, restano fermi i seguenti periodi di riposo annuali già in uso, per il personale impiegatizio e subalterno, assunto precedentemente all'entrata in vigore del contratto nazionale.

dopo un anno compiuto di anzianità:	giorni	10
" due anni compiuti " "	"	15
" sette " " "	"	16
" otto " " "	"	17
" nove " " "	"	18
" dieci " " "	"	20
oltre il 25° anno di anzianità	"	30

In caso di licenziamento agli impiegati assunti precedentemente all'entrata in vigore del contratto nazionale resta acquisita la consuetudine più favorevole dei tre mesi di preavviso.

Articolo 7 - Prestiti di nuzialità - Saranno concessi prestiti di nuzialità sia agli impiegati che agli operai che ne facciano domanda dietro presentazione del certificato di matrimonio. I prestiti verranno concessi nella stessa misura garantita al Consorzio dalle quote iscritte ai fondi di previdenza e sulle quote matematiche di riscatto su polizze di assicurazione, esclusa la quota relativa agli eventuali diritti per indennità di licenziamento. L'impiegato dovrà reintegrare l'anticipazione entro tre anni con ritenute mensili sulla retribuzione senza decorrenza di interessi.

Articolo 8 - Cauzioni - Al personale che abbia responsabilità di merci ricevute in consegna o di maneggio di denaro, potrà essere richiesta la prestazione di una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate dal Consorzio, in relazione all'importanza del magazzino o del movimento di cassa.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Le cauzioni possono essere prestate mediante polizza di assicurazione od altro titolo di garanzia. Gli interessi dei depositi cauzionali sono di pertinenza del lavoratore che potrà svincolarli senza alcuna formalità.

Articolo 9 - Trasferte - Al personale inviato in missione temporanea fuori della sua normale residenza spetteranno le seguenti indennità di trasferta:

1° Categoria: L. 65 con pernottamento; L. 20 con un pasto.
2° " " 50 " " " 15 " " "
3° " " 40 " " " 12 " " "

Personale subalterno ed operaio L. 35 conpernottamento L. 12 con un pasto.

Verranno rimborsate "a pié di lista" le eventuali spese straordinarie inerenti all'espletamento della missione.

Le indennità di cui sopra non si applicano ai gestori di filiali e di agenzie.

Articolo 10 - Condizioni più favorevoli- Per quanto riguarda le retribuzioni di fatto più favorevoli, percepite dal personale in servizio le parti si richiamano all'art. 30 del contratto nazionale.

Articolo 11 - Durata del contratto - Il presente contratto collettivo avrà la durata di un anno a far tempo dal 18 novembre 1940, data della sua entrata in vigore. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti nei modi e nei termini di legge.

Le parti convengono di procedere al deposito del presente contratto entro 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR INCREASE IN WAGES AND "CARO VITA" INDEMNITY IN IN RESPECT OF DEPENDENTS OF "CONSORZIO AGRARIO" IN TORINO PROVINCE. (No. 63).

1. The agreement concedes an increase in basic wages and a high cost of living indemnity. It is made retroactive to 1 Jun 1945 or 1 May 1945 according to decision of A.M.G.

2. The increases in the "take home packet" one within the "ceiling" of prevailing wages and are only slightly higher than those approved for the "Consorzio Agrario" in Alessandria Province.

3. R.I.L.A.C. is in favour of approval but retroactivity should not go beyond 1 May 1945, as in the case of the Alessandria agreement approved by R.C.

4. I am in favour of this reccomendation.

E. Scicluna major

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

29.8.1945.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

6942

30 August 1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

3. R.I.J.A.O. [illegible]
not go beyond 1 May 1945, as in the case of the Alessandria agree-
ment approved by R.C.

4. I am in favour of this reccomendation.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

29.8.1945.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6942

A P P R O V E D

30 August 1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

R E L A Z I O N E

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO - Decorrenza 1/5/945

L'accordo salariale in esame eleva le retribuzioni e le paghe fissate del vecchio contratto per i dipendenti del Consorzio Agrario, che fa parte del settore Commercio, in misura sensibile dato che esse erano molto basse.- In effetti però le nuove paghe sono eguali o superano poco quelle stabilite per l'industria metalmeccanica dal contratto Spinelli, in vigore al 3 aprile u.s.- La differenza tra le nuove retribuzioni e quelle precedenti, non si presenta molto forte in quanto nel nuovo accordo l'indennità di presenza viene assorbita nei nuovi minimi salariali.- Vi sono poi retribuzioni specie per i minori di 18 anni, che subiscono aumenti irrisori : ciò è dovuto al fatto che l'accordo ha voluto differenziare il personale secondo l'età e le mansioni esplicate.-

Infatti gli aumenti effettuati variano da un minimo dell'1,50% ad un massimo del 52,5% per gli impiegati e da un minimo dell'1,02% ad un massimo dell'11,3% per gli operai.-

In tal modo si ha la massima retribuzione in L. 5154,03 mensili per i capi reparto - I^ categoria e L.101,88 giornaliere per gli operai specializzati contro L.4382,10 e L.90,10 precedenti.-

La decorrenza è stata fissata provvisoriamente al 1° maggio u.s. : per questioni interne amministrative però la decorrenza effettiva del contratto dovrebbe essere fissata al 1° gennaio 1945; ogni decisione in merito viene pertanto lasciata al Comitato Consultivo Regionale.-

Torino, 20 Agosto 1945

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND 963027

...del vecchio contratto per i dipendenti del Consorzio Agrario, che fa parte del settore Commercio, in misura sensibile dato che esse erano molto basse.- In effetti però le nuove paghe sono eguali o superano poco quelle stabilite per l'industria metalmeccanica dal contratto Spinelli, in vigore al 3 aprile u.s.- La differenza tra le nuove retribuzioni e quelle precedenti, non si presenta molto forte in quanto nel nuovo accordo l'indennità di presenza viene assorbita nei nuovi minimi salariali.- Vi sono poi retribuzioni speciali per i minori di 18 anni, che subiscono aumenti irrisori : ciò è dovuto al fatto che l'accordo ha voluto differenziare il personale secondo l'età e le mansioni esplicate.-

Infatti gli aumenti effettuati variano da un minimo dell'1,50% ad un massimo del 52,5% per gli impiegati e da un minimo dell'1,02% ad un massimo dell'11,3% per gli operai.-

In tal modo si ha la massima retribuzione in L. 5154,03 mensili per i capi reparto - I^ categoria e L.101,86 giornaliere per gli operai specializzati contro L.4382,10 e L.90,10 precedenti.-

La decorrenza è stata fissata provvisoriamente al 1° maggio u.s. ; per questioni interne amministrative però la decorrenza effettiva del contratto dovrebbe essere fissata al 1° gennaio 1945; ogni decisione in merito viene pertanto lasciata al Comitato Consultivo Regionale.-

Torino, 20 Agosto 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 795021

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

(LEGGE 18 MAGGIO 1942-XX, N. 565)

TORINO

SEDE: Via T. Grossi N. 15 (ang. Via Tiziano)
RECAPITO: presso la Società di Coltura e di Propaganda Agraria Via M. Giuda, 24
MAGAZZINO PRINCIPALE: Via T. Grossi, 13

AGENZIE E DEPOSITI
nei principali centri della Provincia di Torino

Telegrammi: CONSAGER-TORINO
Telefoni 65.351 - 65.379

C. P. C. Torino 3444

Torino (120) li 13 Agosto 1945

Citare nella risposta	
Uff.	

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

Via Gioberti 5

TORINO

APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO SALARIALE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. IV dell'ordinanza generale n° 41 del Comando Militare Alleato, si trasmettono per l'approvazione, sei copie degli atti riguardanti il nuovo accordo salariale raggiunto fra l'Amministrazione ed i dipendenti di questo Consorzio Agrario Provinciale.

OSSERVAZIONI

6910

1°) Dal confronto dei nuovi minimi di stipendio in applicazione presso la nostra Azienda con quelli praticati dall'Industria metallurgica emergono alcune differenze a nostro vantaggio determinate:

a) - da un lieve aumento sui minimi di ogni categoria imposto dalla necessità di mettere in evidenza una scala di valori in ragione della effettiva diversità - per importanza e responsabilità - dei compiti affidati al personale di una stessa categoria;

b) - dal miglior trattamento per indennità di mensa di L. 175.== mensili. Con la corresponsione dell'indennità di contingenza o di carovita non solo questo miglior trattamento è venuto a cessare, ma si è venuto a verificare per noi una condizione di sfavore, in quanto ai dipendenti dell'Industria metallurgica tale indennità viene corrisposta nella misura di L. 2.750.== mensili ed è di

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

le offerte non richiamate ferme e invariate per quanto in vigore in tempo

Citare nella risposta
Uff.

TORINO

APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO SALARIALE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. IV dell'ordinanza generale n° 41 del Comando Militare Alleato, si trasmettono per l'approvazione, sei copie degli atti riguardanti il nuovo accordo salariale raggiunto fra l'Amministrazione ed i dipendenti di questo Consorzio Agrario Provinciale.

6940

O S S E R V A Z I O N I

1°) Dal confronto dei nuovi minimi di stipendio in applicazione presso la nostra Azienda con quelli praticati dall'Industria metallurgica emergono alcune differenze a nostro vantaggio determinate:

a) - da un lieve aumento sui minimi di ogni categoria imposto dalla necessità di mettere in evidenza una scala di valori in ragione della effettiva diversità - per importanza e responsabilità - dei compiti affidati al personale di una stessa categoria;

b) - dal miglior trattamento per indennità di mensa di L. 175.== mensili. Con la corresponsione dell'indennità di contingenza o di caro vita non solo questo miglior trattamento é venuto a cessare, ma si é venuto a verificare per noi una condizione di sfavore, in quanto ai dipendenti dell'Industria metallurgica tale indennità viene corrisposta nella misura di L. 2.750.== mensili ed ai dipendenti della nostra Azienda nella misura di sole L. 2.500.==.

2°) Ad alcune classi della III categoria - uomini e donne inferiori ai 16 anni - é stato mantenuto, perché più favorevole, il trattamento economico previsto dal vecchio accordo fino al raggiungimento del 16° anno di età.

./.

10/II - 2945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

3°) Si può rilevare dal confronto tra i minimi di stipendio del vecchio e nuovo accordo che la percentuale di aumento per impiegati di pari età e categorie si aggira sul 40 - 45%.

Le diverse percentuali di aumento per la III categoria - uomini e donne - sono dovute al fatto che il precedente accordo prevedeva lo stesso trattamento economico per tutti gli inferiori agli anni 20, mentre il nuovo presenta minimi di stipendio fortemente scalari in ragione dell'età.

Il miglior trattamento proporzionale già goduto in precedenza dagli operai fa si che la percentuale di aumento da essi conseguita col nuovo accordo sia soltanto dell'11% circa per gli uomini e dell'1% per le donne.

4°) <u>Decorrenza del nuovo accordo</u>

Si prega codesto Ufficio Regionale del Lavoro a voler decidere circa la data di applicazione del nuovo accordo salariale.

Di fronte alla richiesta della Commissione Interna di retroattività al 1° gennaio 1945, data di applicazione del contratto Spinelli per il Settore Industriale, gli Amministratori del Consorzio Agrario, entrati in carica dopo la liberazione della Patria, richiessero di essere sollevati dalla responsabilità di assumere un onere amministrativo di pertinenza della gestione fascista.

Venne così stabilito di comune accordo di dare decorrenza provvisoria al contratto dal 1° maggio 1945 e di demandare alla competenza di codesto Ufficio Regionale del Lavoro la decisione circa la retroattività effettiva.

Le parti contraenti in persona del Commissario all'Ente, On. Ottavio Stella, e dei componenti la Commissione Interna Aziendale si tengono a disposizione di codesto Ufficio Regionale per ogni eventuale maggior ragguaglio.

LA COMMISSIONE INTERNA

IL COMMISSARIO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 125021

3°) Si può rilevare dal confronto tra i minimi di stipendio del vecchio e nuovo accordo che la percentuale di aumento per impiegati di pari età e categorie si aggira sul 40 - 45%.

Le diverse percentuali di aumento per la III categoria - uomini e donne - sono dovute al fatto che il precedente accordo prevedeva lo stesso trattamento economico per tutti gli inferiori agli anni 20, mentre il nuovo presenta minimi di stipendio fortemente scalari in ragione dell'età.

Il miglior trattamento proporzionale già goduto in precedenza dagli operai fa sì che la percentuale di aumento da essi conseguita col nuovo accordo sia soltanto dell'11% circa per gli uomini e dell'1% per le donne.

4°) Decorrenza del nuovo accordo

Si prega codesto Ufficio Regionale del Lavoro a voler decidere circa la data di applicazione del nuovo accordo salariale.

Di fronte alla richiesta della Commissione Interna di retroattività al 1° gennaio 1945, data di applicazione del contratto Spinelli per il Settore Industriale, gli Amministratori del Consorzio Agrario, entrati in carica dopo la liberazione della Patria, richiesero di essere sollevati dalla responsabilità di assumere un onere amministrativo di pertinenza della gestione fascista.

Venne così stabilito di comune accordo di dare decorrenza provvisoria al contratto dal 1° maggio 1945 e di demandare alla competenza di codesto Ufficio Regionale del Lavoro la decisione circa la retroattività effettiva.

Le parti contraenti in persona del Commissario all'Ente, On. Ottavio Stella, e dei componenti la Commissione Interna Aziendale si tengono a disposizione di codesto Ufficio Regionale per ogni eventuale maggior ragguaglio.

LA COMMISSIONE INTERNA

IL COMMISSARIO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Torino
Nuove tariffe 42

Addì 19 luglio 1945 tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino, rappresentata da suoi Commissari signori Bertocchi Vittorio, Bidegari Felice, Murie Giuseppe, Salamano Ernesto e Vergnano Angelo;

e la Camera del Lavoro di Torino, rappresentata dai suoi Segretari signori Garesmelo Luigi, Napelli Giuseppe e Fiocchia Vittorio, assistiti per le categorie dell'arredamento dal sig.Balberti Italo e per le categorie dell'abbigliamento dal sig.Savio Remo;

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale occupato nelle aziende artigiane della provincia di Torino, tenuto presente la differenza dei numeri indici tra la città di Torino e quella di Milano;

1) A far tempo dal 10 luglio 1945 è costituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggualiarsi ad ore e-d a corrispondersi per le sole ore di effettive prestazione di lavoro.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

	Operai giornaliere	orarie	Impiegati mensili	orarie
Uomini e donne capi famiglia, con una persona a carico	100	12,50	2600	12,50

Ai capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £.14 giornaliere per gli operai e di £.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima; operai giornaliere £.14, orarie £?1,75; impiegati mensili £.350, orarie £.1,75

Uomini e donne non capi famiglia di più maggiorenni sulla ca-

6539

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

	Operai giornaliere	orario	Impiegati mensili	orario
Uomini e donne capi famiglia, con una persona a carico	100	12,50	2600	12,50
Ai capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £.14 giornaliere per gli operai e di £.350 mensili per gli impiegati, raggualiabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima; operai giornaliere £.14, orarie £1,75; impiegati mensili £.350, orarie £.1,75				
Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	80	10,25	2050	10,25
Uomini e donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e 20 anni	62	7,75	1550	7,75
Uomini e donne non capi famiglia di età compresa:				
fra i 17 e 18 anni	52	6,50	1300	6,50
" " 16 e 17 "	40	5,--	1000	5,--
" " 14 " 16 "	28	3,50	700	3,50

Nel caso di apprendisti assunti in età superiore ai 16 anni l'indennità giornaliera di carovita sarà corrisposta nella misura di:

6539

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

per apprendisti assunti dopo il 16° anno di età	34	4,35	830	4,25
per apprendisti assunti dopo il 18° anno di età	42	5,35	1050	5,25

e ciò per la durata dell'apprendistato come da disposizioni vigenti.

Per capo famiglia si intende il lavoratore uomo o impiegato che usufruisce degli assegni familiari.
Le ore di assenza dovute verranno dedotte in ragione della quota oraria sopra stabilita.

ART.2 - A far tempo dal 10 luglio 1945 la indennità di guerra è abolita assorbendo i relativi importi assorbiti nella nuova indennità di contingenza.

ART.3 - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si fanno eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali e assicurativi.

ART.4 - Sono assorbiti dalla nuova indennità di contingenza quelli eventuali aumenti percentuali ed aumenti salariali concessi singolarmente o per accordo sindacale dal 16 aprile in poi, esclusa però quanto si riferisce a liquidazione di differenze arretrate ed a sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazioni salariali stipulate e ratificate in sede sindacale.

ART.5 - Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro (morta stagionale) la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo tra il datore di lavoro e la sua maestranza.

Per il periodo di sospensione, eccettuato quello stagionale, non decorrono nè salari nè indennità di contingenza. Questa particolare convenzione è accettata dalla Organizzazione Operaia fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, nè può costituire comunque deroga ai eventuali disposizioni favorevoli ai lavoratori, emanati da precedenti disposizioni di legge.

ART.6 - Dal 10 luglio 1945 gli operai retribuiti con stipendi da lavoro o i cui emolumenti ad orario ridotto al disotto delle 48 ore settimanali ed il cui orario venisse ridotto al disotto di tale limite successivamente verrà riservato il seguente trattamento economico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

di previdenziali, sociali e assicurativi.

ART.4 - Sono assorbiti dalla nuova indennità di contingenza quelle erogazioni, personali ed assenti salariali concessi singolarmente o per accordo sindacale dal 16 aprile in poi, escluso però quanto si riferisce a liquidazione di differenze arretrate ed a sistemazioni di paghe esistenti a titolo di perequazioni salariali stipulate e ratificate in sede sindacale.

ART.5 - Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro(morta stagione) la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo tra il datore di lavoro e la sua maestranza.

Per il periodo di sospensione, accettato dalla maestranza, non decorreranno nè salari nè indennità di contingenza. Questa particolare convenzione è accettata dalla Organizzazione Operaia fino alla stipulazione di nuovo contratto di lavoro, nè può costituire deroga ai eventuali disposizioni favorevoli ai lavoratori, contenuti da precedenti disposizioni di legge.

ART.6 - Dal 16 luglio 1945 gli operai retribuiti con stipendi da lavoro o lavoranti ad orario ridotto al disotto delle 40 ore settimanali ed il cui orario venisse ridotto al disotto di tale limite successivamente verrà riservato il seguente trattamento economico.

a) per le ore di effettiva prestazione lavorativa:
Corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a giornata emanati dal Commissario Nazionale del Lavoro o dal ministro del lavoro della costituita Repubblica sociale Italiana e della totale indennità di contingenza.

b) Per le ore comprese fra le 0 e le 40 ore settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro.
Corresponsione del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Lavoratori degli operai dell'industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Corresponsione del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a cura dell'azienda.

./.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto si abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali e artigiane relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito, nei decreti sopracitati, che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non ci farà luogo ad alcuna integrazione salariale, nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

L'Associazione degli Artigiani, considerato che si tratta di persone che, pur avendo indiscutibili necessità di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria produzione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sull'azienda e deve invece gravare sull'Erario. Essa svolgerà quindi azione presso autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato accolga tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

L'Organizzazione dei Lavoratori nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

ART.7 - Al fine di facilitare la ripresa produttiva tutte le nuove assunzioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti anche annullati di tutti gli operai.

ART.8 - Per la sistemazione dei lavoratori, impiegati, ed operai chiamati alle armi nel M.T. - C.V.L., prigionieri, soggetti al lavoro obbligatorio, deportati civili ed emigrati per cause politiche si provvederà come da disposizioni di carattere generale.

ART.9 - Il presente accordo dovrà essere applicato da tutte le aziende artigiane della Provincia di Torino, fatta eccezione per le aziende da barbiere, parrucchieri ed affini, per le quali verrà stipulato accordo a parte.

Detto accordo verrà sottoscritto per i Segretari della Camera del Lavoro, sigg. Tommasoni Luigi, Napoli Giuseppe e Fiocchia Vittorio, dal sig. Re Mario Mario, segretario della categoria dell'abbigliamento e Galberti Italo segretario delle categorie dell'arredamento e dal Commissario dell'Associazione Provinciale dell'Artigianato, signori, Bertocchi Vittorio, Burdisso Pal

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

tivamente lavorate.

L'Organizzazione dei Lavoratori nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

ART.7 - Al fine di facilitare la ripresa produttiva tutte le nuove assunzioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti dalla scorta di tutti gli esuberi.

ART.8 - Per la sistemazione dei lavoratori, impiegati, ed operai rimasti alle armi nel N.F. - O.T.L., prigionieri, soggetti al lavoro obbligatorio, deportati civili od assenti per cause politiche si provvederà come da disposizioni di carattere generale.

ART.9 - Il presente accordo dovrà essere applicato da tutte le aziende artigiane della provincia di Torino, fatta eccezione per le aziende da barbiere, parrucchieri ed affini, per le quali verrà stipulato accordo a parte.

Detto accordo verrà sottoscritto per i Segretari della Camera del Lavoro, sigg.Donnaggelo Luigi, Rapelli Giuseppe e Fiecchia Vittorio, dal sig. Revio Remo, segretario della categoria dell'abbigliamento e Balberti Italo segretario della categoria dell'arredamento e dai Commissari dell'Associazione Provinciale dell'Artigianato, signori, Bertocchi Vittorio, Bordigari Felice, e Maule Giuseppe, Salomone Ernesto e T ammhb dal Sig. Dalle Lorenzo, presidente della commissione artigiana di esperti, per delega dei Commissari Turco Giuseppe e Vergnano Angelo.

6937

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Revio Remo
F.to Balberti Italo

F.to Dalle Lorenzo

F.to Bertocchi Vittorio
F.to Bordigari Felice

h. c. c.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 79501

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALMECCANICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente(specchio n° 1)	Salario netto mensile contratto (specchio n-2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Sa
SARTI UOMO						
1° Cat. C.F.	110,05	186	75,95	68,1		
" " non "	95,80	168,90	73,10	76,1		
" "dai 18/20 anni	95,80	149,90	54,10	56,3		
2° Cat. C.F.	94,85	170,80	75,95	80		
" " non "	80,15	154,15	74	92,5		
" "dai 18/20 anni	80,15	134,75	54,60	67,5		
" " " 17/18 "	80,15	125,25	45,10	56,3		
" " " 16/17 "	80,15	113,85	33,70	42,1		
Apprendista 14/16"	37	56,90	19,90	54		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON TACHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario net- precedente (specchio n.)	Salario netto nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osserva
110,05	186	75,95	68,1			
95,80	168,90	73,10	76,1			
95,80	149,90	54,10	56,3			
94,85	170,80	75,95	80			
80,15	154,15	74	92,5			
80,15	134,75	54,60	67,5			
80,15	125,25	45,10	56,3			
80,15	113,85	33,70	42,1			
37	56,90	19,90	54			

6333

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUA

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE	
		mensa	carovita		R.M.	ecc.
SARTI UOMO						
1° Cat. C.F.	88	8	100	196	8	2
" " non C.F.	88	8	82	178	7,25	1,8
" " 18/20 anni	88	8	62	158	6,45	1,6
2° Cat. C.F.	72	8	100	180	7,35	1,8
" " non C.F.	72	8	82	162	6,20	1,6
" " 18/20 anni	72	8	62	142	5,80	1,4
" " 17/18 "	72	8	52	132	5,40	1,3
" " 16/17 "	72	8	40	120	4,90	1,2
Apprendisti 14/16 anni	24	8	28	60	2,45	0,6

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1 G 3 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

rio rat- e	INDENNITA' (1) mensa	carovita	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	OSSI
8	100		196	8	2	186	
8	82		178	7,25	1,85	168,90	
8	62		158	6,45	1,65	149,90	
8	100		180	7,35	1,85	170,80	
8	82		162	6,20	1,65	154,15	
8	62		142	5,80	1,45	134,75	
8	52		132	5,40	1,35	125,25	
8	40		120	4,90	1,25	113,85	
8	28		60	2,45	0,65	56,90	

ari verranno conteggiati a parte

369

1936

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ri
			Guerra	mensa		R.M.
SARTI UOMO:	-					
1° Cat. C.F.	88	88	20	8	116	4,7
" " non C.F.	88	88	5	8	101	4,
" " DAI 18/20 anni	88	88	5	8	101	4,
2° Cat. C.F.	72	72	20	8	100	4,
" " non C.F.	72	72	5	8	85	3,
" " DAI 18/20 anni	72	72	5	8	85	3,
" " " 17/18	72	72	5	8	85	3,
" " " 16/17	72	72	5	8	85	3,
APPRENDISTI 14/16	24	24	5	8	37	-

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a part.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

UZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

alario ontrat uale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	INDENNITA' (1) mensa	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO
-							
88	88	20	8	116	4,75	1,20	110,05
88	88	5	8	101	4,15	1,05	95,80
88	88	5	8	101	4,15	1,05	95,80
72	72	20	8	100	4,10	1,05	94,85
72	72	5	8	85	3,95	0,90	80,15
72	72	5	8	85	3,95	0,90	80,15
72	72	5	8	85	3,95	0,90	80,15
72	72	5	8	85	3,95	0,90	80,15
24	24	5	8	37	-	-	37

liari verranno conteggiati a part.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING BONUS IN RESPECT OF ARTISAN WORKERS IN TORINO PROVINCE (No. 49).-

1.- The agreement is on the lines of the Milan Agreement, fixing a lower "ceiling" of indemnity.-

2.- Equality of treatment to women has, however, been conceded and this brings the women's bonus slightly higher than that allowed by the "ceiling" of the Milan Agreement.-

3.- RIJAC is in favour of approval, except wherever the Milan "ceiling" is surpassed.-

4.- I am in agreement with this recommendation.-

E. Scicluna Major

29.8.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

A P P R O V E D

6993

30 August 1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA DITTE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TORINO

DECORRENZA: 10 luglio 1945.

L'accordo in esame è stipulato sulla falsariga di quello di Milano, però questo in più equipara le donne agli uomini, suddivide i dipendenti al disotto dei 18 anni in maggior numero di categorie anzichè in una sola, suddividendololtrechè per età, anche tra apprendisti e non apprendisti. Inoltre per le ore non lavorate prevede la corresponsione del 75% oltrechè della indennità di contingenza anche della retribuzione globale.

Infine dall'accordo vengono esclusi i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, per cui verrà provveduto a parte.

L'accordo stabilisce pure l'indennità per gli impiegati da ditte artigiane, che in effetti sono pochissimi.

Presa come base di riferimento la categoria sarti; con la applicazione della indennità di contingenza, si ha un aumento variabile da un minimo del 42,1% ad un massimo del 92,5% cosicchè il salario massimo è di £.186 giornaliere per sarto uomo - 1° categoria capo famiglia e minimo di £.56,90 per apprendista dai 14 ai 16 anni contro rispettivamente a £.110,05 e £.37 precedenti.

L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra.

6932

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1940

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE e DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale orario	Salario di fatto	INDENNITA' (I) Guerra	mensa	pres.	TOTALE LORDO	RIT. R.M. 4.08
UOMINI							
a) - operai meccanici motoristi, operai specializzati	5.85	6.30	20.==	10.==	14.==	94.40	3.44
b) - selezionatori di sementi e montatori di macchine agricole, falegname	4.46	5.85	20.==	10.==	14.==	90.80	3.29
c) - magnaio	4.33	5.85	20.==	10.==	14.==	90.80	3.29
d) - aiuto magnaio, imballatore, impacchettatore, facchini e personale di fatica in genere	4.05	5.85	20.==	10.==	14.==	90.80	3.29
DONNE							
e) - Cucitrici e rammendatrici di sacchi, imballatrici e impacchettatrici	2.70	4.16	20.==	10.==	8.==	71.30	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
DENTE CONTRATTO DI LAVORO

1 OPERAI

p	INDENNITA' (I)			TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO	Osservazioni
	quarta	mensa	pres.		R.M. 4.08%	Contr.Comp. 2%	1.02%		
									Riferimento al nuovo accordo
	20.-	10.-	14.-	94.40	3.44		0.86	90.10	classe a)
	20.-	10.-	14.-	90.80	3.29		0.82	86.50	classe b)
	20.-	10.-	14.-	90.80	3.29		0.82	86.50	classe b)
	20.-	10.-	14.-	90.80	3.29		0.82	86.50	classe b)
	20.-	10.-	8.-	71.30		1.22		70.08	classe c)

1359 6931

1 9 4 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONI PROVVISORIA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (I) Guerra	Mensile	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	Contr.	Compl.	
UOMINI								
a) - Operai specializzati = classe a) vecchio contratto	9.60	20.-	10.-	106.30	3.94			0.56
b) - Operai qualificati = classe b)c)d) del vecchio contratto	8.80	20.-	10.-	100.40	3.68			0.31
DONNE								
c) - Operaie qualificate = classe c) del vecchio contratto	5.40	20.-	10.-	73.30			1.15	

(I) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

1243

Declassified Ed E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

OPERAI

ONTALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

ANNUITA' (I)		TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO	Osservazioni
			R.M. 4.08%	Contr. 2%	Compl. 0.08%		
							Riferimento al vecchio accordo
10.-	10.-	106.80	3.94		0.98	101.88	clause a)
10.-	10.-	100.40	3.68		0.91	95.81	clause b)c)d)
10.-	10.-	73.20		1.25		71.94	clause e)

ggiati a parte.

1941

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SEGNATE

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Maggiorazione paga	Percent.	Categorie lari ind metallurg
UOMINI					
a) - Operai specializzati	90.10	101.88	11.78	11.30%	Operaio
b) - Operai qualificati	86.90	95.81	9.31	11.--%	Operaio
c) -DONNE					
a) - Operaio qualificato	70.08	71.94	1.86	1.02%	Donne

6523

1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

OPERAI

(3)

TRATTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA
TALLURGICA PER LE CATEGORIE SICILIANI

Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
101.88	11.78	11.30%	Operaio spec.to	98.35	
95.81	9.31	11.--%	Operaio qual.to	91.35	
71.94	1.86	1.03%	Donna 1ª cat.ria	70.65	

6923

LS/806

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U.S. ARMY

REF. : PR/LA/47/338 5 September 1945

SUBJECT : Wage Agreements Approved.

TO : H.Q. A.C.
(att'n. Labour Sub-Commission)

6928

1. Herewith please find fourteen (14) wage agreements approved by Regional Commissioner listed as hereunder :

a) Wage agreement in respect of gardners in the Province of Novara.(n.63).

b) Agreement for an increased basic wage and "contingency" indemnity in respect of workers in the shoe making industry of Valenza (Alessandria) (No. 67).

c) Agreement in respect of transport workers in Biella district.(No.29).

d) Agreement for contingency indemnity in respect of employees and workers employed by insurance companies in Novara Province. (No.64).

e) Wage agreement in respect of workers in the tanning industry of Biella district. (No. 42).

f) Agreement in respect of textile workers in the Biella district. (No. 57).

g) Agreement for increase in basic wages and contingency indemnity for employees and workers in the restaurant trade in Torino Province. (No. 65).

h) Agreement for increase in wages and "Caro vita" indemnity in respect of dependents of "Consorzio Agrario" in Torino Province. (No. 63).

i) Agreement for "contingency" indemnity in respect of industrial workers in the Province of Novara. (No. 15).

j) Agreement for contingency indemnity and a system of "messa in aspettativa" for industrial workers in Vercelli district. (No. 60).

k) Agreement for contingency indemnity in respect of workers and

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

b) Agreement for an increased basic wage and "contingency" indemnity in respect of workers in the shoe making industry of Valenza (Alessandria) (No. 67).

c) Agreement in respect of transport workers in Biella district.(No.29).

d) Agreement for contingency indemnity in respect of employees and workers employed by insurance companies in Novara Province. (No.64).

e) Wage agreement in respect of workers in the tanning industry of Biella district. (No. 42).

f) Agreement in respect of textile workers in the Biella district. (No. 57).

g) Agreement for increase in basic wages and contingency indemnity for employees and workers in the restaurant trade in Torino Province. (No. 65).

h) Agreement for increase in wages and "Caro vita" indemnity in respect of dependents of "Consorzio Agrario" in Torino Province. (No. 63).

i) Agreement for "contingency" indemnity in respect of industrial workers in the Province of Novara. (No. 15).

j) Agreement for contingency indemnity and a system of "messa in aspettativa" for industrial workers in Vercelli district. (No. 60).

k) Agreement for contingency indemnity in respect of workers and employees of the cement industry in Monferrato district (Alessandria Province). (No. 47).

l) Agreement for high cost of living bonus in respect of artisan workers in Torino Province. (No. 49).

m) Agreement for a contingency indemnity in respect of workers and employees in the building trades of the Province of Alessandria. (No. 62).

n) Agreement for increase in basic wages in respect of workers dependent on tile making industry in Torino Province. (No. 66).

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

Copy to: R.C.
Uff. Reg.del Lavoro (Dr. Gatti)
File
Reading File

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

cc/ COPIA

Torino 21

ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE, ED ESERCIZI SIMILARI

Concurrence

Restaurants d'Hivers

Il giorno 23 luglio 1945, alle ore 16, presso la sede dell'Unione Commercianti in Torino, Corso Vittorio Emanuele 80, tra la Commissione Esecutiva dei Pubblici Esercizi, della Camera del Lavoro, e la Commissione Ristoranti, trattorie ed esercizi similari dell'Unione Commercianti, si è convenuto quanto segue:

Con decorrenza dal 1° luglio 1945 viene estesa al personale impiegatizio e salariato dei ristoranti ed esercizi similari, retribuito a paga fissa, l'indennità di contingenza di cui all'accordo 11 luglio 1945, stipulato tra la Camera del Lavoro di Torino e Provincia e l'Unione dei Commercianti.

I minimi di salario previsti dal contratto collettivo 6/8/935 per il personale interno dei ristoranti vengono così modificati:

		1°cat.	2° cat.	3°-4° cat
- Capo-cuoco	£.	2.550.-	2.050.-	1.550.
- Aiuto cuoco	"	1.750.-	1.350.-	1.050.-
- Interno in genere	"	1.050.-	750.-	550.-

6927

Oltre i minimi di salario sopra riportati va inoltre corrisposta l'indennità di presenza, in base a £.450 mensili.

In considerazione del fatto che i lavoratori dipendenti da ristoranti fruiscono del vitto in natura (due pasti con un quarto di vino per pasto) viene fissata in £.60.-giornaliere la ritenuta per vitto corrisposto in natura da detrarsi dall'indennità di contingenza.

Percentuali di servizio

Con decorrenza 1° agosto 1945 la percentuale di servizio viene modificata come segue:

-locali di 1° e 2° cat. 14%
- " " 3° e 4° " 11%

La percentuale di cui sopra verrà così ripartita:

- locali di 1° e 2° cat. 11% ai camerieri
  3% al personale interno
- locali di 3° e 4° cat. 9% ai cameriere
  2% al personale interno

La globale della percentuale spettante al personale interno di cucina sarà ripartita tra gli aventi diritto col seguente punteggio:

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I minimi di salario previsti dal contratto collettivo 6/6/945 per il personale interno dei ristoranti vengono così modificati:

	1°cat.	2° cat.	3°-4° cat
- Capo-cuoco	~~£. 2.550.-~~	~~2.050.-~~	~~1.550.~~
- Aiuto cuoco	" 1.750.-	1.350.-	1.050.-
- Interno in genere	" 1.050.-	750.-	550.-

6927

Oltre i minimi di salario sopra riportati va inoltre corrisposta l'indennità di presenza, in base a £.450 mensili.

In considerazione del fatto che i lavoratori dipendenti da ristoranti fruiscono del vitto in natura (due pasti con un quarto di vino per pasto) viene fissata in £.60.-giornaliere la ritenuta per vitto corrisposto in natura da detrarsi dall'indennità di contingenza.

Percentuali di servizio

Con decorrenza 1° agosto 1945 la percentuale di servizio viene modificata come segue:

-locali di 1° e 2° cat. 14%
- " " 3° e 4° " 11%

La percentuale di cui sopra verrà così ripartita:

- locali di 1° e 2° cat. 11% ai camerieri
  3% al personale interno
- locali di 3° e 4° cat. 9% ai camerieri
  2% al personale interno

La globale della percentuale spettante al personale interno di cucina sarà ripartita tra gli aventi diritto col seguente punteggio:

- capo cuoco punti 5
- aiuto cuoco " 3
- interni in generi 2

Nei locali aperti prima della pubblicazione del presente accordo resta convenuto che dalla percentuale già incamerata dai camerieri, sarà ricuperato a favore del personale interno di cucina il 2% da ripartirsi in base al punteggio di cui sopra.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2)

Mense del Popolo

Per il personale tavoleggiante e per il personale di cucina degli esercizi funzionanti come mense del popolo, ai quali non si applica l'accordo di cui sopra, viene convenuto tra le parti stipulanti il seguente trattamento economico; con esclusione di qualsiasi indennità di presenza o di contingenza:

Personale di sala

Al personale di sala verrà corrisposta una quota fissa di £.2,40 per coperto.

Personale di cucina

Al personale di cucina, in aggiunta ai salari normali, verrà corrisposta la somma di £.0,60 per coperto, suddivisa tra gli aventi diritto con il seguente punteggio:

- cuoco capo punti 5
- aiuto cuoco " 3
- interni in genere " 2

I salari per il personale di cucina non potranno essere inferiori a quelli fissati per il personale dei ristoranti ed esercizi similari di 3° e 4° categoria, previsti dall'accordo di cui sopra.

6926

LA COMMISSIONE ESECUTIVA
DEI PUBBLICI ESERCIZI
DELLA CAMERA DEL LAVORO

F/to Battistini Mario
Scanavino Riccardo

LA COMMISSIONE DEI
RISTORANTI ED ESERCIZI
SIMILARI DELL'UNIONE DEI
COMMERCIANTI

F/To Bruno Ventaroli

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1951

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto previsto dal nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari Industrie Metallurgiche
CUOCO 1° Cat.	1645,95	4792,45	3146,50		
" " " C.F.	2116,55	5219,50	3100,95		
" 2° "	1599,10	4317,95	2718,85		
" " " C.F.	2074,45	4745.—	2670,55		
" 3°-4° "	1419,45	3843,45	2424.—		
" " " C.F.	1894.—	4270,50	2376,50		
AIUTO CUOCO 1° Cat.	1177,40	4043,55	2866,15		
" " " " C.F.	1651,15	4460,30	2809,15		
" " 2°	1126.—	3653,65	2527,65		
" " " " C.F.	1600,40	4080,70	2480,30		
" " 3°	1069,90	3368,95	2299,05		
" " " " C.F.	1544,95	3796.—	2251,05		
INTERNO 1° Cat.	1035,60	3368,95	2333,35		
" " " C.F.	1510,55	3796.—	2285,45		
" 2° "	1005,75	3084,25	2078,50		
" " " C.F.	1480,60	3511,30	2030,70		
" 3° "	966,55	2894,45	1927,90		
" " " C.F.	1441,50	3321,30	1879,80		

19525

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

ario netto se mio- contratto echio n-2	Differen- za paga	Percent.	Categorie simi- lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
792,45	3146,50	[illegible]			
219,50	3100,95	[illegible]			
317,95	2718,65	[illegible]			
745.—	2670,55	[illegible]			
543,45	2424.—	[illegible]			
270,50	2376,50	[illegible]			
043,55	2866,15	[illegible]			
460,30	2809,15	[illegible]			
553,65	2527,65	[illegible]			
080,70	2480,30	[illegible]			
368,95	2299,05	[illegible]			
796.—	2251,95	[illegible]			
368,95	2332,35	[illegible]			
796.—	2285,45	[illegible]			
084,25	2078,50	[illegible]			
511,30	2030,70	[illegible]			
894,45	1927,90	[illegible]			
321,30	1879,80	[illegible]			

6129

1951

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BA
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO
			presenza	varie	
CUOCO 1ª Cat.	2550	2550	450	2050	5050
" " " C.F.	2550	2550	450	2500	5500
" 2ª "	2050	2050	450	2050	4550
" " " C.F.	2050	2050	450	2500	5000
CUOCO 3°-4° Cat.	1550	1550	450	2050	4050
" " " C.F.	1550	1550	450	2500	4500
AIUTO CUOCO 1ª Cat.	1750	1750	450	2050	4250
" " " C.F.	1750	1750	450	2500	4700
" " 2ª "	1350	1350	450	2050	3850
" " " C.F.	1350	1350	450	2500	4300
" " 3ª "	1050	1050	450	2050	3550
" " " C.F.	1050	1050	450	2500	4000
INSERVIENTE 1ª Cat.	1050	1050	450	2050	3550
" " " C.F.	1050	1050	450	2500	4000
" 2ª "	750	750	450	2050	3250
" " " C.F.	750	750	450	2500	3700
" 3ª "	550	550	450	2050	3050
" " " C.F.	550	550	450	2500	3500

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

1954

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

NE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL ~~PRECEDENTE~~ NUOVO ACCORDO SALARIALE
~~CONTRATTO DI LAVORO~~

Salario di fatto	INDENNITA' (1) presenza	INDENNITA' (1) varie	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4,08	Ritenute acc. 1,04	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
2550	450	2050	5050	206,04	51,51	4792,45	
2550	450	2500	5500	224,40	56,10	5219,50	
2050	450	2050	4550	185,64	46,41	4317,95	
2050	450	2500	5000	204.—	51.—	4745.—	
1550	450	2050	4050	165,24	41,31	3843,45	
1550	450	2500	4500	183,60	45,90	4270,50	
1750	450	2050	4250	173,40	43,35	4043,55	
1750	450	2500	4700	191,76	47,94	4460,30	
1350	450	2050	3850	157,08	39,27	3653,65	
1350	450	2500	4300	175,44	43,86	4080,70	
1050	450	2050	3550	144,84	36,21	3368,95	
1050	450	2500	4000	163,20	40,80	3796.—	
1050	450	2050	3550	144,84	36,21	3368,95	
1050	450	2500	4000	163,20	40,80	3796.—	
750	450	2050	3250	132,60	33,15	3084,25	
750	450	2500	3700	150,96	37,74	3511,30	
550	450	2050	3050	124,44	31,11	2894,45	
550	450	2500	3500	142,80	35,70	3321,50	

ri verranno conteggiati a parte

1961

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL P
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) presenza	INDENNITA' (1) guerra	TOTALE LORDO	Ritenu R.M.
CUOCO 1ª Cat.	1285		450	-	1735	71.—
" " " C.F.	1283		450	500	2233	91,30
" 2° "	1236		450	-	1686	69,40
" " " C.F.	1236		450	500	2186	89,05
" 3°-4°	1046		450	-	1496	61,05
" " C.F.	1046		450	500	1996	81,50
Aiuto cuoco 1° Cat.	791		450	-	1241	50,90
" " " " C.F.	791		450	500	1741	71,05
" " 2° "	737		450	-	1187	48,50
" " " " C.F.	737		450	500	1687	69,10
" " 3° "	678		450	-	1128	46,60
" " " " C.F.	678		450	500	1628	66,65
Inserv. 1ª Cat.	643		450	-	1093	44,45
" " " C.F.	642		450	500	1592	65,50
" 2ª "	610		450	-	1060	43,50
" " " C.F.	610		450	500	1560	63,50
" 3ª "	569		450	-	1019	42,20
" " " C.F.	569		450	500	1519	62,20

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1951

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA' (1) presenza	INDENNITA' (1) guerra	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc. comp.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
450	-		1735	71.---	18,05	1645,95	
450	500		2233	92,20	22,30	2118,55	
450	-		1686	69,40	17,50	1599,10	
450	500		2186	89,05	22,50	2074,45	
450	-		1496	61,05	15,50	1419,45	
450	500		1996	81,50	20,50	1894.---	
450	-		1281	90,50	13,10	1177,40	
450	500		1741	71,85	18,80	1651,15	
450	-		1187	48,50	12,50	1126	
450	500		1687	69,10	17,50	1600,40	
450	-		1128	46,60	11,50	1069,90	
450	500		1628	65,65	16,40	1544,95	
450	-		1092	44,45	10,95	1036,60	
450	500		1592	65,50	15,95	1510,55	
450	-		1060	43,50	10,75	1005,75	
450	500		1560	63,50	15,90	1480,60	
450	-		1019	42,20	10,25	966,55	
450	500		1519	62,20	15,30	1441,50	

verranno conteggiati a parte

14571

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR INCREASE IN BASIC WAGES AND CONTINGENCY INDEMNITY FOR EMPLOYEES AND WORKERS IN THE RESTAURANT TRADE IN TORINO PROVINCE. (No.65).-

1.- The agreement concedes an increase in basic wages ammounting to approximately 100% and also a high cost of living indemnity equal to that already approved for commercial employees.-

2.- The basic wages of these workers was far below that of other working categories, and a deduction of 60 lire per day is made wherever food is made available. The "take home packet" is well within the wage limits of other trades.-

3.- RIJAC recommends approval.-

4.- I am in agreement with this recommendation.-

29.8.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

A P P R O V E D

6993

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 485021

day is made wherever food is made available. The "take home packet" is well within the wage limits of other trades.-

3.- RIJAC recommends approval.-

4.- I am in agreement with this recommendation.-

29.8.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

6522

30.8.1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ob/

R E L A Z I O N E

=:=:=:

(bozza)

TORINO - COMMERCIO

20

ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

L'anno 1945, addì 11 del mese di luglio, in Torino, presso la sede dell'Unione dei Commercianti della Provincia di Torino, corso Vittorio Emanuele, 80,

FRA

l'Unione dei Commercianti della Provincia di Torino, rappresentata dai signori:

SCAMUZZI Rag. Leandro, Commissario dell'Unione, MINOLA Cesare - LEVI Roberto - TARDITI Mario - BRACCO Savino - DEMARCHI Enrico - MONTALCINI Eugenio - RODI Attilio - VENTAVOLI Bruno - GUGLIELMINETTI Tito - SCANAVINO Eugenio - CHIARO Angelo - assistiti dal signor BOTTINELLI Dr. Giovanni Nicola, funzionario dell'Unione stessa;

E

la Camera del Lavoro, Sezione Commercio, rappresentata dai Sigg: RAPELLI Rag. Giuseppe, Segretario della Sezione stessa, assistito dai sigg.ri COSTANZO GIRAUDO, ASSELLE Rag. Edgardo, ITALIANO Carlo - VAUDAGNA Dr. Giuseppe - si è convenuto quanto segue:

Art. 1°

A decorrere dal giorno 1° luglio 1945 è istituita, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di contingenza da corrispondersi al personale impiegatizio ed operaio delle aziende commerciali di qualsiasi genere nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

	Indennità di contingenza	Indennità di presenza
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico	£. 100,-	£. 18,-
b) - Donne capi famiglia con una		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CINI Eugenio - RODI Attilio - VENTAVOLI Bruno - GUGLIELMINETTI Tito - SCANAVINO Eugenio - CHIARO Angelo - assistiti dal signor BOTTINELLI Dr. Giovanni Nicola, funzionario dell'Unione stessa;

E

la Camera del Lavoro, Sezione Commercio, rappresentata dai Sigg: RAVELLI Rag. Giuseppe, Segretario della Sezione stessa, assistito dai sigg.ri COSTANZO GIRAUDO, ASSELLE Rag. Edgardo, ITALIANO Carlo - VAUDAGNA Dr. Giuseppe - si è convenuto quanto segue:

Art. 1°

A decorrere dal giorno 1° luglio 1945 è istituita, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di contingenza da corrispondersi al personale impiegatizio ed operaio delle aziende commerciali di qualsiasi genere nella seguente misura ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

	Indennità di contingenza	Indennità di presenza
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico	£. 100,-	£. 18,--
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico	" 98,-	" 10,--
Agli uomini ed alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di lire 14 giorn. per gli operai e di £. 350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima	14,--	

V/.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC No. 785021

	Indennità di contingenza	Indennità di presenza
e) - Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.....	£. 82.-	£. 18.-
d) - Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni compiuti.....	" 62.-	" 18.-
e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....	" 64.-	" 10.-
f) - Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti.....	" 58.-	" 10.-
g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	" 50.-	" 10.-

Art. 2°

L'indennità di contingenza esente da ogni contribuzione di previdenza e di assicurazione non fa parte integrante dello stipendio o del salario essendo però dovuta per le ferie e per le festività infra-settimanali.

L'indennità di presenza è dovuta anche in caso di malattia e fa parte integrante del salario agli effetti delle ferie, della 13.a mensilità o gratifica natalizia, dell'indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 3°

L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di mensa e la indennità di guerra.

Agli effetti del presente accordo è capo famiglia il lavoratore impiegato od operaio che fruisce degli assegni familiari.

Art. 4°

L'anticipo corrisposto ai sensi dell'accordo intersindacale stipulato in data 10 novembre 1944 non verrà rimborsato dai lavoratori restando a definitivo carico delle aziende.

L'acconto di lire mille corrisposto a fine di giugno 1945 verrà

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 75-0224

Art. 2°

L'indennità di contingenza esente da ogni contribuzione di previdenza e di assicurazione non fa parte integrante dello stipendio o del salario essendo però dovuta per le ferie e per le festività infra-settimanali.

L'indennità di presenza è dovuta anche in caso di malattia e fa parte integrante del salario agli effetti delle ferie, della 13.a mensilità o gratifica natalizia, dell'indennità di preavviso e di licenziamento.

Art. 3°

L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di mensa e la indennità di guerra.

Agli effetti del presente accordo è capo famiglia il lavoratore impiegato od operaio che fruisce degli assegni familiari.

Art. 4°

L'anticipo corrisposto ai sensi dell'accordo intersindacale stipulato in data 10 novembre 1944 non verrà rimborsato dai lavoratori restando a definitivo carico delle aziende.

L'acconto di lire mille corrisposto a fine di giugno 1945 verrà trattenuto sulle competenze dovute ai sensi dell'art.1°, entro il 31 luglio 45.

Art. 5°

L'indennità di contingenza è ridotta del 10% per i comuni della provincia.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 6°

Dal presente accordo sono escluse le categorie dei panificatori, alberghi e pensioni, pubblici esercizi, case di cura e piccoli pastai, per le quali aziende si provvederà ad una regolamentazione separata.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA CAMERA DEL LAVORO
DI TORINO E PROVINCIA

F.to Giuseppe RAPELLI
Gaetanzo GIRAUDO
Edgardo ASSELLE
Giuseppe VAUDAGNA

PER LA UNIONE DEI COMMERCIANTI
DI TORINO E PROVINCIA

F.to SOAMUZZI Rag. Leandro
MONTALCINI Eugenio
SCANAVINO Eugenio
RODI Attilio

P. c. c.

6918

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 795021

ACCORDO SINDACALE PER LA ESTENSIONE DELL'INDENNITA'
DI CONTINGENZA AL PERSONALE DEI CAFFE' BAR ED ESERCIZI
SIMILARI

Il giorno 19 luglio 1945 presso la sede dell'Unione dei Commercianti in corso Vittorio Eman.II n.80, tra la Commissione esecutiva caffè bar ed esercizi similari della Camera del Lavoro di Torino e Provincia e la Commissione della categoria "caffè bar ed esercizi similari" dell'Unione dei Commercianti si stipula e si conviene quanto segue:

Con decorrenze dal 1° luglio 1945 viene estesa al personale impiegatizio ed al personale salariato retribuito a paga fissa dei caffè, bar ed esercizi similari, l'indennità di contingenza di cui all'accordo sindacale concluso tra la Camera del Lavoro di Torino e Provincia e l'Unione dei Commercianti in data 11 luglio 1945.

Tra i rappresentanti delle rispettive categoria esaminata la situazione dei percentualisti si conviene inoltre quanto segue:

-sino alla data 30 settembre 1945 i datori di lavoro dovranno corrispondere esclusivamente al personale retribuito a percentuale una indennità di carovita a quei percentualisti che non raggiungano globalmente una retribuzione mensile pari a quella del personale della corrispondente categoria a paga fissa.

La misura di detta indennità sarà limitata alla differenza tra la retribuzione percepita mensilmente quale percentuale e la retribuzione globalmente percepita dal personale di banco. Agli effetti della determinazione della paga mensile globale del personale di banco si dovrà computare il salario fisso mensile l'indennità di presenza l'indennità di contingenza

Torino 20 Luglio 1945

6917

LA COMMISSIONE ESECUTIVA DEI CAFFE' BAR

L'UNIONE DEI COMMERCIANTI

firme illeggibili

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

cale conclusc tra la Camera del Lavoro di Torino e Provincia e l'Unione dei Commercianti in data 11 luglio 1945.

Tra i rappresentanti delle rispettive categorie esaminata la situazione dei percentualisti si conviene inoltre quanto segue:

-sino alla data 30 settembre 1945 i datori di lavoro dovranno corrispondere esclusivamente al personale retribuito a percentuale una indennità di carovita a quei percentualisti che non raggiungano globalmente una retribuzione mensile pari a quella del personale della corrispondente categoria a paga fissa.

La misura di detta indennità sarà limitate alla differenza tra la retribuzione percepita mensilmente quale percentuale e la retribuzione globalmente percepita dal personale di banco. Agli effetti della determinazione della paga mensile globale del personale di banco si dovrà computare il salario fisso mensile l'indennità di presenza l'indennità di contingenza

6917

Torino 20 Luglio 1945

LA COMMISSIONE ESECUTIVA DEI CAFFE' BAR

Firme illeggibili

L'UNIONE DEI COMMERCIANTI

firme illeggibili

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrat tuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE								
Personale con mansioni direttive								
Uomini Capi Famiglia	3626.=	145.=	20	8	18	191	15.60	1.94
" non Capi Fam.	3626.=	145	-	8	18	171	13.95	1.73
" dai 18-20 anni	2904.=	116.=	-	8	18	142	11.60	1.45
" sotto 20 anni	2904.=	116.=	-	8	10	142	11.60	1.45
Personale con mansioni di concetto.								
Capo Uff. / Capo Rep. / Capo Cont. Capo Fam.e non C.F.	1953.=	78.10	20	8	18	124.10	10.15	1.25
dai 18-20 anni	1953.=	78.10	-	8	18	104.10	8.50	1.05
Sotto ai 18 anni	1758.=	70.30	-	8	18	96.30	7.85	1.==
Ispettore C.F.	1758.=	70.30	-	8	10	88.30	7.20	0.90
Ispettore non C.F.	1660.=	66.40	20	8	18	112.40	9.17	1.15
dai 18-20 anni	1660.=	66.40	-	8	18	92.40	8.46	0.95
sopra ai 18 anni	1499.=	59.95	-	8	18	85.95	7.30	0.90
Magazzinieri C/F.	1499.=	59.95	-	8	10	77.95	6.35	0.80
" non C.F.	1758.=	70.30	20	8	18	116.30	9.45	1.18
dai 18-20 anni	1758.=	70.30	-	8	18	96.30	7.85	1.=
sotto i 18 anni	1582.=	63.20	-	8	18	89.20	7.25	0.90
	1582.=	63.20	-	8	10	81.20	6.60	0.85

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

NALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN ESSERE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

N°/

io		INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazioni
o	guerra	Mensa	acc		R.M.	ecc.		
.=	20	8	18	191	15.60	1.94	173.45	
	-	8	18	171	13.95	1.73	155.30	
.=	-	8	18	142	11.60	1.45	128.95	
.=	-	8	10	142	11.60	1.45	128.95	
10	20	8	18	124.10	10.15	1.25	112.70	
10	-	8	18	104.10	8.50	1.05	94.55	
30	-	8	18	96.30	7.85	1.=	87.45	
30	-	8	10	88.30	7.20	0.90	80.20	
40	20	8	18	112.40	9.17	1.15	102.10	
40	-	8	18	92.40	8.46	0.95	82.95	
95	-	8	18	85.95	7.30	0.90	77.75	
95	-	8	10	77.95	6.35	0.80	70.85	
30	20	8	18	116.30	9.45	1.18	105.67	
30	-	8	18	96.30	7.85	1.=	87.45	
20	-	8	18	89.20	7.25	0.90	81.05	
20	-	8	10	81.20	6.60	0.85	73.45	

onteggiati a parte

1970

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ec
Cont.D'ordine (C.F.	1094	43.75	20	8	18	89.75	7.25	0.9
) non C.F.	1094	43.75	=	8	18	69.75	5.70	0.7
dai 18-20 anni	984	39.35	=	8	18	65.35	5.40	0.6
sotto i 18 anni	984	39.35	=	8	10	57.35	4.65	0.6
Commesso C.F.	1156	46.20	20	8	18	92.20	7.50	0.
" non C.F.	1156	46.20	=	8	18	72.20	5.85	0.7
dai 18 - 20 anni	1040	41.60	=	8	18	67.60	5.50	0.7
dai 18 - anni	1040	41.60	=	8	10	59.60	4.80	0.6
Person.d'ordine -C.F.	841	33.05	20	8	18	79.05	6.45	0.8
" " non C.F.	841	33.05	=	8	18	59.05	4.80	0.6
dai 18-20 anni	757	30.==	=	8	18	56.==	4.60	0.6
Sotto i 18 anni	721	28.10	=	8	10	46.10	3.55	0.5
Fattorino C.F.	878	35.==	20	8	18	81.==	6.50	0.8
oltre 22 an.non C.F.	878	35.==	=	8	18	61.==	4.85	0.6
dai 20-22 anni	690	27.60	=	8	18	53.60	6.35	0.5
dai 18-20 anni	690	27.60	=	8	18	53.60	6.35	0.5
sotto i 18 anni	405	16.20	=	8	10	34.20	2.75	0.3
uomini di fatica C.F.	878	35.==	20	8	18	81.==	6.50	0.8
" " "non C.F.	878	35.==	=	8	18	61.==	4.95	0.6
dai 18 ai 20 anni	878	35.==	=	8	18	61.==	4.95	0.6
sotto i 18 anni	830	33.20	=	8	10	51.20	4.15	0.5

1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

1971

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

ario di tto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
3.75	20	8	18	89.75	7.25	0.90	81.60	
.75	=	8	18	69.75	5.70	0.70	62.75	
.35	=	8	18	65.35	5.40	0.53	59.25	
.35	=	8	10	57.35	4.65	0.60	52.10	
.20	20	8	18	92.20	7.50	0.95	83.75	
.20	=	8	18	72.20	5.85	0.75	65.60	
.60	=	8	18	67.60	5.50	0.70	61.40	
.60	=	8	10	59.60	4.80	0.60	54.20	
.05	20	8	18	79.05	6.45	0.80	71.80	
.05	=	8	18	59.05	4.80	0.60	53.65	
.==	=	8	18	56.==	4.60	0.60	50.80	
.10	=	8	10	46.10	3.55	0.50	42.05	
.==	20	8	18	81.==	6.50	0.85	73.65	
.==	=	8	18	61.==	4.85	0.65	55.50	
.60	=	8	18	53.60	6.35	0.55	46.70	
.60	=	8	18	53.60	6.35	0.55	46.70	
.20	=	8	10	34.20	2.75	0.35	31.10	
.==	20	8	18	81.==	6.50	0.85	73.65	
.==	=	8	18	61.==	4.95	0.65	55.40	
.==	=	8	18	61.==	4.95	0.65	55.40	
.20	=	8	10	51.20	4.15	0.55	46.50	

conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	PRES. ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc
DONNE								
PERSONALE CON MANSIONI DIRETTIVE								
DONNE C.F.	2742.	109.70	20.	9.	10.	147.70	12.15	0.50
DONNE NON C.F.	2742.=	109.7		8.	10.	127.70	10.33	1.30
DAI 18-20 ANNI	2467.	98.60		8.	10.	116.60	9.50	1.20
PERSONALE CON MANSIONI DI CONCETTO								
CAPO UFF. REPARTO CONTABIL.	1660.	66.40	20.	8.	10.	104.40	8.51	1.05
DONNE C.F.	1660.	66.40		8.	10.	84.=	6.85	0.85
DONNE NON CAPO F.	1494.	59.73		8.	10.	77.73	6.35	0.80
DAI 18-20 ANNI	1494	59.7		8.	10.	77.75	6.35	0.80
SOTTO I 18 ANNI								
ISPETTRICI C.F.	1411.	56.4	20.	8.	10.	94.45	7.70	0.95
ISPETTRICI NON C.F.	1411.	56.45		8.	10.	74.45	6.05	0.75
DAI 18-20 ANNI	1274.	50.9		8.	10.	68.85	5.60	0.70
SOTTO I 18 ANNI	1274.	50.9		8.	10.	68.95	5.60	0.70
MAGAZZINIERA C.F.	1494.	59.73	20.	8.	10.	97.75	7.95	1.00
" NON C.F.	1494.	59.7		8.	10.	77.75	6.35	0.80
DAI 18-20 ANNI	1345.	55.		8.	10.	73.	5.95	0.75
SOTTO I 18 ANNI	1345.	55.		8.	10.	73.	5.95	0.75
CONTABILE D'ORDINE C.F.	929.	33.15	20.	8.	10.	71.15	5.80	0.75
" " NON C.F.	929.	33.1		8.	10.	51.15	5.15	0.55
DAI 18-20 ANNI	826.	33.45		8.	10.	51.45	5.15	0.55
SOTTO I 18 ANNI	826.	33.45		8.	10.	51.45	5.15	0.55
COMMESSA C.F.	982.	39.3	20.	8.	10.	77.30	6.28	0.80
" NON C.F.	982.	39.30		8.	10.	57.30	5.40	0.80
DAI 18-20 ANNI	884.	35.3		8.	10.	53.35	5.20	0.55
SOTTO I 18 ANNI	884.	35.3		8.	10.	53.35	5.20	0.55

) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1°)

Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute (2)		TOTALE NETTO	Osservazioni.
Guerra	Mensa	PRES. ecc.		R.M.	ecc.		
20.	8.	10.	147.70	12.15	0.50	134.05	
	8.	10.	127.70	10.15	1.30	116.05	
	8.	10.	116.60	9.30	1.20	105.90	
20.	8.	10.	104.40	8.51	1.05	94.85	
	8.	10.	84.=	6.85	0.85	76.30	
	8.	10.	77.25	6.35	0.80	70.60	
	8.	10.	77.75	6.35	0.80	70.60	
20.	8.	10.	94.45	7.70	0.95	85.80	
	8.	10.	74.45	6.05	0.75	67.65	
	8.	10.	68.95	5.60	0.70	62.65	
	8.	10.	68.95	5.60	0.70	62.65	
20.	8.	10.	97.75	7.95	1.00	88.80	
	8.	10.	77.75	6.30	0.80	70.65	
	8.	10.	73.	5.95	0.75	66.30	
	8.	10.	73.	5.95	0.75	66.30	
20.	8.	10.	71.15	5.80	0.75	64.60	
	8.	10.	51.15	5.15	0.55	45.45	
	8.	10.	51.45	5.15	0.55	45.75	
	8.	10.	51.45	5.15	0.55	45.75	
20.	8.	10.	77.35	6.30	0.80	70.25	
	8.	10.	57.35	4.80	0.60	51.95	
	8.	10.	54.35	4.40	0.55	47.80	
	8.	10.	51.35	4.20	0.55	46.60	

(1) Conteggiati a parte.

R 5.7 41

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA COMPETENZE A DI PARTE DI [illegible]
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	ann	TOTALE LORDO	Aliquota R.M.	[illegible]
BONNE								
PERSONALE SUBORDINE C.F.	713.	29.60	20.	5.	10.	65.60	3.43	0.-
" " NON C.F.	713.	25.60		5.	10.	45.60	3.80	0.-
DAI 18-20 ANNI	643.	25.70		5.	10.	43.70	3.63	0.-
SOTTO I 18 ANNI	643.	25.70		5.	10.	43.70	3.63	0.-
DATTILOGRAFE C.F.	706.	23.24	20.	5.	10.	68.25	3.45	0.-
" NON C.F.	706.	23.24		5.	10.	45.25	3.60	0.-
DAI 18-20 ANNI	643.	25.70		5.	10.	43.70	3.65	0.-
SOTTO I 18 ANNI	643.	25.70		5.	10.	43.70	3.63	0.-

1) Gli assegni familiari verranno ragguagliati a parte

1975

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

CONGUAGLIO CONTRATTUALE A DI PARTE DEL PRECEDENTE

CONTRATTO DI LAVORO

N°

ario di tto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	ace	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ace.	TOTALE NETTO	Osservazioni
28.60	20.	8.	10.	66.60	5.45	0.70	60.45	
28.60		8.	10.	46.60	3.80	0.50	42.30	
25.70		8.	10.	43.70	3.65	0.50	39.55	
25.70		8.	10.	43.70	3.65	0.50	39.55	
28.24	20.	8.	10.	66.25	5.45	0.70	60.10	
28.24		8.	10.	46.25	3.80	0.50	41.95	
25.70		8.	10.	43.70	3.65	0.50	39.55	
25.70		8.	10.	43.70	3.65	0.50	39.55	

conteggiati a parte

1976

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale mensile	Salario giornal.	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO
		Guerra	Conting.	ecc.		R.M.	ecc.;	
Pers.con mans.imp.								
Pers.con mansioni direttive								
UOMINI C.F.	3625	145	100	18	263	21,45	2,60	238,95
" non "	3625	145	82	18	245	20	2,50	219,50
" dai 18 ai 20	2904	116	62	18	196	16	2	178
" sotto i 20	2904	116	50	10	176	14,35	1,80	159,85
Pers.con mansioni concetto								
CAPO UFF. C.F.	1953	78,10	100	18	196,10	16	2	178,10
"Rep.non C.F. "Contab.	1953	78,10	82	18	178,10	14,70	1,80	161,60
" dai 18 ai 20	1758	70,30	62	18	150,30	12,25	1,55	136,50
" sotto i 18	1758	70,30	50	10	130,30	10,60	1,35	118,35
ISPETTORE C.F.	1660	66,40	100	18	184,40	15,05	1,85	167,50
" non C.F.	1660	66,40	82	18	166,40	13,50	1,70	151,20
" dai 18 ai 20	1499	59,95	62	18	139,95	11,40	1,40	127,15
" sotto i 18	1499	59,95	50	10	119,95	9,70	1,20	109,05
MAGAZZIN. C.F.	1758	70,30	100	18	188,30	15,35	1,90	171,05
" non "	1758	70,30	82	18	170,30	13,87	1,75	154,68
" dai 18 ai 20	1582	63,20	62	18	143,20	11,65	1,45	130,10
" sotto i 18	1582	63,20	50	10	123,20	10,10	1,25	111,85
CONTAB.D'ORD. C.F.	1094	43,75	100	18	161,75	13,20	1,65	146,90
" " " non "	1094	43,75	82	18	143,75	12	1,45	130,30
" " " 18/20	984	39,35	62	18	119,35	9,70	1,20	108,45
" " "sotto i 18	984	39,35	50	10	99,35	8,10	1	90,25

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario Giornal.	INDENNITA' Guerra	Contin. Mens.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.:	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI (1)
145	100		18	263	21,46	2,68	238,86	
145	82		18	245	20	2,50	219,50	
116	62		18	196	16	2	178	
116	50		10	176	14,35	1,80	159,85	
78,10	100		18	196,10	16	2	178,10	
78,10	82		18	178,10	14,70	1,80	161,60	
70,30	62		18	150,30	12,25	1,55	136,50	
70,30	50		10	130,30	10,60	1,35	118,35	
65,40	100		18	184,40	15,05	1,85	167,50	
66,40	82		18	166,40	13,50	1,70	151,20	
59,95	62		18	139,95	11,40	1,40	127,15	
59,95	50		10	119,95	9,70	1,20	109,05	
70,30	100		18	188,30	15,35	1,90	171,05	
70,30	82		18	170,30	13,87	1,75	154,90	
63,20	62		18	143,20	11,65	1,45	130,10	
63,20	50		10	123,20	10,10	1,25	111,85	
43,75	100		18	161,75	13,20	1,65	146,90	
43,75	82		18	143,75	12	1,45	130,30	
39,35	62		18	119,35	9,70	1,20	108,45	
39,35	50		10	99,35	8,10	1	90,25	

(1) conteggiati a parte.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE A

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale mensile	Salario giornal.	INDENNITA' (1) Guerra	Conting.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.
Person.con mans.imp.								
COMMESSO C.F.	1156	46,20	100		18	164,20	13,30	1,65
" non "	1156	46,20	82		18	146,20	11,65	1,50
" dai 18/20	1040	41,60	62		18	121,60	10,10	1,25
" sotto i 18 anni	1040	41,60	50		10	101,60	8,20	1,05
Pers.d'ord. C.F.	841	33,05	100		18	151,05	12,35	1,55
" " non "	841	33,05	82		18	133,05	10,85	1,35
" " dai 18/20	757	30	62		18	110	8,95	1,15
" " sotto 18 anni	721	28,10	50		10	88,10	7,10	0,90
FATTORINO C.F.	878	35	100		18	153	12,50	1,55
" oltre 22 anni C.F.	878	35	82		18	135,--	10,90	1,40
" dai 20-22 "non "	690	27,60	82		18	127,60	10,50	1,30
" " 18-20 "	690	27,60	62		18	107,60	9,10	1,10
" sotto i 18 anni	405	16,20	50		10	76,20	6,20	0,80
UOMINI FATICA C.F.	878	35	100		18	153	12,40	1,55
" " non "	878	35	82		18	135	10,90	1,40
" " dai 18/20	878	35	62		18	115	9,40	1,20
" " sotto i 18	830	33,20	50		10	93,20	7,60	0,95
DONNE								
Personale con mansioni direttive C.F.	2742	109,70	98		10	217,70	17,75	2,20
" non "	2742	109,70	64		10	183,70	15,10	1,25
" tra £ 18/20	2467	98,60	58		10	166,60	13,70	1,70
Person.con mansioni di concetto								
CAPO UFF.REP.CONTAB.								
Donne C.F.	1660	66,40	98		10	174,40	14	1,75
"non "	1660	66,40	64		10	141,40	11,50	1,45

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CCCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario giornal.	INDENNITA' (1) Guerra	Conting.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	(2) OSSERVAZIONI
46,20		100	18	164,20	13,30	1,65	149,25	
46,20		82	18	146,20	11,65	1,50	133,05	
41,60		62	18	121,60	10,10	1,25	110,25	
41,60		50	10	101,60	8,20	1,05	92,35	
33,05		100	18	151,05	12,35	1,55	137,15	
33,05		82	18	133,05	10,85	1,35	120,85	
30		62	18	110	8,95	1,15	99,90	
28,10		50	10	88,10	7,10	0,90	80,10	
35		100	18	153	12,50	1,55	138,95	
35		82	18	135,--	10,90	1,40	122,70	
27,60		82	18	127,60	10,50	1,30	115,80	
27,60		62	18	107,60	9,10	1,10	97,40	
16,20		50	10	76,20	6,20	0,80	69,20	
35		100	18	153	12,40	1,55	139,05	
35		82	18	135	10,90	1,40	122,70	
35		62	18	115	9,40	1,20	104,40	
33,20		50	10	93,20	7,60	0,95	84,65	
109,70		98	10	217,70	17,75	2,20	197,75	
109,70		64	10	183,70	15,10	1,25	166,75	
98,60		58	10	166,60	13,70	1,70	151,20	
66,40		98	10	174,40	14	1,75	158,65	
66,40		64	10	141,40	11,50	1,45	128,45	

rranno conteggiati a parte.

./.

1980

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE A

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrat-tuale mensile	Salario giornal.	I N D E N N I T A' (1) Conting. mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	ecc.
Donne dai 18/20	1494	59,75	58	10	127,75	10,40	1,30
" sotto i 18	1494	59,75	50	10	119,75	10	1,20
ISPETTRICE C.F.	1411	56,45	98	10	164,45	13,30	1,65
" non "	1411	56,45	64	10	130,45	10,50	1,35
" dai 18/20	1274	50,95	58	10	118,95	10	1,20
" sotto i 18	1274	50,95	50	10	110,95	9,05	1,15
MAGAZZINIERE C.F.	1494	59,75	98	10	167,75	13,80	1,70
" non "	1494	59,75	64	10	133,75	10,80	1,35
" 18/20	1345	55	58	10	123	10,20	1,25
" sotto i 18 anni	1345	55	50	10	115	9,40	1,20
CONTABILI D'ORDINE C.F.	829	33,15	98	10	141,15	11,50	1,45
" "non "	829	33,15	64	10	107,15	9	1,10
" fra 18/20	836	33,45	58	10	101,45	8,20	1,05
" sotto i 18 anni	836	33,45	50	10	93,45	7,60	0,95
COMMESSA C.F.	982	39,30	98	10	147,30	11,80	1,50
" non "	982	39,30	64	10	113,30	9,20	1,15
" 18/20 anni	884	35,35	58	10	93,35	7,60	0,95
" sotto i 18	884	35,35	50	10	95,35	7,70	1
Pers.d'ordine C.F.	715	28,60	98	10	136,60	11	1,40
" " non C.F.	715	28,60	64	10	122,60	10,10	1,25
" " 18/20 anni	643	25,70	58	10	93,70	7,65	0,95
" " sottoi 18	643	25,70	50	10	85,75	7,40	0,90
DATTILOGRAFE C.F.	706	28,25	98	10	136,25	11	1,40
" non "	706	28,25	64	10	102,25	8,20	1,05
" tra 18/20 anni	643	25,70	58	10	93,70	7,65	0,95
" sotto i 18 "	643	25,70	50	10	85,70	7	0,90

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

HIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

lari	P N D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
ornal.	Contin. Mensa	ecc.		R.M.	ecc.:		
ierra							
59,75	58	10	127,75	10,40	1,30	116,05	
59,75	50	10	119,75	10	1,20	108,55	
56,45	98	10	164,45	13,30	1,65	149,50	
56,45	64	10	130,45	10,50	1,35	118,60	
50,95	58	10	118,95	10	1,20	107,75	
50,95	50	10	110,95	9,05	1,15	100,75	
59,75	98	10	167,75	13,80	1,70	152,25	
59,75	64	10	133,75	10,80	1,35	121,60	
55	58	10	123	10,20	1,25	111,55	
55	50	10	115	9,40	1,20	104,40	
63,15	98	10	141,15	11,50	1,45	128,20	
63,15	64	10	107,15	9	1,10	97,05	
63,45	58	10	101,45	8,20	1,05	92,20	
63,45	50	10	93,45	7,60	0,95	84,90	
69,30	98	10	147,30	11,80	1,50	134	
69,30	64	10	113,30	9,20	1,15	102,95	
65,35	58	10	93,35	7,60	0,95	84,65	
65,35	50	10	95,35	7,70	1	86,65	
69,60	98	10	136,60	11	1,40	124,20	
69,60	64	10	122,60	10,10	1,25	111,25	
65,70	58	10	93,70	7,65	0,95	85,10	
65,70	50	10	85,75	7,40	0,90	77,45	
68,25	98	10	136,25	11	1,40	123,85	
68,25	64	10	102,25	8,20	1,05	93	
63,70	58	10	93,70	7,65	0,95	85,10	
63,70	50	10	85,70	7	0,90	77,80	

o conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PACHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie corrispondenti - Paga industria metallurgica Percent.	Salario netto
Pers.con mans.imp.					
" " " direttive					
UOMINI C.F.	173,45	238,85	65,40	37,6	
" non "	155,30	219,50	64,20	41,3	
" 18/20	128,95	178	49,05	38	
" sotto i 18	128,95	159,85	30,95	24	
" con mansioni concetto					
CAPI UFFICIO C.F.	112,70	178,10	65,40	57,5	
" REP. } NON C.F.	94,55	161,60	67,05	71,5	
" CONT. }					
dai 18 ai 20	87,45	136,50	49,05	56	
sotto i 18	80,20	118,35	38,15	47,7	
ISPETTORE C.F.	102,10	167,50	65,40	63,8	
" NON "	82,95	151,20	68,65	81	
" 18/20	77,85	127,15	39,30	50,7	
sotto i 18	70,85	109,05	38,20	54,3	
MAGAZZINIERE C.F.	105,65	171,05	65,40	61,6	
" NON "	87,45	154,90	67,45	77	
" dai 18/20	81,05	130,10	49,05	59,6	
" sotto i 18	73,45	111,85	38,40	52,1	
CONTABILE D'ORD. C.F.	81,60	146,90	65,30	79,5	
" " NON	62,75	130,30	67,55	107,5	
" 18/20 anni	59,25	108,45	49,20	83;20	
" sotto i 18	52,10	90,25	38,15	72,8	
COMMESSO C.F.	83,75	149,25	65,50	78,2	
" NON "	65,60	133,05	67,45	103	
" dai 18/20 anni	61,40	110,25	48,85	82	
" sotto i 18 "	54,20	92,35	38,15	70,5	

1983

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

O COMPARATIVO CON PACTO INDUSTRIA METALURGICA 3°)
PER LE CATEGORIE SIMILARI

...etto ...nte ...a.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	~~Categoria corrispondente industria metallurgica~~ Percent.	Salario netto	Osservazioni
	238,85	65,40	37,6		
	219,50	64,20	41,3		
	178	49,05	38		
	159,85	30,95	24		
	178,10	65,40	57,5		
	161,60	67,05	71,5		
	136,50	49,05	56		
	118,35	38,15	47,7		
	167,50	65,40	63,8		
	151,20	68,65	81		
	127,15	39,30	50,7		
	109,05	38,20	54,3		
	171,05	65,40	61,8		
	154,90	67,45	77		
	130,10	49,05	59,6		
	111,85	38,40	52,1		
	146,90	65,30	79,5		
	130,30	67,55	107,5		
	108,45	49,20	83,20		
	90,25	38,15	72,8		
	149,25	65,50	78,2		
	133,05	67,45	103		
	110,25	48,85	82		
	92,35	38,15	70,5		

s/.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALMECCANICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria simile Metalmeccanica Percent.	Salario netto
PERS.D'ORD. C.F.	71,80	137,15	65,35	91	
" " NON "	53,65	120,85	67,20	125,5	
" 18/20 anni	50,80	99,90	49,10	96,5	
" sotto i 18	42,05	80,10	38,05	90,5	
FATTORINO C.F.	73,65	138,95	65,30	89	
"oltre 22anni	55,50	122,70	67,20	121,5	
"da 20 a 22 non C.F.	46,70	115,80	69,10	147,5	
" tra i 18/20 anni	46,70	97,40	50,70	109	
" sotto i 18	31,10	69,20	38,10	122,5	
UOMINI FATICA C.F.	73,65	139,05	65,40	89	
" " non "	55,40	122,70	67.30	121,5	
" " 18/20	55,40	104,40	49	137,5	
" " sotto i 18	46,50	84,65	38,15	80,5	
DONNE					
Pers.con mans.d'uff.					
C.F.	134,05	197,75	63,70	47,5	
" " " non "	116,05	166,75	50,70	43,8	
" " "18/20	105,90	151,20	45,30	42,8	
Pers.con mans.di concetto					
CAPO UFF.RAP.CONT.					
donne C.F.	94,85	158,65	63,80	67,4	
" non "	76,50	128,45	51,95	68	
" 18/20 anni	70,80	116,25	45,45	64,4	
" sotto i 18	70,80	108,55	37,95	53,8	
ISPETTRICE C.F.	85,80	149,50	63,70	74,2	
" NON "	67,65	118,60	50,95	75,5	
"18/20 anni	62,65	107,75	45,10	72	
" sotto i 18	62,85	100,75	38,10	60,7	
MAGAZZINIERE C.F.	88,80	152,25	63,45	71,4	
" non "	70,65	121,80	50,95	72,3	

1935

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC NO. 795021

ETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALMECCANICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3a)

o netto dente o n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Indennità di contingenza Percent.	Salario netto	Osservazioni
0	137,15	65,35	97		
5	120,85	67,20	125,5		
0	99,90	49,10	96,5		
5	80,10	38,05	90,5		
5	138,95	65,30	89		
0	122,70	67,20	121,5		
0	115,80	69,10	147,5		
	97,40	50,70	109		
	69,20	38,10	122,5		
	139,05	65,40	89		
	122,70	67,30	121,5		
	104,40	49	137,5		
	84,65	38,15	80,5		
	197,75	63,70	47,5		
	166,75	50,70	43,8		
	151,20	45,30	42,8		
	158,65	63,80	67,4		
	128,45	51,95	68		
	116,05	45,45	54,4		
	108,55	37,95	53,8		
	149,50	63,70	74,2		
	118,60	50,95	75,5		
	107,75	45,10	72		
	100,75	38,10	60,7		
	152,25	63,45	71,4		
	121,80	50,95	72,3		

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale aumento industria metallurgica Percent.	Sala net
MAGAZZINIERE tra i 16/20 anni	66,50	111,55	45,05	68	
" sotto i 18 "	66,50	104,40	37,90	57,3	
CONTABILE D'ORDINE C.F.	64,60	128,20	63,60	98,5	
" NON "	45,45	97,05	51,60	113,8	
" 18/20 anni	45,75	92,20	46,45	101,5	
" sotto 18	45,75	84,90	39,15	85,6	
COMMESSA C.F.	70,20	134	55,80	77,8	
" NON "	51	102,95	51,95	102	
" 18/20 anni	47,60	84,65	37,05	79,4	
" sotto i 18	47,60	85,65	39,05	87,6	
PERSON.D'ORDINE C.F.	60,45	124,20	63,75	71	
" " non "	42,30	111,25	69,95	134	
" "18/20 anni	39,55	85,10	45,55	115	
" "sotto i 18	39,55	77,45	37,90	96,3	
DATTILOGRAFE C.F.	60,10	123,85	63,75	106,5	
" non "	41,95	93	51,05	122	
" 18/20 anni	39,55	85,10	45,55	115,5	
" sotto i 18	39,55	77,80	38,25	110,8	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COMPARATIVO CON PAGHE IN[illegible]TRIA METALLURGICA 3°)
PER LE CATEGORIE SIMILARI

to Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria simil. Industria metallurgica Percent.	Salario netto	Osservazioni
111,55	45,05	68		
104,40	37,90	57;3		
128,20	63,60	98,5		
97,05	51,60	113,8		
92,20	46,45	101,5		
84,90	39,15	85,6		
134	55,80	77,8		
102,95	51,95	102		
84,65	37,05	79,4		
86,65	39,05	87,6		
124,20	63,75	71		
111,25	69,95	134		
85;10	45,55	115		
77,45	37,90	96,3		
123,85	63,75	106,5		
93	51,05	122		
85,10	45,55	115,5		
77,80	38,25	110,8		

1984

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3266

CAROVITA AND ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRIBU

FOR INDUSTRY

a) Weekly allowances

(To be computed per day, per week or per fortnight, respectivel
of the following rates: 1 : 6, 1 x 2, 1 x 4, plus an additional
ance in the first case and two in the third case).

ENTITLED TO	For each son		For the wife	
	ordinary	carovita	ordinary	carovita
Manual workers	24, -	L. 30,-	30, -	L. 30,-
Office workers	36, -		42, -	

b) Contributions
(on charge of employer)

20% on gross pay

1989

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABLE A

936

INARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRIBUTIONS
FOR INDUSTRY

a) Weekly allowances

r day, per week or per fortnight, respectively on the
ratee: 1: 6, 1 x 2, 1 x 4, plus an additional allow-
case and two in the third case).

For each son		For the wife		For each parent	
nary	cerovita	ordinary	cerovita	ordinary	cerovita
24, -	L. 30,-	30, -	L. 30,-	15, -	L. 30,-
36, -		42, -		24, -	

b) Contributions
(on charge of employer)

20% on gross pay

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CAROVITA AND ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRI

FOR AGRICULTURE

2069

a) Daily allowances

(provisions contained in this table are valid for the grant
allowances).

ENTITLED TO	For each son		For the wife		
	ordinary	carovita	ordinary	carovita	or
Temporary workers, Meteyers, fixed salaried and similar categories.	1,00	- -	1,45	- -	
Office workers	6,00	5,-	7, -	5,-	

b) Contributions
(on charge of employer)

CATEGORIES	MEA
Temporary workers, meteyers, individual and collective, fixed salaried and similar categories.....	L. 1,50 for each wor
Office workers.....	" 20 % on gross pay

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABLE B

AND ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRIBUTIONS

FOR AGRICULTURE

2969

a) Daily allowances

ons contained in this table are valid for the granting of allowances).

For each son		For the wife		For each parent	
ordinary	carovita	ordinary	carovita	ordinary	carovita
1,00	- -	1,45	- -	0,80	- -
6,00	5,-	7, -	5,-	4, -	5,-

b) Contributions
(on charge of employer)

	MEASURE
rs, individual and l and similar cat-	L. 1,50 for each working day
.....	" 20 % on gross pay.

1921

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CAROVITA AND ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE C
FOR COMMERCE

a) Monthly allowances

(To be computed per day, per week, or per fortnight, respectively
of the following rates: 1:24, 1:4, 1:2, being it understood that,
employment duration be of less than a month, it will not be allo
case and proportionally, to surpass the amount of a monthly, for
allowance. Furthermore employees working on shifts, as well as
ers are entitled to receive the amount of as many daily allowanc
of days of their effective attendance on work, however without e
each month the amount of a monthly allowance.)

ENTITLED TO	For each son		For the wife	
	ordinary	carovita	ordinary	carovita
Manual workers	96, -	L. 120,-	108, -	L. 120,-
Office workers	144, -		156, -	

a) Contributions
(on charge of the employer)

14,80% on gross pay

1993

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABLE C

ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRIBUTIONS
FOR COMMERCE

a) Monthly allowances

per week or per fortnight, respectively on the basis
1:24, 1:4, 1:2, being it understood that, should the
of less than a month, it will not be allowed, in any
y, to surpass the amount of a monthly, fortnight or weekly
e employees working on shifts, as well as temporary work-
ceive the amount of as many daily allowances as the number
tive attendance on work, however without exceeding for
of a monthly allowance.)

For each son		For the wife		For each parent	
ordinary	carovita	ordinary	carovita	ordinary	carovita
—	L. 120,-	108, -	L. 120,-	60, -	L. 120,-
-		156, -		84, -	

a) Contributions
(on charge of the employer)

14,80% on gross pay

1994

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/WSDC NO. 785021

CAROVITA AND ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRIB
FOR CREDIT, INSURANCE AND TAX SERVICES

a) Monthly allowances

ENTITLED TO	For each son		For the wi	
	ordinary	carovita	ordinary	car
FUNCTIONARIES, OFFICE WORKERS AND CLERKS: 1) Institutes of Credit and of Public Right (Bank of Sicily, Bank of Naples, Banco Nazionale del Lavoro; Institute of St. Paul in Torino, Monte Paschi di Siena, Banco Nazionale di Albenia. 2) Banks of National Interests (Banco Commerciale - Credito Italiano - Banco di Roma.	299.-	130.-	312.-	
3) Provincial Banks - Popular Banks - Credit Agents - Private Bankers - Rural Funds - Financial Institutes - Exchange Agents - Stock Exchange Commissioners. 4) Insurance Companies. 5) Insurance agents	172.-	130.-	195.-	
6) Contractors for the collection of taxes 7) Tax Collection Office	158.-	130.-	182.-	
8) Saving Banks etc. Tax collection offices. Collecting offices under the management of Saving Banks. Credit Funds 1st category for workers working in Rome, Milano, Torino, Genova; Bologna, Firenze, Verona.	299.-	130.-	312.-	

1951

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABLE D

ORDINARY FAMILY ALLOWANCES AND RELATIVE CONTRIBUTIONS
OR CREDIT, INSURANCE AND TAX SERVICES

a) Monthly allowances

	For each son		For the wife		For each parent	
	ordinary	carovita	ordinary	carovita	ordinary	carovita
S AND/OR EMPLOYEES: of Public Right Naples, Banco titute of St. chi di Siena, o. te (Banco Com no - Banco di	299.-	130.-	312.-	130.-	182.-	130.-
r Banks - nkers - nstitutes - xchange Com-	172.-	130.-	195.-	130.-	117.-	130.-
ection of taxes	158.-	130.-	182.-	130.-	117.-	130.-
llection of- under the s. Credit rkers working Genova; Bolo-	299.-	130.-	312.-	130.-	182.-	130.-

./.

1961

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

E N T I T L E D T O	For each acn		For the m	
	ordinary	carevita	ordinary	car
Tax collection offices, collecting offices under the management of Saving Banks - Credit Funds 1st category for workers working in Rome, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona.	299	130	312	
9) Tax collection offices, collecting and Receivership offices under management of Saving Banks 1st category (workers as per n. 7 excluded).	218	130	286	
10) Saving Banks 2nd category.	172	130	195	
MANUAL WORKERS - NIGHT GUARDS AND LABOURERS.				
a) Credit and Public Right Institutes - Banks of National Interest - Saving Banks of 1st category for workers working in Rome - Milano - Torino - Genova - Bologna - Firenze - Verona.	126	130	130	
c) other categories	104	130	130	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

D T Q	For each son		For the wife		For each parent	
	ordinary	carovita	ordinary	carovita	ordinary	carovita
llecting of- of Saving ategory for ilano, To- enze, Verona. llecting and management ry (workers	299	130	312	130	182	130
	218	130	286	130	170	130
	172	130	195	130	117	130
AND						
atitutes - - Saving workers Torino - - Verona.	126	130	130	130	78	130
	104	130	130	130	78	130

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

B) CONTRIBUTIONS

(on charge of firms)

1) Credit and Public Right Institutes:

a) Bank of Sicily, Bank of Naples, National Labor Bank .....
b) Bank Monte Paschi di Siena, S. Paul of Turin, National Bank of Albania

2) Banks of National Interest . . . . . .

3) Provincial Banks . . . . . .

4) Insurance Companies . . . . . .

5) Insurance Agents . . . . . .

6) Contractors Consumers' taxes . . . . . .

7) Tax Collecting Offices . . . . . .

8) Saving Banks . . . . . .

9) Tax Collecting and Receiving Offices . . . . . .

10) Pawn Agency . . . . . .

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TABLE D

B) CONTRIBUTIONS

(on charge of firms)

tes:

es, National Labor Bank 38,50%
S. Paul of Turin, National Bank of Albania 32%

. . . . . .29,50%

. . . . . .29,50%

. . . . . 20,40%

. . . . . 23,40%

. . . . . 25,30%

. . . . . 21,30%

. . . . . 29,50%

. . . . . 38,50%

ffices 22,50%

. . . . . .

on gross retribution

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

PROFESSIONS AND ARTS

A) Monthly Allowances

To be computed per day, per week, per fortnight, respectively on of the following rates : 1:24, 1:4, 1:2 being it understood that employment duration is less than a month, it will not be allowed surpass the amount of a monthly, fortnightly or weekly allowance.

E N T I T L E D T O	For each son		For the wif	
	ordinary	carovita	ordinary	car
Manual Workers	96	L. 120.=	108	L.
Office workers	144		156	

B) Contributions

(on charge of employer)

14,80% on gross pay

2 0 0 II

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABLE E

PROFESSIONS AND ARTS

A) Monthly Allowances

, per week, per fortnight, respectively on the basis
: 1:24, 1:4, 1:2 being it understood that when
less than a month, it will not be allowed to
a monthly, fortnightly or weekly allowance.

T O	For each son		For the wife		For each parent	
	ordinary	carovita	ordinary	carovita	ordinary	carovita
	96		108		60	
		L. 120.=		L.120.=		L.120.=
	144		156		84	

B) Contributions
(on charge of employer)
14,80% on gross pay

TORINO - BANKING 19 6

R E L A Z I O N E

Accordo salariale per dipendenti Banca d'Italia da valere per il Piemonte

---

1°) - L'accordo in esame é già stato applicato per l'Italia Centro Meriodinale e per il Piemonte ha avuto approvazione dal Col. F.H. Fletcher - R.F.O. Piemonte.-

2°) - Gli aumenti effettuati corrispondono all'80% di quelli praticati nella Italia Centro Meridionale.-

3°) - Gli aumenti apportati rimangono in linea di massima al disotto delle indennità stabilite dall'accordo di Milano raggiungendo al massimo per Torino £. 2.580 per capo ufficio con famiglia contro £. 3.000 dell'accordo di Milano.-

4°) - La maggiorazione per i figli a carico non é molto maggiore in questo accordo (£. 998,40 ognuno) che non in quello di Milano (£. 300 fino a tre figli e £. 150 per gli altri).-

5°) - L'accordo in esame può quindi essere approvato tanto più che si presume sia già stato approvato dalla Sotto Commissione Alleata di Roma.-

C99

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COPIA

BANCA D'ITALIA
Capitale Versato £. 300.000.000

Sede di Torino

N. 12058

Torino li 2 Luglio 1945

Regional Finance Officer

e, per conoscenza
All'Ufficio del Lavoro presso Commissione
Finanziaria Alleata.-

TORINO

- - 6898

Il Governatore della Banca d'Italia da Roma comunica gli aumenti da portare agli attuali compensi del Personale (Lettera del 28/6/1945, numero 46330).-

Tali aumenti corrispondono all'80% di quelli concessi nell'Italia Centro-Meridionale, e sono da conteggiarsi dal 1° maggio 1945.-

Naturalmente prima di applicare tali aumenti si richiede la necessaria approvazione di codesto On.le Comando.-

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO
(f.to G. Vaccarino)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Regional Finance Officer

e, per conoscenza
All'Ufficio del Lavoro presso Commissione
Finanziaria Alleata.-

TORINO

- - 6898

Il Governatore della Banca d'Italia da Roma comunica gli aumenti da portare agli attuali compensi del Personale (Lettera del 28/6/1945, numero 46330).-

Tali aumenti corrispondono all'80% di quelli concessi nell'Italia Centro-Meridionale, e sono da conteggiarsi dal 1° maggio 1945.-

Naturalmente prima di applicare tali aumenti si richiede la necessaria approvazione di codesto On.le Comando.-

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO
(f.to G. Vaccarino)

Approvd.
LT.COL.F.H. FLETCHER
RFO Piemonte
Luglio 3/1945

(f.to F.H.Fletcher LT.Col.)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

C O P I A

BANCA D'ITALIA
Capitale versato £.300.000.000
RF/cr
Sede di Torino
N. 14285 - Person.

Torino li 28 Luglio 1945

All'Ufficio Regionale del Lavoro

T O R I N O
Via Gioberti n. 5

Con riferimento alla richiesta formulata da codesto Ufficio, si conferma che il Governatore della Banca d'Italia, con lettera del 28 giugno scorso ha comunicato gli aumenti da apportare alle competenze del Personale.-

6897

Tali aumenti corrispondono all'80% di quelli concessi previa autorizzazione dell'A.M.G. - al Personale delle Filiali della Banca d'Italia Centro Meridionale, ed hanno decorrenza dal 1° maggio 1945.-

Naturalmente, prima di dar corso a detti aumenti, la Sede ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Comando Alleato (L.T. Col.F.H. Fletcher - R.F.C. Piemont) ; tuttavia, dato quanto riferito da codesto Ufficio, si prega di voler promuovere anche la ratifica del Col. Marshall.-

Si allegano, come richiesto, i prospetti relativi agli aumenti accordati, e si resta in attesa di comunicazioni in merito.-

Distinti Saluti.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC MO. 785021

Con riferimento alla richiesta formulata da codesto Ufficio, si conferma che il Governatore della Banca d'Italia, con lettera del 28 giugno scorso ha comunicato gli aumenti da apportare alle competenze del Personale.-

6897

Tali aumenti corrispondono all'80% di quelli concessi- previa autorizzazione dell'A.M.G. - al Personale delle Filiali della Banca d'Italia Centro Meridionale, ed hanno decorrenza dal 1° maggio 1945.-

Naturalmente, prima di dar corso a detti aumenti, la Sede ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Comando Alleato (L.T. Col.P.N. Fletcher - R.F.C. Piemont) ; tuttavia, dato quanto riferito da codesto Ufficio, si prega di voler promuovere anche la ratifica del Col. Marshall.-

Si allegano, come richiesto, i prospetti relativi agli aumenti accordati, e si resta in attesa di comunicazioni in merito.-

Distinti Saluti.

IL REGGENTE DELEGATO
(f.to G. Vaccarino)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BANCA D'ITALIA
SEDE DI TORINO

SPECCHIETTO COMPARATIVO TRA VECCHI E NUOVI STIPENDI

CATEGORIA		Stipendio netto precedente (specchio 1)	Stipendio netto in base nuove tabelle (specchio 2)	Di s
Capo Ufficio	celibe	5.957.35	8.052.85	2.
	ammogl.	6.740.45	9.320.75	2.
S.Capo Ufficio	celibe	5.345.70	7.328.05	1.
	ammogl.	6.171.30	8.279.60	2.
Segretario	celibe	4.609.70	6.356.90	1.
	ammogl.	5.217.50	7.154.=	1.
Applicato di 1^ Cat.	celibe	4.524.75	6.304.60	1.
	ammogl.	5.132.60	7.141.70	2.
Cassiere	celibe	4.751.90	6.565.90	1.
	ammogl.	5.359.15	7.373.=	2.
Aiutante di Cassa	celibe	4.433.30	6.172.65	1.
	ammogl.	5.041.=	6.939.95	1.
Pers.avventizio	celibe	3.313.20	4.693.15	1.
	ammogl.	3.842.40	5.701.95	1.
Usciere di 1^ Cat.	celibe	4.028.80	5.811.70	1.
	ammogl.	4.668.65	6.699.35	2.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

VO TRA VECCHI E NUOVI STIPENDI

o netto dente lo 1)	Stipendio netto in base nuove tabelle (specchio 2)	Differenza stipendio	Percentuale
35	8.052.85	2.095.50	35.18
45	9.320.75	2.580.30	38.28
70	7.328.05	1.982.35	37.10
30	8.279.60	2.108.30	34.16
70	6.356.90	1.747.20	37.92
50	7.194.=	1.976.50	37.89
75	6.304.60	1.779.85	39.34
60	7.141.70	2.009.10	39.16
90	6.565.90	1.814.=	38.20
15	7.373.=	2.013.85	37.58
30	6.172.65	1.739.35	39.25
=	6.939.95	1.998.95	39.65
20	4.693.15	1.379.95	41.65
40	5.701.95	1.859.55	48.41
80	5.811.70	1.782.90	44.26
65	6.699.35	2.030.70	43.50

BANCA D'ITALIA SEDE DI TORINO

9689

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NUOVE COMPETENZE LIQUIDATE IN BASE ALL'80% DELLA DIFFERENZA DI STIPENDIO FRA QUE
DEL SUD E QUELLO IN PRECEDENZA CORRISPOSTO

BANCA D'ITALIA
SEDE DI TORINO

CATEGORIA	Stato di famiglia	Stipendio precedente	Stipendio percepito nell'Italia del Sud	Differenza sulla quale deve calcolarsi l'80%	80%	s
Capo Ufficio	celibe	6.491.30	9.226.55	2.735.25	2.188.20	8
	ammogl.	7.344.60	10.738.90	3.394.30	2.715.45	10
S.Capo Ufficio	celibe	5.824.80	8.406.65	2.581.85	2.065.50	7
	ammogl.	6.724.40	9.476.90	2.752.50	2.202.=	8
Segretario	celibe	5.022.85	7.285.35	2.262.50	1.810.=	6
	ammogl.	5.685.15	8.259.15	2.574.=	2.059.20	7
Applicato 1^ Cat.	celibe	4.930.30	7.237.30	2.307.=	1.845.60	6
	ammogl.	5.592.60	8.211.10	2.618.50	2.094.80	7
Cassiere	celibe	5.177.25	7.531.20	2.353.95	1.883.15	7
	ammogl.	5.839.50	8.505.=	2.665.50	2.132.40	7
Aiutante di Casse	celibe	4.830.65	7.087.65	2.257.=	1.805.60	6
	ammogl.	5.492.80	8.061.45	2.468.65	1.974.90	7
Pers.avventizio	celibe	3.610.15	5.374.10	1.763.95	1.411.15	5
	ammogl.	4.186.80	6.602.90	2.416.10	1.932.90	6
Usciere di 1^ Cat.	celibe	4.389.90	6.701.55	2.311.65	1.849.30	6
	ammogl.	5.087.10	7.735.40	2.648.30	2.118.65	7

N.B. Per ogni figlio qualunque categoria L. 998.40 mensili

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ALL'80% DELLA DIFFERENZA DI STIPENDIO FRA QUELLO PERCEPITO NELL'ITALIA SUD E QUELLO IN PRECEDENZA CORRISPOSTO

2

Stipendio percepito nell'Italia del Sud	Differenza sulla quale deve calcolarsi l'80%	80%	Nuovo stipendio lordo	R.M.	Stipendio netto
9.226.55	2.735.25	2.188.20	8.679.50	626.65	8.052.85
10.738.90	3.394.30	2.715.45	10.060.05	739.30	9.320.75
8.406.65	2.581.85	2.065.50	7.890.30	562.25	7.328.05
9.476.90	2.752.50	2.202.=	8.926.40	646.80	8.279.60
7.285.35	2.262.50	1.810.=	6.832.85	475.95	6.356.90
8.259.15	2.574.=	2.059.20	7.744.35	550.35	7.194.=
7.237.30	2.307.=	1.845.60	6.775.90	471.30	6.304.60
8.211.10	2.618.50	2.094.80	7.687.40	545.70	7.141.70
7.531.20	2.353.95	1.883.15	7.060.40	494.50	6.565.90
8.505.=	2.665.50	2.132.40	7.971.90	598.90	7.373.=
7.087.65	2.257.=	1.805.60	6.632.25	459.60	6.172.65
8.061.45	2.468.65	1.974.90	7.467.70	527.75	6.939.95
5.374.10	1.763.95	1.411.15	5.021.30	328.15	4.693.15
6.602.90	2.416.10	1.932.90	6.119.70	417.75	5.701.95
6.701.55	2.311.65	1.849.30	6.239.20	427.50	5.811.70
7.735.40	2.648.30	2.118.65	7.205.75	506.40	6.699.35

e categoria L. 998.40 mensili

1959

BANCA D'ITALIA Sede di TORINO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BANCA D'ITALIA
SEDE DI TORINO

COMPETENZE PRECEDENTI

CATEGORIA	Stato di famiglia	Stipendio mensile	Indennità guerra	Indennità pasto	Compenso fisso ore straordinarie	TOTALE LORDO
Capo Ufficio	1 celibe	4.182.70	1143.30	783.95	381.35	6.491.30
	2 ammogliato	4.644.=	1143.30	1175.95	381.35	7.344.60
S.Capo Ufficio	1 celibe	3.668.65	1045.30	783.95	326.90	5.824.80
	2 ammogliato	4.016.35	1045.30	1175.95	326.90	6.724.40
Segretario	1 celibe	3.041.05	979.95	783.95	217.90	5.022.85
	2 ammogliato	3.311.35	979.95	1175.95	217.90	5.685.15
Applicato 1^ Cat.	1 celibe	3.041.=	914.65	783.95	190.70	4.930.30
	2 ammogliato	3.311.30	914.65	1175.95	190.70	5.592.60
Cassiere	1 celibe	3.140.95	979.95	783.95	272.40	5.177.25
	2 ammogliato	3.411.20	979.95	1175.95	272.40	5.839.50
Aiutante di Cassa	1 celibe	2.941.35	914.65	783.95	190.70	4.830.65
	2 ammogliato	3.211.50	914.65	1175.95	190.70	5.492.80
Pers.avventizio	1 celibe	1.976.75	816.65	653.30	163.45	3.610.15
	2 ammogliato	2.226.75	816.65	979.95	163.45	4.186.80
Usciere di 1^ Cat.	1 celibe	2.625.85	816.65	783.95	163.45	4.389.90
	2 ammogliato	2.931.05	816.65	1175.95	163.45	5.087.10

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COMPETENZE PRECEDENTI

Stipendio mensile	Indennità guerra	Indennità pasto	Compenso fisso ore straordinarie	TOTALE LORDO	R.M.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
4.182.70	1143.30	783.95	381.35	6.491.30	533.95	5.957.35	Per ogni figlio qualunque categoria L. 250 mensili
4.644.=	1143.30	1175.95	381.35	7.344.60	604.15	6.740.45	
3.668.65	1045.30	783.95	326.90	5.824.80	479.10	5.345.70	
4.016.35	1045.30	1175.95	326.90	6.724.40	553.10	6.171.30	
3.041.05	979.95	783.95	217.90	5.022.85	413.15	4.609.70	
3.311.35	979.95	1175.95	217.90	5.685.15	467.65	5.217.50	
3.041.=	914.65	783.95	190.70	4.930.30	405.55	4.524.75	
3.311.30	914.65	1175.95	190.70	5.592.60	460.=	5.132.60	
3.140.95	979.95	783.95	272.40	5.177.25	425.35	4.751.90	
3.411.20	979.95	1175.95	272.40	5.839.50	480.35	5.359.15	
2.941.35	914.65	783.95	190.70	4.830.65	397.35	4.433.30	
3.211.50	914.65	1175.95	190.70	5.492.80	451.80	5.041.=	
1.976.75	816.65	653.30	163.45	3.610.15	296.95	3.313.20	
2.226.75	816.65	979.95	163.45	4.186.80	344.40	3.842.40	
2.625.85	816.65	783.95	163.45	4.389.90	351.10	4.028.80	
2.931.05	816.65	1175.95	163.45	5.087.10	418.45	4.668.65	

BANCA D'ITALIA SEDE DI TORINO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR A CONTINGENCY INDEMNITY TO BE PAID TO EMPLOYEES OF THE "BANCA D'ITALIA" IN TORINO. (No. 50)

1. This agreement was concluded at the Head Office in Rome and instructions for the payment of 80% of this indemnity were sent to Torino by the Rome Head Office.

2. The payment of this indemnity was authorised by Regional Finance Officer and the agreement has not been submitted to R.I.J.A.C. for recommendation.

3. I am submitting this for your approval in order to regularise formally the position.

E. Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

1.8.1945

COPY

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

If indemnity is under instructions Head Office - Rome- & authorised or approved by R.F.O. - action by R.I.J.A.C. would appear superfluous.

6893

2 Aug. 1945

/s/ Robert F. Marshall
Colonel - U.S.
Regional Commissioner- Piemonte

PURIA (Banks) 18

Il 24 Luglio 1945 fra il Commissario d'Unione Interprovinciale delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione Dr. Cesare Augusto, in rappresentanza della Banca Anonima di Credito, Banca Brignone, Banca Fratelli Cerianna, Banca Mobiliare Piemontese, Banca Pellegrini, Banca Torinese S.A., Istituto Bancario Piemontese, Banca Piemonte;

e il Segretario della Camera del Lavoro di Torino sig. Giuseppe Rapelli in rappresentanza del personale dipendente dalle suddette Banche,

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale della Banca Anonima di Credito, Banca Brignone, Banca Fratelli Cerianna, Banca Mobiliare Piemontese, Banca Pellegrini, Banca Torinese S.A., Istituto Bancario Piemontese, Banca Piemonte.

ART° 1°

a) L. 3.000.= mensili a tutto il personale coniugato o vedovo avente famiglia acquisita a carico
b) " 2.500.= mensili a tutto il personale maschile e femminile scapolo o nubile avente a carico famiglie originarie o vivente sole;
c) " 2.000.= mensili a tutto il personale scapolo o nubile di età superiore agli anni 21 e convivente con famiglia;
d) " 1.500.= mensili a tutto il personale scapolo o nubile, di età inferiore agli anni 21 e superiore agli anni 18.
e) " 1.000.= mensili a tutto il personale scapolo o nubile di età inferiore agli anni 18.
f) " 300.= di maggiorazione per ogni persona a carico prendendo per base la corresponsione degli assegni familiari.

Per il personale ad orario ridotto gli importi di cui sopra saranno commisurati alle ore di lavoro.

ART° 2°

Declassified E.O. 12065 Sec. 1-402/NNC No. 18502

Banca Brignone, Banca Fratelli Cerianna, Banca Subalpina Piemontese, Banca Pellegrini, Banca Torinese S.A., Istituto Bancario Piemontese, Banca Piemonte.

ART° 1°

a) L. 3.200.= mensili a tutto il personale coniugato o vedovo avente famiglia acquisita a carico
b) " 2.500.= mensili a tutto il personale maschile e femminile scapolo o nubile avente a carico famiglia originaria o vivente solo;
c) " 2.000.= mensili a tutto il personale scapolo o nubile di età superiore agli anni 21 e convivente con famiglia;
d) " 1.500.= mensili a tutto il personale scapolo o nubile, di età inferiore agli anni 21 e superiore agli anni 18.
e) " 1.000.= mensili a tutto il personale scapolo o nubile di età inferiore agli anni 18.
f) " 300.= di maggiorazione per ogni persona a carico prendendo per base la corresponsione degli assegni familiari.

Per il personale ad orario ridotto gli importi di cui sopra saranno commisurati alle ore di lavoro.

ART° 2°

Detta indennità provvisoria e straordinaria non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Sarà corrisposta solamente nella gratifica di Natale (13a mensilità) Essa è esente da ogni contribuzione a carico previdenziale , sociali ed assicurativi e non dovrà essere considerata agli effetti dell'indennità di licenziamento.

ART° 3°

L'indennità di cui al punto 1° sarà applicata con decorrenza 1° aprile 1945 con l'assorbimento, da tale data, di quanto è stato concesso a titolo di anticipo in base all'ordinanza Fossa e del conseguente

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Liberate delle Banche e Banchieri di Torino del ./.5.1945.

ART° 4°

Indennità di cui al punto 1° per il personale in periodo di prova sarà ridotta del 50%, e ridotta del 10% per il personale delle Filiali di dette Banche operanti nella Provincia di Torino.

ART° 5a

L'indennità di cui all'art° 1°punto f) assorbirà quanto è stato concesso dalla Banca Piccone e dalla Banca Pellegrini come indennità di famiglia corrisposta in aggiunta agli assegni familiari.

ART° 6°

Per la Banca Piemonte saranno compensati nell'indennità di cui all'art° 1° anche le eventuali erogazioni a carattere straordinario stabilite spontaneamente dalla Direzione e non in base a contratto o a disposizioni di legge.

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELL' ASSICURAZIONE
Il COMMISSARIO
(Dr. Cesare Accuenni)

CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
(Giuseppe Napelli)

6891

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR HIGH-COST OF LIVING INDEMNITY FOR WORKERS AND EMPLOYEES WITH LOCAL TORINO BANKS. (No. 51)

1. The agreement is within the limits of the Milan Bank agreement which is the "ceiling" fixed by the Italian Government except that retroactivity is with effect from 1 April 1945.

2. The Banks involved are the following :

1. Banca Anonima di Credito
2. Banca Mobiliare Piemontese
3. Banca Brignone
4. Banca Pellegrini
5. Banca Fratelli Cariana
6. Banca Torinese S.A.
7. Istituto Bancario Piemontese
8. Banca Piemonte.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval with retroactivity from 1 June 45 as has been conceded in the case of other banking agreements.

4. I am in favour of R.I.J.A.C. reccomendations.

E. SCIGLIANA, Major
Regional Labour Officer

8.3.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13.3.45

Approved

(s) W.TURNER COLES

for Robert P. Marshall
Colonel -F.A.
Regional Commissioner - Piemonte.

DATI E NOTE RELATIVI ALL'ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CARICO PER I DIPENDENTI DALLA BANCHE DI INTERESSE LOCALE - TORINO

Decorrenza 1°/4/1945

L'accordo in esame è stipulato sulla base di quello di Milano, e solo si differenzia per alcune particolarità più formali che sostanziali: infatti la misura della indennità è uguale a quella contemplata nell'accordo di Milano.

Nel presente accordo il personale viene suddiviso in cinque categorie, anziché in quattro, le prime due non fanno riferimento all'età del personale come in quello di Milano, ma solo alla condizione di coniugato o vedovo avente famiglia acquisita a carico oppure di scapolo o nubile avente a carico famiglia originaria o vivente da solo.-

Questa ultima categoria è appunto quella aggiunta, non contemplata nell'accordo di Milano, la cui indennità è di L.2500 mensili.-

Per le altre tre categorie invece, anche il presente accordo fa riferimento all'età del personale sebbene ne varî il limite in confronto a quello di Milano.

Inoltre la maggiorazione per le persone a carico è unica per tutte.-

Al personale lavorante ad orario ridotto l'indennità viene commisurata alle ore di lavoro effettive.

Torino, 7 Agosto 1945

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 78502

a quelle contemplate nell'accordo di Milano.

Nel presente accordo il personale viene suddiviso in cinque categorie, anzichè in quattro, le prime due non fanno riferimento all'età del personale come in quello di Milano, ma solo alla condizione di coniugato o vedovo avente famiglia acquisita a carico oppure di scapolo o nubile avente a carico famiglia originaria o vivente da solo.-

Questa ultima categoria è appunto quella aggiunta, non contemplata nell'accordo di Milano, la cui indennità è di L.2500 mensili.-

Per le altre tre categorie invece, anche il presente accordo fa riferimento all'età del personale sebbene ne vari il limite in confronto a quello di Milano.

Inoltre la maggiorazione per le persone a carico è unica per tutte.-

Al personale lavorante ad orario ridotto l'indennità viene commisurata alle ore di lavoro effettive.

Torino, 7 Agosto 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2889

Grado e Categoria	Retribuzione netta precedente (specchio 1)	Retribuzione netta in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza
II - Capi Servizio 1.cl.	6.928,55	8.428,55	1.500
II - Capi Servizio 2.cl.	6.302,95	7.802,95	1.500
III - Capi Ufficio	5.588,05	7.088,05	1.500
IV - Vice Capi Ufficio	5.129,70	6.629,70	1.500
V - 1° Segretari	4.588,95	6.088,95	1.500
VI - Segretari (con assegni famil.)	3.563,55	5.063,55	1.500
VI - Segretari (senza assegni famil.)	3.109,45	4.309,45	1.200
VII - Applicati (con assegni famil.)	3.101,95	4.601,95	1.500
VII - Applicati (senza assegni famil.)	2.647,85	3.847,85	1.200
VIII - Alunni (con assegni famil.)	2.613,90	4.363,90	1.750
VIII - Alunni (senza assegni famil.)	2.159,75	3.609,75	1.450
VIII - Aspiranti Alunni bis (con assegni famil.)	2.578,10	4.328,10	1.750
VIII - Aspiranti Alunni (senza assegni famil.)	2.124,-	3.574,-	1.450
Dattilografe (con assegni famil.)	2.193,75	3.943,75	1.750
Dattilografe (senza assegni famil.)	1.750,75	3.200,75	1.450
X - Uscieri (con assegni famil.)	2.694,-	4.444,-	1.750
X - Uscieri (senza assegni famil.)	2.239,90	3.689,90	1.450
XI - Commessi (con assegni famil.)	2.252,25	4.275,25	1.750

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

(con assegni famil.)			
VII - Applicati (senza assegni famil.)	2.647,85	3.847,85	1.200
VIII - Alunni (con assegni famil.)	2.613,90	4.363,90	1.750
VIII - Alunni (senza assegni famil.)	2.159,75	3.609,75	1.450
VIII - Aspiranti Alunni bis (con assegni famil.)	2.578,10	4.328,10	1.750
VIII - Aspiranti Alunni (senza assegni famil.)	2.124,-	3.574,-	1.450
Dattilografe (con assegni famil.)	2.193,75	3.943,75	1.750
Dattilografe (senza assegni famil.)	1.750,75	3.200,75	1.450
X -Uscieri (con assegni famil.)	2.694,-	4.444,-	1.750
X - Uscieri (senza assegni famil.)	2.239,90	3.689,90	1.450
XI - Commessi (con assegni famil.)	2.252,25	4.275,25	1.750
XI - Commessi (senza assegni famil.)	2.071,15	3.521,15	1.450
XII - Aiuti Commessi (con assegni famil.)	2.432,30	4.182,30	1.750
XII - Aiuti Commessi (senza assegni famil.)	1.992,-	3.442,-	1.450

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1889

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
ISTITUTO DI CREDITO
DI DIRITTO PUBBLICO

2025

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

E883

Grado e Categoria	Retribuzione netta precedente (specchio 1)	Retribuzione netta in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza
Impiegati temporanei (con più di 2 anni di servizio o laureati o diplomati, con assegni familiari)	2.566,40	4.316,40	1.750
idem idem (senza assegni familiari)	2.112,30	3.562,30	1.450
Impiegati temporanei (con meno di 2 anni di servizio non laureati né diplomati, con assegni familiari)	2.566,40	3.866,40	1.300
idem idem (senza assegni familiari)	2.112,30	3.112,30	1.000
Impiegate temporanee (con più di 2 anni di servizio o laureate o diplomate, con assegni familiari)	2.257,60	4.007,60	1.750
idem idem (senza assegni familiari)	1.815,35	3.265,35	1.450
Impiegate temporanee (con meno di due anni di servizio non laureate nè diplomate con assegni familiari	2.257,60	3.557,60	1.300
idem idem (senza assegni familiari)	1.815,35	2.815,35	1.000
Dattilografe temporanee (con più di 2 anni di servizio con assegni familiari)	2.094,15	3.844,15	1.750
idem idem (senza assegni familiari)	1.650,05	3.100,05	1.450
Dattilografe temporanee (con meno di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	2.094,15	3.394,15	1.300
idem idem (senza assegni familiari	1.650,05	2.650,05	1.000
Bobiltemi temporanei	2.130,20	4.180,20	1.750

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

(senza assegni familiari)			
Impiegate temporanee (con più di 2 anni di servizio o laureate o diplomate, con assegni familiari)	2.257,60	4.007,60	1.750
idem idem (senza assegni familiari)	1.815,35	3.265,35	1.450
Impiegate temporanee (con meno di due anni di servizio non laureate nè diplomate con assegni familiari	2.257,60	3.557,60	1.300
idem idem (senza assegni familiari)	1.815,35	2.815,35	1.000
Dattilografe temporanee (con più di 2 anni di servizio con assegni familiari)	2.094,15	3.844,15	1.750
idem idem (senza assegni familiari)	1.650,05	3.100,05	1.450
Dattilografe temporanee (con meno di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	2.094,15	3.394,15	1.300
idem idem (senza assegni familiari	1.650,05	2.650,05	1.000
Subalterni temporanei (con più di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	2.430,20	4.180,20	1.750
idem idem (senza assegni familiari)	1.989,85	3.439,85	1.450
Subalterni temporanei (con meno di 2 anni di servizio con assegni famil.)	2.430,20	3.730,20	1.300
idem idem (senza assegni familiari)	1.989,85	2.989,85	1.000

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2029

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONI
PRECEDENTI C

Grado e Categoria	Stipendio	Servizio Attivo	Indennità per 25 giorni lavorativi (1)			Ade
			Presenza	Guerra (2)	Mensa (3)	
II Capi Servizio 1.a classe	4.658,41	535,41	450	500		
II Capi Servizio 2.a classe	4.003,99	475,92	450	500		
III Capi Ufficio	3.291,26	374,56	450	500		
IV Vice Capi Ufficio	2.754,31	385,58	450	500		
V Primi Segretari	2.248,57	315,06	450	500		
VI Segretari (con assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	500		
VI Segretari (senza assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	-		
VII Applicati (con assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	500		
VII Applicati (senza assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	-		
VIII Alunni (con assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	500		
VIII Alunni						

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VI	Segretari (con assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	500
VI	Segretari (senza assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	-
VII	Applicati (con assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	500
VII	Applicati (senza assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	-
VIII	Alunni (con assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	500
VIII	Alunni (senza assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	-
VIII bis	Aspiranti Alunni (con assegni familiari)	1.021,54	43,88	450	500
VIII bis	Aspiranti alunni (senza assegni familiari)	1.021,54	43,88	450	-

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

(2) - L'indennità di guerra viene corrisposta soltanto al personale con carico di f

(3) - Per il personale che presta servizio a Torino esiste la Mensa Aziendale - pe l'indennità di mensa stabilita nelle singole piazze.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E MENSILE DI FATTO IN BASE
ONDIZIONI DI LAVORO

g.salariali	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO
		R.M.e Compl.	Tratt.riposo	
1.500	7.643,82	482,35	232,92	6.928,55
1.500	6.929,91	426,77	200,19	6.302,95
1.500	6.115,82	363,21	164,56	5.588,05
1.500	5.589,89	322,48	137,71	5.129,70
1.500	5.013,63	312,26	112,42	4.588,95
1.000	3.826,15	243,95	18,65	3.563,55
1.000	3.326,15	198,05	18,65	3.109,45
1.000	3.319,64	212,44	5,25	3.101,95
1.000	2.819,64	166,54	5,25	2.647,85
750	2.804,80	188,38	2,52	2.613,90
750	2.304,80	142,53	2,52	2.159,75

0879

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1.000	3.826,15	243,95	18,65	3.563,55
1.000	3.326,15	198,05	18,65	3.109,45
1.000	3.319,64	212,44	5,25	3.101,95
1.000	2.819,64	166,54	5,25	2.647,85
750	2.804,80	188,38	2,52	2.613,90
750	2.304,80	142,53	2,52	2.159,75
750	2.765,42	184,80	2,52	2.578,10
750	2.265,42	138,90	2,52	2.124,—

6879

miglia
il personale in servizio presso Filiali fuori Torino viene corrisposta

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3025

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSI
PRECEDENTI CC

Grado e Categoria	Stipendio	Servizio Attivo	Indennità per 25 giorni lavorativi (1)			Adeg.
			Presenza	Guerra (2)	Mensa (3)	
Dattilografo (con assegni familiari)	840,63	-	250	500		
Dattilografo (senza assegni familiari)	840,63	-	250	-		
X Uscieri (con assegni familiari)	1.167,87	43,88	450	500		
X Uscieri (senza assegni familiari)	1.167,87	43,88	450	-		
Commessi (con assegni familiari)	1.018,50	-	450	500		
Commessi (senza assegni familiari)	1.018,50	-	450	-		
Aiuto commessi (con assegni familiari)	910,72	-	450	500		
Aiuto commessi (senza assegni familiari)	910,72	-	450	-		
Impiegati temp. (con 4 di 8 anni di serv. al 1/1/45 oppure diplomati o laureati, con assegni familiari)	1.050,--	-	450	500		
idem idem (senza assegni familiari)	1.050,--	-	450	-		

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

Commessi (con assegni familiari)	1.018,50	-	450	500
Commessi (senza assegni familiari)	1.018,50	-	450	-
Aiuto commessi (con assegni familiari)	910,72	-	450	500
Aiuto commessi (senza assegni familiari)	910,72	-	450	-
Impiegati temp. (con + di 2 anni di serv. al 1/1/45 oppure diplomati o laureati, con assegni familiari)	1.050,--	-	450	500
idem idem (senza assegni familiari)	1.050,--	-	450	-
Impiegati tem. (con meno di 2 anni di servizio non diplomati nè laureati, con assegni familiari)	1.050,--	-	450	500
idem idem (senza assegni familieri)	1.050,--	-	450	-

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte
(2) - L'indennità di guerra viene corrisposta soltanto al personale con carico di fa
(3) - Per il personale che presta servizio a Torino esiste la Mensa Aziendale - per i l'indennità di mensa stabilita nelle singole piazze.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 45502

LE DI FATTO IN BASE ALLE
EDIZIONI DI LAVORO

salariali	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. e Compl.	Tratt.riposo	TOTALE NETTO
750	2.340,63	145,90	0,98	2.193,75
750	1.840,63	88,90	0,98	1.750,75
750	2.911.75	196,51	21,24	2.694,—
750	2.411,75	150,61	21,24	2.239,90
750	2.718,50	174,48	13,77	2.525,25
750	2.218,50	133,58	13,77	2.071,15
750	2.610,72	170,04	8,08	2.432,30
750	2.110,72	110,34	8,38	1.992,—
750	2.750,—	183,60	-	2.566,40
750	2.250,—	137,70	-	2.112,30

6878

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

750	2.718,50	174,48	13,77	2.525,25
750	2.218,50	133,58	13,77	2.071,15
750	2.610,72	170,04	8,08	2.432,30
750	2.110,72	110,34	8,38	1.992,--
750	2.750,—	183,60	-	2.566,40
750	2.250,—	137,70	-	2.112,30

750	2.750,—	183,60	-	2.566,40
750	2.250,—	137,70	-	2.112,30

iglia

l personale in servizio presso Filiali fuori Torino viene corrisposta

6878

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

20491

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

8889

SPECCHIO RETRIBUZIONE M
PRECEDENTI CONDI

Grado e Categoria	Stipendio	Servizio Attivo	Indennità per 25 giorni lavorativi (1) Presenza	Guerra (2)	Mensa (3)	Adeg
Impiegate tempor. diplomate o laureate o con più di due anni di servizio, con assegni familiari.	910,-	-	250	500		
idem idem (senza assegni familiari)	910,-	-	250	-		
Impiegate tempor. non laureate o diplomate o con meno di due anni di servizio, con assegni familiari	910,-	-	250	500		
idem idem (senza assegni familiari)	910,-	-	250	-		
Dattilografe temppr. (con più di due anni di servizio con assegni familiari)	730,-	-	250	500		
idem idem (senza assegni familiari)	730,-	-	250	-		
Dattilografe tempor. (con meno di due anni di servizio con assegni familiari)	730,-	-	250	500		
idem idem (senza assegni familiati)	730,-	-	250	-		
Subalterni tempor.						

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

non laureate o diplomate o con meno di due anni di servizio, con assegni familiari	910,-	-	250	500
idem idem (senza assegni familiari)	910,-	-	250	-
Dattilografe temppr. (con più di due anni di servizio con assegni familiari)	730,-	-	250	500
idem idem (senza assegni familiari)	730,-	-	250	-
Dattilografe tempor. (con meno di due anni di servizio con assegni familiari)	730,-	-	250	500
idem idem (senza assegni familiati)	730,-	-	250	-
Subalterni tempor. (con più di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	900,-	-	450	500
idem idem (senza assegni famil.)	900,-	-	450	-
Subalterni tempor. (con meno di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	900,-	-	450	500
idem idem (senza assegni famil.)	900,-	-	450	-

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte
(2) - L'indennità di guerra viene corrisposta soltanto al personale con carico di famiglia
(3) - Per il personale che presta servizio a Torino esiste la Mensa Aziendale - Per il per l'indennità di mensa stabilita nelle singole piazze.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

NSILE DI FATTO IN BASE ALLE
ZIONI DI LAVORO

.salariali	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. e Compl.	Tratt.riposo	TOTALE NETTO
750	2.410,-	152,40	-	2.257,60
750	1.910	94,65	-	1.815,35
750	2.410,-	152,40	-	2.257,60
750	1.910,-	94,65	-	1.815,35
750	2.230,-	135,85	-	2.094,15
750	1.730,-	79,95	-	1.650,05
750	2.230,-	135,85	-	2.094,15
750	1.730,-	79,95	-	1.650,05
750	2.600,-	160,80	-	2.439,20

6877

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

750	2.410,-	152,40	-	2.257,60
750	1.910,-	94,65	-	1.815,35
750	2.230,-	135,85	-	2.094,15
750	1.730,-	79,95	-	1.650,05
750	2.230,-	135,85	-	2.094,15
750	1.730,-	79,95	-	1.650,05
750	2.600,-	169,80	-	2.430,20
750	2.100,-	110,15	-	1.989,85
750	2.600,-	169,80	-	2.430,20
750	2.100,-	110,15	-	1.989,85

6877

sonale in servizio presso Filiali fuori Torino viene corrisposta

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

P 0 4 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

T8869

SPECCHIO RETRIBUZIONE MEN
NUOVO ACCO

Grado e Categoria		Stipendio	Servizio Attivo	Indennità per 25 giorni lavorativi (1)			Adeg.sa- riali
				Presenza	Guerra (2)	Mensa (3)	
II	Capi Servizio 1.a classe	4.658,41	535,41	450	500		1.500
II	Capi Servizio 2.a classe	4.003,99	475,92	450	500		1.500
III	Capi Ufficio	3.291,26	374,56	450	500		1.500
IV	Vice Capi Ufficio	2.754,31	385,58	450	500		1.500
V	Primi Segretari	2.248,57	315,06	450	500		1.500
VI	Segretari (con assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	500		1.000
VI	Segretari (senza assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	-		1.000
VII	Applicati (con assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	500		1.000
VII	Applicati (senza assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	-		1.000
VIII	Alunni (con assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	500		1.000
VIII	Alunni (senza assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	-		1.000

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND 785021

V	Primi Segretari	2.240,91	315,00	450	500	3.500
VI	Segretari (con assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	500	1.000
VI	Segretari (senza assegni familiari)	1.647,03	229,12	450	-	1.000
VII	Applicati (con assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	500	1.000
VII	Applicati (senza assegni familiari)	1.229,18	140,46	450	-	1.000
VIII	Alunni (con assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	500	1.000
VIII	Alunni (senza assegni familiari)	1.021,54	83,26	450	-	1.000
VIII bis	Aspiranti Alunni (con assegni familiari)	1.021,54	43,88	450	500	1.000
VIII bis	Aspiranti Alunni (senza assegni familiari)	1.021,54	43,88	450	-	1.000

---

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

(2) - L'indennità di guerra viene corrisposta soltanto al personale con carico di fa

(3) - Per il personale che presta servizio a Torino esiste la Mensa Aziendale - per i l'indennità di mensa stabilita nelle singole piazze.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

STILE CONTRATTUALE IN BASE AL
DO SALARIALE

la-	Indennità di contingenza	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. e Compl.	Tratt.riposo	TOTALE NETTO
	1.500	9.143,82	482,35	232,92	8.428,55
	1.500	8.429,91	426,77	200,19	7.802,95
	1.500	7.615,82	363,21	164,56	7.088,05
	1.500	7.089,89	322,48	137,71	6.629,70
	1.500	6.513,63	312,26	112,42	6.088,95
	1.500	5.326,15	243,95	18,65	5.063,55
	1.200	4.526,15	198,05	18,65	4.309,45
	1.500	4.819,64	212,44	5,25	4.601,95
	1.200	4.019,64	166,54	5,25	3.847,85
	1.500	4.554,80	188,38	2,52	4.363,90
	1.200	3.754,80	142,53	2,52	3.609,75
	1.500	4.516,42	184,80	2,52	4.328,10

6876

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

1.500	5.326,15	243,95	18,65	5.063,55
1.200	4.526,15	198,05	18,65	4.309,45
1.500	4.819,64	212,44	5,25	4.601,95
1.200	4.019,64	166,54	5,25	3.847,85
1.500	4.554,80	188,38	2,52	4.363,90
1.200	3.754,80	142,53	2,52	3.609,75
1.500	4.515,42	184,80	2,52	4.328,10
1.200	3.715,42	138,90	2,52	3.574,—

miglia

l personale in servizio presso Filiali fuori Torino viene corrisposta

6876

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE
BASE AL NUOVO A

Grado e Categoria	Stipendio	Servizio Attivo	Indennità per 25 giorni lavorativi (1)			Ade
			Presenza	Guerra (2)	Mensa (3)	
Dattilografe (con assegni famil.)	840,63	-	250	500		
Dattilografe (senza assegni famil.)	840,63	-	250	-		
X Uscieri (con assegni famil.)	1.167,87	43,88	450	500		
X Uscieri (senza assegni famil.)	1.167,87	43,88	450	-		
XI Commessi (con assegno famil.)	1.018,50	-	450	500		
XI Commessi (senza assegni famil.)	1.018,50	-	450	-		
XII Aiuto Commessi (con assegni famil.)	910,72	-	450	500		
XII Aiuto Commessi (senza assegni famil.)	910,72	-	450	-		
Impiegati tempor. (compiuti 2 anni di serv. o laureati o diplomati, con assegni familiari)	1.050,-	-	450	500		
idem idem (senza assegni famil.)	1.050,-	-	450	-		
Impiegati tempor. (con meno di 2 anni di servizio non laureati nè diplomati, con assegni familiari)	1.050,-	-	450	500		
idem idem (senza assegni famil.)	1.050,-	-	450	-		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

XI Commessi (con assegno famil.)	1.018,50	-	450	500
XI Commessi (senza assegni famil.)	1.018,50	-	450	-
XII Aiuto Commessi (con assegni famil.)	910,72	-	450	500
XII Aiuto Commessi (senza assegni famil.)	910,72	-	450	-
Impiegati tempor. (compiuti 2 anni di serv. o laureati o diplomati, con assegni familiari)	1.050,-	-	450	500
idem idem (senza assegni famil.)	1.050,-	-	450	-
Impiegati tempor. (con meno di 2 anni di servizio non laureati nè diplomati, con assegni familiari)	1.050,-	-	450	500
idem idem (senza assegni famil.)	1.050,-	-	450	-

---

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

(2) - L'indennità di guerra viene corrisposta soltanto al personale con carico di famigli

(3) - Per il personale che presta servizio a Torino esiste la Mensa Aziendale - Per il per dennità di mensa stabilita nelle singole piazze.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MENSILE CONTRATTUALE IN
CCORDO SALARIALE

g.salariali	Indennità di contingenza	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO
			R.M. e Compl.	Tratt.riposo	
1.000	1.500	4.090,63	145,90	0,98	3.943,75
1,000	1.200	3.290,63	88,90	0,98	3.200,75
1.000	1.500	4.661,75	196,51	21,24	4.444,-
1.000	1.200	3.861,75	150,61	21,24	3.689,90
1.000	1.500	4.468,50	179,48	13,77	4.275,25
1.000	1.200	3.668,50	133,58	13,77	3.521,15
1.000	1.500	4.360,72	170,04	8,38	4.182,30
1.000	1.200	3.560,72	110,34	8,38	3.442,-
1.000	1.500	4.500,-	183,60	-	4.316,40
1.000	1.200	3.700,-	137,70	-	3.562,30
750	1.300	4.050,-	183,60	-	3.866,40
750	1.000	3.250,-	137,70	-	3.112,30

6875

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1.000	1.500	4.468,50	179,48	13,77	4.275,25
1.000	1.200	3.668,50	133,58	13,77	3.521,15
1.000	1.500	4.360,72	170,04	8,38	4.182,30
1.000	1.200	3.560,72	110,34	8,38	3.442,-
1.000	1.500	4.500,-	183,60	-	4.316,40
1.000	1.200	3.700,-	137,70	-	3.562,30
750	1.300	4.050,-	183,60	-	3.866,40
750	1.000	3.250,-	137,70	-	3.112,30

6875

a

sonale in servizio presso Filiali fuori Torino viene corrisposta l'in-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE

AL NUOVO AC

Grado e Categoria	Stipendio	Servizio Attivo	Indennità per 25 giorni lavorativi (1) Presenza	Guerra (1)	Mensa (3)
Impiegate tempor. (laureate o diplom. o con + di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	910	-	250	500	
idem idem (senza assegni famil.)	910	-	250	-	
Impiegate tempor. (non laureate nè diplom. e con meno di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	910	-	250	500	
idem idem (senza assegni familiari)	910	-	250	-	
Dattilografe tempor. (con + di 2 anni di servizio, con assegni famil.)	730	-	250	500	
idem idem (senza assegni famil.)	730	-	250	-	
Dattilografe tempor. (con non meno di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	730	-	250	500	
idem idem (senza assegni familiari)	730	-	250	-	
Subalterni temporanei (con più di 2 anni di servizio, con assegni famil.)	900	-	450	500	
idem idem (senza assegni familiari)	900	-	450	-	
Subalterni temporanei (con meno di due anni di servizio, con assegni familiari)	900	-	450	500	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

idem idem (senza assegni familiari)	910	-	250	-
Dattilografe tempor. (con + di 2 anni di servizio, con assegni famil.)	730	-	250	500
idem idem (senza assegni famil.)	730	-	250	-
Dattilografe tempor. (con non meno di 2 anni di servizio, con assegni familiari)	730	-	250	500
idem idem (senza assegni familiari)	730	-	250	-
Subalterni temporanei (con più di 2 anni di servizio, con assegni famil.)	900	-	450	500
idem idem (senza assegni familiari)	900	-	450	-
Subalterni temporanei (con meno di due anni di servizio, con assegni familiari)	900	-	450	500
idem idem (senza assegni familiari)	900	-	450	-

---

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

(2) - L'indennità di guerra viene corrisposta soltanto al personale con carico di famig

(3) - Per il personale che presta servizio a Torino esiste la Mensa Aziendale - Per il p
l'indennità di mensa stabilita nelle singole piazze.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7855021

MENSILE CONTRATTUALE IN BASE
CORDO SALARIALE

Adeg.salariali	Indennità di contingenza	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO
			R.M. e Compl.	Tratt. riposo	
1.000	1.500	4.160	152,40	-	4.007,60
1.000	1.200	3.360	94,65	-	3.265,35
750	1.300	3.710	152,40	-	3.557,60
750	1.000	2.910	94,65	-	2.815,35
1.000	1.500	3.980	135,85	-	3.844,15
1.000	1.200	3.180	79,95	-	3.100,05
750	1.300	3.530	135,85	-	3.394,15
750	1.000	2.730	79,95	-	2.650,05
1.000	1.500	4.350	169,80	-	4.180,20
1.000	1.200	3.550	110,15	-	3.439,85
750	1.300	3.900	169,80	-	3.730,20

6874

declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

750	1.000	2.910	94,65	-	2.815,35
1.000	1.500	3.980	135,85	-	3.844,15
1.000	1.200	3.180	79,95	-	3.100,05
750	1.300	3.530	135,85	-	3.394,15
750	1.000	2.730	79,95	-	2.650,05
1.000	1.500	4.350	169,80	-	4.180,20
1.000	1.200	3.550	110,15	-	3.439,85
750	1.300	3.900	169,80	-	3.730,20
750	1.000	3.100	110,15	-	2.989,85

6874

lie

ersonale in servizio presso Filiali fuori Torino viene corrisposta

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

TURIN 197 Banking

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO

Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Torino, 5 Luglio 1945

COMMISSIONE SINDACALE INTERNA

AL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE
E DI TUTTE LE DIPENDENZE DELL'I=
STITUTO ESCLUSA LA SEDE DI ROMA

Vi comunichiamo che in data 3 luglio 1945 abbiamo portato a conclusione le trattative con la nostra Amministrazione in merito agli adeguamenti delle retribuzioni.

Vi esponiamo i punti dell'accordo raggiunto, significandovi tuttavia che esso non può essere considerato esecutivo prima del=l'approvazione da parte del Comando Alleato.

I°) Con effetto dal I° gennaio 1945 vengono apportate le seguenti varianti alla classificazione del personale dell'Istituto, a=dottate in ordine alla corresponsione degli anticipi mensili in conto adeguamenti "ordinanza Fossa" (anticipi corrisposti nelle misure di L. 1.500 - 1.000 - 750 - 625):

Dirigenti e Funzionari (dal grado II° al grado V°	Trattamento invariato, nella misura di L. 1500 mensili
Segretari ed Applicati (gr.VI° e VII°)	Trattamento invariato, nella misura di L. 1.000 mensili
Tutto il restante personale di ruo=lo, impiegati e subalterni, persona=le fuori ruolo, impiegati e subalter ni, con almeno due anni di anzianità di servizio alla data dell'1/1/1945 personale fuori ruolo, diplomato o laureato, con qualunque anzianità	Viene elevata la misura del=l'anticipo da L. 750,= mensi=li (e da L. 625 mensili per il personale di pulizia) a L. 1.000 mensili, come per i Segretari e gli Applicati

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Vi esponiamo i punti dell'accordo raggiunto, significandovi tuttavia che esso non può essere considerato esecutivo prima dell'approvazione da parte del Comando Alleato.

I°) Con effetto dal I° gennaio 1945 vengono apportate le seguenti varianti alla classificazione del personale dell'Istituto, adottate in ordine alla corresponsione degli anticipi mensili in conto adeguamenti "ordinanza Fossa" (anticipi corrisposti nelle misure di L. 1.500 - 1.000 - 750 - 625):

Dirigenti e Funzionari (dal grado II° al grado V°	Trattamento invariato, nella misura di L. 1500 mensili
Segretari ed Applicati (gr.VI° e VII°)	Trattamento invariato, nella misura di L. 1.000 mensili
Tutto il restante personale di ruolo, impiegati e subalterni, personale fuori ruolo, impiegati e subalterni, con almeno due anni di anzianità di servizio alla data dell'1/1/1945 personale fuori ruolo, diplomato o laureato, con qualunque anzianità	Viene elevata la misura dell'anticipo da L. 750,= mensili (e da L. 625 mensili per il personale di pulizia) a L. 1.000 mensili, come per i Segretari e gli Applicati
Personale fuori ruolo, impiegati o subalterni (escluso il personale di pulizia), non diplomato o laureato, con anzianità inferiore ai due anni di servizio alla data dell'1/1/1945	Trattamento invariato, nella misura di L. 750,= mensili
Personale di pulizia fuori ruolo, con anzianità inferiore ai due anni di servizio alla data dell'1/1/1945	Viene elevata la misura dello anticipo da L. 625 mensili a L. 750,= mensili

./.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 178508

venendosi così a costituire, a seconda della misura di tali anticipi variati come sopra, tre categorie:

I categoria - personale con trattamento mensile di L. 1.500
II " " " " " " " 1.000
III " " " " " " " 750

II°) - Con effetto dal 1° Gennaio 1945 viene corrisposta al personale una indennità mensile in aggiunta agli importi di cui al punto I° nella seguente misura:

categoria I - L. 1.500
categoria II - " 1.500 al personale con carichi di famiglia o vedovi
" 1.200 " " senza carichi di famiglia
Categoria III- " 1.300 " " con carichi di famiglia o vedovi
" 1.000 " " senza carichi di famiglia.

III°) Per il personale di dipendenze situate in piazza con numero di abitanti inferiore ai 200.000, viene applicata una deduzione del 10% sugli importi di cui ai punti 1°) e II°).

IV°) Gli importi di cui ai punti I°) e II°) vengono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile e complementare e si intendono dovuti anche nella corresponsione della 13a mensilità.

V°) Allo scadere di ogni trimestre a far tempo dal 1° Luglio 1945, si procederà ad una variazione degli aumenti concordati, in relazione alle variazioni verificatesi nel costo della vita, secondo i numeri indici forniti dal Municipio di Torino. La prima variazione verrà apportata con effetto I° Ottobre p.v., in base al confronto tra i numeri indici pubblicati a fine giugno 1945 (riferentisi al maggio 1945) e quelli che verranno pubblicati a fine settembre 1945 (riferentisi all'agosto 1945).

VI°) Gli arretrati dal I° Gennaio 1945, dovuti al personale sia per la eventuale integrazione degli importi come detto al punto I°) , sia per l'indennità di cui al punto II°), verrebbero corrisposti in tre rate mensili a fine luglio - agosto - settembre corrente anno. Al personale che ne faccia richiesta, l'Amministrazione provvederà al versamento dell'intero importo dovuto per arretrati, in una sola volta.

oo oo

oo

Tale accordo avrà immediata applicazione dopo l'approvazione del Co-

6872

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

	" 1.200	"	"	senza carichi di famiglia
Categoria III-	" 1.300	"	"	con carichi di famiglia o vedovi
	" 1.000	"	"	senza carichi di famiglia.

III°) Per il personale di dipendenze situate in piazza con numero di abitanti inferiore ai 200.000, viene applicata una deduzione del 10% sugli importi di cui ai punti 1°) e II°).

IV°) Gli importi di cui ai punti I°) e II°) vengono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile o complementare e si intendono dovuti anche nella corresponsione della 13a mensilità. 6872

V°) Allo scadere di ogni trimestre a far tempo dal 1° Luglio 1945, si procederà ad una variazione degli aumenti concordati, in relazione alle variazioni verificatesi nel costo della vita, secondo i numeri indici forniti dal Municipio di Torino. La prima variazione verrà apportata con effetto I° Ottobre p.v., in base al confronto tra i numeri indici pubblicati a fine giugno 1945 (riferentisi al maggio 1945) e quelli che verranno pubblicati a fine settembre 1945 (riferentisi all'agosto 1945).

VI°) Gli arretrati dal I° Gennaio 1945, dovuti al personale sia per la eventuale integrazione degli importi come detto al punto I°) , sia per l'indennità di cui al punto II°), verrebbero corrisposti in tre rate mensili a fine luglio - agosto - settembre corrente anno. Al personale che ne faccia richiesta, l'Amministrazione provvederà al versamento dell'intero importo dovuto per arretrati, in una sola volta.

oo oo

oo

Tale accordo avrà immediata applicazione dopo l'approvazione del Comando Alleato.

oo

oo oo

Vogliate accusarci ricevimento della presente mediante restituzione dell'unito talloncino firmato.

LA COMMISSIONE SINDACALE INTERNA

Il Presidente F.to G.Fezzia — Il Segretario Firma illeggibile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Mod. 681 B

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO

Prot. N. .....

Risposta a .....

N. .....

Oggetto .....

.....

Allegati .....

Torino (108) 30 Luglio 1945

N° 6871

Allegato N° 1 all'accordo 3 Luglio 1945 relativo agli adeguamenti delle retribuzioni.

Qualora i competenti organi delle Autorità Alleate ratificassero l'accordo anzichè con decorrenza dal 1° Gennaio 1945, con data di decorrenza successiva, l'Amministrazione dell'Istituto corrisponderà al personale, a titolo di anticipo per il periodo dall'1/1/1945 al 30/6/1945, con riserva di successiva sistemazione, gli importi sotto specificati, da cui verranno dedotti gli anticipi mensili corrisposti nell'anzidetto periodo al personale (nelle misure di mensili £.1.500, £.1.000,==, £.750, £.625) a titolo di acconti sui futuri aumenti economici:

Ai Dirigenti e Funzionari £.18.000.==

A tutto il personale di Ruolo restante, e al personale fuori Ruolo con almeno due anni di anzianità all'1/1/1945; al personale fuori Ruolo diplomato o laureato, con qualunque anzianità di servizio:

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Risposta a .....

N. .....

Oggetto .....

.....

Allegati .....

.....

6871

Allegato N° 1 all'accordo 3 Luglio 1945 relativo agli adeguamenti delle retribuzioni.

Qualora i competenti organi delle Autorità Alleate ratificassero l'accordo anzichè con decorrenza dal 1° Gennaio 1945, con data di decorrenza successiva, l'Amministrazione dell'Istituto corrisponderà al personale, a titolo di anticipo per il periodo dall'1/1/1945 al 30/6/1945, con riserva di successiva sistemazione, gli importi sotto specificati, da cui verranno dedotti gli anticipi mensili corrisposti nell'anzidetto periodo al personale (nelle misure di mensili £.1.500, £.1.000,==, £.750, £.625) a titolo di acconti sui futuri aumenti economici:

Ai Dirigenti e Funzionari £.18.000.==

A tutto il personale di Ruolo restante, e al personale fuori Ruolo con almeno due anni di anzianità all'1/1/1945; al personale fuori Ruolo diplomato o laureato, con qualunque anzianità di servizio:

con carichi di famiglia £. 15.000.==
senza carichi di famiglia " 13.200.==

Al personale fuori Ruolo, non diplomato o laureato, con anzianità inferiore ai due anni alla data dell'1/1/1945 " 10.650.==

IL COMMISSARIO.

LA COMMISSIONE SINDACALE INTERNA
Il Presidente Il Segretario

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Mod. 681 B

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO

Prot. N. _____

Risposta a _____

N. _____

Oggetto _____

Allegati _____

Torino (108) 30 Luglio 1945

6870

Allegato N° 2 all'accordo 1 Luglio 1945 relative agli adeguamenti delle retribuzioni.

Le variazioni trimestrali alle retribuzioni, in relazione alle variazioni verificatesi nel costo della vita secondo quanto convenuto, verranno apportate, con la necessaria ratifica dei competenti organi delle Autorità Alleate, qualora le variazioni registrate dai numeri indici, non siano inferiori al 10%.

IL COMMISSARIO

LA COMMISSIONE SINDACALE INTERNA

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Risposta a N.
Oggetto
Allegati

6870

Allegato N° 2 all'accordo 3 Luglio 1945 relative agli adeguamenti delle retribuzioni.

Le variazioni trimestrali alle retribuzioni, in relazione alle variazioni verificatesi nel costo della vita secondo quanto convenuto, verranno apportate, con la necessaria ratifica dei competenti organi delle Autorità Alleate, qualora le variazioni registrate dai numeri indici, non siano inferiori al 10%.

IL SEGRETARIO

LA COMMISSIONE SINDACALE INTERNA
Il Presidente — Il Segretario
L. Terzia

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF PERSONNEL IN THE IMPLOYMENT OF THE "ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO" FOR PIEDMONTE LIGURIA AND LOMBARDIA. (No. 45)

1. The "Istituto San Paolo" is a banking organisation of some considerable importance throughout Piemonte, with some thirty sub-Offices in Liguria and Lombardia.

2. R.I.J.A.C. has examined the agreement which differs considerable from those of other banks of National standing and in view of the fact that the "take home packet" resulting from this agreement falls slightly below the "ceiling" set by other Banks, a favourable recommendation has been made by R.I.J.A.C.

3. The retroactivity of this agreement is to 1 Jun. 45 with an option of conceeding a special indemnity in the event of approval being given only retroactively from 1 June. I am in favour of approval of the latter option.

1.8.1945

S. SCISLOWSKI, Major
Regional Labour Officer

COPY

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

M.G. 6869

Approved - subject to 1 June retroactive date.

2 Aug. 45

/s/ Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 78502

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO ISTITUTO SAN PAOLO TORINO

L'accordo stipulato per l'Istituto San Paolo di Torino è del tuttodiverso da quello di Milano.

Mentre nell'accordo di Milano il personale viene suddiviso in 4 categorie e vengono considerate tre piazze in ragione al numero degli abitanti, in quello considerato il personale è suddiviso in tre categorie e considera solo piazze superiori e inferiori ai 200.000 abitanti apportando per queste ultime una deduzione del 10% sulla misura della indennità corrisposta alle prime: ciò per favorire i dipendenti delle Provincie le cui retribuzioni sono molto basse.

Nell'accordo di Milano il personale viene suddiviso in categorie secondo l'età, in quello dell'Istituto San Paolo ai invece secondo le mansioni ed i gradi: per conservare tra i singoli gradi la differenziazione di stipendio.

L'accordo ha effetto retroattivo al Iº Gennaio 1945 però l'indennità non assorbe come in quello di Milano ma si aggiunge agli anticipi corrisposti da tale data in seguito alla "Ordinanza Poesa".

La misura della nuova indennità sebbene inferiore a quella fissata nell'accordo di Milano, pur tuttavia per effetto degli anticipi di cui sopra raggiunge per la terza categoria quella dell'accordo di Milano, mentre lo supera per le altre due categorie.

6868

Mentre nell'accordo di Milano manca ogni disposizione al riguardo, in quello considerato vi è la clausola che a fine di ogni trimestre la misura della indennità subirà modifiche secondo le variazioni dei numeri indici del Municipio di Torino.

misura della indennità corrisposta alle prime: ciò per favorire i dipendenti delle provincie le cui retribuzioni sono molto basse.

Nell'accordo di Milano il personale viene suddiviso in categorie secondo l'età, in quello dell'Istituto San Paolo mi invece secondo le mansioni ed i gradi: per conservare tra i singoli gradi la differenzazione di stipendio.

L'accordo ha effetto retroattivo al I° Gennaio 1945 però l'indennità non assorbe come in quello di Milano ma si aggiunge agli anticipi corrisposti da tale data in seguito alla "Ordinanza Fossa".

La misura della nuova indennità sebbene inferiore a quella fissata nell'accordo di Milano, pur tuttavia per effetto degli anticipi di cui sopra raggiunge per la terza categoria quella dell'accordo di Milano, mentre lo supera per le altre due categorie.

6868

Mentre nell'accordo di Milano manca ogni disposizione al riguardo, in quello considerato vi è la clausola che a fine di ogni trimestre la misura della indennità subirà modifiche secondo le variazioni dei numeri indici del Municipio di Torino.

L'accordo esaminato poi modifica le categorie fissate per l'erogazione delle indennità in base alla "Ordinanza Fossa" portandole da 4 a 3.

Nell'accordo considerato non vi è cenno di maggiorazioni per le persone a carico come in quello di Milano.

L'accordo dovrebbe valere per tutte le filiali dell'Istituto sparse in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

ISTITUTO DI SAN PAOLO DI TORINO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Torino, li 17/7/1945

ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI

T O R I N O

Oggetto: Accordo tra l'Amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, ed il dipendente personale per l'adeguamento degli stipendi al maggior costo della vita.

In relazione all'accordo del 3 luglio 1945 di cui all'oggetto, accordo presentato a codesto Ufficio per la necessaria ratifica da parte dell'Amministrazione Militare Alleata, Vi esponiamo le ragioni che stanno alla base del medesimo e che lo differenziano, dal punto di vista economico, da quello stipulato per i lavoratori del settore del credito della piazza di Milano.

In data 9 giugno c.a. la Commissione Interna di questo Istituto;

Visto che gli stipendi dei lavoratori del credito ed in particolar modo dei dipendenti dell'Istituto di San Paolo di Torino erano assolutamente inadeguati ed estremamente inferiori al costo della vita;
visto che nessun provvedimento veniva adottato dalle superiori autorità al fine di portare un sensibile miglioramento agli attuali stipendi dei lavoratori del settore del Credito;
ritenuto che nell'attuale clima politico le trattative private devono stare alla base di ogni modificazione contrattuale;
la suddetta Commissione Interna dell'Istituto di San Paolo presentò all'Amministrazione una proposta del seguente tenore che poco si differenziava dagli accordi successivamente intervenuti a Milano:

6867

	1° gruppo	2° gruppo	3 gruppo
Personale femminile senza carico di famiglia convivente con la famiglia	£. 2.000	£. 1.850	£. 1.700
Personale maschile senza carico di famiglia convivente con la famiglia	" 2.500	" 2.350	" 2.200
Personale maschile e femminile con famiglia originaria a carico, sposato con o senza figli, scapoli o nubili viventi da soli	" 3.000	" 2.850	" 2.700
Maggiorazione per ogni persona a carico	" 200	" 200	" 200

Retroattività: 1° gennaio 1945 con facoltà dell'Istituto di ricupero dell'acconto precedentemente corrisposto (£; 750 - £. 1.000 - £. 1.500), che in avvenire viene assorbito dall'indennità stessa.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

pendenti dell'Istituto di San Paolo di Torino erano assolutamente inadeguati ed estremamente inferiori al costo della vita;
visto che nessun provvedimento veniva adottato dalle superiori autorità al fine di portare un sensibile miglioramento agli attuali stipendi dei lavoratori del settore del Credito;
ritenuto che nell'attuale clima politico le trattative private devono stare alla base di ogni modificazione contrattuale;
la suddetta Commissione Interna dell'Istituto di San Paolo presentò all'Amministrazione una proposta del seguente tenore che poco si differenziava dagli accordi successivamente intervenuti a Milano:

6867

	1° gruppo	2° gruppo	3 gruppo
Personale femminile senza carico di famiglia convivente con la famiglia	£. 2.000	£. 1.850	£. 1.700
Personale maschile senza carico di famiglia convivente con la famiglia	" 2.500	" 2.350	" 2.200
Personale maschile e femminile con famiglia originaria a carico, sposato con o senza figli, scapoli o nubili viventi da soli	" 3.000	" 2.850	" 2.700
Maggiorazione per ogni persona a carico	" 200	" 200	" 200

Retroattività: 1° gennaio 1945 con facoltà dell'Istituto di ricupero dell'acconto precedentemente corrisposto (£; 750 - £. 1.000 - £. 1.500), che in avvenire viene assorbito dall'indennità stessa.

Ai fini dell'applicazione dell'indennità secondo i diversi gruppi, le Sedi e Dipendenze vengono classificate come segue:

1° gruppo - Sedi e Dipendenze in comuni con numero di abitanti superiore a 500.000

2° gruppo - Dipendenze in comuni capoluoghi di provincia con numero di abitanti inferiore a 500.000

3° gruppo - Dipendenze in comuni non capoluoghi di provincia.

Tale proposta venne presa in esame dall'Amministrazione dell'Istituto che, dopo averla sottoposta ad una applicazione concreta, riscontrò notevoli difficoltà nel farla aderire all'attuale organico dell'Istituto, ed alla possibilità del bilancio.

In primo luogo l'Amministrazione obbiettava che si veniva a creare un

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

eccessivo livellamento degli stipendi fra le categorie più elevate degli impiegati e quelle più basse.

;Frequenti sarebbero stati i casi di impiegati che avrebbero percepito uno stipendio notevolmente maggiore a quello dei loro superiori. Inoltre le categorie dei dipendenti non aventi carico di famiglia si sarebbero trovate in una condizione di eccessiva inferiorità rispetto a quelli aventi carico di famiglia, già favorite da provvidenze in corso e che era giusto e doveroso tenere in buona considerazione il lavoro come tale, in sè e per sè considerato.

Tenuta poi presente l'organizzazione capillare dell'Istituto ed il grande numero delle Dipendenze periferiche dello stesso, appariva evidente che applicando la suddetta proposta i lavoratori della provincia non avrebbero raggiunto un effettivo beneficio.

Aggiungasi poi il fatto che mentre i lavoratori dell'Istituto di San Paolo di Torino non viene corrisposta la 14^ mensilità percepita invece dai lavoratori di altre Banche, essi godono annualmente di una elargizione di una quota parte degli utili che nella misura più inferiore è maggiore di una normale mensilità di stipendio.

Questi motivi di ordine sociale e morale, e senza elencare i motivi di ordine economico in relazione alla possibilità del bilancio che ben facilmente si possono vincere dai documenti in possesso di codesto Ufficio.

Di conseguenza l'Amministrazione affacciò delle controproposte 68866 che tendevano a superare i suaccennati ostacoli. Tali controproposte, di cui si omette il tenore, vennero a loro volta esaminate dalla Commissione Interna che portò ad esse sensibili miglioramenti i quali si concretarono nell'accordo raggiunto il 3 luglio 1945.

Con il criterio economico sancito nell'accordo da noi stipulato, si riesce, sempre rispettando le possibilità di bilancio, a mantenere una equa differenziazione fra le numerose categorie di impiegati costituenti il nostro caratteristico organico.

Si fa inoltre presente che i dipendenti delle nostre Succursali di Provincia vengono ad ottenere, applicando l'accordo di cui all'oggetto, un miglioramento più notevole che se ad essi venisse applicato l'accordo di Milano.

Si fa rilevare infine che la durata dell'accordo è trimestrale. Esso cerca quindi di tenersi dxr continuamente aderente all'effettivo costo della vita perchè di scadenza in scadenza gli attuali aumenti saranno suscettibili di variazioni in relazione al carovita.

L'accordo intervenuto poi tra l'Amministrazione dell'Istituto di San Paolo ed il personale dipendente dallo stesso rappresentando la bilaterale volontà delle parti intesa a costantemente uniformarsi ad una giusta considerazione

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

degli utili che nella misura più inferiore è maggiore di una normale mensilità di stipendio.

Questi motivi di ordine sociale e morale, e senza elencare i motivi di ordine economico in relazione alla possibilità del bilancio che ben facilmente si possono vincere dai documenti in possesso di codesto Ufficio.

6866

Di conseguenza l'Amministrazione affacciò delle controproposte che tendevano a superare i suaccennati ostacoli. Tali controproposte, di cui si omette il tenore, vennero a loro volta esaminate dalla Commissione Interna che portò ad esse sensibili miglioramenti i quali si concretarono nell'accordo raggiunto il 3 luglio 1945.

Con il criterio economico sancito nell'accordo da noi stipulato, si riesce, sempre rispettando le possibilità di bilancio, a mantenere una equa differenziazione fra le numerose categorie di impiegati costituenti il nostro caratteristico organico.

Si fa inoltre presente che i dipendenti delle nostre Succursali di Provincia vengono ad ottenere, applicando l'accordo di cui all'oggetto, un miglioramento più notevole che se ad essi venisse applicato l'accordo di Milano.

Si fa rilevare infine che la durata dell'accordo è trimestrale. Esso cerca quindi di tenersi dix continuamente aderente all'effettivo costo della vita perchè di scadenza in scadenza gli attuali aumenti saranno suscettibili di variazioni in relazione al carovita.

L'accordo intervenuto poi tra l'Amministrazione dell'Istituto di San Paolo ed il personale dipendente dallo stesso rappresentando la bilaterale volontà delle parti intesa a costantemente uniformarsi ad una giusta considerazione del lavoro ed al costo della vita, presuppone che i soggetti medesimi tenderanno a maggiormente beneficare in seguito, quelle categorie di dipendenti che dall'applicazione del presente accordo risultassero in condizioni di eccessiva inferiorità rispetto ad altre.

IL COMMISSARIO

LA COMMISSIONE INTERNA

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Piemonte 16

Bankit (Istituto di Credito Agrario)

IST ITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE

SEDE CENTRALE

L'anno millenovecentoquarantacinque addì I3 del mese di Luglio tra l'Amministrazione dell'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Commissione Interna della Sede Centrale dell'Istituto stesso è stato convenuto quanto segue:

Considerate le gravi difficoltà economiche in atto, in dipendenza dell'elevato costo della vita;

Considerato pure che gran parte del personale ha dovuto e dovrà sostenere delle spese straordinarie sia per il ripristino degli alloggi danneggiati dai bombardamenti aerei o da altre cause belliche che per provvedere al trasporto negli alloggi abituali dei mobili e masserizie a suo tempo sfollati;

presa in esame le provvidenze adottate dai vari altri Istituti e confrontando gli aggravi che risulterebbero dall'applicazione delle stesse:

6803

esaminata la richiesta della Commissione Interna;

ritenuto fra le varie proposte e accordi essere quello in vigore a Milano in seguito di convenzione intervenuta fra le Banche locali e la Camera del Lavoro il più equo e razionale;

considerato che l'accordo stesso è già stato sancito per la provincia di Novara da Decreto prefettizio;

si conviene l'applicazione dei seguenti provvedimenti prendendo come base, in linea generale, l'accordo suscitato:

A tutto indistintamente il personale verrà corrisposto, con effetto dal I° Gennaio I945, una indennità temporanea mensile di contingenza secondo le seguenti misure e modalità:

Piazze con popolazione superiore a 200 mila abitanti

I°) L. 3.000.= lorde a tutto il personale maschile e femminile coniugato o vedovo e al personale maschile femminile che abbia compiuto il 30 anno di età, e a tutto il personale capo famiglia (si intende per capo famiglia quelli per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari).

2°) L. 2.000.= lorde al personale maschile e femminile celibe e nubile di età compresa fra il 2I° e 30° anno;

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

presa in esame le provvidenze adottate dai vari altri Istituti e confrontando gli aggravi che risulterebbero dall'applicazione delle stesse:

esaminata la richiesta della Commissione Interna; 6863

ritenuto fra le varie proposte o accordi essere quello in vigore a Milano in seguito di convenzione intervenuta fra le Banche locali e la Camera del Lavoro il più equo e razionale;

considerato che l'accordo stesso è già stato sancito per la provincia di Novara da Decreto prefettizio;

si conviene l'applicazione dei seguenti provvedimenti prendendo come base, in linea generale, l'accordo suddetto:

A tutto indistintamente il personale verrà corrisposto, con effetto dal I° Gennaio 1945, una indennità temporanea mensile di contingenza secondo le seguenti misure e modalità:

Piazze con popolazione superiore a 200 mila abitanti

I°) L. 3.000.= lorde a tutto il personale maschile e femminile coniugato e vedovo e al personale maschile femminile che abbia compiuto il 30 anno di età, e a tutto il personale capo famiglia (si intende per capo famiglia quelli per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari).

2°) L. 2.000.= lorde al personale maschile e femminile celibe e nubile di età compresa fra il 2I° a 30° anno;

3°) L. I.500.= lorde al personale di età fra il I7° e il 2I° anno

4°) L. I.000.= al personale di età inferiore ai I7 anni.

5°) L.a) 300.= lorde di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre;

b) I50.= lorde di maggiorazione per ogni persona a carico in più delle tre.
(per persone a carico si intendono quelle per cui l'interessato percepisce gli assegni famigliari).

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78-250 21

Piazze con popolazione da 200 mila a 50 mila abitanti

I°) L. 2.700.=
2°) " I.800.=
3°) " I.300.=
4°) " 850.=
5°) uguale

Piazze con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti

I°) L. 2.400.=
2°) " I.700.=
3°) " I.200.=
4°) " 750.=
5°) uguale

6864

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.
Ai fini della classificazione delle dipendenze farà testo l'ultimo consimile ufficiale.
La suddetta indennità, data il suo carattere di transitorietà non va considerata a nessun effetto come facente parte dello stipendio e non soggetta quindi ai contributi di fondo previdenza od altri.
Detta indennità però potrà comprendersi nella determinazione della 13ª e 14ª mensilità e della gratifica di bilancio ma non deve essere considerata retribuzione a nessun altro effetto (indennità di licenziamento ecc.)

La indennità suddetta è stabilita al lordo e quindi assoggettata all'imposta di Ricchezza Mobile (Cat. C2) e, ove nel caso, all'imposta complementare.

Esso sarà applicata con decorrenza I° Gennaio 1945 con assorbimento di quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipo sui futuri aumenti economici (vedi ordinanza Tosca) acconti che anche in avvenire vengono assorbiti dall'indennità medesima.
La nuova indennità è stata deliberata anche tenendo conto, come sopra detto delle spese straordinarie che la maggior parte del perso-

78-250 21

2°) " I.700.=

3°) " I.200.=

4°) " 750.=

5°) uguale

6864

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.
Ai fini della classificazione dello stipendio farà testo l'ultimo cedolino ufficiale.
La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà non va considerata a nessun effetto come facente parte dello stipendio e non soggetta quindi ai contributi di fondo previdenza od altri.
Detta indennità però potrà comprendersi nella determinazione della I3ª e I4ª mensilità e della gratifica di bilancio ma non deve essere considerata retribuzione a nessun altro effetto (indennità di licenziamento ecc.)

La indennità suddetta è stabilita al lordo e quindi assoggettata all'imposta di Ricchezza Mobile (Cat. C2) e, ove del caso, all'imposta complementare.

Essa sarà applicata con decorrenza I° Gennaio 1945 con assorbimento di quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipo sui futuri aumenti economici (vedi ordinanza Parma) acconti che sono in avvenire vengono assorbiti dall'indennità medesima.
La nuova indennità è stata deliberata anche tenendo conto, come sopra detto delle spese straordinarie che la maggior parte del personale ha dovuto e dovrà sostenere in dipendenza del ripristino degli alloggi danneggiati e del rientro dei familiari e mobili sfollati.
L'importo ed il mantenimento dell'indennità medesima sarà soggetto a revisione trimestrale a partire dal prossimo 30 Settembre, con riserva da parte dell'Istituto di attenersi senz'altro a quelle eventuali disposizioni superiori che venissero in proseguo emanate, siano esse più favorevoli o meno al personale.
L'applicazione della convenzione stessa è subordinata al regolare nullaosta del Comando Militare Alleato.

P. LA COMMISSIONE INTERNA
F.to Luigi Gastaldi
f.to illeggibile

P. L'AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE f.to Avv. Mirti
UN COMMISSARIO f.to Rag. Comoglio

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 782021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF "CARO VITA" INDEMNITY FOR EMPLOYEES OF THE "ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO", BINDING ON THE ORGANISATION THROUGHOUT PIEDMONTE. (No. 35)

1. This agreement follows the trend of the Milan agreement, which received the approval of Allied Commission and the Italian Government. A.C./ Italian Government agreed that all the Milan agreements then approved should serve as :

(a) the pattern on which other Provincial agreements might be drafted; and

(b) "financial ceiling" for all other agreements.

2. This agreement has not been submitted to R.I.J.A.C. in Piemonte as the decisions mentioned above are indirectly binding on this Region. R.I.J.A.C. has, however, recommended approval of similar agreements in respect of Vercelli and other Provinces.

3. I am in favour of approval of :-

(i) the wage agreement with retroactivity from 1st June 45 - as has been done in the agreements of the more important banks; and

(ii) payment of such amounts as were due by the "Fonsa" Decree for the period January - May '45, as in the case of similar Banking organisation "Cassa di Risparmio" (Agreement No. 43).

0863

E. Saiolina, Major
Regional Labour Officer.

21.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved - Subject to Par. 3 supra

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3. I am in favour of approval of :-

(i) the wage agreement with retroactivity from 1st June 45 - As has been done in the agreements of the more important banks; and

(ii) payment of such amounts as were due by the "Cassa" Decree for the period January - May '45, as in the case of similar Banking organisation "Cassa di Risparmio" (Agreement No. 43).

6863

E. Scicluna major
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

21.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved - Subject to Par. 3 supra

25 July 1945

Robert P. Marshall

Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF "CARO VITA" INDEMNITY FOR EMPLOYEES IN BANKS OF NATIONAL STANDING THROUGHOUT PIEMONTE.

1. The Banks affected are the following

Banca Commerciale Italiana
Banco di Roma
Credito Italiano

2. This agreement is an exact replica of the Milan agreement which was approved by A.C./A.M.G. in concert with Italian Government. It was then understood that the Milan agreement would be used as a pattern for all other Banking organisations in Northern Italy; the agreement was approved with retroactivity from 1st. June 1945.

3. This agreement has not been submitted to R.I.J.A.C. in Piemonte as the decisions outlined in para 2 are indirectly binding on this Region. R.I.J.A.C. has, however, recommended approval of similar agreements in respect of Vercelli.

4. I recommend approval with retroactivity to 1st. June 45 as in the case of Milan.

16.7.1945

E. Scicluna
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

respect of Varoelli.

4. I reccomend approval with retroactivity to 1st. June 45 as in the case of Milan.

E. Scicluna maj
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

16.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

C.062

J. Stelby
Colonel

for Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CAMERA DEL LAVORO DI TORINO E PROVINCIA

CORSO GALILEO FERRARIS, 12

TELEFONI: 41.825 - 41.826 - 53.073 - 53.098 - 53.107 - 53.249

Torino, 28 Giugno 1945

Segreteria Sindacale

gr.ib 50

Verbale di accordo

Fra le Direzioni di Torino delle Banche di Interesse Nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma) e la Camera del Lavoro di Torino, Sindacato Lavoratori Bancari, si conviene che l'accordo stipulato a Milano il 18/6/1945 (regolarmente approvato dalle Autorità Militari Alleate) di cui si allega copia, abbia valore immediato nell'ambito della Regione Piemontese come d'altronde risulta per dichiarazione della Camera del Lavoro di Milano come l'accordo suddetto sia estendibile a tutta l'Alta Italia.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

G. Rapelli.

p. LE BANCHE DI INT. NAZIONALE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DI TORINO

CREDITO ITALIANO

BANCO DI ROMA - FILIALE DI TORINO

8861

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

(regolarmente approvato dalle Autorità Militari Alleate) di cui si allega copia, abbia valore immediato nell'ambito della Regione Piemontese come d'altronde risulta per dichiarazione della Camera del Lavoro di Milano come l'accordo suddetto sia estensibile a tutta l'Alta Italia.

p. LA CAMERA DEL LAVORO
G. Rapelli.

p. LE BANCHE DI [illegible]. NAZIONALE
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
[illegible] DI TORINO

6361

CREDITO [illegible] DI TORINO

BANCO DI ROMA - FILIALE DI TORINO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

5 Piemonte Bau King 15

In giorno I8 Giugno I945 in Milano fra le Banche di interesse Nazionale rappresentate

Banca Commerciale Italiana dal Sig. EUGENIO DA ROVE,

Credito Italiano dal Sig. ANTONIO TARNBRLINI,

Banco di Roma dal Sig. AGOSTINO ZANNINI,

e

la Camera del Lavoro di Milano e provincia rappresentata dal suo Segretario sig. LUIGI MORELLI assistito dai Sigg. PILADE SECHETTO, CESARE FRIGERIO, PASQUALE ROLLO, UGO SACCANI, CARLO SANSONE del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

I°) L. 3.000.= a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2°) L. 2.000.= al personale maschile celibe di età compresa fra il 2I° ed il 30° anno;

3°) L. I.500.= al personale di età compresa fra il I7° ed il 2I° anno

4°) L. I.000.= al personale inferiore ai I7 anni

5°) a) L.300.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
b) " I50.= per ogni persona a carico in più delle 3.

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

I°) L. 2.700.= come sopra
2°) " I.800.= " "
3°) " I.300.= " "
4°) " 850.= " "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

I°) L. 3.000.= a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2°) L. 2.000.= al personale maschile celibe di età compresa fra il 2I° ed il 30° anno;

3°) L. I.500.= al personale di età compresa fra il I7° ed il 2I° anno

4°) L. I.000.= al personale inferiore ai I7 anni

5°) a) L.300.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
b) " I50.= per ogni persona a carico in più delle 3.

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

I°) L. 2.700.= come sopra
2°) " I.800.= " "
3°) " I.300.= " "
4°) " 850.= " "
5°) a) L. 300.= " "
b) " I50.= " "

Piazze con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti

I°) L. 2.400.= come sopra
2°) " I.600.= " "
3°) " I.200.= " "
4°) " 750.= " "
5°) a) L. 300.= " "
b) " I50.= " "

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Si intendono per personale a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni famigliari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai punti 1), 2), 3), e 4), verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza 1 Gennaio 1945, con facoltà alle aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di articipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale contratto di lavoro.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERBATOIO

CASELLA POSTALE N. 318
INTERCOMUNALE 21069
AUROPENNA - TORINO

AURORA TORINO

S.A.P.E.M.

ANONIMA CAP. L. 2.000.000 - C. P. C. 142884
SEDE LEGALE: VIA ARCIVESCOVADO N. 1
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/19774

UFFICI E STABILIMENTO: STRADA ABBADIA DI STURA 200 - TORINO

Fra la Direzione responsabile della Fabbrica Italiana di Penne a Serbatoio "AURORA - S.A.P.E.M." e la Commissione Interna regolarmente costituita, in seguito alla richiesta avanzata da quest'ultima quale rappresentante dei lavoratori dell'Azienda si è convenuto quanto segue:

1°) A partire dal 1° Maggio c.a. le paghe per le singole categorie operaie dei lavoratori dell'Azienda saranno le seguenti:

UOMINI :	1ª Categoria :	specialisti	£.	19,20	orarie
	2ª "	qualificati	"	14,40	"
	3ª "	manovali specializzati	"	13,20	"
	4ª "	manovali	"	10,80	"
DONNE :	Categoria unica: addette macchine e montaggio		"	6,60	"
	Periodo di apprendissaggio : addette macchine e montaggio		"	5,50	"

2°) Per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Aprile c.a., nel caso di prossima pubblicazione degli accordi collettivi a suo tempo annunziati, verranno corrisposte le integrazioni dei salari in base agli accordi stessi, tenuto conto degli anticipi già percepiti dai lavoratori a tale titolo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC Nº 785021

Fra la Direzione responsabile della Fabbrica Italiana di Penne a Serbatoio "AURORA - S.A.P.E.M." e la Commissione Interna regolarmente costituita, in seguito alla richiesta avanzata da quest'ultima quale rappresentante dei lavoratori dell'Azienda si è convenuto quanto segue:

1°) A partire dal 1° Maggio c.a. le paghe per le singole categorie operaie dei lavoratori dell'Azienda saranno le seguenti:

UOMINI :	1ª Categoria :	specialisti	£.	19,20	orarie
	2ª "	qualificati	"	14,40	"
	3ª "	manovali specializzati	"	13,20	"
	4ª "	manovali	"	10,80	"
DONNE :	Categoria unica: addette macchine e montaggio		"	6,60	"
	Periodo di apprendissaggio : addette macchine e montaggio		"	5,50	"

2°) Per il periodo dal 1° Gennaio al 30 Aprile c.a., nel caso di prossima pubblicazione degli accordi collettivi a suo tempo annunziati, verranno corrisposte le integrazioni dei salari in base agli accordi stessi, tenuto conto degli anticipi già percepiti dai lavoratori a tale titolo.
In caso di mancata pubblicazione di tali accordi gli anticipi suddetti saranno considerati come liquidazione di ogni loro avere nel periodo stesso.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.4(b)(1) NND 7 85021

La Commissione Interna si riserva naturalmente di far valere ogni maggior diritto singolo o collettivo che provenisse dall'applicazione degli accordi di cui sopra nei confronti delle paghe orarie stabilite in libera contrattazione come da paragrafo 1°.
Così pure si riserva di riesaminare con la Direzione dell'Azienda quelle eventuali sperequazioni che venissero a crearsi in seguito a nuovi accordi particolari in altre aziende nel campo delle lavorazioni di penne stilografiche ed affini.
L'accordo di cui sopra, portato a conoscenza delle maestranze interessate, nel suo complesso e nelle applicazioni singole, è stato da queste integralmente accettato senza eccezioni di sorta.

La Commissione Interna della
FABBRICA PENNE A SERBATOIO "AURORA - SAPEM"

Torino, li 16 Maggio 1945

FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERBATOIO
AURORA
S.A.P.E.M.
STRADA ASSIETTA DI SETTIMO 200 (BORGATA)
TORINO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERBATOIO

CASELLA POSTALE N. 218
INTERCOMUNALE 11069
AUROPENNA - TORINO

AURORA TORINO

S.A.P.E.M.

ANONIMA CAP. L. 2.000.000 - C. P. C. 142884
SEDE LEGALE VIA ARCIVESCOVADO N. 1
CONTO CORRENTE POSTALE N. 2/19774

UFFICI E STABILIMENTO : STRADA ABBADIA DI STURA 200 - TORINO

Direzione

4 Giugno 1945

Allegato alla presente Vi rimettiamo verbale di un accordo per la fissazione delle retribuzioni degli operai dipendenti dell'Azienda, intervenuto il 16 Maggio u.s. fra la Commissione Interna regolarmente costituita in qualità di rappresentante delle maestranze e la Direzione responsabile della Fabbrica di Penne a Serbatoio "AURORA - SAPEM".

L'andata in vigore di tale accordo è stata successivamente sospesa in osservanza delle disposizioni date dagli Uffici Economici Competenti del Comando Alleato, ma la situazione di sperequazione esistente in effetti nei confronti delle maestranze delle industrie similari e di tutte le altre categorie più importanti, ci impone di rivolgere a Codesto Comando domanda di voler esaminare benevolmente questo particolare caso, e di sanzionare gli accordi specificati nel verbale accluso intervenuto liberamente tra le due parti interessate.

La situazione di sperequazione nella nostra 6956 Azienda proviene dal fatto che non essendo state da noi effettuate forniture

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Allegato alla presente Vi rimettiamo verbale di un accordo per la fissazione delle retribuzioni degli operai dipendenti dell'Azienda, intervenuto il 16 Maggio u.s. fra la Commissione Interna regolarmente costituita in qualità di rappresentante delle maestranze e la Direzione responsabile della Fabbrica di Penne a Serbatoio "AURORA - SAPEM".

L'andata in vigore di tale accordo è stata successivamente sospesa in osservanza delle disposizioni date dagli Uffici Economici Competenti del Comando Alleato, ma la situazione di sperequazione esistente in effetti nei confronti delle maestranze delle industrie similari e di tutte le altre categorie più importanti, ci impone di rivolgere a Codesto Comando domanda di voler esaminare benevolmente questo particolare caso, e di sanzionare gli accordi specificati nel verbale accluso intervenuto liberamente tra le due parti interessate.

6956

La situazione di sperequazione nella nostra Azienda proviene dal fatto che non essendo state da noi effettuate forniture alle Forze Armate o agli Enti Economici Germanici ed avendo avuto tutti sospesi i rifornimenti di materie prime, il ritmo delle nostre lavorazioni è stato per circa due anni talmente ridotto da non permettere alla Società di aderire a nessuna delle giustificate richieste di adeguamento dei salari agli aumentati costi della vita.

Mm. F 127

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERBATOIO
AURORA-S.A.P.E.M.
TORINO

La situazione attuale ci permette di utilizzare le nostre riserve di materie prime in un quadro più favorevole e quindi in un ritmo più celere, consentendoci di mantenere un buon equilibrio economico dell'Azienda anche aderendo alle suddette richieste delle maestranze che rivendicano, ripetiamo, non tanto un aumento di salari quanto un adeguamento dei salari stessi alla situazione di fatto già esistente da molto tempo prima del 3 aprile scorso presso le altre aziende similari ed in genere per tutte le categorie salariali, riducendo così il disagio provocato dall'elevato costo della vita già per lungo tempo apportato dalle nostre maestranze in condizione di assoluta inferiorità in confronto alla massa degli altri lavoratori.

FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERBATOIO
"AURORA - S.A.P.E.M."

6855

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DITTA "AURORA-SAFEN"-Torino

Supplemento di istruttoria richiesto dal Comitato Consultivo nella sua seduta del 26/6/1945

----ooOoo-----

Il Comitato Consultivo nell'esaminare la pratica relativa all'accordo salariale in parola rilevava dallo specchio n°3 che le paghe fissate per la categoria donne erano inferiori alle paghe stabilite dal contratto dei metallurgici per categorie similari.

Richieste le dovute informazioni alla Ditta, questa faceva presente di avere considerate le donne come non capi famiglia e quindi di avere segnato solo l'indennità di guerra di L. 5.== giornaliere, mentre nello specchietto comparativo è considerato il caso del capo famiglia, la cui indennità è di L. 20.==

Rinnovato quindi lo specchietto comparativo è risultato che in effetti anche per queste lavoratrici il salario fissato in base al nuovo contratto è superiore, sebbene di poco, a quello delle industrie metallurgiche.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 185021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto - (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Sala net
UOMINI					
Omessi					
DONNE					
Categoria unica					
Capi famiglia	53,24	69,83	I6,59	ap. 2 categoria	6
Non capi famiglia	38,96	55,45	I6,49	" " "	5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
R LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto - (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto	Osservazioni
69,83	I6,59	op. 2 categoria	66,75	
55,45	I6,49	" " "	5I,94	

E939

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Indennità (1) Guerra	Indennità (1) Mensa	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	Ritenuta ecc.
UOMINI							
mensi							
DONNE							
Categoria unica							
Capi famiglia	44.===	8.80	20.===		72,80	2,37	
Nonapi famiglia	44.===	8.80	5.===		57,80	2,35	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
ACCORDO SALARIALE

d'e n n i t à (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	Osservazioni
a	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.		
20.-			72,80	2,97		69,83	
5.-			57,80	2,35		55,45	

nno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità Guerra	Indennità [illegible]	Indennità ecc. (1)	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	Ritenuta ecc.
UOMINI								
[illegible]								
DONNE								
Categoria unica								
Capi famiglia	31.60	31.60	20.—	4.32		55,92	1.28	[illegible]
Non capi famiglia	31.60	31.60	5.—	4.32		40,92	1,57	[illegible]

) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

1°)

Indennità (1) Guerra	~~carovita~~ ottimo	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc. Fond. Sanit.	TOTALE NETTO	Osservazioni.
20.—	4.32		55.92	1.20	0.40	53?24	
5.—	4.32		40,92	1,67	0,29	38,96	

(1) Conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Stralcio dal "CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE PENNE STILOGRAFICHE IN PROVINCIA DI TORINO.

Art. 10.

Tabella paghe

(Minimi di paga)

Uomini:

Orafi argentieri di 1ª categoria,	£. 3,30	maggiorate degli aumenti del 1936/37/39 ..... in £. 4,29
" " " 2ª "	£. 2,55	maggiorate degli aumenti del 1936/37/39 ..... in £. 3,32
Aiutanti sotto i 21 anni	£. 2,20	" " " " " " 2,86
Decoratori, cesellatori, incisori di prima categoria	£. 4,30	" " " " " " 5,59
Id. di 2ª categoria	£. 3,--	" " " " " " 3,91
Aiutanti sotto i 21 anni	£. 2,20	" " " " " " 2,86
Stampisti, utensilisti, attrezzisti, calibristi, tracciatori, addetti alle attrezzature e messa a punto delle macchine automatiche ed altri specialisti di tempera e cementazione Guilleoheures	£. 3,50	" " " " " " 4,56
Aggiustatori meccanici, meccanici alla manutenzione, tornitori in genere ed alesatori, pulitori, molitori, di pennini.....	£. 2,35	" " " " " " 3,05
Guida-macchine attrezzate, addetti montaggio penne e lapis, rivestiture, accatatori pennini.....	£. 2,05	" " " " " " 2,67

Orafi ed [illegible] 1936/37/39 ..... in £. [illegible]

" " " 2^ " £. 2,55 maggiorato degli aumenti del 1936/37/39 ..... in £. 3,32

Aiutanti sotto i 21 anni £. 2,20 " " " " " " 2,86

Decoratori, cesellatori, incisori di prima categoria ..... £. 4,30 " " " " " " 5,59

Id. di 2^ categoria ..... £. 3,— " " " " " " 3,91

Aiutanti sotto i 21 anni ..... £. 2,20 " " " " " " 2,86

Stampisti, utensilisti, attrezzisti, calibristi, tracciatori, addetti alle attrezzature e messa a punto delle macchine automatiche ed altri specialisti di tempera e cementazione guillocheuses ..... £. 3,50 " " " " " " 4,56

Aggiustatori meccanici, meccanici alla manutenzione, tornitori in genere ed alesatori, pulitori, stilitori, di pennini..... £. 2,35 " " " " " " 3,05

Guida-macchine attrezzate, addetti montaggio penne e lapis, rivestiture, montatori pennini..... £. 2,05 " " " " " " 2,67

Manovali ..... " 1,85 " " " " " " 2,44

Apprendisti dai 16 ai 18 anni... " 1,35 " " " " " " 1,77

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178507

Donne.

Addette alle macchine ed al banco ed al collaudo delle penne finite, molatrici di pennini £. 1,40 maggiorate degli aumenti del 1936/37/39 in £. 1,8

Addette ai lavori di montaggio e collaudo penne ed altri lavori semplici e di pulitura - donne inferiori ai 18 anni ..... £. 1,30 " " " " " 1,7

Ragazze inferiori ai 16 anni ..... " 0,75 " " " " " 0,8

Le parti convengono che sulle paghe di fatto superiori corrisposte attualmente alle maestranze dipendenti da ciascuna azienda sia apportata una riduzione del 10% in modo però che le paghe stesse per effetto della riduzione non debbano comunque risultare inferiori ai minimi di paga come sopra stabiliti per le singole categorie.

Le ditte sono autorizzate ad applicare la riduzione a partire dalla settimana di paga effettuata il 5 agosto u.s.

Le Aziende che trattenessero importo di giornate lavorative a titolo di garanzia (al massimo 6 giorni) sono tenute a versare alla Cassa mutua gli interessi del 5% su tali somme.

Dette trattenute saranno effettuate nella misura di 1 giorno per settimana.

Art. 11.

6819

C o t t i m i.

Le tariffe devono essere determinate in modo che all'operaio laborioso di normale capacità lavorative, sia possibile conseguire un guadagno superiore almeno del 20% alla paga giornaliera effettivamente percepita.

Qualora gli operai cottimisti venissero adibiti temporaneamente dalla Direzione a lavori ad economia, verrà corrisposto loro, sulla paga-base della corrispondente categoria, un supplemento ad economia fissato nella misura del 20% per il tempo che restano adibiti a tali lavori.

Art. 12

Lavoro straordinario

Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle prestate oltre

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

tualmente alle tariffe stesse per effetto della una riduzione del 10% in modo però che le paghe stesse per effetto della riduzione non debbano comunque risultare inferiori ai minimi di paga come sopra stabiliti per le singole categorie.

Le ditte sono autorizzate ad applicare la riduzione a partire dalla settimana di paga effettuata il 5 agosto u.s.

Le Aziende che trattenessero importo di giornate lavorative a titolo di garanzia (al massimo 6 giorni) sono tenute a versare alla Cassa mutua gli interessi del 5% su tali somme.

Dette trattenute saranno effettuate nella misura di 1 giorno per settimana.

6819

Art. 11.

C o t t i m i.

Le tariffe devono essere determinate in modo che all'operaio laborioso di normale capacità lavorativa, sia possibile conseguire un guadagno superiore almeno del 20% alla paga giornaliera effettivamente percepita.

Qualora gli operai cottimisti venissero adibiti temporaneamente dalla Direzione a lavori ad economia, verrà corrisposto loro, sulla paga-base della corrispondente categoria, un supplemento ad economia fissato nella misura del 20% per il tempo che restano adibiti a tali lavori.

Art. 12

Lavoro straordinario

Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle prestate oltre l'orario normale.

Nessun operaio potrà rifiutarsi, salvo giustificato motivo, ad effettuare lavoro straordinario qualora venga ordinato.

Il lavoro straordinario non può oltrepassare le 12 ore settimanali a termini di legge; nè deve avere carattere permanente.

Le ore straordinarie verranno retribuite nella seguente misura:

- prime due ore 25% sulla paga normale
- successive tre ore, nei casi consentiti dalla legge, 50% sulla paga normale.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Il lavoro compiuto nei giorni festivi verrà retribuito nella seguente misura:
- prime due ore 50% sulla paga normale;
- successive tre ore, 100% sulla paga normale

Se le ore di lavoro si svolgono nella notte sia di giorno feriale che di giorno festivo, verranno così ricompensate:

- prime due ore 60% sulla paga normale; successive tre ore 80% sulla paga normale.

I detti aumenti non possono cumularsi intendendosi che il maggiore aumento assorbe il minore.

Per gli operai cottimisti le maggiorazioni, per lavoro straordinario saranno conteggiate sulla paga-base aumentata della percentuale minima di cottimo di cui all'articolo 11.

Per lavoro notturno si intende il lavoro eseguito dalle 22 alle 6 del mattino.

C618

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

2105

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BIBLIOTECA ITALIANA DI PENTE A SERRALUNGA
«AURORA»
S. A. P. E. M.
SERRALUNGA DI CREA (ALESSANDRIA)
TORINO

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

Categoria	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto
UOMINI					
1^ Categoria Specialisti	129,17	164,43	35,26	Operaio spec.	95,51
2^ Categoria Qualificati	94,56	128,07	33,51	" qualific.	83,31
3^ Categoria Manovali spec.	90,96	118,98	28,02	Manovali spec.	81,89
4^ Categoria Manovali	79,60	100,79	21,19	" comuni	79,20
DONNE					
Categoria unica	39,81	55,33	15,52	Donne 2^ cat.	64,80

2106

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto	Note
164,43	35,26	Operaio spec.	95,51	
128,07	33,51	" qualific.	88,31	
118,98	28,02	Manovali spec.	81,89	
100,79	21,19	" comuni	79,20	
55,33	15,52	Donne 2^ cat.	64,80	

2,783

2 4 0 71

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

«AURORA» S.A.S. TORINO

SPECCHIETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Categoria	Salario contratt.	Indennità		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO
		cottimo 20%	guerra		imposta R.M.	imposta complem	
UOMINI							
1ª Categoria Specialisti	128,==	25,60	20,==	173,60	7,40	1,77	164,43
2ª Categoria Qualificati	96,==	19,20	20,==	135,20	5,75	1,38	128,07
3ª Categoria Manovali spec.	88,==	17,60	20,==	125,60	5,34	1,28	118,98
4ª Categoria Manovali	72,==	14,40	20,==	106,40	4,52	1,09	100,79
DONNE							
Categoria unica	44,==	8,80	5,==	57,80	2,47	=	55,33

N.B. L'indennità di mensa non è corrisposta inquanto funziona la "mensa aziendale".

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

IBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
VO ACCORDO SALARIALE

ndennità		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Note
mo	guerra		imposta R.M.	imposta complem		
60	20,--	173,60	7,40	1,77	164,43	
20	20,--	135,20	5,75	1,38	128,07	
60	20,--	125,60	5,34	1,28	118,98	
40	20,--	106,40	4,52	1,09	100,79	
80	5,--	57,80	2,47	=	55,33	

è corrisposta inquanto funziona la "mensa aziendale".

2109

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

"AURORA"
S.A.E.M.
TORINO

SPECCHIETTO RETRIBUZIONE SIGNALITRA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Categoria	Salario contratt.	Salario di fatto	Indennità cottimo 20%	Indennità guerra	TOTALE LORDO	Ritenute contrib aindac.	Ritenute imposta R.M.	Ritenute imposta complem
UOMINI								
1ª Categoria Specialisti	71,04	100,72	16,48	20,--	137,20	0,84	5,80	1,39
2ª Categoria Qualificati	54,16	70,--	10,40	20,--	100,40	0,58	4,24	1,02
3ª Categoria Manovali spec.	48,88	66,80	9,76	20,--	96,56	0,55	4,07	0,98
4ª Categoria Manovali	47,12	56,72	7,76	20,--	84,48	0,46	3,56	0,86
DONNE								
Categoria unica	31,60	31,60	4,32	5,--	40,92	0,26	0,85	-.-

N.B. L'indennità di mensa non è corrisposta inquanto funziona la "mensa aziendale"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

n° 1

TO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	Indennità: contingenza 20%	Indennità: guerra	TOTALE LORDO	Ritenute: contrib sindac.	Ritenute: imposta R.M.	Ritenute: imposta complem.	TOTALE NETTO	Note
100,72	16,48	20,--	137,20	0,84	5,80	1,39	129,17	
70,--	10,40	20,--	100,40	0,58	4,24	1,02	94,56	
66,80	9,76	20,--	96,56	0,55	4,07	0,98	90,96	
56,72	7,76	20,--	84,48	0,46	3,56	0,86	79,60	
31,60	4,32	5,--	40,92	0,26	0,85	,=	39,81	

...pa non è corrisposta inquanto funziona la "mensa aziendale".

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO TO: Regional Commissioner

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF S.A. PENNE A SERBATOIO "AURORA"
(FOUNTAIN PEN MANUFACTURERS) - TORINO

1. R.I.J.A.C. expressed favorable opinion for the approval of the wage agreement in question, as this firm has not been active for some time and consequently the wages have not been adjusted since Nov. 1943.

2. The new daily wages vary from a minimum of £. 55,45 for women without dependants to a maximum of £. 164 for highly skilled workers. This is considered a reasonable increase in view of cost of living.

3. I am in favour of approval.

6845

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

4.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE-

Approved

For Regional Commissioner

7 July 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

S. A. PENNE A SERBATOIO ""AURORA""

- TORINO -

Il Comitato ha espresso parere favorevole alla approvazione dell'accordo in quanto trattasi di una azienda da parecchio tempo quasi inattiva ed i cui salari erano rimasti invariati dopo il novembre 1943.

Le nuove paghe giornaliere variabili da un minimo di £. 55,45 per le donne non capo-famiglia ad un massimo di £. 164 per gli operai specializzati sono da ritenere eque in rapporto al livello raggiunto dal costo della vita.

6813

13

Torino

Marble Trades

C A T E L L A F R A T E L L I

Ditta di Catella Ernesto

Marmi - Cave Proprie

Torino, 27 Giugno 1945
Via Montevecchio 27

Spett.le UFFICIO PROV.LE del Lavoro
Via Gioberti 5

T O R I N O

OGGETTO: Accordo salariale

Riscontriamo la preg. lettera del 15 corr; n° 0036 di cod. Spett. Ufficio ed a seguito delle delucidazioni cortesemente forniteci di presenza ci pregiamo unire in otto copie ciascuna le tre tabelle statistiche richiesteci e riferentesi all'accordo salariale intervenuto con i nostri operai il 2 Maggio u.s. e cioè prima che fosse noto il blocco dei salari al 3 Aprile.-

Detto accordo richiesto dai nostri operai lo stesso 2 Maggio consiste in quanto segue come già comunicato il 2 corr. mese a cod. Spett. Ufficio:

6814

I°) - conglobata nella paga oraria l'indennità di presenza

2°) - aumento dei salari di fatto del 2% a compenso delle ore comprese fra le 40 e le 48.

3°) - Oltre alla indennità di guerra nella misura di L. 2.50 all'ora è stato concesso una regalia di L. 7,50 per ogni ora di effettivo lavoro.

4°) - E' naturalmente concesso oltre a quanto sopra la mensa e la relativa indennità di L. I.= all'ora

5°) - Nel mese di Marzo u.s. erano già state concesse L. I.000.= cadauno: ed in seguito alle tassative disposizioni impartite l'8 Maggio dalla Giunta Regionale di Governo, vennero

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Riscontriamo la preg. lettera del I5 corr; nº 0036 di cod. Spett. Ufficio ed a seguito delle delucidazioni cortesemente forniteci di presenza ci pregiamo unire in otto copie ognuna le tre tabelle statistiche richiesteci e riferentesi all'accordo salariale intervenuto con i nostri operai il 2 Maggio u.s. e cioè prima che fosse noto il blocco dei salari al 3 Aprile.-

Detto accordo richiesto dai nostri operai lo stesso 2 Maggio consiste in quanto segue come già comunicato il 2 corr. mese a cod. Spett. Ufficio:

Iº) - conglobata nella paga oraria l'indennità di presenza

2º) - aumento dei salari di fatto del 2% a compenso delle ore comprese fra le 40 e le 48.

3º) - Oltre alla indennità di guerra nella misura di L. 2,50 all'ora è stato concesso una regalia di L. 7,50 er ogni ora di effettivo lavoro.

4º) - E' naturalmente concesso oltre a quanto sopra la mensa e la relativa indennità di L. I.= all'ora

5º) - Nel mese di Marzo u.s. erano già state concesse L. I.000.= caduno: ed in seguito alle transative disposizioni impartite l'8 Maggio dalla Giunta Regionale di Governo, vennero corrisposte altre L. 3.000.= caduno entro il mese di Maggio quale premio speciale.-

Confermiamo per tutto il rimanente quanto comunicato con la ns/ lettera del 2 Giugno u.s. ed in attesa di comunicazioni restiamo a disposizione e salutiamo.

f.to ditta Castelli Fli.

allegate: nº 3 tabelle

6814

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 75502

RELAZIONE

Accordo salariale ditta Catella

L'accordo salariale in parola è identico, sia per le paghe di fatto del contratto precedente sia per gli aumenti ora apportati a quello della ditta Stella, approvato dal Comitato Consultivo nella sua seduta del 26 Giugno 1945.

L'aumento apportato è di circa 65%

La percentuale risulta molto elevata perchè la categoria considerata prima era sprovvista di contratto ed i minimi erano molto bassi.

6813

GA/am

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

(7)

MEMO TO: Regional Commissioner

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF "BROTHERS CATELLA - TORINO MARBLE WORKERS"

1. R.I.J.A.C. expressed favorable opinion for the approval of this wage agreement.

2. It is identical to an agreement already approved by you in respect of the Torino Firm "Stella" The new daily wages are on an avarage about 145 lire.

3. I am in favour of approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

4.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER -PIEMONTE-

6812

Approved.

For Regional Commissioner
7 July 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

DITTA FR.LLI CATELLA - TORINO

LAVORAZIONE MARMI

Il Comitato ha espresso parere favorevole alla approvazione dell'accordo in quanto é identico a quello già precedentemente approvato per la Ditta Stella.

Le nuove paghe giornaliere si aggirano sulle £. 145

6841

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PROSPETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRES[illegible]
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenu R.M.
MANOVALI E SCAVATORI							
1° categoria	45.75	46.80	20	8	12	92.50	4.74
2° Categoria	40.72	43.76	20	8	10	92.36	4.64
MURATORI							
1° categoria	45.76	46.83	20	8	10	92.64	4.72
PITTORI							
1° categoria	40.72	46.80	20	8	12	92.80	4.74
AIUTANTI MURA E FILO	11.88	46.80	20	8	12	92.80	4.74
MANOVALI	11.68	43.76	20	8	12	92.56	4.64

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

6840

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ZIONE TERRITORIALE CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRESENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO
45.76	46.80	20	8	18	92.80	4.72		88.08
48.72	45.76	20	8	18	92.96	4.64		87.32
45.76	46.81	20	6	18	92.64	4.72		87.92
48.72	46.80	20	6	18	92.80	4.72		88.08
32.88	46.80	20	6	18	92.80	4.72		88.08
32.48	45.76	20	6	18	92.96	4.64		87.32

liari verranno conteggiati a parte.

6810

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
IMPIEGATI E SOTTUFFICIALI							
1ª categoria	61.76	20	6	50	133.68	7.76	
2ª categoria	64.64	20	6	50	133.64	7.76	
OPERAI SPECIALI							
1ª categoria	63.52	20	6	50	133.52	7.76	
OPERAI COMUNI							
1ª categoria	63.52	20	6	50	133.52	7.76	
APPRENDISTI DAI 16 AI 17 ANNI	63.52	20	6	50	133.52	7.76	
APPRENDISTI	64.64	20	6	50	133.64	7.76	

(1) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

PECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BA E AL
NUOVO ACCORDO SALARIALE

rio rat le	Indennità Guerra	(1) Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	O
18	20	6	60	193.68	7.75		145.93	
54	20	6	60	192.64	7.75		144.89	
32	20	6	60	193.92	7.75		145.71	
55	20	6	60	193.68	7.75		145.93	
55	20	6	60	193.68	7.75		145.93	
54	20	6	60	192.64	7.75		144.89	

68[illegible]

faalgliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGA INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	%	Categorie similari industrie metallurgiche.
MONTATORI E SPECIALIZZATI					
1ª categoria	88.08	145.92	57.84	65	Operai specializzati
2ª categoria	87.92	144.88	56.96	64	Operaio qualif.
ATTREZZISTI					
1ª categoria	87.92	145.75	57.84	65	Operai spec.
TRATTORISTI					
1ª categoria	88.08	145.92	57.84	65	Operai spec.
SALDATORI OSSIA E FILO	88.08	145.92	57.84	65	Manov. spec.
MANOVALI	87.92	144.88	56.96	64	Manovali

6838

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ETTO COMPARATIVO CON PAGA INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	%	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto
88.08	145.92	57.84	65	Operai specializzati	96.93
87.92	144.88	57.96	65	operaio qualif.	91.15
87.92	145.76	57.84	65	operai spec.	96.33
88.08	145.92	57.84	65	operai spec.	96.93
88.08	145.92	57.84	65	manov. spec.	84.93
87.92	144.88	56.96	64	manovali	81.90

6833

Torino 12 All industrie

TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI AZIENDE INDUSTRIALI

In considerazione che Domenica prossima avrà luogo a Milano una riunione delle Camere del Lavoro Alta Italia nella quale sarà esaminata la situazione salari e stipendi dei dipendenti aziende industriali; e tenuto conto delle trattative in corso in altre Provincie tra le Competenti organizzazioni, tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro di Torino; al fine di armonizzare i propri accordi nel quadro generale; si conviene di soprassedere alla definizione del contratto per la concessione di una indennità giornaliera di contingenza (carovita).-

6837

Per intanto le aziende corrisponderanno a tutti i propri dipendenti, operai ed impiegati, un acconto di L. I.000.= (mille) da versare entro la prossima settimana.

Le aziende che già avessero dato anticipi a qualsiasi titolo ai propri dipendenti nel corrente mese di Giugno; escluso il caso in cui vi sia stata erogazione per una sistemazione a complemento delle paghe di base; sono esonerate da tale corresponsione sino alla concorrenza di L. I.000.= (mille).

p. CAMERA DEL LAVORO
f.to Carmagnola

p. CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
f.to Fiorio

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

generale, si conviene di soprassedere alla definizione del contratto per la concessione di una indennità giornaliera di contingenza (carovita).-

6837

Per intanto le aziende corrisponderanno a tutti i propri dipendenti, operai ed impiegati, un acconto din L. I.000.= (mille) da versare entro la prossima settimana.

Le aziende che già avessero dato anticipi a qualsiasi titolo ai propri dipendenti nel corrente mese di Giugno, escluso il caso in cui vi sia stata erogazione per una sistemazione a complemento delle paghe di base, sono esonerate da tale corresponsione sino alla concorrenza di L. I.000.= (mille).

p. CAMERA DEL LAVORO
f.to Carmagnola

p. CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
f.to Fiorio

Torino 2I Giugno I945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

TRATTAMENTO DIRIGENTI AZIENDA

=&=&=&=&=

In attesa che vengano definite le trattative per la fissazione dell'indennità giornaliera di emergenza, tra l'Unione Industriale ed il Sindacato Dirigenti Aziende per la Provincia di Torino, si conviene che venga corrisposto ai dirigenti aziende Industriali un acconto di L. I.000.= (mille), entro la prossima settimana.-

6836

Si chiarisce inoltre che a seguito di precisazioni pervenute anche ai Dirigenti di Aziende industriali dovrà essere corrisposto il premio di liberazione nelle stesse misure fissate per gli impiegati dal C.L.N. nella sua ordinanza del 5 Maggio u.s.

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI — CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

f.to Mottura — f.to Fiorio

Torino 18/6/1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

genza, tra l'Unione Industriale ed [illegible]
genti Aziende per la Provincia di Torino, si conviene che venga corrisposto ai dirigenti aziende Industriali un acconto di L. I.000.= (mille), entro la prossima settimana.-

6836

Si chiarisce inoltre che a seguito di precisazioni pervenute anche ai Dirigenti di Aziende industriali dovrà essere corrisposto il premio di liberazione nelle stesse misure fissate per gli impiegati dal C.L.N. nella sua ordinanza del 5 Maggio u.s.

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI
f.to Mottura

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
f.to Fiorio

Torino I8/6/I945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO TO: Regional Commissioner

AGREEMENT OVER THE COST OF LIVING ADVANCE TO THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE PROVINCE OF TORINO.

Considering 1. R.I.J.A.C. expresses favorable opinion on the agreement, the urgency of providing for the most urgent needs of the workers and of giving time to the organisations to fix the modalities and measures of the cost of living indemnity.

2. The advance of £. 1000 corresponds approximately to the amount of about ten days cost of living indemnity, still to be fixed.

3. I am in favour of approval.

4.7.1945

E. Scicluna Maj
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE 6835

Approved.

Colonel.

Far Regional Commissioner
7 July 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ACCORDO PER ANTICIPO DI CARO VITA AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Comitato ha espresso parere favorevole all'accordo data la urgenza di proteggere le immediate necessità dei lavoratori e dare tempo alle organizzazioni di stipulare un regolare accordo per la fissazione della indennità di caro vita.

L'anticipo di £ 1.000 corrisponde approssimativamente all'importo di circa 10 giorni della indennità di caro vita in via di determinazione.

6834

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MSILE

SPECCHIO RETRIBUZIONE [illegible] CONTRATTUALE IN BASE AL
NUOVO ACCORDO SALARIALE PER CATEGORIE I

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	I.[illegible]
I° CATEGORIA UOMINI							
Capi famiglia	4.500		200	2750	7450	626.28	75.99
Non capi famiglia	4.500		200	2300	7000	529.50	74.50
2° CATEGORIA							
Capi famig. sup. 21 anni	3.300		200	2750	6250	503.40	63.75
Non capi fam. " " "	3.300		200	2300	5800	482.68	60.33
Dai 20 ai 2I anni	2.500		200	2300	5000	418.20	5I
DAI I8 ai 20 anni	2.500		200	I800	4500	377.40	45.90
Inferiori I8 anni	2.500		200	I300	4000	336.60	40.80
3° CATEGORIA							
Capi famigliesup.2Ian.	2.200		200	2750	5I50	5I6.II	52.53
Non capi famig." "	2.200		200	2300	4700	392.49	47.94
Dai 20 ai 2I anni	2.000		200	2300	4500	375.30	45.90
Dai I9 ai 20 anni	I800		200	I800	3800	3I7.42	38.70
Dai I8 ai I9 anni	I600		200	I800	3600	300.28	37.53
Dai I7 ai I8 ANNI	I400		200	I300	2900	242.35	30.29
Dai I6 ai I7 anni	II50		200	I300	2650	220.93	27.62
Sotto i I6 anni	900		200	I300	2400	I99.5I	24.93
DONNE I° CATEGORIA							
Capi famiglia	4500		200	2500	7200	605.90	75.73
Non capi famiglia	4500		200	I650	6350	536.52	67.06
2° CATEGORIA							
Capi famig. sup. 2I an.	2700		200	2500	5400	45I.6[illegible]	56.45
Non capi famig." "	2700		200	I650	4550	333.33	4I.66
Infer Dai 2I ai 2I an.	2000		200	I650	3850	322.32	40.29
Dai I8 ai 20 anni	2000		200	I500	3700	3I0.04	38.76
Inferiore I8 anni	2000		200	I300	3500	293.76	36.72

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NSILE

RETRIBUZIONE G[illegible] CONTRATTUALE IN BASE AL
NUOVO ACCORDO SALARIALE PER CATEGORIE IMPIEGATIZIE

ndennità		(1)	TOTALE	Ritenute		TOTALE	O.
uerra	Mensa	ecc.	LORDO	R.M.	I.ec.	NETTO	
	200	2750	7450	626.28	75.99	6747,73	
	200	2300	6000	529.50	74.50	6620.94	
200	2750	6250		503.46	63.75	5682.79	
200	2300	5800		482.68	60.33	5257.01	
200	2300	5000		418.20	51	4530.80	
200	1800	4500		377.40	45.90	4167.70	
200	1300	4000		336.60	40.80	3622.60	
200	2750	5150		516.11	52.53	4581.36	
200	2300	4700		392.49	47.94	4259.57	
200	2300	4500		375.30	45.90	4078.54	
200	1800	3800		317.42	38.76	3443?82	
200	1800	3600		300.28	37.53	3262.19	
200	1300	2900		242.35	30.29	2627.36	
200	1300	2650		220.93	27.61	2401.46	
200	1300	2400		199.51	24.93	2175.56	
200	2500	7200		605.90	75.73	6518.37	
200	1650	6350		536.52	67.06	5746.42	
200	2500	5400		451.65	56.45	4891.90	
200	1650	4550		333.33	41.66	4175.01	
200	1650	3850		322.32	40.29	3487.39	
200	1500	3700		310.08	38.76	3351.16	
200	1300	3500		293.76	36.72	3169.52	

i verranno conteggiati a parte 6833

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
1ª CATEGORIA							
Capi famiglia sup. 21 a.	1800		200	2900	4500	374.54	46.81
Non capi fam. " "	1800		200	1650	3650	305.10	38.14
Dai 20 ai 21 anni	1650		200	1650	3500	292.14	36.90
Dai 19 ai 20 anni	1500		200	1400	3100	257.84	33.40
Dai 18 ai 19 anni	1350		200	1500	3050	254.39	31.79
Dai 17 ai 18 anni	1200		200	1300	2700	225.18	28.15
Dai 16 ai 17 anni	1050		200	1300	2550	212.36	26.54
Sotto i 16 anni	950		200	1300	2350	195.23	24.40

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
NUOVO ACCORDO SALARIALE

o t	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Os
		200	2900	4500	374.54	46.81	4178.65	
		200	1650	3650	305.18	38.14	3306.68	
		200	1650	3500	292.33	36.50	3171.17	
		200	1900	3200	267.24	33.40	2899.36	
		200	1500	3050	254.39	31.79	2763.82	
		200	1300	2700	225.15	28.15	2446.67	
		200	1300	2590	212.36	26.54	2311.10	
		200	1300	2350	195.13	24.40	2130.37	

6632

gliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGI
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
UOMINI I° CATEGORIA					
Capi famiglia	4656,95	6747.73	2090.78	45	
Non capi famiglia	4656,95	6620,94	I963?99	42.20	
2° CATEGORIA					
Capi famiglia sopra 21 anni	3622.05	5682.79	2060.74	57	
Non capi famiglia					
Superiori ai 2I anni	3622.05	5257.0I	I634.96	45	
Dai 20 ai 2I anni	2898.I0	4530.80	I632.70	56	
Dai I8 ai 20 anni	2898.I0	4I67.70	I269.60	44	
Sotto i I8 anni	2898.I0	3622.50	724.50	27.50	
3° CATEGORIA					
Capi famiglia sopra 2I anni	2626.50	458I.36	I954.86	74.50	
Non capi famiglia					
superiori ai 2I anni	2626.50	4259.57	I633.07	62.30	
Dai 20 ai 2I anni	2445.60	4078.64	I633.04	66.70	
Dai I9 ai 20 anni	2264.65	3443.82	II79.I7	52.20	
Dai I8 ai I9 anni	2083.55	3262.I9	II78.64	56.80	
Dai I7 ai I8 anni	2002.65	2627.36	624.7I	3I.30	
Dai I6 ai I7 anni	I675.80	240I.46	725.66	43.40	
Sotto i I6 anni	I430.20	2I75.56	725.36	50	

6831

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850211

SPECCHIETTO COMPARATIVO COI PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

ario netto ccedente ecchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Cs:
4656,95	6747.73	2090.78	45			Per l'e fro fre le occ tai re: oa' di oh n° es ti
4656,95	6620,94	I963?99	42.20			
3622.05	5682.79	2060.74	57			
3622.05	5257.0I	I634.96	45			
2898.I0	4530.80	I632.70	56			
2898.I0	4I67.70	I269.60	44			
2898.I0	3622.50	724.50	27.50			
2626.50	458I.36	I954.86	74.50			
2626.50	4259.57	I633.07	62.30			
2445.60	4078.64	I633.04	66.70			
2264.65	3443.82	II79.I7	52.20			
2083.55	3262.I9	II78.64	56.80			
2002.65	2627.36	624.7I	3I.30			
1675.80	240I.46	725.66	43.40			
1450.20	2I75.56	725.36	50			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
DONNE I° CATEGORIA					
Capi famiglia	4656.95	6518.37	1861.42	40	
Non capi famiglia	4656.95	5746.42	1089.47	23.40	
DONNE II° CATEGORIA					
Capi famiglia sopra i 21 anni	3079.05	4891.90	1812.35	58.90	
Non capi famiglia sopra 21 anni	3079.05	4175.01	1095.96	35.50	
Dai 20 ai 21 anni	2445.60	3487.39	1041.79	42.50	
Dai 18 ai 20 anni	2445.60	3351.16	905.56	37.-	
Sotto i 18 anni	2445.60	3169.52	723.92	29.60	
DONNE 3° CATEGORIA					
Capi famiglia sopra i 21 anni	2264.65	4178.65	1914.-	84.60	
Non capi famiglia					
Sopra i 21 anni	2264.65	3306.68	1042.03	46	
Dai 20 ai 21 anni	2129.90	3171.17	941.27	44	
Dai 19 I 20 ANNI	1993.15	2899.36	906.21	45.50	
Dai 18 ai 19 anni	1857.40	2763.82	906.42	48.70	
Dai 17 ai 18 anni	1721.65	2446.67	725.02	42	
Dai 16 ai 17 anni	1585.95	2311.10	725.25	45.60	
Sotto i 16 anni	1404.95	2130.37	785.42	51.60	

6830

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 7850211

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

netto ente o 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Oss
.95	65I8.37	I86I.42	40			Per c l'ess from fra I le c occo tre rem ogni di L ella n° I esol i lo
.95	5746.42	I089.47	23.40			
.05	489I.90	I8I2.35	58.90			
.05	4I75.0I	I095.96	35.50			
.60	3487.39	I04I.79	42.50			
.60	335I.I6	905.56	37.=			
.60	3I69.52	723.92	29.60			
.65	4I78.65	I9I4.=	84.60			
.65	3306.68	I042.03	46			
.90	3I7I.I7	941.27	44			
.I5	2899.36	906.21	45.50			
.40	2763.82	906.42	48.70			
.65	2446.67	725.02	42			
.95	23II.I0	725.25	45.60			
.95	2I30.37	785.42	5I.60			

6830

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA MINIMA SPETTANTE AD OPERAI MECCANICI CONSIDERATI CAPI

Riguardante le Provincie del 1° Gruppo : Alessandria - Asti - Torino - Vercelli.- Data

QUALIFICA	Ore	Paga oraria	Indennità Guerra	Indennità Mense	Paga lorda giornal.	Ritenute R.M.C2 4,06%	Ritenute Contr. 2%	Ritenute Imposta compl. 1,02%	Totale ritenute.
Operaio specializzato	8	9,50	20	8	104,-	4,07	--	0,98	5,05
Operaio qualificato	8	8,50	20	8	96,-	3,73	--	0,90	4,63
Apprendista 1^ assunzione dai 16 ai 18 anni	8	4,30	20	8	62,40	--	1,12	--	1,12
Apprendista 1^ assunzione sotto i 16 anni	8	3,60	20	8	56,80	--	1,-	--	1,--
Manovali spec.oltre 18 anni.	8	7,60	20	8	88,80	3,42	--	0,82	4,24
Manov.spec.da 16 a 18 anni.	8	5,30	20	8	79,40	--	1,29	--	1,29
Manov.spec.sotto 16 a.	8	3,85	20	8	58,80	--	1,05	--	1,05
" comune oltre 18 anni	8	7,20	20	8	85,60	3,23	--	0,80	4,08
" " da 16 a 18 anni	8	4,70	20	8	82,60	--	1,26	--	1,20
" " sotto i 16 anni	8	3,65	20	8	57,20	--	1,-	--	1,--
DONNE 1^ categoria	8	5,50	20	8	72,-	--	1,32	--	1,32
" 2^ cat.oltre 16 a.	8	5,--	20	8	68,--	--	1,24	--	1,24
" " " sotto 16 anni	8	3,75	20	8	56,--	--	1,--	--	1,--
" 3^ " oltre 18 anni	8	4,50	20	8	64,--	--	1,15	--	1,15
" 3^ sotto " 18 anni	8	3,45	20	8	55,60	--	0,95	--	0,95

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ERA MINIMA SPETTANTE AD OPERAI MECCANICI CONSIDERATI CAPI FAMIGLIA

1° Gruppo : Alessandria - Asti - Torino - Vercelli.-

Paga oraria	Indennità Guerra	Indennità Mensa	Paga lorda giornal	Ritenute R.M.O2 4,08%	Ritenute Contr. 2%	Ritenute Imposta compl. 1,02%	Totale ritenute.	Paga netta giornaliera.
9,50	20	8	104,-	4,07	--	0,98	5,05	98,95
8,50	20	8	96,-	3,73	--	0,90	4,63	91,35
4,30	20	8	62,40	--	1,12	--	1,12	61,25
3,60	20	8	56,80	--	1,--	--	1,--	55,80
7,60	20	8	88,80	3,42	--	0,82	4,24	84,55
5,30	20	8	70,40	--	1,29	--	1,29	69,10
3,85	20	8	58,80	--	1,05	--	1,05	57,75
7,20	20	8	85,60	3,28	--	0,80	4,08	81,50
4,70	20	8	65,60	--	1,20	--	1,20	64,40
3,65	20	8	57,20	--	1,-	--	1,--	56,20
5,50	20	8	72,-	--	1,32	--	1,32	70,55
,--	20	8	68,--	--	1,24	--	1,24	66,75
,75	20	8	58,--	--	1,--	--	1,--	57,--
,50	20	8	64,--	--	1,15	--	1,15	62,85
,45	20	8	55,60	--	0,95	--	0,95	54,65

6829

2141

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE
NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Indennità M. [illegible]	Indennità ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc
Operaio spec.cap.fam.	76	—	6	110	192	5,07	2,62
" " non cap.fam.	76	—	6	92	174	7	1,75
" qual.cap.fam.	68	—	6	110	184	6,13	2,03
" " non cap.fam.	68	—	6	92	166	6,99	1,74
Apprendisti 1° semestre dai 16 ai 18 anni	34,40	—	6	52	94,40	3,92	0,98
Apprendisti 1° semestre sotto i 16 anni	28,80	—	6	52	86,80	3,68	0,92
Man.spec.cap.fam. oltre i 18 anni	60,80	—	6	110	176,80	7,41	1,81
Man.spec.fam. oltre i 18 anni	60,80	—	6	92	160,80	6,68	1,67
Man.cap.fam. dai 18 ai 18 anni	60,80	—	6	72	140,80	5,86	1,46
Man.spec.dai 16 a 18 anni	42,40	—	6	52	102,40	4,26	1,06
Man.spec.sotto 16 anni	30,80	—	6	52	90,80	3,76	0,94
Man.com.cap.fam. oltre i 18 anni	57,60	—	6	110	173,60	7,28	1,82
Man.cap.fam. oltre i 18 anni	57,60	—	6	92	157,60	6,54	1,63
Man.cap.fam. dai 18 ai 20 anni	57,60	—	6	72	137,60	5,73	1,43
Man.com.dai 16-18anni	37,60	—	6	52	97,60	4,05	1,01
" " sotto 16 "	29,20	—	6	52	89,20	3,69	0,92
Donne 1 cat {cap.fam.	44	—	6	100	152	6,29	1,57
Donne 1 cat {non cap.fam.	44	—	6	66	116	4,90	1,22

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

6823

2142

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 7850021

ECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

io at	Indennità Guerra	(1) M.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO
	—	8	110	198	8,07	2,02	183,91
	—	8	92	176	7	1,75	167,25
	—	8	110	186	8,13	2,03	175,84
	—	8	92	168	6,99	1,74	159,27
00	—	8	52	94,40	3,92	0,98	89,50
00	—	8	52	88,80	3,68	0,92	84,20
80	—	8	110	178,80	7,41	1,81	169,58
60	—	8	92	160,80	6,68	1,67	152,45
80	—	8	72	140,80	5,86	1,45	133,48
40	—	8	52	102,40	4,26	1,06	97,08
80	—	8	52	90,80	3,76	0,94	86,10
60	—	8	110	175,60	7,28	1,82	166,50
60	—	8	92	157,60	6,54	1,63	149,43
60	—	8	72	137,60	5,73	1,43	130,44
60	—	8	52	97,60	4,05	1,01	92,54
40	—	8	52	89,20	3,69	0,92	84,59
	—	8	100	152	6,29	1,57	144,14
	—	8	66	118	4,90	1,22	111,89

6828

migliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Segue N.1

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	Altre	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.
Donne c. ent. sup. fin. oltre 20 anni	40	—	8	100	148	6.12	1.93
Donne c. ent. non sup. fin. oltre 20 anni	40	—	8	66	114	4.73	1.18
Donne c. ent. dai 18-20 anni	40	—	8	60	108	4.48	1.12
Dai 16 ai 18 anni	40	—	8	52	100	4.16	1.04
Sotto i 16 anni	30	—	8	52	90	3.73	0.93
Donne 2ª categoria							
Capi famiglia	36	—	8	100	144	5.94	1.46
Non capi famiglia	36	—	8	66	110	4.56	1.14
Dai 18 ai 20 anni	36	—	8	60	104	4.31	1.07
dai 16- 18 anni	36	—	8	52	96.-	3.99	0.99
sotto i 16 anni	27,60	—	8	52	87.60	3.63	0.91

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

6827

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Mensa (1)	[illegible]	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO
[illegible]	40	—	8	100	148	6.12	1.53	140.35
[illegible]	40	—	8	84	134	4.73	1.18	128.09
	40	—	8	60	108	4.48	1.12	102.40
	40	—	8	52	100	4.16	1.04	94.80
	30	—	8	52	90	3.73	0.93	85.34
	36	—	8	100	144	5.94	1.48	136.58
	36	—	8	86	130	4.95	1.24	124.39
	36	—	8	60	104	4.12	1.07	98.62
	36	—	8	52	96.-	3.99	0.99	91.02
	22,60	—	8	52	82.60	3.43	0.91	78.26

Assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGIC
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
Operai specializzati					
Capo famiglia	98.95	251.82	54.96		85
Non capo famiglia	96.35	197.75	50.20		63.50
Operai qualificati					
Capi famiglia	93.15	175.84	64.47		92.50
Non capi famiglia	91.15	139.27	47.92		71.50
Apprend. 17-18 anni	62.15	89.34	28.49		46.50
Apprend. otto 16 anni	59.80	86.29	26.40		50.50
Manovali specializzati					
Sopra 18 anni Capi Fam.	96.95	269.58	33.03		110.-
Capi famiglia oltre 20an.	84.55	192.45	67.90		90.50
Non capi famig.da 18 a 20 anni	84.55	133.48	48.93		53
Non capi famig.da 16 a 18 anni	89.15	97.08	27.93		40.60
Sotto i 16 anni	57.75	86.14	28.39		43.50
Manovali comuni					
Capi famig. sopra 18 an.	82.50	185.30	89.-		114
Non capi famiglia sopra 20 anni	85.50	149.43	67.87		83.-
18-20 anni non capi fam.	82.90	130.14	48.81		60.-
16-18 anni non capi fam.	81.45	92.24	26.14		43.70
Sotto i 16 anni	76.20	84.53	28.33		110.50

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

3)

RHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
151.91	54.96	56			Per ottenere l'esatto confronto paga fra le singole categorie occorre aumentare la differenza dei non capi famiglia di L. 14.= dato che lo specchio n° II riguarda esclusivamente i capi famiglia
167.75	68.30	69.30			
173.84	64.47	95.50			
139.17	67.95	74.50			
81.39	28.23	45.20			
56.20	26.40	30.80			
169.38	33.03	111.4			
197.45	67.95	30.60			
133.48	48.93	49			
97.08	37.34	10.80			
86.10	28.35	43.50			
185.50	89.-	106			
149.43	67.87	43.40			
130.14	48.94	60.-			
96.56	26.14	43.70			
84.33	28.39	51K.50			

2147

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGI
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metall...
ZONA I ª CATEGORIA					
Capi famiglia	70.83	144.14	73.45	104	
Non capi famiglia	70.65	112.88	41.23	57.60	
ZONA 2ª CATEGORIA					
Sopra i 16 anni capi famiglia	65.75	146.15	71.40	108.5	
Oltre 20 anni non capi famiglia	56.75	140.0	83.25	5.-	
18-19 anni non C.F.	66.75	100.40	33.65	51.-	
16-18 anni non capi F.	58.75	94.80	36.05	47.-	
Sotto i 16 anni	57	89.44	32.44	46.-	
ZONA 3ª CATEGORIA					
Capi famiglia	62.85	116.82	53.97	101.-	
Non capi famiglia	62.85	104.40	41.55	36.-	
18 -20 anni	62.85	92.62	29.77	47	
16-18 anni	60.05	95.82	35.77	45	
Sotto i 16 anni	53.65	89.46	35.81	50	

6825

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO COI PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

...rio netto ...cedente ...cchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Os...
.69	144.14	21.49	1.6			Pe...
.69	122.85	41.43	37.9			1°...
						...zo
						...zo
						...a
.73	146.35	71.10	[illegible]			...ca
						...ar
.75	[illegible]	41.14	[illegible]			...ra
.75	[illegible]	25.65	[illegible]			...ap
.75	34.85	15.67	[illegible]			...di
	81.14	57.83	[illegible]			...ta
						...ne
						...ni
						...ca
.81	119.82	[illegible]	[illegible]			
.83	104.10	42.45	36.3			
.83	98.52	32.17	33			
.83	91.83	30.27	49			
.83	83.08	25.42	36			

68 23 37

ob/

RETRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA - CONSIDERATI CA= PI FAMIGLIA - RIGUARDANTI LE PROVINCIE DEL I° GRUPPO : ALESSANDRIA - ASTI - TORINO - VERCELLI - Novara

----------==oOo==----------

CATEGORIA	Stipendio	Ind. guerra	Mensa	TOTALE	R.M. 8,16%	Compl.re 1,02%	TOTALE ritenute	Stipendio netto
	£.	£.	£.	£.	£.	£.	£.	£.
1^cat. Uomini	4500	500	200	5200	490,-	53,05	543,05	4656,95
2^cat.sup.21 anni	3300	500	200	4000	337,17	40,80	377,95	3622,05
2^cat.inf.21 "	2500	500	200	3200	269,28	32,64	301,90	2898,10
3^cat.sup.21 anni	2200	500	200	2900	243,82	29,58	273,40	2626,50
" dai 20 ai 21 "	2000	500	200	2700	226,84	27,54	254,40	2445,60
" " 19 " 20 "	1800	500	200	2500	209,87	25,50	235,35	2264,65
" " 18 " 19 "	1600	500	200	2300	192,90	23,56	216,45	2083,55
" " 17 " 18 "	1400	500	200	2100	175,92	21,42	197,35	2002,65
" " 16 " 17 "	1150	500	200	1850	155,31	18,87	174,20	1675,80
" sotto i 16 anni	900	500	200	1600	133,49	16,32	149,80	1450,20
1^cat. Donne	4500	500	200	5200	490,=	53,05	543,05	4656,95
2^cat.sup.21 anni	2700	500	200	3400	286,25	34,68	320,95	3079,05
2^cat.inf.21 "	2000	500	200	2700	226,84	27,54	254,40	2445,60
3^cat.sup.21 anni	1800	500	200	2500	209,87	25,50	235,35	2264,65
" dai 20 ai 21 "	1650	500	200	2350	196,14	23,97	220,10	2129,90
" " 19 " 20 "	1500	500	200	2200	184,41	22,44	206,85	1993,15
" " 18 " 19 "	1350	500	200	2050	171,68	20,91	192,60	1857,40
" " 17 " 18 "	1200	500	200	1900	158,95	19,38	178,35	1721,65

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 178021

3^cat.sup.21 anni	2200	500	200	2900	243,82	29,58	273,40	2626,50
" dai 20 ai 21 "	2000	500	200	2700	226,84	27,54	254,40	2445,60
" " 19 " 20 "	1800	500	200	2500	209,87	25,50	235,35	2264,65
" " 18 " 19 "	1600	500	200	2300	192,90	23,56	216,45	2083,55
" " 17 " 18 "	1400	500	200	2100	175,92	21,42	197,35	2002,65
" " 16 " 17 "	1150	500	200	1850	155,31	18,87	174,20	1675,80
" sotto i 16 anni	900	500	200	1600	133,49	16,32	149,80	1450,20
1^cat. Donne	4500	500	200	5200	490,=	53,05	543,05	4656,95
2^cat.sup.21 anni	2700	500	200	3400	286,25	34,68	320,95	3079,05
2^cat.inf.21 "	2000	500	200	2700	226,84	27,54	254,40	2445,60
3^cat.sup.21 anni	1800	500	200	2500	209,87	25,50	235,35	2264,65
" dai 20 ai 21 "	1650	500	200	2350	196,14	23,97	220,10	2129,90
" " 19 " 20 "	1500	500	200	2200	184,41	22,44	206,85	1993,15
" " 18 " 19 "	1350	500	200	2050	171,68	20,91	192,60	1857,40
" " 17 " 18 "	1200	500	200	1900	158,95	19,38	178,35	1721,65
" " 16 " 17 "	1050	500	200	1750	146,22	17,85	164,05	1585,95
" sotto i 16 anni	850	500	200	1550	129,25	15,81	145,05	1404,95

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TURIN Banking 10
("Carta di risparmio")

ACCORDO PER ASSEGNAMENTI CARATTERALI AL PERSONALE DELLA CASSA DI RI=
SPARMIO ED ESATTORIA COMUNALE DI TORINO

A tutto il personale verrà corrisposta una indennità temporanea men=
sile di contingenza nelle seguenti misure lorde:

1°) - L. 3.000 a tutto il personale maschile e femminile con carico di famiglia o vedovo ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2°) - L. 2.000 al personale maschile e femminile non avente carico di famiglia e di età inferiore ai 30 anni;

3°) - L. 300 di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre L. 150 per ogni persona a carico in più delle tre.

6823

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il bene=
ficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'in=
dennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

La suddetta indennità verrà applicata con decorrenza 1° Gennaio 1945 con facoltà all'azienda di assorbire quanto già concesso ai lavora=tori nel 1945 in seguito all'applicazione dell'ordinanza Fossa (L. 750 - L. 1.000 - L. 1.500 mensili).

La corresponsione di tale indennità non pregiudica il pagamento di tutte le altre provvidenze in vigore (presenza, mensa, indennità di guerra)

Per l'indennità di guerra si consente che l'Azienda ne effettui la trattenuta dalla data della sua corresponsione, salvo rilasciarla successivamente agli interessati, se nel settore bancario tale indennità non dovesse cessare per compensazione colla nuova indennità di contingenza.

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi. Essa verrà però conteggiata sulla 13a e 14a mensilità.

In caso di cessazione del servizio, l'indennità di licenziamento verrà basata sulle tabelle in essere, senza computo dell'indennità di contingenza, salvo ulteriore conguaglio qualora venissero fissate nuove tabelle in sede di contratto.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a agevolare la stipulazione di un nuovo contratto.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO.

ficio degli assegni familiari. Per le [illegible] dennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

La suddetta indennità verrà applicata con decorrenza 1° Gennaio 1945 con facoltà all'Azienda di assorbire quanto già concesso ai lavoratori nel 1945 in seguito all'applicazione dell'ordinanza Fossa (L. 750 - L. 1.000 - L. 1.500 mensili).

La corresponsione di tale indennità non pregiudica il pagamento di tutte le altre provvidenze in vigore (presenza, mensa, indennità di guerra)

Per l'indennità di guerra si consente che l'Azienda ne effettui la trattenuta dalla data della sua corresponsione, salvo rilasciarla nuovamente agli interessati, se nel settore bancario tale indennità non dovesse cessare per compensazione colla nuova indennità di contingenza.

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi. Essa verrà però conteggiata sulla 13a e 14a mensilità.

In caso di cessazione dal servizio, l'indennità di licenziamento verrà basata sulle tabelle in essere, senza computo dell'indennità di contingenza, salvo ulteriore conguaglio qualora venissero fissate nuove tabelle in sede di contratto.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo contratto.

Il perfezionamento del presente accordo è subordinato al benestare del Governo Militare Alleato.

L'applicazione di cui sopra sarà effettuata al personale tuttora in servizio alla data odierna.

Torino, 10 Luglio 1945

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI

p. LE COMMISSIONI INTERNE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O.394 U.S.ARMY

-4c/806

REF. : PR/LA/47/217 25 July 1945

SUBJECT : Wage Agreements Approvals.-

TO : H.Q. ALLIED COMMISSION
(att'n Labour Sub-Commission).-

1.- Herewith please find agreement in respect of "Caro-Vita" indemnity for employees of the "Cassa di Risparmio ed Esattoria Comunale di Torino", binding on the aforementioned organization throughout Piemonte and approved by Regional Commissioner on 23 July 1945.-

322

E.SCICLUNA.Major
Regional Labour Officer

ENCL.: (1)

Copy to: R.C./D.P.C.
Dott. GATTI - Uff.° Regionale del Lavoro
File
Reading File

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT IN RESPECT OF "CARO VITA" INDEMNITY FOR EMPLOYEES OF THE "CASSA DI RISPARMIO ED ESATTORIA COMUNALE DI TORINO", BINDING ON THE AFOREMENTIONED ORGANISATION THROUGHOUT PIEMONTE. (No. 43).

1. This agreement is in respect of a regional banking organisation. It has some 600 employees all told. It is of some importance in the Region as it is patronised by the majority of lower middle class people.

2. The agreement for "caro vita" indemnity is almost identical to that of Milan Province for the major banking organisations with slight modifications that do not, however, prejudice substancially the financial "ceiling" set by Milan.

3. The Agreement was reached on the most cordial basis and a deputation of the employers and employees asked, for an interview with R.I.J.A.C. in order to explain that special consideration should be given to the urgent necessity of approving retroactivity to 1st. January 45, even if this has not been done for the more important banks of national standing.

4. R.I.J.A.C. recommends approval in full, including retroactivity from 1 January 1945, in view of the following considerations:-

(a) The employees of this Bank are paid lower salaries than those prevailing in Banks of national importance;

(b) This is a Regional organisation and therefore any decision taken in their respect would not create any "differentials" between one region and another;

(c) The employees of this Bank have not received any cash advances during the period January - May 45, as was the case in the other more important banking organisations.

5. I am not in favour of approval in respect of retroactivity from January 1st but in view of the considerations submitted by R.I.J.A.C. I would suggest that : -

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79507

tation of the employers and employees asked, for an interview with R.I.J.A.C. in order to explain that special consideration should be given to the urgent necessity of approving retroactivity to 1st. January 45, even if this has not been done for the more important banks of national standing.

6321

4. R.I.J.A.C. recommends approval in full, <u>including retroactivity from 1 January 1945</u>, in view of the following considerations:-

(a) The employees of this Bank are paid lower salaries than those prevailing in Banks of national importance;

(b) This is a Regional organisation and therefore any decision taken in their respect would not create any "differentials" between one region and another;

(c) The employees of this Bank have <u>not</u> received any cash advances during the period January - May 45, as was the case in the other more important banking organisations.

5. I am <u>not</u> in favour of approval in respect of retroactivity from January 1st but in view of the considerations submitted by R.I.J.A.C. i would suggest that : -

(i) Approval be given to the agreement with e fect from June 1st. (This has been done in other Bank agreements); and

(ii) Employers be allowed to pay their employees such amounts as were due (and had not been paid) under the provisions of the "Fasma" Decrees (This has been done most other Banks prior to A.M.G.). If this formula is adopted, uniformity of decisions in respect of Bank agreements would be safeguarded, and the employees of this Bank would "in equity" be receiving the same advantages.

21.7. 1945

E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer.

<u>DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE</u>

Recommendation of Regional Labour Officer - para 5. supra - approved

23 July 45

Sgd Robert P. Marshall
Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO CASSA DI RISPARMIO ED ESATTORIA COMUNALE DI TORINO - DA VALERE PER IL PIEMONTE

L'accordo stipulato per la Cassa di Risparmio e per l'Esattoria Comunale di Torino, da valere per tutto il Piemonte, è in parte dissimile da quello di Milano.

Mentre infatti nell'accordo di Milano, il personale viene suddiviso in quattro categorie e vengono considerate tre piazze in base al numero degli abitanti, in quello in esame il personale è suddiviso in due categorie con indennità pari a quello di Milano (L. 3000.= per i superiori ai 30 anni o con famiglia a carico e L. 2000.= per gli inferiori ai 30 anni) e non fa distinzione di piazze.

Il motivo è spiegato dal fatto che la Cassa di Risparmio occupa solo due o tre persone inferiori ai 21 anni e quindi non è stato ritenuto necessario creare altre sotto categorie, mentre l'unificazione delle piazze è stata ritenuta opportuna in quanto il personale fuori di Torino ha paghe bassissime e perciò si è voluto adeguare un poco gli stipendi della periferia a quelli del centro.

Nell'accordo in esame le maggiorazioni per i famigliari a carico sono pari a quelle dell'accordo di Milano.

L'accordo dovrebbe avere effetto retroattivo al I° Giugno

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 4950021

è in parte dissimile da quello di Milano .

Mentre infatti nell'accordo di Milano, il personale viene suddiviso in quattro categorie e vengono considerate tre piazze in base al numero degli abitanti, in quello in esame il personale è suddiviso in due categorie con indennità pari a quello di Milano (L. 3000.= per i superiori ai 30 anni e con famiglia a carico e L. 2000.= per gli inferiori ai 30 anni) e non fa distinzione di piazze.

Il motivo è spiegato dal fatto che la Cassa di Risparmio occupa solo due o tre persone inferiori ai 21 anni e quindi non è stato ritenuto necessario creare altre sotto categorie, mentre l'unificazione delle piazze è stata ritenuta opportuna in quanto il personale fuori di Torino ha paghe bassissime e perciò si è voluto adeguare un poco gli stipendi della periferia a quelli del centro.

Nell'accordo in esame le maggiorazioni per i famigliari a carico sono pari a quelle dell'accordo di Milano.

L'accordo dovrebbe avere effetto retroattivo al I° Giugno 1945 con facoltà da parte dell'azienda di assorbire quanto già concesso in seguito all'Ordinanza Fossa.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 42502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE e DI FATTO IN BASE AL PRIMO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa		TOTALE LORDO	Detrazioni R.M.	
CAPI FAMIGLIA								
IMPIEGATI I CLASSE	1472,13	2560,98	500		450	3510,98	296,50	35,7
IMPIEGATE I CLASSE	1472,13	2288,77	500		250	3038,77	247,36	31
CASSIERI CENTRALI	1330,59	2419,43	500		450	3369,43	274,95	34,6
APPLICATI CENTRALE	1285,41	2102,05	500		450	3052,05	249,08	31,2
APPLICATE CENTRALE	1281,03	2097,67	500		250	2847,67	232,37	29,4
COMMESSI RUOLO CENTRALE	1192,86	2009,50	500		450	2959,50	241,30	30,4
APPLICATI FORANEI	1067,20	1878,84	500		450	2828,84	230,83	28,9
COMMESSI FORANEI	907,94	1724,58	500		450	2674,58	218,25	27,4
PERSONALE ESATTORIALE								
MASCHILE MINIMO	460,40	1277,04	500		450	2227,04	181,74	22,8
MASSIMO	1528,75	2345,39	500		450	3295,39	268,80	33,8
(PRIVO DI TASELLE)								
IMPIEGATI STR. UOMINI CENTRALE	1137,60	1954,24	500		450	2904,24	236,99	29,8
DONNE	1099,89	1905,52	500		250	2655,52	216,64	27,2
IMPIEGATI STR. UOMINI FORANEI	1116,64	1933,28	500		450	2883,28	235,28	29,6
DONNE	1061,63	1870,27	500		250	2620,27	214,87	26,9

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

DISTRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE e di fatto in base AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' Mensa	(1) PRESENZA	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute COMPETENZE ECC. VARIE	TOTALE NETTO
1472,13	2560,90	500		450	3510,98	286,50	35,81	3188,67
1472,13	2288,77	500		250	3038,77	247,98	31	2759,91
1330,59	2413,43	500		480	3369,43	274,95	34,37	3060,11
1285,41	2102,05	500		450	3852,05	249,08	31,13	2771,57
1281,03	2097,67	500		250	2847,67	232,37	29,05	2586,25
1192,86	2009,50	500		450	2959,50	241,50	30,19	2687,81
1062,20	1878,84	500		450	2828,84	230,83	28,85	2569,16
907,94	1724,58	500		450	2674,58	218,25	27,28	2429,05
480,40	1277,04	500		450	2227,04	181,75	22,72	2022,57
1528,75	2345,39	500		450	3295,39	268,90	33,61	2992,88
1157,60	1934,24	500		450	2904,24	236,98	29,62	2637,63
1083,88	1905,52	500		250	2655,52	216,69	27,09	2411,74
1116,64	1933,26	500		450	2883,26	235,20	29,41	2618,30
1061,69	1878,27	500		250	2629,27	214,87	26,81	2386,99

(1) Altri verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO E DIFFERENZE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa		TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	
UOMINI DI FATICA	1146,95	1739,53	300		490	2749,53	112,14	33,04
CONDUCENTI STRADALI	1659,28	1878,57	300		490	2668,57	258,37	28,92
CONDUCENTI STR.FORARI	871,65	1688,29	300		490	1888,29	213,29	26,91

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

2161

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Tariffa Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa		TOTALE LORDO	Ritenute R.M.		TOTALE NETTO
46,95	1795,53	500		450	2745,53	112,14	25,06	2608,35
58,92	1873,57	500		450	2825,57	230,67	28,02	2567,17
71,65	1639,29	500		450	2639,29	215,38	26,91	2396,10

(1) verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN LIRE AL PRECED
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	[illegible]	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute [illegible]
IMPIEGATI I CLASSE	1472,13	2560,98			450	3010,98	245,70	30,71
IMPIEGATE I CLASSE	1472,13	2288,77			250	2538,75	207,10	25,90
CASSIERI CENTRALE	1330,58	2419,43			450	2869,43	234,15	29,27
APPLICATI CENTRALE	1285,41	2102,05			450	2552,05	208,25	26,03
APPLICATE CENTRALE	1281,03	2097,67			250	2347,65	191,37	23,95
COMMESSI RUOLO CENTRALE	1192,86	2009,50			450	2459,50	200,70	25,09
APPLICATI FORANEI	1052,20	1878,94			450	2328,94	190,03	23,75
COMMESSI FORANEE	907,94	1724,58			450	2174,58	177,45	22,18
PERS, ESATT, MASCHILE								
MINIMO	460,40	1277,04			450	1727,04	140,93	17,65
MASSIMO	1529,75	2345,39			450	2795,39	228,10	28,51
PRIVO DI TASELLE								
IMPIEG, STRAORD, UOMINI	1137,60	1954,24			450	2404,24	196,19	24,52
CENTRALE DONNE	1089,08	1905,52			250	2155,52	175,95	21,99
IMPIEG, STRAORD, UOMINI	1116,64	1933,28			450	2383,28	194,48	24,31
FORANEI DONNE	1061,63	1878,27			250	2128,27	173,63	21,71
UOMINI DI FATICA	1146,95	1798,53			450	2248,53	183,43	22,90
COMMESSI STRAORD, CENTR,	1059,92	1872,57			450	2322,57	189,72	23,72
COMMESSI STRAORD FORANEI	971,25	1688,29			450	2138,29	174,48	21,81

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

2163

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

EDUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	PREMI	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute CONG.	TOTALE NETTO
672,13	2560,98			450	3010,98	245,70	30,71	2734,57
672,13	2288,77			250	2538,75	207,10	25,90	2305,75
930,58	2419,43			450	2869,43	234,15	29,27	2606,01
685,41	2102,05			450	2552,65	208,25	26,03	2317,77
781,03	2097,67			250	2347,63	191,37	23,95	2132,12
692,96	2009,50			450	2459,50	200,70	25,09	2233,71
662,20	1978,34			450	2328,84	190,03	23,75	2115,06
607,84	1724,58			450	2174,38	177,45	22,18	1974,95
360,40	1277,04			450	1727,04	140,93	17,65	1568,46
328,75	2345,39			450	2795,39	228,10	28,51	2538,78
137,60	1954,24			450	2404,24	196,19	24,52	2183,53
898,88	1905,52			250	2155,52	175,99	21,99	1957,54
716,64	1933,28			450	2383,28	194,48	24.31	2164,49
661,63	1878,27			250	2128,27	173,67	21,71	1932,89
846,93	1798,53			450	2248,53	183,47	22,99	2042,07
858,93	1872,57			450	2325,57	189,77	23,72	2112,08
971,79	1693,37			450	2136,29	174,48	21,81	1942,00

(1) verranno conteggiati a parte

2164

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Capi famiglia

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		
		[illegible]	GUERRA Mensa	PRESENZA		R.M.	[illegible]	
IMPIEGATI I CLASSE	1472,13	3000	500	450	5422,13	442,45		55,31
IMPIEGATE I CLASSE	1472,13	3000	500	250	5222,13	426,13		53,27
CASSIERI CENTRALE	1330,58	3000	500	450	5280,58	430,90		53,86
APPLICATI CENTRALE	1285,41	3000	500	450	5235,41	427,21		53,40
APPLICATE CENTRALE	1281,03	3000	500	250	5031,03	410,53		51,31
COMMESSI RUOLO CENTRALE	1192,68	3000	500	450	5142,68	419,66		52,41
APPLICATI FORANEI	1062,20	3000	500	450	5012,20	409,00		51,12
COMMESSI FORANEI	907,94	3000	500	450	4857,94	396,41		49,55
PERSONALE ESATTORIALE								
MASCHILE MINIMO	460,00	3000	500	450	4410,00	359,96		44,99
PRIVO TABELLE MASSIMO	1529,75	3000	500	450	5479,75	447,07		55,88
IMPIEG.STRAORD.CENTR.								
UOMINI	1137,60	3000	500	450	5087,60	415,15		51,89
DONNE	1038,88	3000	500	350	4838,88	394,88		49,35
IMPIEG.STRAORD.FORANEI								
UOMINI	1016,64	3000	500	450	5066,64	413,44		51,68
DONNE	1061,63	3000	500	250	4811,63	392,63		49,08
UOMINI FATICA	1146,35	3000	500	450	5096,35	207,96		51,99
COMMESSI STR.CENTR.	1055,93	3000	500	450	5008,93	408,63		51,[illegible]
COMMESSI STR.FORANEI	971,65	3000	500	450	4921,65	393,45		49,[illegible]

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

2163

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

erio trat- le	I N D E N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	OS
	[illegible]	Mensa	[illegible]		R.M.	[illegible]		
72,13	3000	500	450	5422,13	442,45	55,31	4924,37	
72,13	3000	500	250	5222,13	426,13	53,27	4742,73	
30,58	3000	500	450	5280,58	430,90	53,86	4795,82	
35,41	3000	500	450	5235,41	427,21	53,40	4754,80	
81,03	3000	500	250	5031,03	410,53	51,31	4569,19	
192,86	3000	500	450	5142,86	419,66	52,41	4670,79	
62,20	3000	500	450	5012,20	409,00	51,12	4552,08	
07,94	3000	500	450	4957,94	396,41	49,55	4411,98	
60,00	3000	500	450	4410,00	359,86	44,98	4005,16	
79,75	3000	500	450	5429,75	447,07	55,88	4975,80	
37,60	3000	500	450	5087,60	415,15	51,89	4620,56	
85,98	3000	500	250	4835,98	394,85	49,35	4394,68	
16,64	3000	500	450	5066,64	413,44	51,68	4601,52	
61,63	3000	500	250	4811,63	392,63	49,08	4369,92	
46,95	3000	500	450	5096,95	207,96	51,99	4837,00	
50,93	3000	500	450	5008,93	408,63	51,08	4549,22	
71,65	3000	500	450	4821,65	393,45	49,18	4379,02	

ri verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Non corpi famiglia

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		R.M.	[illegible]	
IMPIEGATI I CLASSE	1472,13	2000		450	3922,13	320,09	40,01	3565
IMPIEGATE I CLASSE	1472,13	2000		250	3722,13	305,73	37,97	3378
CASSIERI CENTRALE	1330,50	2000		450	3780,50	308,50	38,56	3433
APPLICATI CENTRALE	1285,41	2000		450	3735,41	304,81	38,10	3392
APPLICATE CENTRALE	1281,03	2000		250	3531,03	288,13	36,02	3206
CONGESSI RUOLO CENTR.	1192,96	2000		450	3642,96	297,26	37,16	3308
APPLICATI FORANEI	1062,20	2000		450	3512,20	286,60	35,82	3189
CONGESSI FORANEI	907,94	2000		450	3357,94	274,00	34,25	3049
PERSONALE ESATTORIALE								
MACCHINE MINIMO	460,00	2000		450	2910,00	237,46	29,68	2642
PRIVO TASELLE MASSIMO	1520,75	2000		450	3970,00	324,60	40,58	3604
IMPIEG.STRAORD.CENTR.								
UOMINI	1137,60	2000		450	3587,60	292,75	36,59	3258
DONNE	1088,88	2000		250	3338,88	272,45	34,06	3032
IMPIEG.STRAORD.FORANEI								
UOMINI	1116,64	2000		450	3566,64	291,06	36,38	3239
DONNE	1061,63	2000		250	3311,63	270,23	33,78	3007
UOMINI DI FATICA	1146,95	2000		450	3596,95	146,76	36,68	3413
CONGESSI STRAORD.CENTR.	1038,93	2000		450	3488,93	286,33	35,71	3167
CONGESSI STRAOR.FORANEI	871,65	2000		450	3321,65	271,05	33,9	3016

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2163

moglie

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	OSSE
		[illegible]	[illegible]	PRESENZA ecc.		R.M.	[illegible]		
	1472,13	2000		450	3922,13	320,05	40,01	3562,07	
	1472,13	2000		250	3722,13	303,73	37,97	3380,43	
	1330,58	2000		450	3780,58	308,50	38,56	3433,52	
	1285,41	2000		450	3735,41	304,81	38,10	3392,50	
	1281,03	2000		250	3531,03	288,13	36,02	3206,88	
TR.	1192,86	2000		450	3642,86	297,26	37,16	3309,44	
	1062,20	2000		450	3512,20	286,60	35,82	3189,78	
	907,94	2000		450	3357,94	274,00	34,25	3049,69	
AL.									
20	460,00	2000		450	2910,00	237,46	29,68	2642,86	
	1528,75	2000		450	3978,00	324,60	40,58	3612,82	
TR.									
	1137,60	2000		450	3587,60	292,75	36,59	3258,26	
	1088,88	2000		250	3338,88	272,45	34,06	3030,37	
ANEI									
	1116,64	2000		450	3566,64	291,04	36,38	3239,22	
	1061,63	2000		250	3311,63	270,25	33,78	3007,62	
	1146,95	2000		450	3596,95	146,76	36,60	3413,50	
TR.	1058,93	2000		450	3508,93	286,33	35,71	3186,91	
ANEI	971,68	2000		450	3321,68	271,05	33,9	3016,72	

(1) Familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURG
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie s milari indu strie metal lic
CAPI FAMIGLIA					
IMPIEGATI I CLASSE	3188,77	4924,37	1735,60	54,5	
IMPIEGATE I CLASSE	2758,81	4742,73	1983,92	72	
CASSIERI CENTRALE	3060,11	4795,82	1735,71	56	
APPLICATI CENTRALE	2771,97	4754,80	1982,93	71,5	
APPLICATE CENTRALE	2586,25	4569,19	1982,95	76,8	
COMMESSI RUOLO CENTR.	2697,87	4670,79	1982,92	73,5	
APPLICATI FORANEI	2549,16	4552,09	1982,92	77,3	
COMMESSI FORANEI	2429,05	4411,98	1982,93	82,8	
PERSONALE ESATT.MASCHILE					
MINIMO	2021,59	4005,16	1982,57	98	
MASSIMO	2992,88	4975,80	1982,92	66,7	
PRIVO TABELLE					
IMPIEG,STRAORD.CENTR.					
UOMINI	2637,63	4620,56	1982,93	75	
DONNE	2411,74	4394,68	1982,94	81,9	
IMPIEG,STRAORD,FORANEI					
UOMINI	2618,59	4601,52	1982,93	75,7	
DONNE	2386,99	4369,92	1982,93	82,8	
UOMINI FATICA	2608,35	4837,00	2228,65	85,5	
COMMESSI STRAORD.CENTR.	2567,17	4549,22	1982,05	77,3	
COMMESSI STRAORD.FORAN.	2396,10	4379,02	1982,92	82,6	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto
3199,77	4924,37	1735,60	54,5		
2753,81	4742,73	1988,92	72		
3060,11	4795,82	1735,71	56		
2771,87	4754,80	1982,93	71,5		
2586,25	4569,19	1982,95	76,8		
2697,87	4670,79	1982,92	73,5		
2569,16	4552,09	1982,92	77,3		
2429,05	4411,99	1982,93	82,8		
2022,59	4005,16	1982,57	98		
2992,99	4975,80	1982,92	66,7		
2637,63	4620,56	1982,93	75		
2411,74	4394,68	1982,94	81,9		
2619,59	4601,53	1982,93	75,7		
2386,99	4369,92	1982,93	82,8		
2608,35	4837,60	2229,65	85,5		
2367,17	4349,22	1982,05	77,3		
2396,10	4379,02	1982,92	82,6		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGI
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA CON CAPI FAMIGLIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche
IMPIEGATI I CLASSE	3734,57	3562,07	827,50	30,6	
IMPIEGATE I CLASSE	3305,75	3380,43	1074,68	46,5	
CASSIERI CENTRALE	3606,01	3433,52	827,51	31,9	
APPLICATI CENTRALE	3517,77	3393,50	1074,73	46,4	
APPLICATE CENTRALE	3132,13	3206,88	1074,75	50,5	
COMMESSI RUOLO CENTR.	3233,71	3306,44	1074,73	49	
APPLICATI FORANEI	3119,06	3139,73	1074,72	50,6	
COMMESSI FORANEA	1974,25	3049,69	1075,74	54,5	
PERS.ESATT.MASCHILE MIN.	1563,46	2642,38	1074,40	69,5	
MAGGIO	2533,72	2612,82	1074,04	44,3	
PRIVO DI TABELLE					
IMPIEG.STR.CENTRALE UOM.	2103,53	3258,26	1075,73	19,3	
DONNE	1957,84	3030,57	1072,73	55	
IMPIEG.STR. UOMINI	2154,49	3233,22	1075,73	49,6	
FORANEI DONNE	1932,89	3007,62	1075,73	55,5	
UOMINI DI FATICA	2042,07	3413,80	1371,43	69	
COMMESSI STRAORD.CENTR.	2112,08	3186,81	1074,73	51	
COMMESSI STRAORD.FORANEI	1942,80	3016,72	1074,73	55,5	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBS NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto
2734,57	3562,07	827,50	30,6		
2305,75	3380,43	1074,68	46,5		
2606,01	3433,52	827,51	31,9		
2317,77	3392,50	1074,73	46,4		
2131,13	3206,88	1074,75	50,5		
2233,71	3308,44	1074,73	48		
2115,06	3189,78	1074,72	50,6		
1974,95	3049,69	1075,74	54,5		
1568,46	2642,86	1074,40	69,5		
1538,76	3612,82	1074,06	34,3		
2193,53	3258,22	1075,73	49,3		
1957,64	3030,37	1072,73	55		
2164,49	3239,22	1075,73	49,6		
1932,89	3007,62	1075,73	55,5		
2042,07	3413,50	1371,43	68		
2112,08	3186,81	1074,73	51		
1942,00	3016,72	1074,73	55,5		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	ass. fam.	TOTALE LORDO	Rite... R.M.
IMPIEGATI - PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE UFFICIALI GRATTORIALI							
UOMINI CAPI FAMIGLIA	1365,53	1089,85	500		450	3404,38	277,90
DONNE CAPIFAMIGLIA	1365,53	816,64	500		250	2932,17	239,2...
UOMINI NON CAPI FAMIGLIA	1365,53	1089,25	-		450	2904,38	237,0...
DONNE NON CAPI FAMIGLIA	1365,53	816,64	-		250	2432,17	198,4...
MESSI NOTIFICATORI, CUSTODI MESSI- GUARDIA NOTTURNA							
UOMINI CAPI FAMIGLIA	1131,28	816,64	500		450	2897,92	236,4...
UOMINI NON CAPI FAMIGLIA	1131,28	816,64	-		450	2397,92	195,6...

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 7850721

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

ESATTORIA COMUNALE DI TORINO

Salario contrattuale	salario di fatto INDENNITA' FERIE	INDENNITA' (1) guerra	Mensa	acc. PREMIO	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc. COMPL.	TOTALE NETTO	Oss
1365,53	1088,85	500		450	3404,38	277,90	34,70	3091,88	
1365,53	816,64	500		250	2932,17	239,26	29,90	2663,01	
1365,53	1088,85	-		450	2904,38	237,00	29,60	2637,78	
1365,53	816,64	-		250	2432,17	198,46	24,80	2208,91	
1131,26	816,64	500		450	2897,90	236,47	29,55	2631,88	
1131,26	816,64	-		450	2397,90	195,65	24,45	2177,79	

liari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL

NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		
		Guerra	[illegible]			R.M.	[illegible]	
IMPIEGATI = PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE								
UFFICIALI ESATTORIALI								
UOMINI CAPI FAMIGLIA	1363,53	500	3000	450	5315,53	433,75	54,20	4
DONNE CAPI FAMIGLIA	1365,53	500	3000	250	5115,53	417,43	52,50	4
UOMINI NON CAP.FAM.	1365,53	---	2000	450	3815,53	311,35	38,90	3
DONNE NON CAPI FAM.	1365,53	---	2000	250	3615,53	295,03	36,90	2
MESSI NOTIFICATORI, COMMESSI, GUARDIE NOTTURNE.								
UOMINI CAPI FAMIGL.	1131,26	500	3000	450	5081,26	414,63	51,85	4
UOMINI NON CAP.FAM.	1131,26	---	2000	450	3581,26	292,25	36,55	2

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

erio ratt- le	I N D E N N I T A' (1) Guerra	[redacted]	[redacted]	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M.	[redacted]	TOTALE NETTO	OSSER
5,53	500	3000	450	5315,53	433,75	54,20	4827,58	
5,53	500	3000	250	5115,53	417,43	52,50	4645,60	
5,53	==	2000	450	3915,53	311,35	38,90	3465,28	
5,53	==	2000	250	3615,53	295,03	36,90	3283,60	
1,26	500	3000	450	5091,26	414,63	51,85	4614,78	
1,26	==	2000	450	3591,26	292,23	36,55	3252,48	

i verranno conteggiati a parte.

2175

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURG
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metall. Fiche
IMPIEGATI = PERSONALE					
MANUALE E FAMILIARE					
UFFICIALI AMMINISTRATIVI					
UOMINI CAPI FAMIGLIA	3091,85	4827,58	1735,70	56	
DONNE CAPI FAMIGLIA	2469,01	4645,90	1982,89	74,5	
UOMINI NON CAPI FAM.	2697,78	3865,28	827,50	38,4	
DONNE NON CAPI FAM.	2299,01	3293,69	1074,69	48,5	
MESSI NOTIFICATORI,					
CUSTODI, GUARDIA NOTT.					
UOMINI CAPI FAMIGLIA	2631,88	4614,78	1982,90	75,3	
UOMINI NON CAPI FAM.	2177,78	3252,48	1074,70	49,5	

2177

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DOC. N. 109.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

ESATTORIA COMUNALE

...ario netto ...ccedente ...ecchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	salario netto	Oss
...91,69	4627,52	1735,70	56			
...65,01	4645,90	1983,37	74,5			
...27,78	3865,28	927,50	35,4			
...01,91	3353,60	1074,69	48,5			
...31,68	4614,78	1952,90	73,3			
...77,73	3251,43	1074,70	49,5			

TURIN - CLOTHING

9

APPENDICE ALL'ACCORDO GENERALE INDENNITA' DI CONTINGENZA PER LA PROVINCIA DI TORINO

Tra L'Unione Industriali - Sezione Abbigliamento - e la Camera del Lavoro di Torino - Sezione Abbigliamento - si conviene quanto segue:

Sciogliendo la riserva contenuta nel recente accordo di carattere collettivo stipulato il 10 Luglio 1945 tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro per la concessione dell'indennità di contingenza per conviveri, si stabilisce:

che per l'industria esercente la confezione di articoli di abbigliamento in genere non in serie, al fine di agevolare la formazione dell'apprendistato nella stessa, la misura dell'indennità giornaliera di carovita per gli apprendisti rimane così fissata:

età fra 14 e 15 anni compiuti.....L. 28 giornaliere
età fra 16 e 17 anni compiuti....." 40 "
età fra 17 e 18 anni compiuti....." 52 "

6809

Nel caso di apprendisti assunti in età superiore ai 15 anni, la indennità giornaliera di carovita sarà corrisposta nella misura di:

per apprendisti di anni 16.....L. 34 giornaliere
per apprendisti di anni 17 e 18....." 46 "
per apprendisti assunti dopo il 18° anno....." 42 "

e ciò per la durata dell'apprendistato come da disposizioni vigenti.

Inoltre, le due Organizzazioni convengono:

Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro "morta stagione" la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo fra le Commissioni Interne o chi per esse e le singole ditte. Per il periodo di sospensione, concordato dalle maestranze, non decorreranno la paga e l'indennità di contingenza. Questa particolare conven-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NARS No. 218
NARS Date 12-28-81

...ovesse, le misure dell'indennità giornaliera di ca=
rovita per gli apprendisti rimane così fissata:

età fra 14 e 15 anni compiuti.....L. 28 giornaliere
età fra 16 e 17 anni compiuti....." 40 "
età fra 17 e 18 anni compiuti....." 52 "

6809

Nel caso di apprendisti assunti in età superiore ai 15 anni, la indennità giornaliera di carovita sarà corrisposta nella misura di:

per apprendisti di anni 16.....L. 34 giornaliere
per apprendisti di anni 17 e 18....." 46 "
per apprendisti assunti dopo il 18° anno...." 42 "

e ciò per la durata dell'apprendistato come da disposizioni vigenti.

Inoltre, le due Organizzazioni convengono:

Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro "morta stagione" la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo fra le Commissioni Interne o chi per esse e le singole ditte. Per il periodo di sospensione, accettato dalle maestranze, non decorreranno la salario nè indennità di contingenza. Questa particolare convenzione è accettata dall'Organizzazione operaia fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, nè può costituire comunque deroga ad eventuali disposizioni più favorevoli ai lavoratori sancite da precedenti disposizioni di legge o di contratto.

Torino, 13/7/1945

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to G. Repelli
F.to Remo Savio

PER L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to E. Ceresa
F.to C. Pistoja

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC 96-
7/25/02

LSC/806
18 AUG

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEDMONT REGION
LABOUR DIVISION
APO. 394-U.S.ARMY

REF. : PR/LA/47/161 11 July 1945
SUBJECT : WAGE AGREEMENTS AND
AMG. APPROVAL
TO : P.C.'s (All Provinces)
(Attention of and action by Provincial Labour L.O.)

1. Reference is made to the provisions of S.O. 41 and the constitution and functions of N.I.I.A.G. (Industry and Labour) which provide the standard operational procedure that must be followed in respect of all collective agreements concluded between employers and employees.

2. The importance of enforcing rigidly these procedures need hardly be stressed, particularly at this juncture when an effort is being made by AC/AMG, the Italian Government as well as the leading exponents of industry and organised labour to govern the field of wages with a uniformity of criterion in the fixation of "cost vita" indemnities.

3. An agreement was concluded for industrial workers in Milan on 3 July 45. It was also agreed by Regional representatives of Labour and Industry that this agreement would serve as
(i) a ceiling for all other Provincial agreements;
(ii) a pattern for the stipulation of the contractual clauses in other Provincial agreements;
(iii) due regard being taken of relative living costs, the criterion of percentage be used as far as possible taking the Milan agreement as the basis of comparison.

4. In order to ascertain that some discipline be established in the field of wages, it is submitted that Provincial Commissioners call in the representatives of the "Camera del Lavoro" and of the "Unione Industriali", "Unione Commercianti", "Unione Agricoltori", in order to explain that :-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

employers and employees.

2. The importance of enforcing rigidly these procedures need hardly be stressed, particularly at this juncture when an effort is being made by AC/ACC, the Italian Government as well as the leading exponents of Industry and organised Labour to govern the field of wages with a uniformity of criterion in the fixation of "scala mobile" indemnities.

3. An agreement was concluded for industrial workers in Milan on 9 July 43. It was also agreed by Regional representatives of Labour and Industry that this agreement would serve as

(i) a ceiling for all other Provincial agreements;

(ii) a pattern for the stipulation of the contractual clauses in other Provincial agreements;

(iii) due regard being taken of relative living costs, the criterion of percentage be used as far as possible taking the Milan agreement as the basis of comparison.

4. In order to ascertain that some discipline be established in the field of wages, it is submitted that Provincial Commissioners call in the representatives of the "Camera del Lavoro" and of the "Unione Industriali", "Unione Commercianti", "Unione Agricoltori", in order to explain that :-

(i) AC/ACC. is now determined to veto back any agreement that will not observe the provisions of existing regulations;

(ii) AC/ACC views sympathetically the question of wage re-adjustment but it still remains the responsibility of contracting parties to bargain freely in order to reach an agreement;

(iii) however agreement cannot be reached the "Provincial Labour Office" is available for purposes of mediation, conciliation and eventual arbitration;

(iv) AC/ACC, fully realising the necessity of not delaying unduly the approval of any agreement reached, will endeavour to expedite the necessary procedure but in order to ascertain that all the necessary information is made available for the attention of A.I.A.I.C. and Regional Commissioner, contracting parties should consult the Provincial Labour Office before presenting to this

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACC 10000/146/134 L.S.C./4281 F

(2 reg 2 folders)

COLLECTIVE AGREEMENTS - TOKYO

June-July 1945

218415

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COLLECTIVE AGREEMENTS TORINO

2/2

June July 1945

2185

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Office the agreement in question and other relevant documents for transmission to the Regional Labour Office.

5. A circular has been sent from the "Regional Labour Office" to all Provincial Labour Office Directors, giving them all instructions on this matter. Copies of the Milan Industrial Agreement and the similar agreement concluded in Torino Province is herewith attached. Copies have also been forwarded to the Provincial Labour Offices for information and as a reference for contracting parties.

The Torino agreement has not as yet been approved by Regional Commissioner but there is no reason to believe that this agreement will be not receive approval considering that AS/AMG have given their approval to the basic Milan agreement. It will be noticed that the Torino agreement allows for a "cover wage" indemnity which is 70 lire less than that of Milan.

6. In such Provinces as agreements have been recently concluded and approval was given on principle (in linea di massima) as in the case of Novara and Alessandria, it will now be necessary to make the agreements in question conform to the Milan pattern, as, in fact, has been done in Torino Province. In the case of agreements reached but not yet submitted for review and approval by R.L.O./R.C., it is submitted that the revision is undertaken forthwith. This would apply in the case of the Industrial agreement concluded in Asti Province.

Sburlino Maj
A. Sburlino, Major
Regional Labour Officer

DISTRIBUTION : P.C.'s (All Provinces)
R.C.
R.S.C.
Director Regional Labour Office

6807

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

"case vita" indemnity which is 10 lire less than that of Milan.

5. In such Provinces as agreements have been recently concluded and approval was given on principle (in linea di massima) as in the case of Novara and Alessandria, it will now be necessary to make the agreements in question conform to the Milan pattern, as, in fact, has been done in Torino Province. In the case of agreements reached but not yet submitted for review and approval by R.L.O./P.C., it is submitted that the revision is undertaken forthwith. This would apply in the case of the Industrial agreement concluded in Asti Province.

Sburlino Maj
M. Sburlino, Major
Regional Labour Officer

6807

DISTRIBUTION : P.O.'s (All Provinces)
P.C.
R.L.O.
Director Regional Labour Office
File
Reading File
R.C. A.M. (Attention Labour Sub-Commission)
A.M.G.-A.C. Lombardia (Attention Labour Division)
" Venezia (" " ")
" Liguria (" " ")
" Emilia (" " ")
American Embassy (Attention Labour Attache)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Addì 23 giugno 1945, in Milano, ob/

fra l'Unione Industriali della Provincia di Milano rappresentata dal suo Commissario straordinario Ing. Giovanni FALCK;

e

la Camera del Lavoro di Milano, e Provincia rappresentata dal suo Segretario Luigi MORELLI, assistito da Gaetano INVERNIZZI, Fortunato SACCHI e Franco VOLONTE'

si è convenuto e stipulato quanto appresso :

- ADEGUAMENTI SALARIALI

1)- A far tempo dal 25 giugno è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le ore sole di effettiva prestazione lavorative.- Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	Operai	Impiegati
a)- Uomini capi famiglia con una persona a carico.....L.	120,=gior.	3.000 mensili
b)- Donne capi famiglia con una persona a carico.....L.	100,= "	2.500 "

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15,=giornaliere per gli operai e di L.375,= mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

c)- Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.....L.	100,= "	2.500, "
d)- Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni.....L.	80,= "	2.000 "
e)- Donne non capo famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....L.	72,= "	1.800 "
f)- Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni.....L.	64,= "	1.600 "
g)- Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....L.	56,= "	1.400 "

6866

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato che fruisce di assegni familiari.- Il ragguaglio ad ora delle [illegible] sopra indicate si fa dividendo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

...prestazione lavorative.- ...da corrispondersi
Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	Operai	Impiegati
a)- Uomini capi famiglia con una persona a carico.....L.	120,=gior.	3.000 mensili
b)- Donne capi famiglia con una persona a carico.....L.	100,= "	2.500 "

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.15,=giornaliere per gli operai e di L.375,= mensili per gli impiegati ragguagliabili ed ore per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

c)- Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.....L.	100,= "	2.500, "
d)- Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni.....L.	80,= "	2.000 "
e)- Donne non capo famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.....L.	72,= "	1.800 "
f)- Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni.....L.	64,= "	1.600 "
g)- Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....L.	56,= "	1.400 "

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato che fruisce di assegni familiari.- Il ragguaglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliere e per 160 le quote mensili.-

2)- A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra L.20 (giornaliere a favore dei lavoratori capi famiglia) istituita con decreto 26/9/44, modificato con decreto 5/1/45 dal Governo della cosi detta Repubblica Sociale Italiana.-

3)- La indennità di contingenza di cui al punto primo sarà corrisposta integralmente ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc. siti entro il territorio della circoscrizione amministrativa dei Comuni di Milano e Sesto S.Giovanni, in ragione del 95% ai

..//..

6806

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 47502

lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc. siti entro il territorio della circoscrizione amministrativa dei Comuni di Monza, Legnano ed in ragione dell'85% ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc. siti nel restante territorio della Provincia di Milano.-

4)- La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.- Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.- Esso è esente da ogni contribuzione a fini previdenziali, sociali ed assicurativi.-

5)- A far tempo dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro, nonchè gli operai lavoranti ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue :

a) il 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando l'attuale misura dei contributi;

b) il 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico dell'azienda.-

L'organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione, ed è quindi improduttivo sostenere che l'onere relative non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'erario.-

Essa svolgerà quindi azione presso le autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazione corrisposte al lavoratore a fronte di ore non effettivamente lavorate.-

L'organizzazione dei lavoratori, nell'interesse della economia produttive nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.-

6)- Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende l'industria degli Autotrasporti di merce e persone e l'industria delle Sartorie per uomo e donna su misura.- Per tali categorie verrà trattato a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 185021

le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue :

a) il 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando l'attuale misura dei contributi;

b) il 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico dell'azienda.-

L'organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione, ed è quindi improduttivo sostenere che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle aziende e deve gravare invece sull'orario.-

Essa svolgerà quindi azione presso le autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazione corrisposte al lavoratore a fronte di ore non effettivamente lavorate.-

L'organizzazione dei lavoratori, nell'interesse della economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.-

6)- Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende l'industria degli Autotrasporti di merce e persone e l'industria delle Sartorie per uomo e donne su misura.- Per tali categorie verrà trattato a parte.-

7)- Previo consenso delle commissioni interne d'accordo coi C.L.N. aziendali, le aziende potranno riammettere al lavoro all'atto del loro rientro in azienda i lavoratori operai ed impiegati, già alle armi nell'Esercito Regio o nel C.V.L.; prigionieri, dal lavoro obbligatorio, deportati, esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.- I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le commissioni interne o con i C.L.N. aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri, tenendo conto delle loro condizioni economiche e dei carichi di famiglia.-

..//..

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

8)- Il ricupero degli accordi eventualmente già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 Luglio del corrente anno.-

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente presi in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatto oggetto di speciale decisione agli effetti dell'applicazione del presente accordo.-

9)- Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al 1° giugno corr.anno e con effetto dal 25 giugno, fatta esclusione degli accordi che abbiano stabilito piccoli aumenti perequativi.- In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulanti.-

6805

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

Il giorno 10 Luglio 1945

tra l'Unione Industriale della Provincia di Torino, rappresentata dal suo Commissario, Ing. Sandro FIORIO,
e la Camera del Lavoro di Torino, rappresentata dai Segretari CAR= MAGNOLA Luigi, RAPELLI Giuseppe e FLECCHIA Vittorio,

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale occupato negli stabilimenti industriali della Provincia di Torino, tenuta presente la differenza fra i numeri indici tra la città di Milano e quella di Torino :

1)- A far tempo dal 21 giugno 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile, da ragguagliarsi ad ora ed a corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.-
Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	Operai		Impiegati	
	giornal.	orarie	mensili	orarie
a)-Uomini capi famiglia con una persona a carico...L.	110,=	13,75	2.750	13,75
b)-Donne capi famiglia con una persona a carico...L.	100,=	12,50	2.500	12,50
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14,=giornaliere per gli operai e di L.350,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a carico oltre la prima.....L.	14,=	1,75	350,=	1,75
c)-Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.....L.	92,=	11,50	2.300	11,50

6804

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...ungenza giornaliera o mensile, da ragguagliarsi ad ora ed a corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.-
Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	Operai		Impiegati	
	giornal.	orarie	mensili	orarie
a)-Uomini capi famiglia con una persona a carico...L.	110,=	13,75	2.750	13,75
b)-Donne capi famiglia con una persona a carico...L.	100,=	12,50	2.500	12,50
Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14,=giornaliere per gli operai e di L.350,= mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a carico oltre la prima.....L.	14,=	1,75	350,=	1,75
c)-Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.....L.	92,=	11,50	2.300	11,50
d)-Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni compiuti.....L.	72,=	9,=	1.800	9,=
e)-Donne non capi famiglia di età non superiore ai 20 anni compiuti.....L.	66,=	8,25	1.650	8,25
f)-Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni.....L.	60,=	7,50	1.500	7,50
g)-Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....L.	52,=	6,50	1.300	6,50

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio ed impiegato, che fruisca di assegni familiari.- Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie sopra stabilite.-

..//..

6804

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2)- A far tempo dal 21 giugno 1945, l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti dalle nuove indennità di contingenza.-

3)- L'indennità di contingenza di cui al punto 1) sarà corrisposta ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri, ecc.siti nel territorio del comune di Torino, Rivoli, Moncalieri, Settimo e Venaria ed in ragione del 90% ai lavoratori addetti a stabilimenti, cantieri ecc. siti nel restante territorio della provincia di Torino.-

4)- L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto.- Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.- Essa è esente da ogni ritenuta a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.-

5)- Sono assorbiti nella nuova indennità di contingenze quelle erogazioni percentuali od aumenti già accordati od oggetto di contratti in corso di stipulazione dal 1° giugno in poi; escluso però quanto si riferisce a liquidazione di arretrate e da sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazione, salariale stipulate e ratificate in sede sindacale.-

6)- Il recupero di quanto da assorbire ai sensi del precedente articolo nonchè della somma di L.1000 di cui all'accordo tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro in data 21 giugno'45, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio corr.anno.-

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dall"aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.-

7)- Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone, dei trasporti in concessione delle tranvie urbane, l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura, dei lavoratori a domicilio e dell'industria dello spettacolo.- 6803

Per tali categorie e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.-

8)- Col 21 giugno 1945 egli operai totalmente sospesi dal lavoro

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

5)- Sono assorbiti nelle nuove indennità di contingenze quelle erogazioni percentuali od aumenti già accordati od oggetto di contratti in corso di stipulazione dal 1° giugno in poi; escluso però quanto si riferisce a liquidazione arretrate e da sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazione, salariale stipulate e ratificate in sede sindacale.-

6)- Il recupero di quanto da assorbire ai sensi del precedente articolo nonchè della somma di L.1000 di cui all'accordo tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro in data 21 giugno'45, avverrà rateal mente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio corr.anno.-

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dall"aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.-

7)- Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone, dei trasporti in concessione delle tranvie urbane, l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura, dei lavoratori a domicilio e dell'industria dello spettacolo.- 6803

Per tali categorie e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.-

8)- Col 21 giugno 1945 agli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto al di sotto di 48 ore settimanali, il cui orario venisse ridotto al di sotto di tale limite successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico :

a)- <u>Per le ore di effettiva prestazione lavorativa</u> :
corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro o dai decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanato dal Commissariato Naz.del Lavoro o dal Ministro del Lavoro della così detta Repubblica Sociale Italiana,e della totale indennità di contingenza.-

b)- <u>Per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non la-</u>

..//..

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

verete a causa di riduzione dell'orario di lavoro :

Corresponsione del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della cassa integrazione salari degli operai dell'industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale :
Corresponsione del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ed ora a carico dell'azienda.-
Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto, ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito nei decreti sopracitati, che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.-

L'organizzazione degli industriali, considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trovano tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria produzione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sull'azienda e deve invece gravare sull'Erario.-

6802

Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.-

L'organizzazione dei lavoratori nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.-

9)- Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva tutte le nuove assunzioni di personale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento.- Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.-

10)- L'Unione Industriale e la Camera del Lavoro esamineranno entro il

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

estranee dipendenti da aziende industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, fermo restando, come già stabilito dei decreti sopracitati, che nei casi di assenze dovute a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna integr ione salariale, nè opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.-

L'organizzazione degli industriali, considerato che si tratta di personale che, pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte, si trovano tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria produzione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sull'azienda e deve invece grevare sull'Erario.-

6802

Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.-

L'organizzazione dei lavoratori nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.-

9)- Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva tutte le nuove assunzioni di personale, successive dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento.- Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.-

10)- L'Unione Industriale e la Camera del Lavoro esamineranno entro il mese di Luglio, in accordo colla delegazione Piemontese del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, la sistemazione dei lavoratori, impiegati ed operai già alle armi nel R. Esercito, C.V.L., prigionieri, soggetti al lavoro obbligatorio, deportati, esuli od assenti per cause politiche.-

11)- L'Unione Industriale e la Camera del Lavoro si impegnano di stipulare entro il 30 settembre p.v. i nuovi contratti di lavoro per impiegati ed operai.-

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

Presidenza Min. Tax Collection

8

ACCORDO NAZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPALTATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI PER IL NORD ITALIA

—ooOoo—

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno ventidue Giugno nella sede dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo in Roma-Via Nazionale 243 sono convenuti i Sigg.ri:

= Avv. PIETRO REZZI Delegato del Comitato Promotore dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo

= Avv. GUGLIELMO BOURGIER Segretario dell'Unione stessa

= Avv. FENIZIO PENIZI quale Delegato della C.G.I.L.

= Dr. ALBERTO BRANCATINI

= Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO

tutti e tre per la Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.

= Dr. FALCONI MARIO

= Sig. TRAVERSA SILVIO

= Sig. DREGANI VITTORIO

6801

quali componenti la Commissione Interna del Personale Imposte Consumo di Genova.

Esaminata la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni avanzata dalla Commissione Interna del personale II.CC di Genova e fatta propria ed estesa a tutto il personale dipendente delle Ditte Appaltatrici delle II.CC del Nord Italia dalla Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.;

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

= Avv. PIETRO REZZI Delegato del Comitato Nazionale Appaltatori Imposte Consumo

= Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stessa

= Avv. FENIZIO FENIZI quale Delegato della C.G.I.L.

= Dr. ALBERTO BRANCATINI

= Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO

tutti e tre per la Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.

= Dr. FALCONI MARIO

= Sig. TRAVERSA SILVIO

= Sig. DREGANI VITTORIO

quali componenti la Commissione Interna del personale Imposte Consumo di Genova.

6801

Esaminata la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni avanzata dalla Commissione Interna del personale II.CC di Genova e fatta propria ed estesa a tutto il personale dipendente delle Ditte Appaltatrici delle II.CC del Nord Italia dalla Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.;

Ravvisata la necessità di venire incontro immediatamente ai bisogni dei lavoratori II.CC. non potendosi attendere il verificarsi della situazione prevista nell'art. 8 dell'accordo 22 Marzo 1945 stipulato fra le costituite Unioni Naz. Appaltatori Imposte Consumo e Federazione Nazionale Lavoratori II.CC. e con intesa di futura integrale applicazione di detto accordo, ove del caso;

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Ispirandosi ai criteri già applicati in via di massima nel citato accordo;

tenuto conto delle esigenze proppettate dai Lavoratori e della estensione alle Provincie del Nord del D.L.L. 8 Marzo 1945 n° 62 e delle relative istruzioni n. 3/701 emesse dall'On. Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno contenenti provvedimenti correlativi a favore delle gestioni delle imposte di consumo

Si è addivenuti fra le parti alla stipula del presente accordo da valere nei territori siti a Nord delle Provincie di Livorno, Firenze, Perugia, Ancona.

I°) a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione degli stipendi tabellari previsti dall'Art. I del contratto integrativo 23 Marzo 1943 nella seguente misura:

sulle prime L. 1000 al mese (o frazioni di L. 1000)		70% aumento
" seconde " " " " " " "		60% "
" terze " " " " " " "		30% "
" quarte " " " " " " "		20% "
" quinte " " " " " " "		10% "

Per quei stipendi o salari che eccedono le L. 5.000.= al mese l'aumento massimo complessivo sarà di L. 1.900.=

Tale maggiorazione assorbe e comprende a tutti gli effetti quella del 30% concessa dal sedicente governo repubblicano e in atto goduti.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I°) a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione degli stipendi tabellari previsti dall'Art. I del contratto integrativo 23 Marzo 1943 nella seguente misura:

sulle prime L. 1000 al mese (o frazioni di L. 1000)								70%	aumento
"	seconde	"	"	"	"	"	"	"	60% "
"	terze	"	"	"	"	"	"	"	30% "
"	quarte	"	"	"	"	"	"	"	20% "
"	quinte	"	"	"	"	"	"	"	10% "

Per quei stipendi o salari che eccedono le L. 5.000.= al mese l'aumento massimo complessivo sarà di L. 1.900.=

Tale maggiorazione assorbe e comprende a tutti gli effetti quella del 30% concessa dal sedicente governo repubblicano e in atto goduti.

b) una maggiorazione del 50% dello stipendio come sopra aumentato e comprensivo quindi in ogni caso dell'aumento scalare del 70%, 60% ecc. e con esclusione di tutte le indennità comunque e sotto qualsiasi titolo corrisposte./

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

e) una integrazione dell'indennità carovita da corrispondersi nella seguente misura, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita:

L. 45 giornaliere per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

L. 40.= giornaliere per i comuni con popolazione da I00.00I a 500.000 abitanti;

L. 35.= giornaliere per i Comuni con popolazione da 60.00I a I00.000 abitanti;

L. 25.= giornaliere per i Comuni con popolazione da 30.00I a 60.000 abitanti;

L. I5.= giornaliere per i Comuni con popolazione fino a I0.000 abitanti.

2°) L'indennità caropane istituita con la legge 22/2/45 n° 38 resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corresponsione, nemmeno pro-rata.

3°) S'intende personale in servizio anche quello assunto temporaneamente per ferie o malattia.

4°) Agli effetti delle determinazione della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio sicchè in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione.

5°) Detta integrazione sarà pagata, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista e, non è soggetta a trattenute a contributi di qualsiasi natura

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

[illegible] abitanti;

L. 25.= giornaliere per i Comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti;

L. 15.= giornaliere per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2°) L'indennità caropane istituita con la legge 22/2/45 n° 38 resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corresponsione, nemmeno pro-rata.

3°) S'intende personale in servizio anche quello assunto temporaneamente per ferie o malattia.

4°) Agli effetti delle determinazione della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio sicchè in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione.

5°) Detta integrazione sarà pagata, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista e, non è soggetta a trattenuta e a contributi di carattere sociale o assicurativo, e non viene computata ad alcun effetto, come facente parte del salario o dello stipendio.

6°) E' escluso dal beneficio dei miglioramenti di cui al presente accordo, per tutto il periodo della sospensione, il personale sospeso per motivi politici.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

7°) I benefici di cui al presente accordo avranno decorrenza dal I° Maggio 1945.

8°) Sarà curato il pagamento degli arretrati dal I° Maggio al 30 Giugno nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'ammontare dell'importo autorizzato a tale scopo dalla citata circolare Ministeriale.

9°) Le eventuali anticipazioni date dalle Aziende Appaltatrici delle Imposte di Consumo in conto futuri miglioramenti generali potranno essere rimborsate dai lavoratori in rate mensili non inferiori a sei.

IL DELEGATO DEL COMITATO PROMOTORE DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Pietro Renzi)

FEDERAZIONE NAZIONALE LAV.RI IMPOSTE CONSUMO
(Avv. Fenizio Fenizi)

IL SEGRETARIO DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Guglielmo Bourcier)

(Dr. ALBERTO BRANCATINI)

(FRATTARELLI MANFREDI MARIO)

COMPONENTI COMMISSIONE INTERNA PERSONALE II.CC.
(Dr. Falconi Mario)
(Traversa Silvio)
(Drugani Vittorio)

6798

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

9°) Le eventuali anticipazioni date dalle Aziende Appaltatrici delle Imposte di Consumo in conto futuri miglioramenti generali potranno essere rimborsate dai lavoratori in rate mensili non inferiori a sei.

IL DELEGATO DEL COMITATO
PROMOTORE DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Pietro Rezzi)

FEDERAZIONE NAZIONALE LAV.RI
IMPOSTE CONSUMO
(Avv. Fenisio Fenizi)

IL SEGRETARIO DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Guglielmo Fourcier)

(Dr. ALBERTO BRANCATINI)

(FRATTARELLI MANFREDI MARIO)

COMPONENTI COMMISSIONE INTERNA
PERSONALE II.CC.
(Dr. Feleoni Mario)
(Traversa Silvio)
(Dregani Vittorio)

6798

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2 2 0 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

LSC/806

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEDMONT REGION
LABOUR DIVISION
APO.394-U.S.ARMY

REF. : PR/LA/47/201 20 July 1945

SUBJECT : Inter-Regional Wage Agreement in respect of "Ammende applicate dalle Imposte di consumo e tasse affini".

TO : R.C. Lombardia (Attention R. Lab. O.)
" " Liguria (" " " ")
" " Emilia (" " " ")
" " Venezia (" " " ")

1. Reference is made to the c/s agreement of which a copy is herewith attached.

2. The aforementioned agreement was refered to A.C. for approval as it was concluded on a basis covering the whole of Northern Italy.

3. In conformity with para. 2. of the attached letter from A.C. (L.S.C./806 dated 18 July 45), contracting parties are being informed that the agreement is formally approved for Piemonte. It has been left to the "Labour Divisions" of other Regions to take the same step as far as "approval" of the agreement applies to their respective Regions.

E. Scioluna major
E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer

Copy to : - Labour S./C.
R.C.
File
Reading File
Dr. Gatti (Ufficio Regionale del Lavoro)

C797

22031

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO.394
LABOUR SUB-COMMISSION

REF. : LSC/806 18 July 1945
SUBJECT : Wage agreement for personnel of Sale Taxes Contractors.
TO : Regional Commissioner. Piemonte.

1. Reference your PE/LA/47/144 of 7th July 1945.

2. The new agreement has been examined and in light of the recommendation of the R.I.J.A.C. and in view of the fact that it was concluded on an Inter-Regional basis and is intended for general application throughout Northern Italian territory, it is agreed that formal approval should be now accorded to the agreement.

3. In view of the Inter-Regional character of the agreement, I shall be glad if you will arrange for copies of the agreement to be transmitted to all other Regional Commissioners.

W.E. MAINE
Director
Labour Sub-Commission

E.105

2209

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

GA/am

TORINO

Prot. N. 0127/R. Rip. 21 LUGLIO 1945

Risposta a nota del

Div. Ser. N.

OGGETTO: **Accordo salariale per i lavoratori Imposte di Consumo -Italia del Nord**

Al L'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO- Via Nazionale
ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE CONSUMO
ROMA

e.p.c. ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
ROMA

ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO- ASTI- AOSTA-ALESSANDRIA CUNEO-NOVARA- VERCELLI

AL PROVINCIAL COMMISSIONER DI TORINO- ASTI- ALESSANDRIA-AOSTA CUNEO- VERCELLI- NOVARA

AL COMMISSARIO REGIONALE DELLE LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA, VENEZIA

AL A.C. LABOR SUB-COMMISSIONER

Si comunica che la sotto Commissione del Lavoro della Commissione Alleata, con sede in Roma, a cui era stata inviata la pratica in oggetto per competenza ha approvato l'accordo per gli adeguamenti delle retribuzioni ai lavoratori Imposte di Consumo dell'Italia del Nord stipulato il 22 Giugno u.s.

Pertanto l'accordo in parola, in base a detta approvazione, avrà pieno vigore a tutti gli effetti di legge tra le parti contraenti, però nell'ambito della Regione Piemontese, su cui questo ufficio ha giurisdizione mentre per le altre Regioni del Nord Italia, sarà invece provveduto da ciascun Ufficio Regionale del Lavoro competente per territorio.

./.

(8-62) OFFICE FORMS MILAN - TURIN - BOLOGNA - ROME

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Le parti interessate provvederanno all'applicazione immediata dell'accordo, dando comunicazione dell'avvenuta ratifica ai loro uffici dipendenti.

IL DIRETTORE

E. J. SCICLUNA - Major
REGIONAL LABOUR OFFICER
PIEMONTE

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LABOR OFFICIAL DIVISION
PIEMONTE REGION

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U.S. ARMY

REF. : PR/LA/47/144 7 July,1945

SUBJECT: Wage Agreement on Inter-Regional basis

TO : Director Labour Sub-Commission.

1. Reference is made to the enclosed wage agreement which has been concluded on an Inter - Regional basis.

2. R.I.J.A.C. (Piemonte) expressed favourable opinion with regards to the advisability of allowing a wage increase to the employees concerned but as this agreement is to be enforced in all territories to the north of Livorno, Firenze, Perugia and Ancona Provinces, it is refered to A.C. Labour Sub.-Commission for consideration and decision.

3. This Division has notified the contracting parties that the matter now rests with H.Q. A.C. It is assumed that the decision will in due course be communicated directly to the parties concerned, with information copy to this Division.

E. SEIDLMA, Major
Regional Labour Officer.

DISTRIBUTION : Sezione Sindacale (Regional Lab. Office)
File
Reading File.

6794

1 file (Syr G.)

ACCORDO NAZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPALTATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI PER IL NORD ITALIA

=&=&=&=&=

Riassunto delle risultanze della elaborazione dei dati

=&=&=&=&=

Le nuove retribuzioni concordate risulta sensibilmente inferiore a quelle già in atto nell'Italia Centro Meridionale per le stesse categorie.

Rispetto al salario netto precedente in vigore nel Nord Italia risulta un aumento variabile da un massimo del 125% ad un minimo del 100% per le classi A; B-C; D-E; e da un massimo dell'80% ad un minimo del 39% per le classi F; G-H-I;-

La suddivisione in classi è in rapporto al grado di importanza dei Comuni.-

L'accentuata percentuale di aumento è comprensiva delle indennità di presenza e di guerra che vengono conservate e della nuova speciale indennità caro vita che oscilla da L. 45.= a L. 15.= giornaliere secondo le classificazioni dei Comuni di cui sopra.

=&=&=&=&=

GA/cm

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

nale per le stesse categorie.

Rispetto al salario netto precedente in vigore nel Nord Italia risulta un aumento variabile da un massimo del I25% ad un minimo del IC% per le classi A; B-C; D-E; e da un massimo dell'8% ad un minimo del 3% per le classi F; G-H-I;-

La suddivisione in classi è in rapporto al grado di importanza dei Comuni.-

L'accentuata percentuale di aumento è comprensiva delle indennità di presenza e di guerra che vengono conservate e della nuova speciale indennità caro vita che oscilla da L. 45.= a L. I5.= giornaliere secondo le classificazioni dei Comuni di cui sopra.

GA/

6793

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Piedmonte Region / TAX-collect

8

ACCORDO NAZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPALTATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI PER IL NORD ITALIA.

--ooOoo--

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno ventidue Giugno nella sede dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo in Roma-Via Nazionale 243 sono convenuti i Sigg.ri:

= Avv. PIETRO PEZZI Delegato del Comitato Promotore dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo
= Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stessa
= Avv. RENZIO RENZI quale Delegato della C.G.I.L.
= Dr. ALBERTO BRANCATINI
= Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO

tutti e tre per la Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.

= Dr. FALCONI MARIO
= Sig. TRAVERSA SILVIO
= Sig. DREGANI VITTORIO

quali componenti la Commissione Interna del personale Imposte Consumo di Genova.

Esaminata la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni avanzata dalla Commissione Interna del personale II.CC di Genova e fatta propria ed estesa a tutto il personale dipendente delle Ditte Appaltatrici delle II.CC del Nord Italia dalla Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.;

Ravvisata la necessità di venire incontro immediatamente ai

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Nazionale Appaltatori Imposte Consumo

= Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stessa

= Avv. RENZZIO RENZI quale Delegato della C.G.I.L.

= Dr. ALBERTO BRANCATINI

= Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO

tutti e tre per la Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.

= Dr. FALCONI MARIO

= Sig. TRAVERSA SILVIO

= Sig. DREGANI VITTORIO

quali componenti la Commissione Interna del personale Imposte Consumo di Genova.

Esaminata la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni avanzata dalla Commissione Interna del personale II.CC di Genova e fatta propria ed estesa a tutto il personale dipendente delle Ditte Appaltatrici delle II.CC del Nord Italia dalla Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.;

Ravvisata la necessità di venire incontro immediatamente ai bisogni dei lavoratori II.CC. non potendosi attendere di verificarsi della situazione prevista nell'art. 8 dell'accordo 22 Marzo 1945 stipulato fra le costituite Unioni Naz. Appaltatori Imposte Consumo e Federazione Nazionale Lavoratori II.CC. e con intesa di futura integrale applicazione di detto accordo, ove del caso;

./.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Ispirandosi ai criteri già applicati in via di massima nel citato accordo;

tenuto conto delle esigenze proppettate dai Lavoratori e della estensione alle Provincie del Nord del D.L.L. 8 Marzo I945 nº 62 e delle relative istruzioni n. 3/70I emesse dall'On. Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno contenenti provvedimenti correlativi a favore delle gestioni delle imposte di consumo

Si è addivenuti fra le parti alla stipula del presente accordo da valere nei territori siti a Nord delle Provincie di Livorno, Firenze, Perugia, Ancona.

Iº) a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione degli stipendi tabellari previsti dall'Art. I del contratto integrativo 23 Marzo I943 nella seguente misura:

sulle prime L. I000 al mese (o frazioni di L. I000)								70%	aumento
"	seconde	"	"	"	"	"	"	"	60% "
"	terze	"	"	"	"	"	"	"	30% "
"	quarte	"	"	"	"	"	"	"	20% "
"	quinte	"	"	"	"	"	"	"	I0% "

Per quei stipendi o salari che eccedono le L. 5.000.- al mese l'aumento massimo complessivo sarà di L. I.900.-

Tale maggiorazione assorbe e comprende a tutti gli effetti quella del 30% concessa dal sedicente governo repubblicano e in atto goduti.

6791

b)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1850021

da valere nei territori siti a Nord delle Provincie di Livorno, Firenze, Perugia, Ancona.

I°) a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione degli stipendi tabellari previsti dall'Art. I del contratto integrativo 23 Marzo 1943 nella seguente misura:

sulle prime L. 1000 al mese (o frazioni di L. 1000)							70%	aumento
"	seconde	"	"	"	"	"	"	60% "
"	terze	"	"	"	"	"	"	30% "
"	quarte	"	"	"	"	"	"	20% "
"	quinte	"	"	"	"	"	"	10% "

Per quei stipendi o salari che eccedono le L. 5.000.= al mese l'aumento massimo complessivo sarà di L. 1.900.=

Tale maggiorazione assorbe e comprende a tutti gli effetti quella del 30% concessa dal sedicente governo repubblicano e in atto goduti.

6791

b) una maggiorazione del 50% dello stipendio come sopra aumentato e comprensivo quindi in ogni caso dell'aumento scalare del 70%, 60% ecc. e con esclusione di tutte le indennità comunque e sotto qualsiasi titolo corrisposte./

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

c) una integrazione dell'indennità carovita da corrispondersi nella seguente misura, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita:

L. 45 giornaliere per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

L. 40.= giornaliere per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

L. 35.= giornaliere per i Comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

L. 25.= giornaliere per i Comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti;

L. 15.= giornaliere per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2°) L'indennità caropane istituita con la legge 22/2/45 nº 38 resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corresponsione, nemmeno pro-rata.

3°) S'intende personale in servizio anche quello assente temporaneamente per ferie o malattia.

4°) Agli effetti della determinazione della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio sicchè in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione.

5°) Detta integrazione sarà pagata, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista e, non è soggetta a trattenuta e a contributi di carattere sociale o assicurativo, e non

6790

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 47502

100.000 abitanti;

L. 25.= giornaliere per i Comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti;

L. 15.= giornaliere per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2°) L'indennità caropane istituita con la legge 22/2/45 n° 38 resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corresponsione, nemmeno pro-rata.

3°) S'intende personale in servizio anche quello assunto temporaneamente per ferie o malattia.

4°) Agli effetti delle determinazione della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta effettivamente servizio sicchè in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione.

5°) Detta integrazione sarà pagata, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista e, non è soggetta a trattenuta e a contributi di carattere sociale o assicurativo, e non viene computata ad alcun effetto, come facente parte del salario o dello stipendio.

6°) E' escluso dal beneficio dei miglioramenti di cui al presente accordo, per tutto il periodo della sospensione, il personale sospeso per motivi politici.

6799

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO.

785021

7°) I benefici di cui al presente accordo avranno decorrenza dal I° Maggio 1945.

8°) Sarà curato il pagamento degli arretrati dal I° Maggio al 30 Giugno nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'ammontare dell'importo autorizzato a tale scopo dalla citata circolare Ministeriale.

9°) Le eventuali anticipazioni date dalle Aziende Appaltatrici delle Imposte di Consumo in conto futuri miglioramenti generali potranno essere rimborsate dai lavoratori in rate mensili non inferiori a sei.

IL DELEGATO DEL COMITATO
PROMOTORE DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Pietro Rezzi)

FEDERAZIONE NAZIONALE LAV.RI
IMPOSTE CONSUMO
(Avv. Fenicio Fenici)

IL SEGRETARIO DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Guglielmo Boursier)

(Dr. ALBERTO BRANCATINI)

(FRATTARELLI MANFREDI MARIO)

COMPONENTI COMMISSIONE INTERNA
PERSONALE II.OO.
(Dr. Falconi Mario)
(Traversa Silvio)
(Dregani Vittorio)

6789

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

ACCORDO NAZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPALTATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI PER IL NORD ITALIA

=&=&=&=&=

Riassunto delle risultanze della elaborazione dei dati

=&=&=&=&=

Le nuove retribuzioni concordate risulta sensibilmente inferiore a quelle già in atto nell'Italia Centro Meridionale per le stesse categorie.

Rispetto al salario netto precedente in vigore nel Nord Italia risulta un aumento variabile da un massimo del I25% ad un minimo del IC0% per le classi A; B-C; D-E; e da un massimo dell'8% ad un minimo del 3% per le classi F; G-H-I;-

La suddivisione in classi è in rapporto al grado di importanza dei Comuni.-

L'accentuata percentuale di aumento è comprensiva delle indennità di presenza e di guerra che vengono conservate e della nuova speciale indennità caro vita che oscilla da L. 45.- a L. I5.- giornaliere secondo le classificazioni dei Comuni di cui sopra.

=&=&=&=&=

6788

GA/am

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U.S. ARMY

L5C/806

REF. : PR/LA/47/144 7 July,1945

SUBJECT: Wage Agreement on Inter-Regional basis

TO : Director Labour Sub-Commission.

1. Reference is made to the enclosed wage agreement which has been concluded on an Inter - Regional basis.

2. R.I.J.A.C. (Piemonte) expressed favourable opinion with regards to the advisability of allowing a wage increase th the employees concerned but as this agreement is to be enforced in all territories to the north of Livorno, Firenze, Perugia and Ancona Provinces, it is refered to A.C. Labour Sub.-Commission for consideration and decision.

3. This Division has notified the contracting parties that the matter now rests with H.Q. A.C. It is assumed that the decision will in due course be communicated directly to the parties concerned, with information copy to this Division.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DISTRIBUTION : Sezione Sindacale (Regional Lab. Office)
File
Reading File.

787

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

REF. : LSC/306 18 July 1945

SUBJECT : Wage agreement for personnel of Sale Taxes Contractors.

TO : Regional Comaissioner. Piemonte.

1. Reference your PR/LA 47/144 of 7th July 1945.

2. The new agreement has been examined and in light of the recommendation of the R.I.J.M.C. and in view of the fact that it was concluded on an Inter-Regional basis and is intended for general application throughout Northern Italian territory, it is agreed that formal approval should be now accorded to the agreement.

3. In view of the Inter-Regional character of the agreement, I shall be glad if you will arrange for copies of the agreement to be transmitted to all other Regional Commissioners.

W.H. BRAINE
Director
Labour Sub-Commission

6786

2224

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO TO: Regional Commissioner

WAGE AGREEMENT FOR WORKERS UNDER SALE TAXES CONTRACTORS OF THE PROVINCES NORTH OF LIVORNO, FIRENZE, PERUGIA AND ANCONA.

1. The R.I.J.A.C. considers that a decision should not be given by the Regional Commissioner (Piemonte) in respect of this agreement which has been concluded on a National basis. It should be refered for approval to higher authority, namely A.C.

2. This agreement allows for wage increases varying from 97% to 125% as compared to those prevailing on 23 March 1943. In spite of these increases, it is considered that the wages fixed by this contract would be inadequate and that therefore within a short time a new agitation would be initiated for a further revision.

3. R.I.J.A.C. would be in favour of approval, of the Regional Commissioner considers that, for practical reasons, it would be advisable to give a decision.

4. It is my opinion that the matter should be refered to Allied Commission for their consideration and approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

4.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

6785

Refer to H.Q. A.C.
J. Kelly.
Colonel.
D.R.C.
7/7/45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO DELLE PROV. A NORD DI LIVORNO, FIRENZE PERUGIA ED ANCONA

Il Comitato rileva che l'accordo riguarda altre regioni oltre quella del Piemonte per la quale il Comitato stesso é competente per esprimere il proprio avviso e che pertanto la decisione al riguardo dovrebbe essere presa dagli organi centrali competenti.

Tuttavia, nello scopo di non provocare eventuali ritardi nel rilascio della autorizzazione richieste, il Comitato ha preso in esame l'accordo esprimendo parere favorevole in quanto trattasi di maggiorazioni salariali che, rispetto alla situazione in atto dal 23 marzo 1943, vanno fra il 97 ed il 125%.

I nuovi stipendi variano da £. 3747 al mese per i fattorini a £. 6674 per i direttori per i Capo luoghi con oltre 500.000 abitanti; e da £. 3.396 a £. 5.655 per i capò luoghi da 100.000 a a 500.000 abitanti. Per gli altri centri minori gli stipendi sono inferiori ai citati limiti.

Le retribuzioni fissate sono da ritenere inadeguate al livello raggiunto dal costo della vita.

6784

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Wage Agreement for Personnel attached to Sale Expo Contractors in the Provinces north of Livorno Terenzo, Perugia Avenue 5

The Committee has approved the agreement inasmuch the wage readjustments range from 97 to 125% in respect to the situation of March 1943

The new wages range from £ 3.747 monthly for Engineers to £ 6.074 monthly for directors 6783 towns with under 500.000 inhabitants from lire 3.396 to lire 5.655 for towns with 100.000 to 500.000 inhabitants.

The above wage are moderate

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

National Agreement for
wage adjustments for Personnel
attached to Sole Base Contractors
and ~~Contractor~~ like for Northern Italy

The new wages are notably
lower than those granted for
Southern Italy for the same
Categories.

In respect to former not long
in force in Northern Italy there results
an increase ranging from a
maximum of 125% to a minimum
of 100% for classes A.B.C.D.E and
a maximum of 80% to a minimum
of 39% for classes F.G.H.I

The division of classes is in relation
to the importance of the Commune.

6782

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SETTORE PER INDUSTRIE METALMECCANICA CONTRATTUALE E DI CAVE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CLASSE A - Comuni con popolazione oltre 500.000

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
Direttore	2.600	=	500.=	468.=	=	3.568	291,15	=
Capi ufficio-Ispettori	I.950	=	500.=	468.=	=	2.918	236,10	=
Imp. di concetto-Ricev. Controlli- Cassieri	I.690	=	500.=	468.=	=	2.658	215,90	=
Agenti ricevitori	I.300	=	500.=	468.=	=	2.268	185,03	=
Impiegati d'Ordine	I.235	=	500.=	468.=	=	2.203	179,75	=
Agenti con grado e agenti cutisti	I.I70	=	500.=	468.=	=	2.138	174,41	=
Agenti	I.I05	=	500.=	468.=	=	2073	169,13	=
Dattilografi	877,50	=	500.=	468.=	=	I.845,50	150,60	=
Fattorini-uscieri-autisti senza patente	845.=	=	500.=	468.=	=	I.8I3.=	I47,95	=

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

6781

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

REALIBRA CONTRATTUALE DI FATTO IN BASE AL PERCEPITO

CONTRATTO DI LAVORO

ne' oltre 500.000

Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	C
==	500.==	468.=	=	3.568	291,15	=	3276,85	
==	500.==	468.=	=	2.918	238,10	=	2679,90	
==	500.==	468.=	=	2.658	216,90	=	2441,10	
==	500.==	468.=	=	2.468	185,05	=	2282,95	
==	500.==	468.=	=	2.203	179,75	=	2023,25	
==	500.==	468.=	=	2.138	174,45	=	1963,55	
==	500.==	468.=	=	2073	169,15	=	1903,85	
==	500.==	468.=	=	1.845,50	150,60	=	1694,90	
==	500.==	468.=	=	1.813.=	147,95	=	1665,05	

verranno conteggiati a parte.

6781

2 2 3 01

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...SE A

SPECCHIO RETRIBUZIONE ~~GIORNALIERA~~ CONTRATTUALE IN BASE AL

Comuni con popolazione oltre 500.000 ab. NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
Direttore	6.300	500	468	=	7.268	593,04	=
Capi ufficio-Ispettori	5.100	500	468	=	6.068	495,15	=
Imp. di concetto-Rice. controlli-cassieri	4.260	500	468	=	5.228	426,80	=
Agenti micevitori	3.900	500	468	=	4.868	397.=	=
Impiegati d'ordine	3.772,50	500	468	=	4.740,5	385,80	=
Agenti con grado e agenti autisti	3.645.=	500	468	=	4.613.=	376,40	=
Agenti	3.517,50	500	468	=	4.485,50	366.=	=
Dattilografi	3.121,25	500	468	=	4.089,25	333,65	=
Fattorini- uscieri autisti senza patente	3.057,50	500	468	=	4.025,50	328,50	=

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

6783

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE ~~GIORNALIERA~~ CONTRATTUALE IN BASE AL
oltre 500.000 ab. NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario Contrattuale	Indennità Guerra	Indennità Mensa	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO
6.300	500	468	=	7.268	593,04	=	6.674,96
5.100	500	468	=	6.068	495,15	=	5.572,85
4.260	500	468	=	5.228	426,80	=	4.801,20
3.900	500	468	=	4.868	397.==	=	4.471.==
4.772,50	500	468	=	4.740,5	386,80	=	4.353,70
4.645.=	500	468	=	4.613.=	376,40	=	4.236,60
4.517,50	500	468	=	4.485,50	366.=	=	4.119,50
4.121,25	500	468	=	4.089,25	333,65	=	3.755,60
4.057,50	500	468	=	4.025,50	328,50	=	3.747.==

6782

(1) Familiari verranno conteggiati a parte.-

2 2 3 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

.E A

Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (2)	Differenza paga	Percent.	CATE... NELL... RI
Direttore	3.275,85	6.674,95	3.398,10	103,70	Diret
Capi ufficio -ispettori	2.679,90	5.572,85	2.892,95	107,90	Capi
Impiegati di concetto Ric.controllori-Cassieri	2.441,10	4.801,20	2.360,10	97.==	Imp. Cont
Agenti ricevitori	2.082,95	4.471.==	2.388,05	115.==	Agent
Impiegati d'ordine	2.023,25	4.353,70	2.330,45	115,40	Impi
Agenti con grado e agenti autisti	1.963,55	4.236,60	2.273,05	115,90	Agent agent
Agenti	1.903,85	4.119,50	2.215,65	116,50	Agent
Dattilografi	1.694,90	3.755,60	2.060,70	122.=	Datt
Fattorini-uscieri-autisti senza patente	1.665,05	3.747.==	2081,95	125.==	Fatt... autis

2233

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

...oltre 500.000 abitanti

	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (2)	Differenza paga	Percent.	CATEGORIA SIMILARE NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE
	3.276,85	6.674,96	3.398,10	103,70	Direttore
ttori	2.679,90	5.572,85	2.892,95	107,90	Capi ufficio-Ispett.
tto ssieri	2.441,10	4.801,20	2.360,10	97.=	Imp. di concetto-Ric. Controll. -cassieri
	2.082,95	4.471.==	2.388,05	115.==	Agenti ricevitori
	2.023,25	4.353,70	2.330,45	115,40	Impiegati d'ordine
	1.963,55	4.236,60	2.273,05	115,90	Agenti con grado e agenti autisti
	1.903,85	4.119,50	2.215,65	116,50	Agenti
	1.694,90	3.755,60	2.060,70	122.=	Dattilografi
nte	1.665,05	3.747.==	2081,95	125.==	Fattorini uscieri e autisti senza patente

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SCHEMA RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDE
CONTRATTO DI LAVORO

Classe B-C - Comuni da 100.000 e 500.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenut R.M.	e
Direttore	2.080	-	500	468	-	3.048	248,70	-
Capi Ufficio-Ispettori	1.560,-	-	500	468	-	2.528	206,25	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.Cassieri	1.300	-	500	468	-	2.268	185,05	-
Agenti ricevitori	1.235	-	500	468	-	2.203	179,75	-
Impiegati de'ordine	1.170	-	500	468	-	2.138	174,35	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	1.105	-	500	468	-	2.073	169,15	-
Agenti	1.040	-	500	468	-	2.008	163,85	-
Dattilografi	812,50	-	500	468	-	1.780,50	145,50	-
Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	780	-	500	468	-	1.748	132,65	-

) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENT
CONTRATTO DI LAVORO

0.000 abitanti

ario trat-le.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osse.
0	-	500	468	-	3.048	248,70	-	2.799,30	
0,-	-	500	468	-	2.528	206,25	-	2.321,75	
0	-	500	468	-	2.268	185,05	-	2.082,95	
5	-	500	468	-	2.203	179,75	-	2.023,25	
70	-	500	468	-	2.138	174,35	-	1.963,65	
05	-	500	468	-	2.073	169,15	-	1.903,85	
40	-	500	468	-	2.008	163,85	-	1.844,15	
12,50	-	500	468	-	1.780,50	145,50	-	1.635	
80	-	500	468	-	1.748	132,65	-	1.615,35	

i verranno conteggiati a parte.

6778

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

Classe B-C - Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Mensa presenza	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
Direttore	5.190	500	468	-	6.158	502,50	-
Capi Ufficio-Ispettori	4.230	500	468	-	5.198	424,15	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.cassieri	3.700	500	468	-	4.668	379,10	-
Agenti ricevitori	3.622,50	500	468	-	4.590,50	374,60	-
Impiegati d'ordine	3.495	500	468	-	4.463	363,20	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	3.367,50	500	468	-	4.335,50	357,75	-
Agenti	3.240	500	468	-	4.208	343,35	-
Dattilografi	2.793,75	500	468	-	3.761,75	306,95	-
Fattorini-uscieri e Autisti senza patente	2.730	500	468	-	3.698	301,75	-

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

2237

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

PECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
000 abitanti NUCVO ACCORDO SALARIALE

rio rat e	Indennità Guerra	(1) Mensa presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osse:
	500	468	-	6.158	502,50	-	5.655,50	
	500	468	-	5.198	424,15	-	4.773,85	
	500	468	-	4.668	379,10	-	4.288,90	
2,50	500	468	-	4.590,50	374,60	-	4.215,90	
5	500	468	-	4.463	363,20	-	4.099,80	
7,50	500	468	-	4.335,50	357,75	-	3.977,75	
0	500	468	-	4.208	343,35	-	3.864,65	
3,75	500	468	-	3.761,75	306,95	-	3.454,80	
0	500	468	-	3.698	301,75	-	3.396,25	

6777

omigliari verranno conteggiati a parte.=

2 2 3 6

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Classe E-C - Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Cate simi
Direttore	2.799,30	5.655,50	2.856,62	100,20	Diret
Capi Ufficio-Ispett.	2.321,75	4.773,85	2.452,10	105,50	Capi U
Impiegati di concetto Ricev.-Controll. Cassieri	2.062,95	4.288,90	2.205,95	110,70	Impie Ricev. Cassi
Agenti ricevitori	2.023,25	4.215,90	2.192,65	108,5	Agenti
Impiegati d'ordine	1.963,65	4.099,80	2.136,15	109	Impie
Agenti con grado e Agenti autisti	1.903,85	3.977,75	2.073,90	109	Agenti e agen
Agenti	1.844,15	3.864,65	2.020,50	110	Agenti
Dattilografi	1.635	3.454,80	1.819,80	112,5	Dattil
Fattorini-Uscieri e autisti senza patente	1.615,35	3.396,25	1.780,90	110,50	Fattor ri e senza

6176

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

.000 a 500.000 abitanti

tto n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Categorie similari	Salari nett nell'Italia centro-meri
	5.655,50	2.856,62	100,20	Direttore	6.575,90
	4.773,85	2.452,10	105,50	Capi UFF.-Ispett.	5.682,2
	4.288,90	2.205,95	110,70	Impieg.di concet. Ricev.-Controll. Cassieri	5.527,-
	4.215,90	2.192,65	108,5	Agenti ricev.	5.409,8
	4.099,80	2.135,15	109	Impieg.d'ord.	5.292,7
	3.977,75	2.073,90	109	Agenti con grado e agenti scelti	5.275,6
	3.864,65	2.020,50	110	Agenti	5.066,5
	3.454,80	1.819,80	112,5	Dattilografi	4.648,7
	3.396,25	1.780,90	110,50	Fattorini-macchinisti e autisti senza patente	4.590,

6776

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GRADUALE RETRIBUZIONE GIORNALIERA COMPRENSIVA DI TUTTE LE PARTI DI PAGA AI SENSI DEL CONTRATTO DI LAVORO

Comuni con popolazione da 60.000 a 100.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Varie	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc
Direttori	I.385.=	=	500.=	468.	=	2.853.=	228.30	=
Capi ufficio -ispett.	I.495.=	=	500.=	468	=	2.463.=	200.93	=
Impiegati di concetto Ric.controllori-Cassieri	I.235.=	=	500.=	468	=	2.103.=	179.75	=
Agenti ricevitori	I.170.=	=	500.=	468	=	2.138.=	171.25	=
Impiegati d'Ordine	I.105.=	=	500.=	468	=	2.073.=	169.15	=
Agenti con grado e agenti autisti	I.040.=	=	500.=	468	=	2.008.=	163.95	=
Agenti	975.=	=	500.=	468	=	I.943.=	156.55	=
Dattilografi	747,50	=	500.=	468	=	1715.50	138.39	=
Fattorini, uscieri e autisti senza patente	715.=	=	500.=	468	=	I.683.=	137.30	=

) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

6715

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MERCIALMENTE CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO
000 a 100.000 abitanti

lo at-	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Indennità (1) Locale presente	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Assente R.M.	Assente ecc.	TOTALE NETTO	Osser
.=	=	500.=	468.	=	2.851.=	238.80	=	2.6I4.20	
.=	=	500.=	468	=	2.463.=	200.95	=	2.262.05	
.=	=	500.=	468	=	2.203.=	I79.75	=	2.023,25	
.=	=	500.=	468	=	2.I38.=	I74.25	=	I.963.75	
.=	=	500.=	468	=	2.073.=	I69.I5	=	I.903.85	
.=	=	500.=	468	=	2.008.=	I63.85	=	I.844.I5	
.=	=	500.=	468	=	I.943.=	I58.55	=	I.784.45	
.50	=	500.=	468	=	I7I5.50	I39.95	=	I.575.55	
.=	=	500.=	468	=	I.683.=	I37.30	=	I.545.70	

ri verranno conteggiati a parte.

6775

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SE D=E

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AI
comuni con popol. da 60.000 a 100.000 Abit. NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Mensa	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.
Direttori	4.680	500	468		5.648.=	460.85	
Capi ufficio -Ispettori	3.960	500	468		4.928	402,10	
Imp. di concetto-Ric. controllori-cassieri	3.472,50	500	468		4.440,50	362,35	
Agenti ricevitori	3.345	500	468		4.363.=	356.=	
Impiegati d'ordine	3.217,50	500	468		4.185.50	341.50	
Agenti con grado e agenti autisti	3.090.=	500	468		4.058.=	331,15	
Agenti	2.962,50	500	468		3.930,50	320.65	
Dattilografi	2.516.25	500	468		3.484,25	284,30	
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	2.452,50	500	468		3.420,50	279.10	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.= 6774

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
a 100.000 abit. NUOVO ACCORDO SALARIALE

ario trat le	Indennità Guerra	Mensa	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osser
0	500	468		5.648.=	460.85		5.187.15	
0	500	468		4.928	402,10		4.525,90	
72,50	500	468		4.440,50	362,35		4.078,15	
5	500	468		4.363.=	356.=		4.007.=	
17,50	500	468		4.185.50	341.50		3.844.=	
90.=	500	468		4.058.=	331,15		3.726,85	
62,50	500	468		3.930,50	320.65		3.609,85	
16.25	500	468		3.484,25	284,30		3.199,95	
52,50	500	468		3.420,50	279.10		3.141,40	

famigliari verranno conteggiati a parte.= 6774

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

D=E

SPECCHIETTO COMPARATIVO CCT STIPENDI CATEGORIE SIMILARI NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Diff. paga	Percent.	Categoria simile nell'Italia Centro Meridionale
Direttori	2.614,20	5.187,15	2.572,95	98,50	Direttori
Capi ufficio-Ippett.	2.262,05	4.525,90	2.263,85	101.=	Capi ufficio-
Impiegati di concetto Ric. Controll.-cassier	2.023,25	4.078,15	2.054,90	101,50	Impiegati di Ric. Contr.-c
Agenti ricevitori	1.963,75	4.007.=	2.043,25	104,50	Agenti ricevi
Impiegati d'ordine	1.903,85	3.844.=	1.940,15	102,=	Impiegati d'o
Agenti con grado e agenti autisti	1.844,15	3.726,85	1.882,70	102,=	Agenti con gr agenti autisti
Agenti	1.784,45	3.609,85	1.825,40	102,50	Agenti
Dattilografi	1.575,55	3.199,95	1.624,40	103,50	Dattilografi
Fattorini- uscieri e subisti senza patente	1.545,70	3.141,40	1.595,70	103.=	Fattorino -us e subisti sens

6-14-53

2245

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

D=E

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE STATALI NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Comuni con popolazione da 60.000 a 100.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Diff. paga	Percent.	Categoria sim. nell'Italia C. Meridionale
Direttori	2.614,20	5.187,15	2.572,95	98,50	Direttori
Capi ufficio-Ispett.	2.262,05	4.525,90	2.263,85	101.=	Capi ufficio-
Impiegati di concetto Ric. Controll.-cassier	2.023,25	4.078,15	2.054,90	101,50	Impiegati di Ric. Contr.-C
Agenti ricevitori	I.963,75	4.007.=	2.043,25	104,50	Agenti ricevi
Impiegati d'ordine	I.903,85	3.844.=	I.940,15	102,=	Impiegati d'or
Agenti con grado e agenti autisti	I.844,15	3.726,85	I.882,70	102,=	Agenti con gra agenti autisti
Agenti	I.784,45	3.609,85	I.825,40	102,50	Agenti
Dattilografi	I.575,55	3.199,95	I.624,40	103,50	Dattilografi
Fattorini- uscieri e autisti senza patente	I.545,70	3.141,40	I.595,70	103.=	Fattorino -usc e autisti sens

2113

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

OGGETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

60.000 a 100.000 abitanti

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Diff.paga	Percent.	Categorie similare nell'Italia Centro Meridionale	Salario netto
2.614,20	5.187,15	2.572,95	98,50	Direttori	5.957,75
2.262,05	4.525,90	2.263,85	101.=	Capi ufficio-Ispett.	5.306,50
2.023,25	4.078,15	2.054,90	101,50	Impiegati di concetto Ric. Contr.-cassieri	5.134,35
1.963,75	4.007.=	2.043,25	104,50	Agenti ricevutori	5.017,25
1.903,85	3.844.=	1.940,15	102,=	Impiegati d'ordine	4.900,15
1.844,15	3.726,85	1.882,70	102,=	Agenti con grado e agenti autisti	4.783,00
1.784,45	3.609,85	1.825,40	102,50	Agenti	4.665,
1.575,55	3.199,95	1.624,40	103,50	Dattilografi	4.547,
1.545,70	3.141,40	1.595,70	103.=	Fattorino -usciere e autisti senza pat.	4.473.

8173

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SALDO PER RIDUZIONE DI PARIFICA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENT CONTRATTO DI LAVORO

Classe F - Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità Guerra	Indennità presenza	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc
Direttori	1.820	-	500	468	-	2.788	227,50	-
Capi Ufficio-Ispettori	1.430	-	500	468	-	2.398	195,65	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.-Cassieri	1.170	-	500	468	-	2.138	174,50	-
Agenti ricevitori	1.105	-	500	468	-	2.073	169,15	-
Impiegati d'ordine	1.040	-	500	468	-	2.008	163,85	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	975	-	500	468	-	1.943	158,60	-
Agenti	910	-	500	468	-	1.878	153,25	-
Dattilografi	682,50	-	500	468	-	1.650,50	134,70	-
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	650	-	500	468	-	1.618	132	-

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

a 60.000 abitanti

alario ontrat- uale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osserva: ni.
.820	-	500	468	-	2.788	227,50	-	2.560,50	
.430	-	500	468	-	2.398	195,65	-	2202,35	
.170	-	500	468	-	2.138	174,50	-	1.963,50	
.105	-	500	468	-	2.073	169,15	-	1.903,85	
.040	-	500	468	-	2.008	163,85	-	1.844,15	
975	-	500	468	-	1.943	158,60	-	1.784,40	
910	-	500	468	-	1.878	153,25	-	1.714,75	
682,50	-	500	468	-	1.650,50	134,70	-	1.515,80	
650	-	500	468	-	1.618	132	-	1.486	

liari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Classe F - Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Indennità (1) Mensa aziendale	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc
Direttori	4.260	500	468	-	5.228	426,60	-
Capi Ufficio-Ispettori	3.540	500	468	-	4.508	367,85	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.Cassieri	3.045	500	468	-	4.013	327,45	-
Agenti ricevitori	2.917,50	500	468	-	3.885,50	317,05	-
Impiegati d'ordine	2.790	500	468	-	3.758	306,65	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	2.662,50	500	468	-	3.630,50	296,25	-
Agenti	2.535	500	468	-	3.503	285,85	-
Dattilografi	2.088,75	500	468	-	3.056,75	189,45	-
Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	2.025	500	468	-	2.993	244,20	-

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

22504

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSG NO. 7950211

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

enti

ario trat ile	Indennità (1) Guerra	Guerra presente	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osserv
260	500	468	-	5.228	426,60	-	4.801,40	
540	500	468	-	4.508	367,35	-	4.140,15	
045	500	468	-	4.013	327,45	-	3.685,55	
917,50	500	468	-	3.885,50	317,05	-	3.568,45	
790	500	468	-	3.758	306,65	-	3.451,35	
662,50	500	468	-	3.630,50	296,25	-	3.334,25	
535	500	468	-	3.503	285,85	-	3.217,15	
088,75	500	468	-	3.056,75	189,45	-	2.867,30	
025	500	468	-	2.993	244,20	-	2.748,80	

miliari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Classe F - Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Cate... nell... meri...
Direttori	2.660,50	4.901,40	2.240,90	86,5	Dire...
Capi Ufficio-Ispett.	2.202,35	4.140,15	1.937,80	88	Capi...
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.-Casieri	1.963,50	3.685,55	1.722,05	88	Impi... cetto trol...
Agenti ricevitori	1.903,85	3.568,45	1.664,60	87,5	Agen...
Impiegati d'ordine	1.844,15	3.451,35	1.607,20	87,2	Impi...
Agenti con grado e Agenti Autisti	1.784,40	3.334,25	1.549,85	87,2	Agen... e Ag...
Agenti	1.714,75	3.217,15	1.502,40	87,7	Agen...
Dattilografi	1.515,80	2.867,30	1.351,50	89,5	Datt...
Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	1.486,-	2.748,80	1.262,80	85	Fatt... e Au... pate...

778

22521

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850721

COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

000 abitanti

o 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Categoria similare nell'Italia centro meriedionale	Sa ne
	4.801,40	2.240,90	86,5	Direttori	5.
	4.140,15	1.937,80	88	Capi Uff.-Ispett.	4.
	3.685,55	1.722,05	88	Impiegati di concetto-Ricev.-Controll.-Cassieri	4.
	3.568,45	1.664,60	87,5	Agenti ricevit.	4
	3.451,35	1.607,20	87,3	Impieg.d'ordine	4
	3.334,25	1.549,85	87,2	Agenti con grado e Agenti Autisti	4
	3.217,15	1.502,40	87,7	Agenti	4
	2.867,30	1.351,50	89,5	Dattilografi	3
	2.748,80	1.262,80	85	Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	3

8770

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDE
CONTRATTO DI LAVORO

Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa pres.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenut R.M.	e
Direttori	=	=	=	=	=	=	=	
Capi ufficio-Ispettori	=	=	=	=	=	=	=	
Impiegati di concetto Ric. Controll.-Cassieri	I.105.=	=	500	468	=	2.073	169,15	=
Agenti ricevitori	I.040	=	500	468	=	2.008	163,85	=
Impiegati d'ordine	975.=	=	500	468	=	I.943	158,55	=
Agenti con grado e agenti autisti	910.=	=	500	468	=	I.878	155.05	=
Agenti	845.=	=	500	468	=	I.813	147,95	=
Dattilografi	607,50	=	500	468	=	I.575,50	128,55	=
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	=	=	=	=	=	=	=	=

*) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

NE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE;
CONTRATTO DI LAVORO

ino a 10.000 abitanti

dario ntrat- ale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Lavoro pres.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osserv ni
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
105.=	=	500	468	=	2.073	169,15	=	1.903,85	
040	=	500	468	=	2.008	163,85	=	1.844.15	
975.=	=	500	468	=	1.943	158,55	=	1.784.45	
910.=	=	500	468	=	1.878	155.05	=	1.722,95	
845.=	=	500	468	=	1.813	147,95	=	1.665,05	
507,50	=	500	468	=	1.575,50	128,55	=	1.446,95	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

ri verranno conteggiati a parte.

6163

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AI NUOVO ACCORDO SALARIALE

Comuni con popolazione sino a IO.000

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Indennità [illegible]	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.
Direttori	=	=	=	=	=	=	=
Capi uffici-Ispett.	=	=	=	=	=	=	=
Impiegati di concetto Ric. Controll.cassier	I2.6I7,55	500	468	=	3.585,55	292,60	=
Agenti ricevitori	2.490	500	468	=	3.458	282,I5	=
Impiegati d'ordine	2.362,50	500	468	=	3.330,50	27I,75	=
Autisti con grado e agenti autisti	2.235	500	468	=	3.203	26I,35	=
Agenti	2.I07,55	500	468	=	3.075,55	258,95	=
Dattilografi	I.66I,25	500	468	=	2.629,25	2I4,55	=
Fattorino-uscieri e autisti senza patente	=	=	=	=	=	=	=

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

6753

2 2 5 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IO.000

io at	Indennità Guerra	(1) presenza	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osserv
	=	=	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=	=	=
7,55	500	468	=	3.585,55	292,60	=	3.292,95	
0	500	468	=	3.458	282,15	=	3.175,85	
2,50	500	468	=	3.330,50	271,75	=	3.058,25	
5	500	468	=	3.203	261,35	=	2.941,65	
7,55	500	468	=	3.075,55	258,95	=	2.816,60	
I,25	500	468	=	2.629,25	214,55	=	2.415,10	
	=	=	=	=	=	=	=	

6765

amigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GE G=H=I=

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Comuni con popolazione sino a IO.OOO abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchietto2)	Differ. paga	percent.	Categoria sim nell'Italia C Meridionale
Direttori	=	=	=	=	=
Capi ufficio-Ispett.	=	=	=	=	=
Impiegati di concetto Ric. contr.-cassieri	I.903,85	3.292,95	I.389,IO	73.M	Impiegati di Ric. Contr.-
Agenti ricevitori	I.844,I5	3.I75,85	I.33I,7C	76	Agenti ricevi
Impiegati d'ordine	I.734,45	3.058,25	I.273,8C	7I.50	Impiegati d'o
Agenti con grado e agenti autisti	I.722,95	2.94I,65	I.2I8,7C	70,60	Agenti con g egenti autis
Agenti	I.6[illegible]3,05	2.8I6,60	I.I[illegible]0,5[illegible]	69,20	AGENTI
Dattilografi	I.446,95	2.4I5,IO	958,I[illegible]	38,80	Dattilografi
Fattorini, uscieri e autisti senza patente	=	=	=	=	=

6767

2 2 3 8

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Fino a IO.OCO abitanti

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchietto 2)	Differ. paga	percent.	Categoria similare nell'Italia Centro Meridionale	Salari netto
I.903,85	3.292,95	I.389,I0	73.[illegible]	Impiegati di concetto Ric. Contr.-Cassieri	4.073
I.844,I5	3.I75,85	I.33I,70	76	Agenti ricevitori	3.956
I.784,45	3.058,25	I.273,80	7I.50	Impiegati d'ordine	3.839
I.722,95	2.94I,65	I.2I8,70	70,60	Agenti con grado e agenti entrati	3.72[illegible]
I.665,05	2.8I6,60	I.I50,55	69,20	AGENTI	3.60
I.446,95	2.4I5,I0	958,I5	38,80	Dattilografi	3.I9

6767

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 82-021

Torino - Chemical & Pharmaceutical Products

VERBALE DI ACCORDO FRA LA DIREZIONE DELLA S.A. SCHIAPPARELLI E LA COMMISSIONE INTERNA NOMINATA DAI DIPENDENTI

Il giorno 7 giugno dell'anno 1945 presso gli uffici di Via Sant'Anselmo n.16 della Societa' per Azioni Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti "SCHIAPPARELLI", la Commissione interna dei dipendenti della Societa' stessa si e' riunita con la Direzione per stabilire nuove condizioni di retribuzione che permettano al personale di superare il difficile momento che si attraversa.

La Commissione interna ha chiesto alla Direzione di aumentare le retribuzioni in modo di adeguarle in via di massima a quelle fissate dal Contratto Collettivo di Lavoro per il Settore Industriale, nel quale sono inquadrati i dipendenti della Schiapparelli addetti allo Stabilimento.

La Direzione della Societa', pur non dichiarandosi contraria a tale richiesta, fa osservare che applicando le retribuzioni stabilite dal Contratto delle Industrie solamente una parte dei dipendenti veniva a beneficiare dell'aumento, mentre la grande parte formata dagli operai e manovali di magazzino non avrebbe risentito di alcun beneficio.

Dopo ampie discussioni si e' concordato di fissare i miglioramenti categoria per categoria a valere per il periodo di tre mesi dopo il quale si sarebbe ripresa in considerazione la posizione dei dipendenti.

Conseguentemente viene presa in esame la posizione di ogni dipendente, e vengono d'accordo stabiliti i seguenti minimi di categoria:

6786

Personale con mansioni impiegatizie dipendenti dalla Sede di Via S.Anselmo	Uomini	Donne
CATEGORIA E.		
Capo Ufficio	4.250.==	
Magazziniere Consegnatario	3.300.==	
Contabile di Concetto	3.000.==	22300.==
Corrispondente di concetto		2.300.==
Altro personale con mansioni di concetto:		
GRUPPO A.	32000.==	
GRUPPO B.	2.500.==	

Stabile, nel quale sono inquadrati i dipendenti della Schiappa=
=relli addetti allo Stabilimento.

La Direzione della Societa', pur non dichiarandosi contra=
=ria a tale richiesta, fa osservare che applicando le retribuzioni stabilite dal Contratto delle Industrie solamente una parte dei dipendenti veniva a beneficiare dell'aumento, mentre la grande parte formata dagli operai e manovali di magazzino non avrebbe risentito di alcun beneficio.

Dopo ampie discussioni si e' concordato di fissare i miglio=
ramenti categoria per categoria a valere per il periodo di tre mesi dopo; il quale si sarebbe ripresa in considerazione la posi=
zione dei dipendenti.

Conseguentemente viene presa in esame la posizione di ogni dipendente, e vengono d'accordo stabiliti i seguenti minimi di categoria:

6766

Personale con mansioni impiegatizie dipendenti dalla Sede di Via S.Anselmo	Uomini	Donne
CATEGORIA B.		
Capo Ufficio	4.250.==	
Magazziniere Consegnatario	3.300.==	
Contabile di Concetto	3.000.==	2.300.==
Corrispondente di concetto		2.300.==
Altro personale con mansioni di concetto:		
GRUPPO A.	3.000.==	
GRUPPO B.	2.500.==	
CATEGORIA C.		
Magazziniere	2.600.==	
Contabile d'ordine		1.800.==
Cassiera		2.000.==

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

	Uomini	Donne
Portatori di commissioni oltre 2 anni		
GRUPPO A.	2.500.=	
GRUPPO B.	2.300.=	
id. inferiori anni I8	I.800.=	
Fatturista		I.800.=
Stenodattilografa		I.800.=
Dattilografa		I.500.=
Personale con mansioni di grado comune:		
GRUPPO A.	2.300.=	I.800.=
GRUPPO B.		I.600.=
id. inferiori anni I8	I.500.=	
Apprendisti ufficio:		
I° anno		I.000.=
2° anno		I.200.=
3° anno		I.400.=
Personale con mansioni non impiegatizie.		
CATEGORIA D.		
Custodi	I.900.=	
Facchini, personale fatica, imballatori, impaccatori.	2.I00.=	
Fattorino interno e portapacchi:		
oltre 2I anni	2.000.=	
dai I8 ai 2I	I.500.=	
fino ai I8	I.000.=	
Autista	2.250.=	
Conducente motofurgoncino	2.I00.=	
Operaio confezionista		I.400.=
Personale operaio dipendente dallo Stabilimento di via Orgna 7I		
Capi operai paga oraria	I4.=	9.50
Operai specializzati " "	I2.=	
Operai qualificati " "	II.50	
Manovali comuni " "	I0.60	5.50
Manovali inferiori anni I8 " "	5.50	
Operaio di I° Categoria " "		8.=
Operaio di 2° Categoria " "		7.50

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

Custodi I.900.=
Facchini, personale fatica, imballatori, impaccatori. 2.I00.=
Fattorino interno e portapacchi:
oltre 2I anni 2.000.=
dai I8 ai 2I I.500.=
fino ai I8 I.000.=
Autista 2.250.=
Conducente motofurgoncino 2.I00.=
Operaio confezionista I.400.=

Personale operaio dipendente dallo Stabilimento di via Orora 7I

Capi operai	paga oraria		I4.=	9.50
Operai specializzati	"	"	I2.=	
Operai qualificati	"	"	II.50	
Manovali comuni	"	"	I0.60	5.50
Manovali inferiori anni I8	"	"	5.50	
Operaie di I° Categoria	"	"		8.=
Operaie di 2° Categoria	"	"		7.50
Operaie di 2° dai I6 ai I8 anni		"		6.50

6765

I suddetti minimi sono comprensivi dell'indennità di presenza; non comprendono invece l'indennità di mensa, in quanto la Società dispone della Mensa Aziendale e l'indennità di guerra che verrà corrisposta a parte a coloro che ne hanno diritto.

Resta stabilito che qualora dovessero essere emanati provvedimenti che comportassero degli aumenti contrattuali collettivi, questi fino al limite dei miglioramenti concordati con il presente accordo sarebbero compensati, restando inteso che la ditta corrisponderebbe solamente la eventuale maggiore differenza.

Firmato: LA COMMISSIONE INTERNA

Firmato: LA DIREZIONE S.A. SCHIAPPARELLI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 78502

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

AGREEMENT REVISING THE BASE WAGE DIFFERENTIALS FOR EMPLOYEES AND WORKERS IN THE FIRM "SOC. AN. SCHIAPPARELLI" OF TORINO.

1. This agreement was concluded directly between the employers of the above mentioned Commercial Firm and representatives of their employees and workers. The "Unione Commercianti" and the "Camera del Lavoro" were not consulted.

2. The agreement purports to bring wages and salaries in this firm into alignment with those prevailing in Industrial firms. The new basic scale varies from 4473,95 lire per month for Division heads to 1160 lire per month for messengers. Manual workers would receive from 139,25 lire per day for fervmen to 50,10 lire per day for common labour. This basic scale is, of course, exclusive of family allowances and "caro vita" and other indemnities.

3. R.I.L.A.C. is in favour of approval, suggesting at the same time that the contracting parties be invited to submit their agreement to the "Camera del Lavoro" and "Unione Commercianti" for endorsement.

4. I am in favour of the recommendation in para. 3

16.7.1945

Sciclunamaj
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT.

6764

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

4. I am in favour of the recommendation in para. 3

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

16.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

6764

Approved.

G. Kelly
Colonel

for Robert F. Marshall
Colonel F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RIASSUNTO DELLE RILEVAZIONI DEI DATI - DITTA SCHIAPPARELLI - TORINO

La Ditta SCHIAPPARELLI è suddivisa in due settori: commercio ed industria.

Il nuovo accordo salariale riguarda il personale (170 dipendenti) del settore commercio, il quale aveva un trattamento economico molto inferiore a quello del ramo industria, mentre le mansioni erano quasi identiche.

Si tratta quindi di un parziale adeguamento salariale di un settore ad un altro nell'ambito di una stessa ditta.

Le percentuali d'aumento variano nella seguente misura:

impiegati : dal 34% al 13%
(solo i preparatori di commissioni inferiori ai 18 anni hanno un aumento del 65,5%)

impiegate : dal 40,3% al 16%

operai : dal 39,4% al 20,2%.

Da ciò ne consegue ad esempio, che la retribuzione netta mensile del capo ufficio è di L. 4.473,95 mentre quella del fattorino sino ai 18 anni (considerato come impiegato) è di L. 1.140 mensile;

la retribuzione netta mensile è di L. 2.702,95 per le corrispondenti di concetto e di L. 1.079,40 per le applicate d'ufficio al primo anno di impiego;

6763

il salario netto per 8 ore lavorative è di L. 133,25 per il capo operaio e di L. 51,10 per il manovale comune.

Il nuovo contratto salariale adegua le paghe del settore commercio a quella in vigore per il settore industria con una leggera dimi-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

zionale.

Si tratta quindi di un parziale adeguamento salariale di un settore ad un altro nell'ambito di una stessa ditta.

Le percentuali d'aumento variano nella seguente misura:

impiegati : dal 34% al 13%
(solo i preparatori di commissioni inferiori ai 18 anni hanno un aumento del 65,3%)

impiegate : dal 40,3% al 16%

operai : dal 39,4% al 20,2%.

Da ciò ne consegue ad esempio che la retribuzione netta mensile del capo ufficio è di L. 4.473,95 mentre quella del fattorino sino ai 18 anni (considerato come impiegato) è di L. 1.140 mensile;

la retribuzione netta mensile è di L. 2.702,95 per le corrispondenti di concetto e di L. 1.079,40 per le applicate d'ufficio al 1° anno di impiego;

6763

il salario netto per 8 ore lavorative è di L. 133,25 per il capo operaio e di L. 51,10 per il manovale comune.

Il nuovo contratto salariale adegua le paghe del settore commercio a quella in vigore per il settore industria con una leggera diminuzione.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IMPIEGATI

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALL
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categori milari i strie me giche
CATEGORIA B					
Capo Ufficio	3950,10	4473,95	515,85	13	Impiegati 1° categ
Magaz.consegnatario	3184,35	3611,15	427	13,4	Impiegati
Contabile di concetto	2765,65	3338,70	573,05	20,7	2° categ
Personale con mansioni analoghe di concetto:					
GRUPPO A	2952,75	3338,70	385,95	13,2	
GRUPPO B	2430,90	2884,70	454,80	18,7	
CATEGORIA C					
Magazziniere	2527,75	2975,45	447,70	17,7	Imp.III c
Preparatori di Commissioni oltre 21 anni :					
GRUPPO A	2492,25	2884,60	392,35	15,8	
GRUPPO B	2156,35	2702,95	546,70	25,3	
Inf.18 anni	1685,30	1794,75	709,45	65,5	
Personale con mans.di grado comune:	2171,65	2702,95	531,30	24,5	Imp.3° ca
Idem inf.18 anni	1138,10	1522,30	384,20	34	infer.18
CATEGORIA D					

2263

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

3)

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

rio netto cedente cchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
8,10	4473,95	519,85	13	Impiegati 1ª categoria	4656,95	
4,35	3611,15	427	13,4	Impiegati 2ª categoria		
5,65	3338,70	973,05	20,7		3622,65	
2,75	3338,70	389,95	13,2			
9,50	2884,70	454,80	18,7			
7,75	2975,45	447,70	17,7	Imp. III categ.		
2,25	2884,60	392,35	15,8		2616,50	
6,85	2702,95	546,70	25,3			
9,30	1794,75	709,45	65,5			
,65	2706,95	531,30	24,5	Imp. 3ª categ.		
0,10	1522,30	384,80	34	Infer. 18 anni	2445,60	

%

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IMPIEGATI

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche
CATEGORIA D					
Cassiere	2143,45	2437,60	294,20	13,6	
Paghini pers.fattor	2167,35	2627,40	460,05	20,2	
Imballatori,ispettori	2167,35	2627,40	460,05	20,2	calcolati operai
Fattor.interno e portapacchi oltre 21 anni	2109,25	2532,90	423,25	20,3	nelle industrie metallurgiche
dai 18 ai 21 anni	1309,95	1983,50	673,55	51,1	
fino ai 18 anni	829,30	1140	310,70	37,5	
autista	2319,--	2669,75	350,75	15,1	
conducente autofurgonetta	2105,55	2627,40	532,95	24,8	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

to	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	2437,60	294,20	13,6			
	2627,40	440,05	20,2			
	2627,40	440,05	20,2			
	2532,50	423,25	20,3	calcolati operai nelle indu-		
	1503,50	273,55	21,1	strie metal-	paga giorn. 84,55	
	1140	310,70	37,5	lurgiche	mensile 2113,75	
	2669,75	350,75	15,1			
	2627,40	522,95	24,8			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850211

2 2 7 2 1

Unclassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE - [illegible]

UOMINI

CATEGORIA	SALARIO CONTRATT.le	INDENNITA' Guerra (*)	INDENNITA' Mensa	TOTALE LORDO	LORDO soggetto a ritenute
CATEGORIA B.					
Capo ufficio	4.250,==	500,==	160,==	4.910,==	4.750,==
Magazziniere conservatario	3.300,==	500,==	160,==	3.960,==	3.800,==
Contabile di concetto	3.000 ==	500,==	160,==	3.660,==	3.500,==
Personale con mansioni analoghe di concetto -					
gruppo A	3.000,==	500,==	160,==	3.660,==	3.500,==
gruppo B	2.500,==	500,==	160,==	3.160,==	3.000,==
CATEGORIA C.					
Magazziniere	2.600,==	500,==	160,==	3.260,==	3.100,==
Preparatore di commissioni -oltre anni 21 -					
gruppo A	2.500,==	500,==	160,==	3.160,==	3.000,==
gruppo B	2.300,==	500,==	160,==	2.960,==	2.800,==
-inferiori anni 18 -	1.800,==	---	160,==	1.960,==	1.800,==
Personale con mansioni di grado comune	2.300,==	500,==	160,==	2.960,==	2.800,==
-inferiori anni 18 -	1.300,==	---	160,==	1.460,==	1.300,==
CATEGORIA D					
Custodi	1.900,==	500,==	160,==	2.560,==	2.400,==
Facchini, pers. di fatica	2.100,==	500,==	160,==	2.760,==	2.600,==
Imballatori, impacostori	2.100,==	500,==	160,==	2.760,==	2.600,==
Fattorino interno e portapacchi:					
-oltre 21 anni -	2000 ==	500,==	160,==	2.660,==	2.500,==
dai 18 ai 21 anni	1500,==	==	160,==	1.660,==	1.500,==
fino ai 18 anni	1000,==	==	160,==	1.160,==	1.000,==
Autista	2250,==	500,==	160,==	2.910,==	2.750,==
Conducente moto furgoncino	2100,==	500,==	160,==	2.760,==	2.600,==

(*) L'indennità di guerra viene soltanto corrisposta ai capi famiglia ed ai

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

LE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

(Specchio N. 2)

LORDO soggetto a ritenute	RITENUTE F.M.	Compl.	Totale	TOTALE NETTO	Osservazioni
4.750,==	387,60	48,45	436,05	4.473,05	
3.800,==	310,10	38,75	348,85	3.611,15	
3.500,==	285,60	35,70	321,30	3.338,70	
3.500,==	285,60	35,70	321,30	3.338,70	
3.000,==	244,80	30,60	275,40	2.884,60	
3.400,==	252,95	31,60	284,55	2.975,45	
3.000,==	244,80	30,60	275,40	2.884,60	
2.800,==	228,50	28,55	257,05	2.702,95	
1.800,==	146,90	18,35	165,25	1.794,75	
2.800,==	228,50	28,55	257,05	2.702,95	
1.500,==	122,40	15,30	137,70	1.522,30	
2.400,==	97,90	24,50	122,40	2.437,60	
2.600,==	106,10	26,50	132,60	2.627,40	
2.600,==	106,10	26,50	132,60	2.627,40	
2.500,==	102,==	25,50	127,50	2.532,50	
1.500,==	61,20	15,30	76,50	1.583,50	
1.000,==	20,==	==	20,==	1.140,==	
2.750,==	112,20	28,05	140,25	2.669,75	
2.600,==	106,10	26,50	132,60	2.627,40	

iglia ed ai dipendenti aventi persone a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE E DI

Mannini

CATEGORIA	SALARIO CONTRATT.	SALARIO di FATTO	INDENNITA' Presenza	Guerra (°)	Mensa	TOTALE LORDO
CATEGORIA B.						
Capo Ufficio	1.794.==	3.232.==	450.==	500.==	160.==	4.342.==
Magazziniere Consegnatario	1.644.50	2.380.==	450.==	500.==	160.==	3.490.==
Contabile di Concetto	1.345.50	1.919.==	450.==	500.==	160.==	3.029.==
Personale con mansioni analoghe di concetto:						
Gruppo A.	1.083.90	2.125.==	450.==	500.==	160.==	3.235.==
Gruppo B.	1.083.90	1.550.==	450.==	500.==	160.==	2.660.==
CATEGORIA C.						
Magazziniere	999.==	1.657.==	450.==	500.==	160.==	2.767.==
Preparatore di commissioni oltre 21 anni:						
Gruppo A.	987.50	1.618.==	450.==	500.==	160.==	2.728.==
Gruppo B.	987.50	1.248.==	450.==	500.==	160.==	2.358.==
Inferiori anni 18	582.50	757.50	250.==	==	160.==	1.167.50
Personale con mansioni di grado comune	815.==	1.265.==	450.==	500.==	160.==	2.375.==
Idem inferiori anni 18	815.==	815.==	250.==	==	160.==	1.225.==
CATEGORIA D.						
Custode	872.50	1.140.==	450.==	500.==	160.==	2.250.==
Facchini, Personale di fatica	815.==	1.186.30	450.=	500.==	160.==	2.296.30
Imballatori, Impaccatori	815.==	1.186.30	450.=	500.==	160.==	2.296.30
Fattorino interno e portapacchi : oltre 21 anni	815.==	1.104.==	450.=	500.==	160.==	2.214.==
Dai 18 ai 21 anni	757.50	757.50	450.==	==	160.==	1.367.50
Fino ai 18 anni	433.==	433.==	250.=	==	160.==	843.==
Autista	987.50	1.325.==	450.=	500.==	160.==	2.435.==
Conducente motofurgoncino	815.==	1.100.==	450.=	500.==	160.==	2.210.==

(°) L'Indennita' di Guerra viene soltanto corrisposta ai Capi Famiglia ed ai dipend

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LE CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

ITA'		TOTALE LORDO	LORDO soggetto a riten.	RITENUTE R.M.	Compl.	TOTALE	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
erra °)	Mensa							
.==	160.==	4.342.==	4.182.==	341.25	42.65	383.90	3.958.10	
.==	160.==	3.490.==	3.330.==	271.70	33.95	305.65	3.184.35	
.==	160.==	3.029.==	2.869.==	234.10	29.25	263.35	2.765.65	
.==	160.==	3.235.==	3.075.==	250.90	31.35	282.25	2.952.75	
.==	160.==	2.660.==	2.500.==	204.==	25.50	229.50	2.430.50	
.==	160.==	2.767.==	2.607.==	212.75	26.60	239.35	2.527.65	
.==	160.==	2.728.==	2.568.==	209.55	26.20	235.75	2.492.25	
.==	160.==	2.358.==	2.198.==	179.35	22.40	201.75	2.156.25	
	160.==	1.167.50	1.007.50	82.20	==	82.20	1.085.30	
.==	160.==	2.375.==	2.215.==	180.75	22.60	203.35	2.171.65	
	160.==	1.225.==	1.065.==	86.90	==	86.90	1.138.10	
.==	160.==	2.250.==	2.090.==	85.30	21.30	106.60	2.143.40	
.==	160.==	2.296.30	2.136.30	87.15	21.80	108.95	2.187.35	
.==	160.==	2.296.30	2.136.30	87.15	21.80	108.95	2.187.35	
.==	160.==	2.214.==	2.054.==	83.80	20.95	104.75	2.109.25	
	160.==	1.367.50	1.207.50	49.25	12.30	61.55	1.305.95	
	160.==	843.==	683.==	==	==	13.70	829.30	
.==	160.==	2.435.==	2.275.==	92.80	23.20	116.==	2.319.==	
.==	160.==	2.210.==	2.050.==	83.65	20.90	104.55	2.105.45	

miglia ed ai dipendenti aventi famiglia a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGI
PER LE CATEGORIE SIMILARI

IMPIEGATE

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche
CATEGORIA B					
Corrisp.di concetto	2072,15	2702,95	630,80	30,4	Imp.II catego
Contabile di concetto	2130,75	2702,95	572,20	27	
CATEGORIA C					
Contabile d'ordine	1888,20	2248,85	360,65	19,4	
Cassiera	1842,15	2430,90	588,35	31,8	
Fatturista	1842,45	2248,85	406,40	22,1	Imp.III categ
Stenodattilografa	1872,60	2248,85	376,25	20,2	
Dattilografa	1669,85	1976,40	306,55	18,4	
Personale con mansioni analoghe di grado eccezione : GRUPPO A	1836,60	2248,85	412,25	22,5	
(inf.18 anni) GRUPPO B	1189,50	1613,15	423,65	36	III cat.inf.18 anni
APP.UFFICIO					
1° anno	768,45	1078,40	309,95	40,3	sotto 16 anni
2° anno	1078,40	1249,85	171,45	16	da 16-17 anni
3° anno	1181,25	1431,45	250,20	21,2	da 17-18 anni
CATEGORIA D					
Operaie confezionate	1610,80	1963,10	352,30	21,9	donne di età superiore ai 21 anni

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 7850721

3)

HIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

N°

Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
2702,95	630,80	30,4	Imp.II categ.	3079,05	
2702,95	372,20	27			
3248,85	160,63	19,2			
2430,30	528,35	31,6			
2248,85	406,40	22,1	Imp.III categ.	2264,65	
2248,85	376,25	20,2			
1976,40	306,55	18,4			
2248,85	412,25	22,5			
1613,15	423,65	35	III cat.inf.18 anni	1721,65	
1078,40	309,95	40,3	sotto 16 anni	1404,95	
1249,85	171,45	16	da 16-17 anni	1585,95	
1431,45	290,20	21,2	da 17-18 anni	1721,65	
1963,10	352,30	21,9	donne di età superiore ai 21 anni	I.800.=	

2 2 8 0 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Duplicate

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

DONNE

CATEGORIA	SALARIO CONTRATT.le	INDENNITA' GUERRA (°)	INDENNITA' MENSA	TOTALE LORDO	LORDO Soggetto a RITENUTE
CATEGORIA B -					
Corrispondente di concetto	2.300.==	500.==	160.==	2.960.==	2.800.==
Contabile di concetto	2.300.==	500.==	160.==	2.960.==	2.800.==
CATEGORIA C -					
Contabile d'ordine	1.800.==	500.==	160.==	2.460.==	2.300.==
Cassiera	2.000.==	500.==	160.==	2.660.==	2.500.==
Fatturista	1.800.==	500.==	160.==	2.460.==	2.300.==
Stenodattilografa	1.800.==	500.==	160.==	2.460.==	2.300.==
Dattilografa	1.500.==	500.==	160.==	2.660.==	2.800.==
Personale con mansioni analoghe di grado comune:					
GRUPPO A	1.800.==	500.==	160.==	2.460.==	2.300.==
" B inf.21 a.	1.600.==	==	160.==	1.760.==	1.600.==
Apprendista ufficio:					
1° anno	1.000.==	==	160.==	1.160.==	1.000.==
2° anno	1.200.==	==	160.==	1.360.==	1.200.==
3° anno	1.400.==	==	160.==	1.560.==	1.400.==
CATEGORIA D -					
Operaia, confezionista	1.400.==	500.==	160.==	2.060.==	1.900.==

(°) L'indennità di guerra viene esclusivamente corrisposta ai capi fam

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

E AL NUOVO ACCORDO SALARIALE -

Specchio N. 2

LORDO Soggetto a RITENUTE	RITENUTE R.M.	RITENUTE Compl.	RITENUTE Totale	NETTO
== 2.800.==	228.50	28.55	257.05	2.702.95
== 2.800.==	228.50	28.55	257.05	2.702.95
== 2.300.==	187.70	23.45	211.15	2.248.85
== 2.500.==	204.==	25.50	229.50	2.430.50
== 2.300.==	187.70	23.45	211.15	2.248.85
== 2.300.==	187.70	23.45	211.15	2.248.85
== 2.000.==	163.20	20.40	183.60	1.976.40
== 2.300.==	187.70	23.45	211.15	2.248.85
== 1.600.==	130.55	16.30	146.85	1.613.15
== 1.000.==	81.60	==	81.60	1.078.40
== 1.200.==	97.90	12.25	110.15	1.249.85
== 1.400.==	114.25	14.30	128.55	1.431.45
== 1.900.==	77.50	19.40	96.90	1.963.10

ta ai capi famiglia ed ai dipendenti aventi persone a carico.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2236

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE E DI FA

D O N N E

CATEGORIA	SALARIO CONTRATT.	SALARIO di FATTO	INDENNITA' Presenza	Guerra	Mensa	TOTALE LORDO
CATEGORIA B.						
Corrispondente di Concetto	I.016.60	I.355.90	250.==	500.==	160.==	2.265.90
Contabile di Concetto	I.143.70	I.420.==	250.==	500.==	160.==	2.330.==
CATEGORIA C.						
Contabile d'ordine	902.30	I.152.90	250.==	500.==	160.==	2.062.90
Cassiera	902.30	I.102.20	250.==	500.==	160.==	2.012.20
Fatturista	668.75	I.102.50	250.==	500.==	160.==	2.012.50
Stenodattilografa	766.50	I.135.75	250.==	500.==	160.==	2.045.75
Dattilografa	619.90	912.45	250.==	500.==	160.==	I.822.45
Personale con mansioni analoghe di grado comune:						
Gruppo A.	668.75	I.096.10	250.==	500.==	160.==	2.006.10
inferiori 21 anni Gruppo B.	668.75	871.==	250.==	==	160.==	I.281.==
Apprendista Ufficio:						
1° Anno	352.50	412.50	250.==	==	160.==	822.50
2° Anno	410.==	750.==	250.==	==	160.==	I.160.==
3° Anno	467.50	862.==	250.==	==	160.==	I.272.==
CATEGORIA D.						
Operaia Confezionista	668.75	778.80	250.==	500.==	160.==	I.688.80

(°) L'Indennita' di Guerra viene esclusivamente corrisposta ai capi famiglia

2283

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...LE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

(Specchio N.1)

TOTALE LORDO	LORDO soggetto a RITENUTE	RITENUTE			NETTO
	RITENUTE	R.M.	Compl.	Totale	
2.265.90	2.105.90	171.85	21.50	193.35	2.072.55
2.330.==	2.170.==	177.10	22.15	199.25	2.130.75
2.062.90	1.902.90	155.30	19.40	174.70	1.888.20
2.012.20	1.852.20	151.15	18.90	170.05	1.842.15
2.012.50	1.852.50	151.15	18.90	170.05	1.842.45
2.045.75	1.885.75	153.90	19.25	173.15	1.872.60
1.822.45	1.662.45	135.65	16.95	152.60	1.669.85
2.006.10	1.846.10	150.65	18.85	169.50	1.836.60
1.281.==	1.121.==	91.50	==	91.50	1.189.50
822.50	662.50	54.05	==	54.05	768.45
1.160.==	1.000.==	81.60	==	81.60	1.078.40
1.272.==	1.112.==	90.75	==	90.75	1.181.25
1.688.80	1.528.80	62.40	15.60	78.==	1.610.80

...famiglia ed ai dipendenti aventi persone a carico.

2237

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GENERAL

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLU
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie milari in strie met giche
Capi operai	110,90	133,25	22,35	20,1	Op. specia
" operaio	77,95	99,10	22,05	28,6	operai
Operai specializzati	96,95	118,15	21,20	21,9	Op. specia
" qualif.	89,40	114,30	25,10	28,4	Op. qualif
operai comuni	84,70	107,65	22,95	27	manov. com
manovali comuni (inf. 18 anni)	38,80	50,10	11,30	31,3	manov. com sotto 18
DONNE					
Operaie 1ª cat.	68,75	87,70	18,95	27,6	donne 1ª
" 2ª "	64,95	83,95	19	29,4	" 2ª
dai 16 ai 18 anni	43,30	57,35	14,05	32,5	" dai 16 18 an
manovale comuni	38,80	51,10	12,30	33,6	" 3ª ca

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

3)

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

netto nte o 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	133,45	22,35	20,2	op.specializz.	98,90	
	99,10	22,05	28,6	op.qualif.	91,35	
	118,15	21,20	21,9	manov.com.	81,90	
	114,30	35,10	39,4	manov.com. sotto 18 anni	64,40	
	127,65	22,95	27			
	50,10	11,90	31,3			
	67,70	18,95	27,6	donne 1^ cat.	70,65	
	83,95	19	29,4	" 2^ "	66,75	
	57,35	14,05	32,5	" dai 18 ai 18 anni	57	
	51,10	12,90	33,6	" 3^ categ.	62,85	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Operas

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERE CONTRATTUALE IN BASE AL [illegible]

PER IL PERSONALE OPERAIO D[illegible]

CATEGORIA	SALARIO CONTRATT.	INDENNITA' GUERRA (°)	INDENNITA' MENSA	TOTALE LORDO	LORDO Soggetto a RITENUTE
Capi operai	112.==	20.==	8.==	140.==	132.==
" operaie	76.==	20.==	8.==	104.==	96.==
Operai specializzati	96.==	20.==	8.==	124.==	116.==
" qualificati	92.==	20.==	8.==	120.==	112.==
" comuni	84.80	20.==	8.==	112.80	104.80
" inferiori anni 18	44.==	==	8.==	52.==	44.==
DONNE :					
Operaie di 1a categoria	64.==	20.==	8.==	92.==	84.==
" " 2a "	60.==	20.==	8.==	88.==	80.==
" " " " (dai 16 ai 18 anni)	52.==	==	8.==	60.==	52.==
Manovali comuni (dai 16 ai 18 anni)	44.==	==	8.==	52.==	44.==

(°) L'indennità di guerra in ragione di L. 20 al giorno viene saltuariamente a carico.

Per tutti gli altri la indennità' e' in ragione di L. [illegible] al giorno.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

N BASE AL NUOVO ACCORDO STIPULATO

OPERAIO DIPENDENTE DALLO STABILIMENTO

Specchio N. 2

LORDO	RITENUTE			NETTO
Soggetto a RITENUTE	R.M.	Compl.	Totale	
432.==	5.40	1.35	6.75	425.25
396.==	3.90	1.==	4.90	391.10
416.==	4.65	1.20	5.85	410.15
412.==	4.55	1.15	5.70	406.30
404.10	4.10	1.05	5.15	398.95
44.==	==	0.90	0.90	43.10
84.==	3.45	0.85	4.30	79.70
80.==	3.25	0.80	4.05	75.95
52.==	2.10	0.55	2.65	49.35
44.==	==	0.90	0.90	43.10

ne soltanto percepita dai capi famiglia e dai dipendenti aventi persone a

al carico.

2 2 0 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

67 C3 B

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI F

DEL PERSONALE OPERAIO DIPENDE

CATEGORIA	SALARIO CONTRATT.le	SALARIO di FATTO	INDENNITA' Guerra (°)	INDENNITA' Mensa	TOTALE LORDO
Capi Operai	88.40	88.40	20.==	8.==	116.40
" Operaie	52.80	52.80	20.==	8.==	80.80
Operai Specializzati	73.60	73.60	20.==	8.==	101.60
" Qualificati	65.60	65.60	20.==	8.==	93.60
" Comuni	60.80	60.80	20.==	8.==	88.80
Manovali inferiori ai 18 anni	30.80	30.80	==	8.==	38.80
D O N N E:					
Operaie di Ia Cat.	44.==	44.==	20.==	8.==	72.==
" " 2a "	40.==	40.==	20.==	8.==	68.==
" " 2a " (dai 16ai 18 anni)	36.==	36.==	==	8.==	44.==
Manovali Comuni (dai 16 ai 18 anni)	30.80	30.80	==	8.==	38.80

(°) L'Indennita' di Guerra in ragione di L. 20.== al giorno viene soltanto perce

2 2 9 51

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...TTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

...ERA-O BAFFLIDENTE DALLO STABILIMENTO

TOTALE LORDO	LORDO soggetto a RITENUTE	RITENUTE R.M.	RITENUTE Compl.	RITENUTE Totale	NETTO
116.40	108.40	4.40	1.10	5.50	110.90
80.80	72.80	3.==	0.75	3.75	77.05
101.60	93.60	3.80	0.95	4.75	96.85
93.60	85.60	3.50	0.90	4.40	89.20
88.80	80.80	3.30	0.80	4.10	84.70
38.80	30.80	==	0.60	0.60	38.20
72.==	64.==	2.60	0.65	3.25	68.75
68.==	60.==	2.45	0.60	3.05	64.95
44.==	36.==	==	0.70	0.70	43.30
38.80	30.80	==	0.60	0.60	38.20

oltanto percepita dai capi famiglia e dai dipendenti aventi persone a carico.

Addì 16 giugno 1945 in Torino presso la sede dell'Unione Industriali Via Massena 20 tra il Sindacato Industriali Metal-meccanici di Torino (A.M.M.A.) e la sezione di Torino della F.I.O.M.

esaminate le richieste della Commissione Interna della Ditta FAUSTO CARELLO & C. corrente in Torino,

e sentito il rappresentante della ditta stessa,

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1°) - La Ditta FAUSTO CARELLO & C. concederà ai suoi operai un premio integrativo della paga oraria tale che i salari complessivi loro siano i seguenti:

a) operai specializzati e qualificati provetti	senza cottimo	L. 14,20
	con cottimo	" 15,62
b) operai qualificati	senza cottimo	" 13,40
	con cottimo	" 14,70
c) manovali specializzati sopra i 18 anni	senza cottimo	" 12,50
	con cottimo	" 13,75
d) manovali specializz. 16-18 anni	senza cottimo	" 10,50
	con cottimo	" 11,55
e) manovali specializ.sotto i 16 a.	senza cottimo	" 7,50
	con cottimo	" 8,25
f) manovali comuni sopra i 18 anni		" 12,—
g) manovali comuni dai 16 ai 18 anni		" 10,—
h) manovali comuni sotto i 16 anni		" 7,50
i) donne di 1^ e 2^ categoria	senza cottimo	" 8,—
	con cottimo	" 8,80
l) donne di 3^ categoria	senza cottimo	" 6,50
	con cottimo	" 7,15

2°) - Il presente accordo provvisorio avrà inizio da oggi 16 giugno 1945 ed avrà termine al 31 luglio 1945 previa disdetta di una delle parti contraenti almeno otto giorni prima della scadenza.

3°) - I sopracitati premi integrativi saranno regolarmente conguagliati con eventuali nuove disposizioni contrattuali.

4°) - L'effettuazione del presente accordo è subordinata all'autorizzazione [illegible] del lavoro.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

b) operai qualificati	senza cottimo	"	13,40
	con cottimo	"	14,70
c) manovali specializzati sopra i 18 anni			
	senza cottimo	"	12,50
	con cottimo	"	13,75
d) manovali specializz. 16-18 anni	senza cottimo	"	10,50
	con cottimo	"	11,55
e) manovali specializ.sotto i 16 a.	senza cottimo	"	7,50
	con cottimo	"	8,25
f) manovali comuni sopra i 18 anni		"	12,—
g) manovali comuni dai 16 ai 18 anni		"	10,—
h) manovali comuni sotto i 16 anni		"	7,50
i) donne di 1^ e 2^ categoria	senza cottimo	"	8,—
	con cottimo	"	8,80
l) donne di 3^ categoria	senza cottimo	"	6,50
	con cottimo	"	7,15

2°) - Il presente accordo provvisorio avrà inizio da oggi 16 giugno 1945 ed avrà termine al 31 luglio 1945 previa disdetta di una delle parti contraenti almeno otto giorni prima della scadenza.

3°) - I sopracitati premi integrativi saranno regolarmente conguagliati con eventuali nuove disposizioni contrattuali.

4°) - L'effettuazione del presente accordo è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

PER IL SIND. INDUSTRIALI METAL-MECC. (A.M.M.A.)

PER LA DITTA

PER LA SEZIONE DI TORINO DELLA F.I.O.M.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO TO: Regional Labour Commissioner.

ACCORDO SALARIALE = DITTA FAUSTO CARELLO =TORINO

The attached agreement brings wages up to par with the wages paid, to workers of the categories involved, in other Industries of the same category.

The Committee expressed a favorable decision.

30.6.1945

/S/ E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER = PIEMONTE =

6754

Approved /S/ ROBERT P. MASHAL
Col. F.A.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario Contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	N
I° Categoria economisti	113.60	20.==			133.60	5.45	1.23	12
cottimisti	124.96	20.==			144.95	5.91	1.44	13
2° Categoria economisti	107.20	20.==			127.20	5.18	1.27	12
cottimisti	117.92	20.==			137.92	5.63	1.37	13
3° Categoria economisti	100.==	20.==			120.==	4.89	1.20	11
cottimisti	110.==	20.==			130.==	5.30	1.30	12
Manovali comuni	100.==	20.==			120.==	4.89	1.20	11
DONNE								
1° Categoria economia	64.==	20.==			84.==	3.42	0.85	7
cottimo	70.40	20.==			90.40	3.67	0.90	8
2° Categoria economia	64.==	20.==			84.==	3.42	0.85	7
cottimo	70.40	20.==			90.40	3.68	0.90	8
3° Categoria economia	52.==	20.==			72.==	2.93	0.72	6
cottimo	57.20	20.==			77.20	3.14	0.77	7

113.60 | 8
33 | 14.20
16

2300

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

e n n i t à (1)		TOTALE	Ritenuta		TOTALE	Osservazioni
Mensa	ecc.	LORDO	R.M.	ecc.	NETTO	
		133.60	5.45	1.23	126.95	
		144.95	5.91	1.44	137.60	
		127.20	5.18	1.27	120.75	
		137.92	5.63	1.37	130.92	
		120.==	4.89	1.20	113.90	
		130.==	5.30	1.30	123.40	
		120.==	4.89	1.20	113.91	
		84.==	3.42	0.85	79.73	
		90.40	3.67	0.90	85.83	
		84.==	3.42	0.85	79.73	
		90.40	3.68	0.90	85.82	
		72.==	2.93	0.72	68.35	
		77.20	3.14	0.77	73.29	

Non viene compresa l'indennità mensa perchè tutti gli operai beneficiano della mensa aziendale

6723

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONI GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di Fatto	INDENNITA'(1) Guerra	Menon ecc.	Totale Lordo	Ritenute R.M.
UOMINI						
econcmisti		90.40			110.40	4.50
I° Categ.	76.-		20.-			
cottimisti		110.32			130.32	5.31
econcmisti		68.-			88.-	3.59
2° Categ.	68.-		20.-			
cottimisti		108.-			128.-	5.23
econcmisti		83.20			103.20	4.21
3° Categ.	60.80		20.-			
cottimisti		102.32			122.32	4.99
Manovale Comune	57.50	68.-	20.-		88.-	3.59
DONNE						
econcmia		44.-			64.-	0.65
I° Categ.	44.-		20.-			
cottimo		52.64			72.64	
econcmia		40.-			60.-	
2° Categ.	40.-		20.-			
cottimo		59.92			79.92	
econcmia		40.-			60.-	
3° Categ.	35.-		20.-			
cottimo		47.04			67.04	

76 [illegible] 4,20

2 3 0 2 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/WNDC NO. 795021

...E. GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL RISPETTIVO

...ETRATTO DI LAVORO

...io	I N D E N N I T A'(1) Quarta	Mensa ecc.	Totale Lordo	Ritenute R.M.	ecc.	Totale Netto	Osservazioni
	20.==		110.40	4.50	I.I0	104.80	
			130.32	5.3I	1.30	123.70	
	20.==		88.==	3.99	0.99	83.5I	
			128.==	5.22	1.28	121.50	
	20.==		103.20	4.2I	1.03	97.95	
			122.32	4.99	1.22	116.11	
	20.==		88.==	3.99	0.99	83.5I	
			64.==	0.65	0.65	63.35	
	20.==		72.64		0.7[illegible]	7I.9[illegible]	
			60.==		0.60	59.40	
	20.==		79.92		0.80	79.I2	
			60.==		0.60	59.40	
	20.==		67.04		0.67	66.37	

(1) Indennità diversa dall'assegno familiare e dalle maggiorazioni di cui all'art. 2120 del Codice Civile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PARTE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenze paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Sa...
U O M I N I					
I^a Categoria					
Economisti	104,80	126,95	22,15	Operaio specia...	
Cottimisti	123,70	137,60	13,90		
2^a Categoria					
Economisti	83,51	120,75	37,24	Operaio qualif.	
Cottimisti	121,50	130,92	9,42		
3^a Categoria					
Economisti	97,96	113,90	15,94	Manovali specia...	
Cottimisti	116,11	123,40	7,29		
Manovali comuni	83,50	113,91	30,41	Manovali comuni	
D O N N E					
I^a Categoria					
Economiste	63,35	79,73	16,38	I^a Categoria	
Cottimiste	71,92	85,83	13,91		
2^a Categoria					
Economiste	59,40	79,73	20,33	2^a Categoria	
Cottimiste	79,12	85,82	6,70		
3^a Categoria					
Economiste	59,40	68,35	8,95	3^a Categoria	
Cottimiste	66,37	73,69	6,32		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

...netto ...ante ...a.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio a.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto	Osservazioni
...80	126,95	22,15	Operaio special.	98,95	
...70	137,60	13,90			
...51	120,75	37,26	Operaio qualif.	91,35	
...50	130,92	9,42			
...95	113,90	15,96	Manovali speciali.	84,75	
...11	123,40	7,25			
...50	113,91	30,41	Manovali comuni	82,50	
...35	79,73	16,38	I° Categoria	70,65	
...92	85,83	13,91			
...40	79,73	20,33	2° Categoria	66,75	
...12	83,82	6,70			
...40	68,35	8,95	3° Categoria	62,85	
...37	73,29	6,92			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6751

2 3 0 71

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO TO : Regional Commissioner

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF SOCIETA' TALCHI E GRAFITE VAL CHISONE = PINEROLO =

1. This agreement brings about an increase of from 38.92 lire daily for women of inder yrs. of age to 106.66 lire daily for heads of office Divisions.

2. For workers in talcum and graphite shops the salaris go from 38.92 lire per day for women below 16 yrs. of age to 101.91 lire for specialized workers.

3. These salaries are still below those applied in other establishments of the same category.

4. The Committee expressed a favorable decision.

30.6.1945

/s/ E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER = PIEMONTE =

Approved

/s/ ROBERT P. MARSHALL
Com. F.A.

6750

2308

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COPIA

SOCIETÀ TALCO E GRAFITE VAL CHISONE
PINEROLO

Al Comando Militare Alleato
Ufficio del Lavoro
TORINO

15 Giugno 1945

La nostra Società, col suo complesso di circa 1500 dipendenti, svolge buona parte della sua attività in Pinerolo e Valli finitime, nei seguenti Reparti :

Reparto Minerario - Coltivazione di miniere di talco e di grafite; trasporto del minerale greggio agli Stabilimenti di fondo valle per macinazione - raffinazione.

Il talco veniva prima della guerra esportato in ragione di circa il 60 % in tutti i Paesi del mondo : principalmente negli Stati Uniti, Inghilterra e Colonie, Germania, ecc.ecc.

Il Reparto minerario occupa circa 1000 operai ed impiegati.

Reparto Elettrodi - Produce elettrodi per forni elettrici in grafite naturale, fornendone circa il 50 % alle Acciaierie italiane. Ora inattivo, in attesa di carbone e materie prime.

Occupa circa 400 operai.

Reparto Isolantite - Talco Ceramico - Produce materiali isolanti per l'industria elettrotecnica, a base di talco (steatite).

Occupa 125 operai.

2309

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

La Società aveva in corso coi suoi operai un vecchissimo contratto di lavoro, che fin dal 1943 era in corso di rinnovazione, in pari tempo di molti altri contratti per le altre categorie d'industrie.

Col 1° Novembre 1944 i salari delle industrie meccaniche - metallurgiche e tessili e più tardi quelli delle industrie chimiche, edili ecc., venivano disciplinati nazionalmente con decreti del Governo. Per le industrie estrattive, la pubblicazione delle nuove norme salariali era stata varie volte promessa, ma malgrado le molte sollecitazioni fatte dalle Organizzazioni Operaie e dalla n/ stessa Società, il decreto non venne. A notarsi però che tutti tali nuovi decreti stabilirono minimi eguali per tutte le industrie, e cioé L. 9.50 per gli operai specializzati, L. 8.50 per i qualificati, ecc.

La Società aveva promesso da molto tempo di applicare pur essa i nuovi minimi salariali, anche se ritardava l'ordine governativo di applicazione, ma per gli avvenimenti sopravvenuti, tale promessa non si effettuava che nei giorni scorsi. Però la situazione del caro-vita essendo profondamente mutata dal 1° Novembre 1944 ad oggi, si é consentito a favore degli operai un'aumento del 15 % a partire dal 1° Giugno scorso e, come già si era precedentemente offerto, una retroattività dal 1° Novembre 1944 dei nuovi minimi col solo aumento del 10 %.

Oltre alla ragione suesposta l'aumento del 15 % ha dovuto accordare anche perché essendovi nella zona gli Stabilimenti Marzotto che occupano qualche migliaio di operai, questi hanno applicato salari scalari partendo dai minimi della metallurgia con scatti in base all'anzianità, e nelle trattative coi nostri operai si é addivenuto alla soluzione del 15 % in più, facendo così una no-

2319

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

dia di tali scatti.

Si deve inoltre tener presente che il nostro lavoro si svolge in zone sparse ed isolate di alta montagna, ed é quindi indispensabile avere una maestranza ben retribuita se si vuol ottenere un normale svolgimento di lavoro.

Ci permettiamo pertanto di chiedere a codesto On.Comando l'autorizzazione all'applicazione dei nuovi salari.

Società Talco e Grafite Val Chisone
pi Direttore Generale
(Ing. Emilio Fubini)

P.S. Si allegano 3 tabelle salariali dimostrative e di paragone; e copia a stampa del Contratto Collettivo di Lavoro precedente, nonchè copia nuovo Verbale d'Accordo salariale stipulato.

6747

V E R B A L E D'A C C O R D O

Il giorno 2 Giugno 1945 si sono riuniti nella Sede della Società TALCO & GRAFITE VALCHISONE di PINEROLO l'Amministratore Delegato della Società Sig.Arturo Prever, assistito dal Direttore Amministrativo Rag.Damiano Sartorio, e i rappresentanti del C.L.N. dei vari stabilimenti e miniere della Società stessa, in rappresentanza degli operai. Dopo cordiale discussione, si addivenne al seguente accordo :

Premesso che la Società TALCO & GRAFITE VALCHISONE è inscritta, tanto per la parte mineraria come dei reparti speciali alle Aziende Minerarie e che i rapporti coi propri operai sono ancora disciplinati dal vecchio contratto di lavoro 15 Dicembre 1933, salvo le numerose modifiche salariali applicate nel frattempo;

Che però per la definizione regolare di un nuovo contratto è opportuno di attendere il funzionamento delle nuove organizzazioni sindacali, mentre è ritenuto urgente di procedere ad un nuovo adeguamento salariale;

Ricordato che per le aziende minerarie non è intervenuto,per quanto varie volte avvisato e sollecitato, l'ultimo adeguamento salariale stabilito in Novembre 1944 per gran parte delle altre industrie, fra cui la metallurgica-meccanica alla quale appartiene la maggioranza delle maestranze della zona pinerolese e che perciò può essere presa di base e di guida per il presente accordo;

Ciò premesso si conviene quanto segue :

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Premesso che la Società TALCO & GRAFITE VALCHISONE è inscritta, tanto per la parte mineraria come dei reparti speciali alle Aziende Minerarie e che i rapporti coi propri operai sono ancora disciplinati dal vecchio contratto di lavoro 15 Dicembre 1933, salvo le numerose modifiche salariali applicate nel frattempo;

Che però per la definizione regolare di un nuovo contratto è opportuno di attendere il funzionamento delle nuove organizzazioni sindacali, mentre è ritenuto urgente di procedere ad un nuovo adeguamento salariale;

Ricordato che per le aziende minerarie non è intervenuto, per quanto varie volte avvisato e sollecitato, l'ultimo adeguamento salariale stabilito in Novembre 1944 per gran parte delle altre industrie, fra cui la metallurgico-meccanica alla quale appartiene la maggioranza delle maestranze della zona pinerolese e che perciò può essere presa di base e di guida per il presente accordo;

Ciò premesso si conviene quanto segue :

1)A decorrere dal 1° Giugno 1945 le categorie nelle quali saranno suddivise le maestranze dei vari reparti della Società TALCO & GRAFITE ed i minimi relativi di salario orario vengono stabiliti come segue :

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 178502

Operai Specializzati	£ 9,50 + 15%	= £	10,92
" Qualificati di 1.a cat.	" 8,50 + 15%	= "	9,78
" " " 2.a "	" 8,10 + 15%	= "	9,32
" Comuni	" 7,60 + 15%	= "	8,75
Manovali sopra i 18 anni	" 7,20 + 15%	= "	8,28
" sotto i 18 anni	" 4,70 + 15%	= "	5,40
Donne sopra i 18 anni	" 5,— + 15%	= "	5,75
" sotto i 18 anni	" 3,75 + 15%	= "	4,50

come da allegate tabelle.

2) Per gli operai aventi paghe di fatto superiori ai vecchi minimi, verrà conservata la differenza preesistente, aggiungendola alle nuove paghe.

3) Agli operai delle miniere lavoranti ai martelli in avanzamento in roccia viene consentito un aumento del 15% sulle paghe di fatto dei minatori, mentre per i manovali addetti agli stessi gruppi di avanzamento in roccia, la paga minima viene fissata in £ 9,— orarie.

4)Per gli operai godenti del premio d'assiduità, questo viene conservato, ma la mancanza al lavoro, purchè giustificata, non comporta la perdita del diritto al premio quindicinale, anche per tutte le altre giornate.

5) Per il periodo corrente fra il 1° Novembre 1944 (data alla quale andranno in vigore gli adeguamenti salariali per l'industria [illegible] ed il 31 Marzo 1945 verranno corrisposte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

2) Per gli operai aventi paghe di fatto superiori ai vecchi minimi, verrà conservata la differenza preesistente, aggiungendola alle nuove paghe.

3) Agli operai delle miniere lavoranti ai martelli in avanzamento in roccia viene consentito un aumento del 15% sulle paghe di fatto dei minatori, mentre per i manovali addetti agli stessi gruppi di avanzamento in roccia, la paga minima viene fissata in £ 9,— orarie.

4)Per gli operai godenti del premio d'assiduità, questo viene conservato, ma la mancanza al lavoro, purchè giustificata, non causerà la perdita del diritto al premio quindicinale, anche per tutte le altre giornate.

5) Per il periodo corrente fra il 1° Novembre 1944 (data alla quale andranno in vigore gli adeguamenti salariali per l'industria meccanico-metallurgica) ed il 31 Maggio 1945 verranno corrisposte le differenze di paga arretrate, calcolate sulla base dei salari orari effettivamente pagati (compresa l'indennità di presenza) e quelli minimi sovraindicati, col solo aumento del 10%, moltiplicato per le ore di lavoro prestate, escluse le ore straordinarie. Ciò per gli operai che lavoravano ad orario normale, mentre per quelli

*/.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

lavoranti ad orario ridotto ad integrazione, si corrisponderà la cifra a forfait di £ 2.000.— (duemila) per qualsiasi categoria.

6) I rappresentanti del C.L.N. dei vari stabilimenti e miniere, considerato che la Società ha assunto un forte numero di operai dopo l'8 Settembre 1943 per le note ragioni non inerenti ad esigenze di lavoro, promettono il loro appoggio alla Direzione per il rapido licenziamento di essi.

Pinerolo, 2 Giugno 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

23 F61

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SOCIETA TALCO E GRAFITE V. CHISONE
PINEROLO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN VI

MINIERE

CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	SALARIO CONTRATTUALE	SALARIO DI FATTO	INDENNITA' (1)				TOTALE LORDO
			GUERRA	PREMINA	ANZIANITA'	MENSA	
Capoequadra	4,27x8 = 34,16	5,36x8= 42,88	20	18	5	Per ogni giornata di effettivo lavoro compresa quella di riposo settimanale e quelle di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, richiamo alle armi, congedo matrimoniale, purchè la assenza non superi complessivamente i 45 giorni nell'anno solare.	85,00
Minatore 1° Fabbro Frenatore Segantino	4,27x8 = 34,16	4,83x8= 38,64	20	18	5		81,64
Minatore 2°	4,27x8 = 34,16	4,67x8= 37,35	20	18	5		80,35
Manovale sopra i 20 anni	4,27x8 = 34,16	-	-	20	18	5	77,16
Manovale dai 18 ai 20 anni	3,75x8 = 30,--	-	-	20	18	3	71,--
Manovale sotto i 18 anni	2,86x8 = 22,88	-	-	5	10	3	40,88
Donne sopra i 16 anni	2,81x8 = 22,48	-	-	5	10	-	37,48
Donne sotto i 16 anni	1,87x8 = 14,96	-	-	5	10	-	29,96

(1) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...ZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE

CONTRATTO DI LAVORO

...RIO ...TTO	INDENNITA' (1)				TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	QUESTA	PRESENZA	ASSIDUITA'	MENSA		N.P.	I.C.		
- 42,88	20	18	5	La mezza giornata di riposo settimanale va pagata in natura.	85,88	3,50	0,85	81,53	
- 38,64	20	18	5		81,64	3,35	0,81	77,48	
- 37,35	20	,18	5		80,35	3,27	0,80	76,28	
-	20	18	5		77,16	3,14	0,77	73,25	
-	20	18	3		71,--	2,89	0,71	67,40	
-	5	10	3		40,88	1,66	0,40	38,82	
-	5	10	-		37,48	1,52	0,37	35,59	
-	5	10	-		29,96	1,22	0,29	28,45	

TABELLA CONGUAGLIO TRA ORE E MESE

...ranno conteggiati a parte.

2312

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SOCIETÀ TALCO E GRAFITE VAL CHISONE

PINEROLO SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL

CONTRATTO DI LAVORO

STABILIMENTI

CATEGORIA	SALARIO CONTRATTUALE	SALARIO DI FATTO	INDENNITA' (1) GUERRA	PRESENZA	MENSA	TOTALE LORDO	R
Operai Special.	5,88x8 = 47,04	6,50x8 = 52,==	20	18		90,==	3
Operai Qualif.P.	4,85x8 = 38,80	5,50x8 = 44,==	20	18		82,==	3
Operai Qualific.	4,85x8 = 38,80	5,==x8 = 40,==	20	18		78,==	3
Manovali Special.	4,27x8 = 34,16	4,60x8 = 36,80	20	18		74,80	3
Manovali comuni sopra i 20 anni	4,27x8 = 34,16	4,27x8 = 34,16	20	18		72,16	2
Manovali dai 18 ai 20 anni	3,75x8 = 30,==	- -	20	18		68,==	2
Manovale sotto i 18 anni	2,86x8 = 22,88	- -	5	10		37,88	1
Donne sopra i 16 anni	2,81x8 = 22,48	2,85x8 = 22,80	5	10		37,80	1
Donne sotto i 16 anni	1,87x8 = 14,96	- -	5	10		29,96	1

La maggior parte dei m/operai fruisce ad alcuni reparti più lontani di mensa e solo di tribunacono vive- ri in natura.

(1) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

23201

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

1/

MALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE

CONTRATTO DI LAVORO

IO TO	INDENNITA' (1) GUERRA	PRESENZA	MENSA	TOTALE LORDO	RITENUTE R2M.	I.C.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
52,—	20	18	Le assenze per parte del m/operaio sulla mensa di mezzogiorno	90,—	3,67	0,90	85,43	
44,—	20	18	ed alcuni reparti fino a tutta la	82,—	3,34	0,82	77,84	
40,—	20	18	mattinata.	78,—	3,18	0,78	74,04	
36,80	20	18		74,80	3,05	0,74	71,01	
34,16	20	18		72,16	2,94	0,72	68,50	
—	20	18		68,—	2,77	0,68	64,55	
—	5	10	Distribuzione viveri di mensa e solo	37,88	1,54	0,37	35,97	
22,80	5	10		37,80	1,54	0,37	35,89	
—	5	10		29,96	1,22	0,29	28,45	

o conteggiati a parte.

2 3 2 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SOCIETA TALCO E GRAFITE VAL CHISONE
PINEROLO

MINIERE

VECCHIA RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	SALARIO CONTRATTUALE	INDENNITA' (1) GUERRA	INDENNITA' (1) ASSIDUITA'	INDENNITA' (1) MENSA	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	
Caposquadra	10,92x8= 87,36	20	5		112,36	4,58	
Minatore 1°) Fabbro) Frenatore) Segantino)	9,78x8= 78,24	20	5		103,24	4,21	
Minatore 2°	9,32x8= 74,56	20	5		99,56	4,06	
Manovale sopra i 18 anni	8,28x8= 66,24	20	5		91,24	3,72	
Manovale sotto i 18 anni	5,40x8= 43,20	5	3		51,20	2,06	
Donne sopra i 16 anni	5,75x8= 46,==	5	=		51,==	2,08	
Donne sotto i 16 anni	4,50x8= 36,==	5	=		41,==	1,67	

La maggior parte dei ns/ operai fruisce di mensa ed alcuni reparti più lontani si dividono viveri in natura.

(1) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

2 3 2 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SOCIETÀ TALCO E GRAFITE VAL CHISONE
PINEROLO

STABILIMENTI

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	SALARIO CONTRATTUALE	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITE
		GUERRA	MENSA		R.M.
Operai Specializzati	10,92x8= 87,36	20		107,36	4,38
" Qualificati P.	9,78x8= 78,24	20		98,24	4,==
" Qualificati	9,32x8= 74,56	20		94,56	3,85
Manovale Specializzato	8,75x8= 70,==	20		90,==	3,67
Manovale Comune sopra I 18 anni	8,28x8= 66,24	20		86,24	3,51
Manovale Comune sotto i 18 anni	5,40x8= 43,20	5		48,20	1,96
Donne sopra i 16 anni	5,75x8= 46,==	5		51,==	2,08
Donne sotto i 16 anni	4,50x8= 36,==	5		41,==	1,67

2 3 2 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

IC RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

N BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

67 10

2/

E	INDENNITA' GUERRA	INDENNITA' MENSA	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE I.C.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
6	20		107,36	4,38	1,07	101,91	
4	20		98,24	4,==	0,98	93,26	
6	20		94,56	3,85	0,94	89,77	
==	20		90,==	3,67	0,90	85,43	
24	20		86,24	3,51	0,86	81,87	
0	5		48,20	1,96	0,48	45,76	
==	5		51,==	2,08	0,51	48,41	
==	5		41,==	1,67	0,41	38,92	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

STABILIMENTI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.
Operai specializzati	85,43	101,08	15,65	op. Specializz.
Operai qualificati	77,84	93,26	15,42	" qualificato
Operai qualificati	74,04	89,77	15,73	" qualificato
Manovale specializzato	71,01	89,43	14,42	manov. special.
Manov. comune sopra 18 anni	68,30	81,87	13,57	manov. comune
Manov. comuni sotto 18 anni	35,97	45,76	9,79	manov. comune sotto 18 anni
Donne sopra i 18 anni	35,39	46,41	11,02	donne 2 cat.
Donne sotto i 18 anni	28,45	38,92	10,47	donne sotto 18 anni

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

tc e .1)	Salario netto in base nuovo contratto - (speccnic n.2)	Differenza paga	Categorie simi-lari industrie metallurgiche.	Salario netto	Osservazioni
	101,91	15,08	op. specializz.	98,35	
	93,26	15,42	" qualificato	91,35	
	89,77	15,73	" qualificato	91,35	
	85,43	14,42	manov. speciali.	84,55	
	81,87	13,37	manov. comune	81,50	
	45,71	9,79	manov. comune sotto 18 anni	64,40	
	48,41	12,58	donne 2 categ.	66,75	
	38,92	10,47	donne sotto 18 anni	57.am	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALMECCANICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.
Capoequadra	82,53	106,66	23,13	op. Specializzato
Minatore 1°) Fabbro) Frenatore) Segantino)	77,43	98.—	20,57	op.Qualificato
Minatore 2°	95,28	94,51	25,23	op. Qualificato
Manovale sopra 18 ann.	73,63	86,81	13,35	manov. comune
Manovale sotto 18 ann.	55,82	68,61	5,79	manov. comune sotto 18 anni
Donne sopra 16 anni	39,39	48,45	12,82	Donne 2 categ.
Donne sotto 16 anni	28,49	38,94	17,47	Donne sotto 16 anni

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

3°)

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALMECCANICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

o netto cedente hio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (speccnio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto	Osservazioni
.53	106,66	23,13	op. Specializzato	98,95	
.48	98.--	20,58	op. Qualificato	91,33	
.28	94,51	18,23	op. Qualificato	91,35	
.25	86,51	13,35	Manov. comuni	82,50	
.82	88,61	9,79	Manov. comuni sotto 18 anni	84,40	
.59	46,47	12,92	Donne 2 categ.	66,75	
.45	58,92	19,47	Donne sotto 18 anni	57.--	

ELIO & FELICE STELLA
MARMI - GRANITI
Via Magenta 49 - Telef. 45.264
TORINO

4

Torino, 18 Giugno 1945

Spettabile Abadesa

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Via Gioberti 5

TORINO

In merito alla regalia accordata ai nostri dipendenti, ci pregiamo comunicare quanto segue :

Il 26 aprile u.sc. la Commissione Interna a nome degli Operai richiese un aumento ai compensi di vigore per poter far fronte alle necessità di vita, e richiese inoltre la corresponsione della somma di L. 3000,= caduno, una volta tanto.

La ditta scrivente acconsentì a prendere in esame le richieste e le trattative vennero continuate alla ripresa del lavoro il 2 maggio u.sc.

Direttamente con i Dipendenti, in considerazione che le Organizzazioni Sindacali in quel momento non funzionavano e prima che l'A.M.G. ponesse il blocco sui salari, venne stipulato quanto segue :

1° Aumento del 4% dei salari di fatto a compenso delle ore comprese tra le 40 e 48 che verranno considerate ordinarie.

2° Conglobamento nelle paga oraria della indennità di presenza e cioè L. 2,25 per ogni ogni ora.

3° Oltre la indennità di guerra in vigore nella misura di L. 2,50 per ora, viene concessa una regalia di L. 7,50 per ogni ora di effettivo lavoro prestato.

4° Fermo resta il pagamento della indennità giornaliera di mensa.

5° A titolo di indennità straordinaria di emergenza viene corrisposta la somma di L. 2000,= a ciascun dipendente.
(Facciamo notare che in seguito alla disposizione dell'8 maggio della Giunta Regionale del Governo, ai dipendenti capi famiglia venne corrisposta la somma di L. 1000,= a supplemento di quanto al numero 5° per raggiungere la cifra fissata dalle Autorità). 6737

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il 26 aprile u.sc. la Commissione Interna a nome degli operai richiese un aumento di compensi di vigore per poter far fronte alle necessità di vita, e richiese inoltre la corresponsione della somma di L. 3000,= caduno, una volta tanto.

La ditta scrivente acconsentì a prendere in esame le richieste e le trattative vennero continuate alla ripresa del lavoro il 2 maggio u.sc.

Direttamente con i Dipendenti, in considerazione che le Organizzazioni Sindacali in quel momento non funzionavano e prima che l'A.N.G. ponesse il blocco sui salari, venne stipulato quanto segue :

1° Aumento del 4% dei salari di fatto a compenso delle ore comprese tra le 40 e 48 che verranno considerate ordinarie.

2° Conglobamento nella paga oraria delle indennità di presenza e cioè L. 4,25 per soni ogni ora.

3° Oltre la indennità di guerra in vigore nella misura di L. 2,50 per ora, viene concessa una regalia di L. 7,50 per ogni ora di effettivo lavoro prestato.

4° Fermo resta il pagamento della indennità giornaliera di mensa.

5° A titolo di indennità straordinaria di emergenza viene corrisposta la somma di L. 2000,= a ciascun dipendente.
(Facciamo notare che in seguito alla disposizione dell'8 maggio della Giunta Regionale del Governo, ai dipendenti capi famiglia venne corrisposta la somma di L. 1000,= a supplemento di quanto al numero 5° per raggiungere la cifra fissata dalle Autorità). 6737

Alleghiamo i 2 specchi richiesti relativi ai salari e competenze corrisposti alle nostre maestranze di Torino.

Allegati : n° 2

Ufficio Provinciale del Lavoro Torino
Data di Arrivo
18 GIU
PROT. N. 13

AURELIO & FELICE STELLA

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.
Scalpellini I^	89,07	145,97	56,90	--
Scalpellini II^	87,18	145,10	57,92	--
Lucidatori I^	89,45	147,38	57,93	--
Lucidatori II^	81,88	139,43	57,55	--
Fressatori I^	84,53	144,24	59,71	--

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

MESE DI MAGGIO 1945

lario netto precedente pecchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche.	Salario netto	Osservazioni
9,07	145,97	56,90	--	--	
7,18	145,10	57,92	--	--	
9,45	147,38	57,93	--	--	
1,88	139,43	57,55	--	--	
,53	144,24	59,71	--	--	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Indennità (1) Guerra	Mensa	Regalia	TOTALE LORDO	Ritenuta R.M. 4,05%	Contrib. 1,02%
Scalpellini I°	66,80	20	8	60	154,80	6,27	1,56
Scalpellini II°	64,80	20	8	60	152,80	6,16	1,54
Lucidatori I°	67,20	20	8	60	155,20	6,26	1,56
Lucidatori II°	58,80	20	8	60	146,80	5,90	1,47
Fresatori I°	64,--	20	8	60	152,--	6,13	1,53

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

2°)

MESE DI MAGGIO 1945

Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	Osservazioni
Guerra	Mensa	Legna		[illegible]	[illegible]		
20	8	60	154,80	6,27	1,56	145,97	
20	8	60	152,80	6,16	1,54	145,10	
20	8	60	155,20	6,26	1,56	147,38	
20	8	60	146,80	5,90	1,47	139,43	
20	8	60	152,—	6,13	1,53	144,24	

verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4,08%	
Scalpellini I^	63,76	65,60	20	8	—	93,60	3,82	0,9
Scalpellini II^	58,72	63,60	20	8	—	91,60	3,54	0,8
Lucidatori I^	63,76	66,—	20	8	—	94,—	3,64	0,9
Lucidatori II^	56,80	58,—	20	8	—	86,—	3,30	0,8
Fresatori I^	58,72	60,80	20	8	—	88,80	3,42	0,8

1). = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RIALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1°)

APRILE 1945.

Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4,08%	Ritenute [illegible] 1,02%	TOTALE NETTO	Osservazioni.
65,60	20	8	—	93,60	3,62	0,91	89,07	
63,60	20	8	—	91,60	3,54	0,88	87,18	
66,—	20	8	—	94,—	3,64	0,91	89,45	
58,—	20	8	—	86,—	3,30	0,82	81,88	
60,80	20	8	—	88,80	3,42	0,85	84,53	

ranno conteggiati a parte.

4

MEMO TO : Regional Labour Commissioner.

ACCORDI SALARIALI = DITTA AURELIO STELLA = TORINO =

The new wages in this accord, variable from L. 139 - to L. 145 daily, presents a notable increase. It is explained as follows:

Up to the present workers of this company did not have a contract therefore did not enjoy the benefits for mess, cooperative, store etc.

The Committee expressed a favorable decision.

30.6.1945

/S/ E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer;

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER = PIEMONTE =

Approved /S/ ROBERT P. MARSHALL
Col. F.A.

6733

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNRG NO. 78502

2337

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

APPENDIX "C"

3

" SOCIETA' EDITRICE TORINESE" & "STAMPA"

Weekly Pay

Printing

Date of application	Category	Net (Old) Take Home	Increases Approved	Resultant Wage increase
4 June 45	a	Max. 680 Min. 460	300 325	980 785
	b	Max. 640 Min. 380	300 285	940 665
	c	Max. 489 Min. 330	361 324	850 654

6732

THE "ASSEGNI FAMIGLIARI" ARE NOT SHOWN IN THESE FIGURES

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPENDIX "B"

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF "SOCIETA' EDITRICE - LA STAMPA"

This agreement is identical to that of "S.E.T." (File N° 1) and the same decision should therefore be made to apply.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12/6/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER- PIEMONTE

Same as in "S.E.T." case.

/s/ R.P.M.
15 June

6731

2334

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPENDIX-A

COPIA

" LA STAMPA "

Uff. Personale

Torino, 2 giugno 1945

On. Commissario Regionale del Lavoro
presso il Comando Militare Alleato

T O R I N O

Richiesta di approvazione a modifiche salariali

Con lettera del 15 maggio 1945 - n. prot. 16 - La Federazione dei Lavoratori del libro della Camera del Lavoro di Torino e Provincia richiese a questa Società Editrice ed alla Società Editrice Torinese che venisse concessa la perequazione salariale ai rispettivi dipendenti operai addetti alla stampa dei giornali quotidiani, accludendo una tabella delle nuove paghe salariali proposte per le diverse categorie.

Presi i necessari contatti con l'Unione Industriali della provincia di Torino e con la camera del Lavoro di Torino e Provincia, il giorno 25 maggio 1945 ebbe luogo nell'ufficio del sottoscritto la concordata riunione per la discussione delle proposte avanzate dalla Federazione dei Lavoratori del Libro alla presenza del rappresentante dell'Unione Industriali di Torino e della Camera del Lavoro di Torino e Provincia ; del Presidente e di un Componente della Commissione di gestione della Società Editrice per Azioni "La Stampa"; del Presidente della Commissione straordinaria di gestione e del Segretario Generale di Amministrazione della Società Editrice Torinese; ed infine,,dei rappresentanti operai della ex "Gazzetta del Popolo" e della ex "La Stampa".

6730

Dopo ampia discussione si é addivenuto all'approvazione delle nuove paghe settimanali lorde per le diverse categorie secondo l'acclusa tabella che riporta:

a) la vecchia tariffa (col.2);

b) l'ammontare del salario lordo settimanale effettivamente percepito, costituito dalla paga della Ditta, dal premio corrisposto dalla ditta a titolo di caro-viveri e dell'indennità di presenza (col 3, 4, 5 e 6);

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

c) l'ammontare della nuova paga settimanale lorda che assorbe, naturalmente, il premio della Ditta e l'indennità di presenza (col. 7).

Nel concludere l'accordo, le parti interessate hanno tenuto presente tanto le esigenze attuali della vita, quanto la circostanza che le categorie degli operai addetti alla stampa dei giornali quotidiani sono le uniche - nel settore dell'industria - che non avevano ancora ottenuto la perequazione salariale concessa alle altre categorie con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

In piena osservanza del combinato disposto degli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza del Governatore Militare Alleato Signor Ellery Wheeler Stone apparsa nei quotidiani torinesi del 30 maggio 1945 e del Comunicato del Comando Militare Alleato pubblicato sugli stessi quotidiani del 31 maggio 1945, mi onoro di chiedere a codesto Onorevole Commissariato Regionale del Lavoro che venga data la prescritta approvazione alle nuove paghe settimanali lorde di cui all'acclusa tabella.

Con perfetta osservanza.

Editrice "La Stampa"

Tabella delle nuove paghe settimanali lorde degli operai addetti alle Tipografie dei Giornali Quotidiani presso la Società Editrice I · Azioni "La Stampa" e la Società Editrice Torinese secondo l'accordo del 25 Maggio 1945.

CATEGORIA	Paga di Tariffa	RETRIBUZIONI ATTUALI				Nuova paga settimanale concordata
		Paga ditta	Premio ditta per caro-vita	Indennità Presenza	Totale paga settimanale	
1	2	3	4	5	6	7
A) **TIPOGRAFI**						
Impaginatori	434.==	500.==	72.==	108.==	680.==	980.==
Compositori a macchina	427.==	491.==	72.==	108.==	671.==	980.==
Aiuto impaginatori	420.==	484.==	72.==	108.==	664.==	955.==
Compositori alla pubblic.	425.==	493.==	72.==	108.==	673.==	955.==
Stereotipo di 1.a	434.==	500.==	72.==	108.==	680.==	955.==
Stampatore rotativa 1.a	419.==	481.==	72.==	108.==	661.==	955.==
Compositore a mano	410.==	472.==	72.==	108.==	652.==	940.==
Speditore di 1.a	350.==	402.==	72.==	108.==	582.==	910.==
Stereotipo di 2.a	420.==	463.==	72.==	108.==	643.==	910.==
Stampatore rotativa 2.a	387.==	425.==	72.==	108.==	605.==	910.==
Aiuto stampatore rotativa (bobonista)	363.==	399.==	72.==	108.==	579.==	785.==
Speditore di 2.a	303.==	340.==	72.==	108.==	520.==	895.==
Stereotipo di 3.a	410.==	452.==	72.==	108.==	632.==	895.==
Ausiliari	207.95	280.==	72.==	108.==	460.==	785.==
B) **COMPLEMENTARI**						
Meccanici	344.50	460.==	72.==	108.==	640.==	940.==
Fabbri	286.==	==	==	==	==	785.==
Idraulici	318.50	349.==	72.==	108.==	529.==	860.==
Elettricisti	325.==	357.==	72.==	108.==	537.==	940.==
Verniciatori	286.==	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==
Falegnami	292.50	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==
Muratori	299.==	350.==	72.==	108.==	530.==	895.==
Autisti	286.==	390.==	72.==	108.==	570.==	940.==
Addetti al Magazzino	260.==	429.==	72.==	108.==	609.==	775.==
Verificatori delle rese	260.==	263.==	72.==	108.==	443.==	715.==
Aiutanti meccanici	247.==	150.==	72.==	108.==	330.==	665.==
Aiutanti fabbri	208.==	==	==	==	==	665.==
Aiutanti idraulici	227.50	==	==	==	==	665.==
Aiutanti elettricisti	247.==	200.==	72.==	108.==	380.==	665.==
Aiutanti falegnami	234.==	==	==	==	==	665.==
Aiutanti muratori	221.==	==	==	==	==	665.==
Portiere	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	850.==
			72.==	108.==	424.==	785.==

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Stampatore rotativa 1.a	419.==	481.==	72.==	108.==	680.==	939.==
Compositore a mano	410.==	472.==	72.==	108.==	652.==	940.==
Speditore di 1.a	350.==	402.==	72.==	108.==	582.==	910.==
Stereotipo di 2.a	420.==	463.==	72.==	108.==	643.==	910.==
Stampatore rotativa 2.a	387.==	425.==	72.==	108.==	605.==	910.==
Aiuto stampatore rotativa (bobonista)	363.==	399.==	72.==	108.==	579.==	785.==
Speditore di 2.a	303.==	340.==	72.==	108.==	520.==	895.==
Stereotipo di 3.a	410.==	452.==	72.==	108.==	632.==	895.==
Ausiliari	207.95	280.==	72.==	108.==	460.==	785.==
B) COMPLEMENTARI						
Meccanici	344.50	460.==	72.==	108.==	640.==	940.==
Fabbri	286.==	==	==	==	==	785.==
Idraulici	318.50	349.==	72.==	108.==	529.==	860.==
Elettricisti	325.==	357.==	72.==	108.==	537.==	940.==
Verniciatori	286.==	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==
Falegnami	292.50	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==
Muratori	299.==	350.==	72.==	108.==	530.==	895.==
Autisti	286.==	390.==	72.==	108.==	570.==	940.==
Addetti al Magazzino	260.==	429.==	72.==	108.==	609.==	775.==
Verificatori delle rese	260.==	263.==	72.==	108.==	443.==	715.==
Aiutanti meccanica	247.==	150.==	72.==	108.==	330.==	665.==
Aiutanti fabbri	208.==	==	==	==	==	665.==
Aiutanti idraulici	227.50	==	==	==	==	665.==
Aiutanti elettricisti	247.==	200.==	72.==	108.==	380.==	665.==
Aiutanti falegnami	234.==	==	==	==	==	665.==
Aiutanti muratori	221.==	==	==	==	==	665.==
Portiere	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	850.==
Guardiano	221.==	244.==	72.==	108.==	424.==	785.==
Custode	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	785.==
Usciere	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	785.==
Fattorino	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	785.==
Addetti Mensa e Spaccio	150.==	150.==	72.==	108.==	330.==	654.==
Cuochi	==	200.==	72.==	108.==	380.==	818.==

Per l'Un. Industriali di Torino Fto. ...
Per la Camera del Lavoro Fto. ...
Per la ex Gazzetta del Popolo Fto. ...

Per la Soc. Ed. P;A. La Stampa Fto. ...
Per la Società Editrice Torinese Fto. ...
Per la ex "La Stampa" Fto. ...

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEDMONT REGION
LABOUR DIVISION
APO 194-U.S.ARMY

Reportato dal Protocollo
N/L. Provvis. 0001/R
Prot. N. ~~0001~~

REF: PR/LA/47/71

15.6.1945

OGGETTO : Regolamentazioni salariali degli operai addetti alla Stampa di giornali quotidiani.

ALLA : UNIONE INDUSTRIALE — VIA MAZZINI 20 TORINO
CAMERA DEL LAVORO — C.SO G. FERRARIS 10 TORINO

e p.c.

S. "LA STAMPA" — TORINO

Si comunica che il Comando Militare Alleato in base all'ordinanza N° 41 e sentito il parere del Comitato Consultivo Misto Italiano Regionale, ha dato la propria approvazione all'accordo salariale stipulato per le maestranze della S. Editrice "La Stampa" in data 25.545.

Tale accordo avrà pertanto pieno vigore tra le parti contraenti a tutti gli effetti di legge dalla data della stipulazione.

6121

E. Siciliana Major
E. SICILIANA, Major
Regional Labour Officer

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

APPENDIX 'A'

COPY

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U.S. ARMY

Torino, 5 Giugno 1945

PR/LA/47/44

Alla Società Editrice:

"LA STAMPA" Amministrazione Ufficio Personale- (2.6.45-)
"S.E.T. Società Editrice Torinese Corso Valdocco 2 (5.6.45-)

T O R I N O

OGGETTO: Modifiche salariali.

In risposta alla lettera in data 2 corr. mese relativa all'adeguamento degli operai dipendenti da codesta Società, si comunica che le maggiorazioni concordate con le competenti organizzazioni sindacali sono da ritenere di entità compatibili con le direttive intese a contenere il fenomeno dell'inflazione ed il conseguente aumento dei prezzi. Tuttavia l'approvazione ufficiale da parte di questo Comando dei citati aumenti di paga potrà essere data soltanto fra alcuni giorni, non appena sarà stato sentito al riguardo il Comitato Consultivo "Lavoro e Industria" in via di costituzione.

6726

E. SCICHILONA, Major
Regional Labour Officer.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPENDIX "C"

"SOCIETA' EDITRICE TORINESE" & "STAMPA"

Weekly Pay

Date of application	Category	Net (Old) Take Home	Increase Approved	Resultant Wage increase
4 June 45	a	Max. 680	300	980
		Min. 460	325	785
	b	Max. 640	300	940
		Min. 380	285	665
	c	Max. 489	361	850
		Min. 330	324	654

8725

THE "ASSEGNI FAMIGLIARI" ARE NOT SHOWN IN THESE FIGURES

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Appendix "B"

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF "SOCIETA' EDITRICE TORINESE"

1. A Labour Sub-Commission directive places the onus of approval for the increase of wages on Regional Commissioners.

2. Attached agreement was reviewed by R.I.J.A.C. and their advice is that it should be approved since " thewage increases involved do not concede to the workers of this industry a better Economic treatment than prevails in other similar industry as a result of collective contracts concluded at the beginning of 1944".

3? The newly agreed wages will allow for -

(i) increases varying from 27% to 80% on the former wages, the higher increase being conceeded to the lesser paid grades; and

(ii) Slightly higher hourly basic wages to the specialised workers than are the present minimum wages in the metallurgical industry.

4. The "Camera del Lavoro" and the "Unione Industriali" have given their approval to this agreement and do not regard it as likely to dislocate present wage alignment.

5. In view of the above, I consider that your approval might be given.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

12/6/1945.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE -

6724

Subject to concurrence of R.I.O. to authority and form I am prepared to approve.

R.P.M.
15? June

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

APPENDIX A

Parere espresso dal Comitato "Lavoro e Industria" nei riguardi delle modifiche salariali concernenti gli operai dipendenti dalle Società Editrici "La Stampa" e la "SET" di Torino.

Il Comitato Consultivo "Lavoro e Industria" nella seduta del 9 corrente mese ha espresso parere favorevole nei riguardi delle modifiche salariali degli operai addetti alla stampa dei giornali quotidiani contemplate dell'accordo stipulato in data 25 maggio u.s. tra le Commissioni di Gestione delle Società Editrici "La Stampa" e "SET" e la Federazione Lavoratori del Libro con l'intervento della Camera del Lavoro e dell'Unione Industriale di Torino, in quanto le modifiche stesse comportano, rispetto alla situazione precedente, maggiorazioni che in linea di massima, non sono di entità superiore a quelle di cui usufruiscono i lavoratori dipendenti da altri rami di industrie in base alle regolamentazioni salariali emanate nei primi mesi dell'anno in corso.

6723

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COPY

NUOVO CONTRATTO OPERAI TIPOGRAFI DEI GIORNALI

Paga massima oraria	L. 20.40
" minima "	L. 13.60

6722

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COPY

PAGHE ORARIE MEDIE DI FATTO RILEVATE DIRETTAMENTE DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO

	O.S.	O.Q.	M.S.	M.C.	DONNE
S.A. MICROTECNICA Officina Meccanicadi precisione	15.85	13.85	12.35	12.45	6.00
FIAT = CENTRO =	15.40	14.70	13.25	12.10	6.00
CABIATI MARIO Officina Meccnica	10.00	15.00	14.00	13.60	6.35
S.A. LANCIA	18.40	17.10	14.50	14.00	7.65

6721

2351

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COPY

GUADAGNO MEDIO ORARIO DI FATTO OPERAI TOTALE GRUPPO "FIAT" RI= LEVATO DALLA STATISTICA DELLA "FIAT"

Operai specializzati	L. 14.==
" qualificati	L. 13.==
Manovali specializzati	L. 12.25
Donne	L. 7.40

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COPY

SOCIETA' EDITRICE TORINESE

Torino, 5 Giugno 1945

On. COMMISSARIO REGIONALE DEL LAVORO
presso il Comando Militare Alleato

T o r i n o

Richiesta di approvazione a modifiche salariali

Con lettera del 15 maggio 1945 - n. prot. 16 - la Federazione Lavoratori del Libro della Camera del Lavoro di Torino e Provincia richiese a questa Società Editrice e alla Società Editrice la Stampa che venisse concessa la perequazione salariale ai rispettivi dipendenti operai addetti alla stampa dei giornali quotidiani, accludendo una tabella delle nuove paghe salariali proposte per le diverse categorie.

Presi i necessari contatti con l'Unione Industriali della Provincia di Torino e con la Camera del Lavoro di Torino e Provincia, il giorno 25 Maggio 1945 ebbe luogo nell'Ufficio del Presidente della Commissione di gestione della Società Editrice "La Stampa" la concordata riunione per la discussione delle proposte avanzate dalla Federazione Lavoratori del Libro alla presenza del rappresentante dell'Unione Industriale di Torino e della Camera del Lavoro di Torino e Provincia; del Presidente e di un componente della Commissione di Gestione della Società Editrice per azioni La Stampa; del Presidente della Commissione Straordinaria di gestione e del Segretario Generale di Amministrazione della Società Editrice Torinese; ed infine, dei rappresentanti operai della ex "Gazzetta del Popolo" e della ex "La Stampa".

Dopo ampia discussione si è addivenuto all'approvazione delle nuove paghe settimanali lorde per le diverse categorie secondo l'acclusa tabella che riporta :

a) la vecchia tariffa (col. 2); 6720

b) l'ammontare del salario lordo settimanale effettivamente percepito, costituito dalla paga della ditta, dal premio corrisposto dalla ditta a titolo di caro-viveri e dell'indennità di presenza (col. 3,4,5 e 6);

c) l'ammontare della nuova paga settimanale lorda che assorbe,

23631

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

naturalmente, il premio della ditta e l'indennità di presenza (col. 7).

Nel concludere l'accordo, le parti interessate hanno tenuto presente tanto le esigenze attuali della vita, quanto la circostanza che le categorie degli operai addetti alla stampa dei giornali quotidiani sono le uniche - nel settore dell'industria - che non avevano ancora ottenuto la perequazione salariale concessa alle altre categorie con decorrenza 1° Gennaio 1945.

In piena osservanza del combinato disposto degli art. 3 e 4 dell'Ordinanza del Governatore Militare signor Ellery Wheeler Stone apparsa nei quotidiani torinesi del 30 Maggio 1945 e del comunicato del Comando Militare Alleato pubblicato sugli stessi quotidiani del 31 Maggio 1945, mi onoro di chiedere a codesto onorevole Commissariato Regionale del Lavoro che venga data la prescritta approvazione alle nuove paghe settimanali lorde di cui all'accluso tabella.

Con perfetta osservanza.

S.E.T.
SOCIETA' EDITRICE TORINESE
Il Commissario Straordinario Presidente
f.to Renzo Peszani

6719

2354

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Il personale dipendente dalla S.E.T. (Società Editrice Torinese) editrice della già Gazzetta del Popolo ed attualmente dell'Unità, dell'Avanti e del Corriere del Piemonte, si divide in tre categorie:

1° - Lavoratori addetti alla stampa dei quotidiani

2° - Lavoratori addetti a lavori tipografici diversi

3° - Lavoratori addetti a lavori complementari.

La paga per i lavoratori addetti alla stampa dei quotidiani è composta di :

1° - paga base oraria

2° - indennità di presenza nella misura di L.16 al giorno per i maggiori degli anni 18 e L. 10 per le donne ed i Minori degli anni 18.

3° - indennità di guerra nella misura di L. 20 per i capi famiglia e L. 10 per i non capi famiglia.

4° - caro viveri nella misura di L. 600 al mese per gli uomini; L. 450 al mese per le donne e L. 300 al mese per gli inferiori agli anni 18.

Personale addetto alla stampa dei quotidiani (Orario 36 ore sett.)

Compositori a mano

Impaginatore	L. 12.85	
	L. 12.60	
	L. 12.25	
	L. 12.05 (N. 5)	
	L. 11.85 (N. 2)	
Vice-impaginatore	L. 11.70 (N. 6)	
Titolisti	L. 11.40 (N.11)	

6718

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

COMPOSITORI A MACCHINA (linotipisti)

Categoria unica	L. 12.50 (N. 4)		
	L. 11.95 (N.22)		
Fonditori alla monotype	L. 9.69		
Ausiliari Linotipisti	addetti alle (pulizia macchina, caricatori d dei forni di piombo, aiuto per il montaggio e smontaggio macchine)		
categoria unica	L. 7.35 (N. 4)		
	L. 7.50		
	L. 7.10		

Fotoincisori

1° categoria (fotografi, disegnatori, incisori, stampatori, ritoccatori)	L. 14.35 (N. 2)	L. 12.05 (N. 8)	L. 13.95
2° categoria (come sopra)	L; 10.35 (N. 5)		
vice-capo reparto	L. 14.85		

Stereogalvanotipisti

Specializzati	L. 12.05	
Qualificati	L. 11.70 (N. 2)	
Comuni	L. 11.40 (N. 8)	
Ausilieri (manovali del reparto addetti pulizia ecc.)	L. 6.40 (N. 3)	

Impressori per macchine rotative

Capo macchina	L. 12.35 (N. 4)	
1° aiutante	L. 10.75 (N. 5)	
2° aiutante	L. 10.10 (N. 5)	
Ausilieri (manovali attaccarotoli, addetti alla pulizia	L. 6.95 (N.2)	
	L. 6.40 (N.5)	

717

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

Spaditori

1°	categoria	L. 13.20
		L. 11.30
		L. 10.45
		L. 9.75 (N. 5)
2°	"	L. 8.45 (N. 42)

13/6/1945

F.to Mattiaeri

6716

Tabella delle nuove paghe settimanali lorde degli operai addetti alle Tipografie dei Giornali Quotidiani presso la Società Editrice Torinese Azioni "La Stampa" e la Società Editrice Torinese secondo l'accordo del 25 Maggio 1945.

CATEGORIA	Paga di Tariffa	RETRIBUZIONI ATTUALI				Nuova paga settimanale concordata
		Paga ditta	Premio ditta per caro-viv	Indennità Presenza	Totale paga settimanale	
1	2	3	4	5	6	7
A) **TIPOGRAFI**						
Impaginatori	434.==	500.==	72.==	108.==	680.==	980.==
Compositori a macchina	427.==	491.==	72.==	108.==	671.==	980.==
Aiuto impaginatori	420.==	484.==	72.==	108.==	664.==	955.==
Compositori alla public.	425.==	493.==	72.==	108.==	673.==	955.==
Stereotipo di 1.a	434.==	500.==	72.==	108.==	680.==	955.==
Stampatore rotative 1.a	419.==	481.==	72.==	108.==	661.==	955.==
Compositore a mano	410.==	472.==	72.==	108.==	652.==	940.==
Speditore di 1.a	350.==	402.==	72.==	108.==	582.==	910.==
Stereotipo di 2.a	420.==	483.==	72.==	108.==	643.==	910.==
Stampatore rotative 2.a	387.==	425.==	72.==	108.==	605.==	910.==
Aiuto stampatore rotative (bobinista)	363.==	399.==	72.==	108.==	579.==	785.==
Speditore di 2.a	303.==	340.==	72.==	108.==	520.==	895.==
Stereotipo di 3.a	410.==	452.==	72.==	108.==	632.==	895.==
Ausiliari	207.95	280.==	72.==	108.==	460.==	785.==
B) COMPLEMENTARI						
Meccanici	344.50	460.==	72.==	108.==	640.==	940.==
Fabbri	286.==	==	==	==	==	785.==
Idraulici	318.50	349.==	72.==	108.==	529.==	860.==
Elettricisti	325.==	357.==	72.==	108.==	537.==	940.==
Verniciatori	286.==	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==
Falegnami	292.50	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==
Muratori	299.==	350.==	72.==	108.==	530.==	895.==
Autisti	286.==	390.==	72.==	108.==	570.==	940.==
Addetti al Magazzino	260.==	429.==	72.==	108.==	609.==	775.==
Verificatori delle rese	260.==	263.==	72.==	108.==	443.==	775.==
Aiutanti meccanici	247.==	150.==	72.==	108.==	330.==	665.==
Aiutanti fabbri	208.==	==	==	==	==	665.==
Aiutanti idraulici	227.50	==	==	==	==	665.==
Aiutanti elettricisti	247.==	200.==	72.==	108.==	380.==	665.==
Aiutanti falegnami	234.==	==	==	==	==	665.==
Aiutanti muratori	221.==	==	==	==	==	665.==

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 48502

Stampatore rotative 1.a	419.==	461.==	72.==	108.==	652.==	940.==	
Compositore a mano	410.==	472.==	72.==	108.==	582.==	910.==	
Speditore di 1.a	350.==	402.==	72.==	108.==	643.==	910.==	
Stereotipo di 2.a	420.==	463.==	72.==	108.==	605.==	910.==	
Stampatore rotative 2.a	387.==	425.==	72.==	108.==	579.==	785.==	
Aiuto stampatore rotative (bobinista)	363.==	399.==	72.==	108.==	520.==	895.==	
Speditore di 2.a	303.==	340.==	72.==	108.==	632.==	895.==	263
Stereotipo di 3.a	410.==	452.==	72.==	108.==	460.==	785.==	-375
Ausiliari	207.95	280.==	72.==	108.==			
B) COMPLEMENTARI							
Meccanici	344.50	460.==	72.==	108.==	640.==	940.==	-300
Fabbri	286.==	==	==	==	==	785.==	
Idraulici	318.50	349.==	72.==	108.==	529.==	860.==	331
Elettricisti	325.==	357.==	72.==	108.==	537.==	940.==	403
Verniciatori	286.==	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==	401
Falegnami	292.50	314.==	72.==	108.==	494.==	895.==	401
Muratori	299.==	350.==	72.==	108.==	530.==	895.==	360
Autisti	286.==	390.==	72.==	108.==	570.==	940.==	370
Addetti al Magazzino	260.==	429.==	72.==	108.==	609.==	775.==	332
Verificatori delle rese	260.==	263.==	72.==	108.==	443.==	775.==	335
Aiutanti meccanici	247.==	150.==	72.==	108.==	330.==	665.==	-335
Aiutanti fabbri	298.==	==	==	==	==	665.==	
Aiutanti idraulici	227.50	==	==	==	==	665.==	
Aiutanti elettricisti	247.==	200.==	72.==	108.==	380.==	665.==	- 285
Aiutanti falegnami	234.==	==	==	==	==	665.==	
Aiutanti muratori	221.==	==	==	==	==	665.==	
Portiere	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	850.==	- 361
Guardiano	221.==	244.==	72.==	108.==	424.==	785.==	361
Custode	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	785.==	
Usciere	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	785.==	
Fattorino	221.==	309.==	72.==	108.==	489.==	785.==	
Addetti Mensa e Spaccio	150.==	150.==	72.==	108.==	330.==	654.==	- 320
Cuochi	==	200.==	72.==	108.==	380.==	818.==	430

Per l'Un. Industriali di Torino Fto. ...
Per la Camera del Lavoro Fto. ...
Per la ex Gazzetta del Popolo Fto. ...

Per la Soc. Ed. P.A. La Stampa Fto. ...
Per la Società Editrice Torinese Fto. ...
Per la ex "La Stampa" Fto. ...

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1950021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1°

CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI

UNIONE PROVINCIALE DI TORINO

Settore Industria

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE MOLITORIA, PASTAIA E RISIERA, COMPRESI I DIPENDENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE LAVORANO RISONE IN TENUTA A SCOPO DI COMMERCIO.

(Decreto pubblicato sul " Bollettino degli Atti Ufficiali " n° 2 anno 1945 del Ministero del Lavoro)

Articolo I°.

Tutti gli operai delle Aziende esercenti le industrie molitoria, pastaia e risiera, compresi i dipendenti delle aziende agricole che lavorano risone in tenuta a scopo di commercio, sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nella paghe predette é compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella I°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere che é stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella I°, dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

6714

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paghe le Provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I° GRUPPO

Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli.

II° GRUPPO

Omissis

TABELLA I°- Categorie e paghe basi orarie

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

rie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nella paghe predette é compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto Enterconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella I°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere che é stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella I°, dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno,altresi, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

6714

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paghe le Provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I° GRUPPO

Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Como - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli.

II° GRUPPO

Omissis

TABELLA I°- Categorie e paghe basi orarie

Categorie	Paga base oraria	Minimo settim. garantito
UOMINI		
Operai specializzati	9.60	460.80
" qualificati	8.80	422.60
Apprendisti I°assunzione		
tra i 16 e i 18 anni	4.60	220.80
sotto i sedici anni	3.65	175.20

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 179021

Manovali specializzati	7.85	376.80
Manovali comuni sopra i 18 anni	7.20	345.60
" " dai 16 ai 18 anni	4.70	225.60
" " sotto ai 16 anni	3.65	175.20

DONNE

Operaie specializzate	5.80	278.40
" qualificate	5.40	259.20
Apprendiste di I° assunzione (per i soli pastifici) tra i 16 ed i 18 anni	3.90	187.20
sotto i 16 anni	3.45	165.60
Manovali sopra i 16 anni	4.50	216.--
" sotto i 16 anni	3.45	165.--

Al compimento del 18° anno di età l'apprendista cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

.....OMISSIS .....

Articolo 2

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1, si seguiranno le seguenti norme:

UOMINI

Operai specializzati - Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnarsi a questa categoria, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra, i seguenti operai:

nell'industria molitoria

Cilindristi - rabbagliatori di macine ecc.

nell'industria pastaia

Operai addetti all'impasto, alle gramole, alle presse automatiche; ai torchi, asciugatori e prosciugazione artificiale o naturale (essiccatoi) fabbricazione di paste tipo Bologna, o di fantasia paste speciali (glutinate, all'uovo, spinacci, ecc.) formai, ecc.

nell'industria risiera

Sbramini e sbiancatori - operai al montaggio e smontaggio delle macchine ecc.

nell'industria tre

Meccanici in genere provetti - elettricisti provetti à fabbri provetti saldatori a gas ed elettrici - conduttori di generatori di vapore e per i quali é richiesta la patente di 2° grado generale oppure di secondo grado particolare - nonché i conduttori di più generatori di vapori per i quali é richiesta la patente di 3° grado - macchinisti di locomotive a vapore - turbinisti a vapore - lattonieri provetti - tubisti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Articolo 2

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1, si seguiranno le seguenti norme:

UOMINI

Operai specializzati - Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica-pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnarsi a questa categoria, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra, i seguenti operai:

nell'industria molitoria

Cilindristi - rabbagliatori di macine ecc.

nell'industria pastaia

Operai addetti all'impasto, alle gramole, alle presse automatiche; ai torchi, asciugatori e prosciugazione artificiale o naturale (essiccatoi) fabbricazione di paste tipo Bologna, o di ~~fantasia~~ paste speciali (glutinate, all'uovo, spinacci, ecc.) formai, ecc.

nell'industria risiera

Sbramini e sbiancatori - operai al montaggio e smontaggio delle macchine ecc.

nell'industria tre

Meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti saldatori a gas ed elettrici - conduttori di generatori di vapore e per i quali é richiesta la patente di 2° grado generale oppure di secondo grado particolare - nonché i conduttori di più generatori di vapori per i quali é richiesta la patente di 3° grado - macchinisti di locomotive a vapore - turbinisti a vapore - lattonieri provetti - tubinisti provetti falegnami provetti - muratori provetti - ecc.

Operai qualificati - Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica, ma normale preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai:

.....

nell'industria molitoria

Burattisti, semolai, silosisti, politoristi, pesatori ecc.

.....

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 4852021

nell'industria pastaia

Sapanditori esterni - interni - alzacanne - sfilatori - i cassatori - imballatori - addetti ai cilindri sgrossatori - ecc.

nell'industria risiera

Crivellatori - burattisti - addetti alla macinazione di scarto - addetti alla lavorazione e trasformazione dei sottoprodotti - pesatori ecc.

nell'industria tre

Meccanici - fuochisti - conduttori di generatori di vapore per i quali é richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - falegnami - elettricisti - muratori - sellai e aggiustacinghie - fabbri - lattonieri - tubisti - cassai - ecc.

MANOVALI SPECIALIZZATI:

Si intendono coloro che sono addetti a lavoro di manovalanza disagiata o faticosa.

A titolo di esempio, sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: facchini pesanti (addetti al carico e scarico di sacchi oltre 50 Kg.) insaccatori - ecc.

MANOVALI COMUNI :

Sono coloro che svolgono mansioni semplici di carattere ausiliario di pura fatica e manovalanza leggera e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

D O N N E

Operaie specializzate: Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra, le seguenti operaie:

nell'industria molitoria

Confezionatrici sacchi ecc.

nell'industria pastaia

Ammassatrici - stenditrici - confezionatrici di sacchi - ecc.

nell'industria risiera

Confezionatrici d'imballaggio - ecc.

OPERAIE QUALIFICATE: - Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una comune preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie:

nell'industria molitoria

Rammendatrici di sacchi - ecc.

nell'industria pastaia

Spenditrici - rammendatrici di sacchi - ecc.

nell'industria risiera

6713

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

guenti operai: facchini pesanti (addetti al carico e scarico di sacchi oltre 50 Kg.) insaccatori - ecc.

MANOVALI COMUNI :

Sono coloro che svolgono mansioni semplici di carattere ausiliario di pura fatica e manovalanza leggera e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

D O N N E

Operaie specializzate: Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra, le seguenti operaie:

nell'industria molitoria

Confezionatrici sacchi ecc.

nell'industria pastaia

Ammassatrici - stenditrici - confezionatrici di sacchi - ecc.

nell'industria risiera

Confezionatrici d'imballaggio - ecc.

OPERAIE QUALIFICATE: - Sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una comune preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie:

nell'industria molitoria

Rammendatrici di sacchi - ecc.

nell'industria pastaia

Spanditrici - rammendatrici di sacchi - ecc.

nell'industria risiera

Riparatrici di tela e sacchi - addette alla marcatura - insacchettatrici

MANOVALI: Sono coloro che svolgono masioni di pura fatica e manovalanza leggera e che, comunque, non sono adibite alla lavorazione.

Le Aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale vengono assegnati.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND No. 495021

Articolo 3°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro di economia, maggiorata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto della applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda, per ogni singola tariffa al disotto del minimo stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata, in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoratore a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavoratori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Articolo 4°

I premi ed i compensi extra contrattuali attualmente corrisposti co carattere di continuità oltre la paga base, come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, o di qualità, o corrisposti per lavori , funzioni od aspetti particolari non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe basi stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore di cifra. Qualora detti premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale, che consenta in cifra un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione, o di rendimento, non potranno discendere al disotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Articolo 5°

Nei casi in cui, per effetto delle nuove applicazioni delle paghe basi, si determini un ammassamento degli utili di cottimo, o dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato dell'art. 3°, si dovrà procedere così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1°, ai dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi, delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Articolo 6°

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti a economia sulla paga effettiva di ciascun operaio, e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso.

a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali, per ciascuna delle

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1-0021

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 178502

zo, di produzione, di rendimento,o di qualità,o corrisposti per lavori , funzioni od aspetti particolari non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe basi stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore di cifra. Qualora detti premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale, che consenta in cifra un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di maneato cottimo, di produzione, o di rendimento, non potranno discendere al disotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

Articolo 5°

Nei casi in cui, per effetto delle nuove applicazioni delle paghe basi, si determini un ammassamento degli utili di cottimo, e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato dell'art. 3°, ~~si dovrà pro~~ cedere così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. I°, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi, delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Articolo 6°

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli,operai retribuiti a ~~cottimo~~ economia sulla paga effettiva di ciascun operaio, e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso.

a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali, maggiorazione del 25%
b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo, maggiorazione del 50%
c) - lavoro notturno compreso in turni avvicendati, maggiorazione del 15%
d) - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, " " " 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra di loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

./.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2° contenuta nel precedente articolo 1°, la maggiorazione per il lavoro straordinario compiuto si corrisponde per le ore di lavoro compiute oltre le dieci ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Articolo 7°

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite dall'art. 1° specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto verranno conservate ed accertate attraverso il;libro paga ed altri documenti aziendali, da una Commissione composta: da un Delegato del Ministero del Lavoro, da un Rappresentante dell'Azienda e da un Rappresentante del Sindacato dei Lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Articolo 8°

La misura delle indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai, a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e delle consumazioni di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto; l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Articolo 9°

Le paghe di cui all'art. 1°, sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia, o infortunio, nei quali casi nell'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Articolo 10°

8712

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel seguente decreto e non incontrate con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite, contrattualmente o di fatto applicate.

Articolo 11°

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 182021

La misura delle indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai, a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e delle consumazioni di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto; l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Articolo 9°

Le paghe di cui all'art. 1°, sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia, o infortunio, nei quali casi nell'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Articolo 10°

8712

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel seguente decreto e non incontrate con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite, contrattualmente o di fatto applicate.

Articolo 11°

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1945.

P.C. 391, addì 2 marzo 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 195021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONI ~~SETTIMANALE~~ MENSILE CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE

CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	INDENNITA' pres.	TOTALE LORDO	RI... 8,16
1° CATEGORIA = UOMINI	2.600,== non rappresentata						
2ª CATEGORIA = UOMINI							
a) - b) superiori	20 anni	2.080,==	3.500,==	500,==	375,==	450,==	4.825,==	393,7
c) - d) "	" "	1.787,50	1.787,50	500,==	375,==	450,==	3.112,==	254,==
e) - "	" "	1.755,==	1.755,==	500,==	375,==	450,==	3.080,==	251,3
f) - "	" "	1.690,==	1.690,==	500,==	375,==	450,==	3.015,==	246,==
g) - "	" "	1.527,50	1.527,50	500,==	375,==	450,==	2.852,50	232,7
h) - "	" "	1.235,==	1.235,==	500,==	375,==	450,==	2.560,==	208,9
3° CATEGORIA = UOMINI							
a) - superiori	20 anni	1.105,==	1.105,==	500,==	375,==	450,==	2.430,==	198,3
inferiori	" "	939,25	939,25	500,==	375,==	450,==	2.264,25	184,7
b) - superiori	" "	975,==	975,==	500,==	375,==	450,==	2.300,==	187,7
inferiori	" "	828,75	828,75	500,==	375,==	450,==	2.153,75	175,7
c) - superiori	" "	1.040,==	1.040,==	500,==	375,==	450,==	2.365,==	193,==
inferiori	" "	884,==	884,==	500,==	375,==	450,==	2.209,==	180,2
d) - superiori	" "	812,50	812,50	500,==	375,==	450,==	2.137,50	174,4
inferiori	" "	690,60	690,60	500,==	375,==	450,==	2.015,60	164,4
e) - superiori	" "	1.040,==	1.040,==	500,==	375,==	450,==	2.365,==	193,==
inferiori	" "	884,==	884,==	500,==	375,==	450,==	2.209,==	180,2
f) - superiori	" "	877,50	877,50	500,==	375,==	450,==	2.202,50	179,7
inferiori	" "	745,85	745,85	500,==	375,==	450,==	2.070,85	169,==
g) - superiori	" "	747,50	747,50	500,==	375,==	450,==	2.072,50	169,1
inferiori	" "	635,35	635,35	500,==	375,==	450,==	1.960,35	159,9
h) - superiori	" "	812,50	812,50	500,==	375,==	450,==	2.137,50	174,4
inferiori	" "	690,60	690,60	500,==	375,==	450,==	2.015,60	164,4
i) - superiori	" "	715,==	715,==	500,==	375,==	450,==	2.040,==	166,4
inferiori	" "	607,75	607,75	500,==	375,==	450,==	1.932,75	157,7
4ª CATEGORIA=DONNE	non prevista nel contratto							

2371

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IMPIEGATI

MENSILE

TION: ~~INDUSTRIALE~~ CONTRATTUALE DI PATTO IN BASE AL PRECEDENTE

CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	INDENNITA' pres.	TOTALE LORDO	RITENUTA ~~Inst.~~ 8,15%	RITENUTA Compl. 1,02%	TOTALE NETTO	Osservazioni

= non rappresentata

riferimento al nuovo contr.

3.500,==	500,==	375,==	450,==	4.825,==	393,70	49,20	4.382,10	1° categ.	a)
1.787,50	500,==	375,==	450,==	3.112,==	254,==	31,75	2.826,75	2° "	a)
1.755,==	500,==	375,==	450,==	3.080,==	251,35	31,40	2.797,25	2° "	b)
1.690,==	500,==	375,==	450,==	3.015,==	246,==	30,75	2.738,25	2° "	c)
1.537,50	500,==	375,==	450,==	2.852,50	232,75	29,10	2.590,65	2° "	d)
1.435,==	500,==	375,==	450,==	2.560,==	208,90	26,10	2.325,==	soppressa	
1.105,==	500,==	375,==	450,==	2.430,==	198,30	24,80	2.206,90	3° categ.	a)
939,25	500,==	375,==	450,==	2.264,25	184,75	23,10	2.056,40	3° "	a)
975,==	500,==	375,==	450,==	2.300,==	187,70	23,45	2.088,85	3° "	b)
828,75	500,==	375,==	450,==	2.153,75	175,75	21,95	1.956,05	3° "	b)
1.040,==	500,==	375,==	450,==	2.365,==	193,==	24,10	2.147,90	3° "	b)
884,==	500,==	375,==	450,==	2.209,==	180,25	22,55	2.006,20	3° "	b)
812,50	500,==	375,==	450,==	2.137,50	174,40	21,80	1.941,30	3° "	b)
690,60	500,==	375,==	450,==	2.015,60	164,45	20,55	1.830,60	3° "	b)
1.040,==	500,==	375,==	450,==	2.365,==	193,==	24,10	2.147,90	3° "	a)
884,==	500,==	375,==	450,==	2.209,==	180,25	22,55	2.006,20	3° "	a)
877,50	500,==	375,==	450,==	2.202,50	179,70	22,45	2.000,35	3° "	b)
745,85	500,==	375,==	450,==	2.070,85	169,==	21,10	1.880,75	3° "	b)
747,50	500,==	375,==	450,==	2.072,50	169,10	21,15	1.882,25	3° "	c)
635,39	500,==	375,==	450,==	1.960,35	159,95	20,==	1.780,40	3° "	c)
812,50	500,==	375,==	450,==	2.137,50	174,40	21,80	1.941,30	3° "	b)
690,60	500,==	375,==	450,==	2.015,60	164,45	20,55	1.830,60	3° "	b)
715,==	500,==	375,==	450,==	2.040,==	166,45	20,80	1.852,75	3° "	c)
607,75	500,==	375,==	450,==	1.932,75	157,70	19,70	1.755,35	3° "	c)

Data del contratto

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2373

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

	607,75	500,—	375,—	450,—	1.932,75	197,70	19,70	1.755,35	3°	" a)

Vorhergehende Kontrakte

0	1.436,50	500,—	375,—	250,—	2.561,50	209,—	26,15	2.326,35	2°	gateg. c)
6	1.298,35	500,—	375,—	250,—	2.428,35	197,75	24,70	2.200,90	2°	" a)
	933,25	500,—	375,—	250,—	2.064,25	168,45	21,05	1.874,75	3°	gateg. a)
0	845,30	500,—	375,—	250,—	1.970,30	160,80	20,10	1.789,40	3°	" a)
5	828,75	500,—	375,—	250,—	1.953,75	159,40	19,95	1.774,40	3°	" b)
5	765,85	500,—	375,—	250,—	1.870,85	152,65	19,10	1.699,10	3°	" b)
	804,—	500,—	375,—	250,—	2.009,—	163,95	20,50	1.824,55	3°	" b)
0	795,60	500,—	375,—	250,—	1.920,60	156,70	19,60	1.744,30	3°	" b)
0	690,60	500,—	375,—	250,—	1.815,60	148,15	18,50	1.648,95	3°	" b)
9	621,55	500,—	375,—	250,—	1.746,55	142,50	17,80	1.586,25	3°	" b)
	804,—	500,—	375,—	250,—	2.009,—	163,95	20,50	1.824,55	3°	" b)
0	795,60	500,—	375,—	250,—	1.920,60	156,70	19,60	1.744,30	3°	" b)
5	745,85	500,—	375,—	250,—	1.870,85	152,65	19,10	1.699,10	3°	" b)
5	671,25	500,—	375,—	250,—	1.796,25	146,55	18,30	1.631,40	3°	" b)
5	635,35	500,—	375,—	250,—	1.760,35	143,65	17,95	1.598,75	3°	" c)
0	571,80	500,—	375,—	250,—	1.696,80	138,45	17,30	1.541,05	3°	" c)
	715,—	500,—	375,—	250,—	1.840,—	150,15	18,75	1.671,10	3°	" c)
0	643,50	500,—	375,—	250,—	1.768,50	144,30	18,05	1.606,15	3°	" c)
0	747,50	500,—	375,—	450,—	2.072,50	169,10	21,15	1.882,25	c) sup. 21	arm
	637,—	500,—	375,—	450,—	1.962,—	160,10	20,—	1.781,90	c) inf. "	"
0	929,50	500,—	375,—	450,—	2.254,50	183,95	23,—	2.047,55	b) sup. "	"
0	1.202,50	500,—	375,—	450,—	2.527,50	206,25	25,80	2.295,45	a) " "	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

9079
6706

2575

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MENSILE

VECCHIO RETRIBUZIONE CONTRATTUALE DI BASE AL NUOVO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' Guerra	Mensa	acc.	TOTALE LORDO	RITENUTE s.m. 8,16%	acc. 1,02%
1° CATEGORIA = UOMINI							
a) - superiori 21 anni	4.800,==	500,==	375,==	=	5.675,==	463,08	57,89
b) - " " "	4.650,==	500,==	375,==	=	5.525,==	450,84	56,36
c) - " " "	4.500,==	500,==	375,==	=	5.375,==	438,60	54,83
2° CATEGORIA = UOMINI							
a) - superiori 21 anni	3.550,==	500,==	375,==	=	4.425,==	361,08	45,14
b) - " " "	3.450,==	500,==	375,==	=	4.325,==	352,92	44,12
c) - " " "	3.400,==	500,==	375,==	=	4.275,==	348,84	43,61
d-e) " " "	3.300,==	500,==	375,==	=	4.175,==	340,68	42,53
3° CATEGORIA = UOMINI							
a) - superiori 21 anni	2.300,==	500,==	375,==	=	3.175,==	259,08	32,39
dai 20 ai 21 "	2.100,==	500,==	375,==	=	2.975,==	242,76	30,35
" 19 " 20 "	1.900,==	500,==	375,==	=	2.775,==	226,44	28,31
" 18 " 19 "	1.700,==	500,==	375,==	=	2.575,==	210,12	26,27
" 17 " 18 "	1.500,==	500,==	375,==	=	2.375,==	193,80	24,21
" 16 " 17 "	1.250,==	500,==	375,==	=	2.125,==	173,40	21,68
sotto " 16 "	1.000,==	500,==	375,==	=	1.875,==	153,==	19,13
b) - superiori 21 "	2.250,==	500,==	375,==	=	3.125,==	255,==	31,88
dai 20 ai 21 "	2.050,==	500,==	375,==	=	2.925,==	238,68	29,84
" 19 " 20 "	1.850,==	500,==	375,==	=	2.725,==	222,36	27,80
" 18 " 19 "	1.650,==	500,==	375,==	=	2.525,==	206,04	25,76
" 17 " 18 "	1.450,==	500,==	375,==	=	2.325,==	189,72	23,72
" 16 " 17 "	1.200,==	500,==	375,==	=	2.075,==	169,32	21,17
sotto " 16 "	950,==	500,==	375,==	=	1.825,==	148,92	18,63
c) - superiori 21 "	2.200,==	500,==	375,==	=	3.075,==	250,92	31,38
dai 20 ai 21 "	2.000,==	500,==	375,==	=	2.875,==	234,60	29,34
" 19 " 20 "	1.800,==	500,==	375,==	=	2.675,==	218,28	27,30
" 18 " 19 "	1.600,==	500,==	375,==	=	2.475,==	201,96	25,26
" 17 " 18 "	1.400,==	500,==	375,==	=	2.275,==	185,64	23,21
" 16 " 17 "	1.150,==	500,==	375,==	=	2.025,==	165,24	20,66

2 3 1 61

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SCIE MENSILE CONTRATTUALE DI BASE AL NUOVO ACCORDO — IMPIEGATI

INDENNITA' Quota	Mensa	acc.	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 8,16%	acc. 1,02%	TOTALE NETTO	Osservazioni
500,—	375,—	=	5.675,—	463,08	57,89	5.154,03	2ª categoria a-b)
500,—	375,—	=	5.525,—	450,84	56,36	5.017,80	qualifica nuova
500,—	375,—	=	5.375,—	438,60	54,83	4.881,57	" "
500,—	375,—	=	4.425,—	361,08	45,14	4.018,78	2ª categoria c-d)
500,—	375,—	=	4.325,—	352,92	44,12	3.927,96	2ª " e)
500,—	375,—	=	4.275,—	348,84	43,61	3.882,59	2ª " f)
500,—	375,—	=	4.175,—	340,68	42,59	3.791,73	2ª " g)
500,—	375,—	=	3.175,—	259,08	32,39	2.883,53	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	2.975,—	242,76	30,35	2.701,89	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	2.775,—	226,44	28,31	2.520,25	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	2.575,—	210,12	26,27	2.338,61	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	2.375,—	193,80	24,21	2.156,97	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	2.125,—	173,40	21,68	1.929,92	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	1.875,—	153,—	19,13	1.702,87	3ª " a-e)
500,—	375,—	=	3.125,—	255,—	31,88	2.838,12	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	2.925,—	238,68	29,84	2.656,48	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	2.725,—	222,36	27,80	2.474,84	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	2.525,—	206,04	25,78	2.293,20	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	2.325,—	189,72	23,72	2.111,56	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	2.075,—	169,32	21,17	1.884,51	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	1.825,—	148,92	18,62	1.657,46	3ª " b-c-f-h)
500,—	375,—	=	3.075,—	250,92	31,37	2.792,71	3ª " g-i)
500,—	375,—	=	2.875,—	234,60	29,33	2.611,07	3ª " g-i)
500,—	375,—	=	2.675,—	218,28	27,29	2.429,43	3ª " g-i)
500,—	375,—	=	2.475,—	201,96	25,25	2.247,79	3ª " g-i)
500,—	375,—	=	2.275,—	185,64	23,21	2.066,15	3ª " g-i)
500,—	375,—	=	2.025,—	165,24	20,66	1.839,10	3ª " g-i)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

	dai 20 ai 21	anni	2.000,-	500,-	375,-	=	2.875,-	234,60
	" 19 " 20	"	1.800,-	500,-	375,-	=	2.675,-	218,28
	" 18 " 19	"	1.600,-	500,-	375,-	=	2.475,-	201,96
	" 17 " 18	"	1.400,-	500,-	375,-	=	2.275,-	185,64
	" 16 " 17	"	1.150,-	500,-	375,-	=	2.025,-	165,24
	sotto " 16	"	900,-	500,-	375,-	=	1.775,-	144,84
1° CATEGORIA = DONNE			non rappresentata nella ns/ azienda					
2° CATEGORIA = DONNE								
c) -	superiori 21 anni		2.800,-	500,-	375,-	=	3.675,-	299,85
d) -	" "	"	2.700,-	500,-	375,-	=	3.575,-	291,72
3° CATEGORIA = DONNE								
a) -	superiori 21 anni		1.900,-	500,-	375,-	=	2.775,-	226,44
	dai 20 ai 21	"	1.750,-	500,-	375,-	=	2.625,-	214,20
	" 19 " 20	"	1.600,-	500,-	375,-	=	2.475,-	201,96
	" 18 " 19	"	1.450,-	500,-	375,-	=	2.325,-	189,72
	" 17 " 18	"	1.300,-	500,-	375,-	=	2.175,-	177,48
	" 16 " 17	"	1.150,-	500,-	375,-	=	2.025,-	165,24
	sotto " 16	"	950,-	500,-	375,-	=	1.825,-	148,92
b)	superiori 21	"	1.850,-	500,-	375,-	=	2.725,-	222,36
	dai 20 ai 21	"	1.700,-	500,-	375,-	=	2.575,-	210,12
	" 19 " 20	"	1.550,-	500,-	375,-	=	2.425,-	197,88
	" 18 " 19	"	1.400,-	500,-	375,-	=	2.275,-	185,64
	" 17 " 18	"	1.250,-	500,-	375,-	=	2.125,-	173,40
	" 16 " 17	"	1.100,-	500,-	375,-	=	1.975,-	161,16
	sotto " 16	"	900,-	500,-	375,-	=	1.775,-	144,84
c) -	superiori 21	"	1.800,-	500,-	375,-	=	2.675,-	218,28
	dai 19 ai 20	"	1.500,-	500,-	375,-	=	2.375,-	193,80
	" 18 " 19	"	1.350,-	500,-	375,-	=	2.225,-	181,58
	" 17 " 18	"	1.200,-	500,-	375,-	=	2.075,-	169,32
	" 16 " 17	"	1.050,-	500,-	375,-	=	1.925,-	157,08
	sotto i" 16	"	850,-	500,-	375,-	=	1.725,-	140,76
PERSONALE SUBALTERNO								
a) -	superiori 21 anni		2.400,-	500,-	375,-	=	3.275,-	267,14
b) -	" "	"	2.300,-	500,-	375,-	=	3.175,-	259,08
c) -	" "	"	2.200,-	500,-	375,-	=	3.075,-	250,92

Per gli inferiori agli anni 21 vedei la 3ª CATEGORIA = UOMINI - lettera c)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

500,---	375,---	=	2.875,---	234,60	29,33	2.611,07	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.675,---	218,28	27,29	2.429,43	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.475,---	201,96	25,25	2.247,79	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.275,---	185,64	23,21	2.066,15	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.025,---	165,24	20,66	1.839,10	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	1.775,---	144,84	18,11	1.612,05	3°	"	g-1)

resentata nella ns/ azienda

500,---	375,---	=	3.675,---	299,88	37,49	3.337,63	2°	categoria	f)
500,---	375,---	=	3.575,---	291,72	36,47	3.246,81	2°	"	g)
500,---	375,---	=	2.775,---	226,44	28,31	2.520,29	3°	categoria	a-c)
500,---	375,---	=	2.625,---	214,20	26,78	2.384,02	3°	"	a-c)
500,---	375,---	=	2.475,---	201,96	25,25	2.247,79	3°	"	a-c)
500,---	375,---	=	2.325,---	189,72	23,72	2.111,56	3°	"	a-c)
500,---	375,---	=	2.175,---	177,48	22,19	1.975,33	3°	"	a-c)
500,---	375,---	=	2.025,---	165,24	20,66	1.839,10	3°	"	a-c)
500,---	375,---	=	1.825,---	148,92	18,62	1.657,46	3°	"	a-c)
500,---	375,---	=	2.725,---	222,36	27,80	2.474,84	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	2.575,---	210,12	26,27	2.338,61	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	2.425,---	197,88	24,74	2.202,38	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	2.275,---	185,64	23,21	2.066,15	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	2.125,---	173,40	21,68	1.929,92	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	1.975,---	161,16	20,15	1.791,69	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	1.775,---	144,84	18,11	1.612,05	3°	"	b-c-d-f)
500,---	375,---	=	2.675,---	218,28	27,29	2.429,43	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.375,---	193,80	24,22	2.156,97	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.225,---	181,56	22,70	2.020,74	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	2.075,---	169,32	21,17	1.884,51	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	1.925,---	157,08	19,64	1.748,28	3°	"	g-1)
500,---	375,---	=	1.725,---	140,76	17,60	1.566,64	3°	"	g-1)

500,---	375,---	=	3.275,---	267,24	33,41	2.974,35	d)	superiore	20 anni
500,---	375,---	=	3.175,---	259,08	32,39	2.883,53	e)	"	" "
500,---	375,---	=	3.075,---	250,92	31,37	2.792,71	e)	"	" "

ioi la 3° CATEGORIA = UGUINI - lettera e)

2378

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

6207

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE DAL

CATEGORIA	Salario netto precedente (Specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza Paga	Percent.	Categoria ai tariffi industriale metallurgiche	Sa
1° CATEGORIA = UOMINI						
a) - superiori 21 anni	4.382,10	5.194,03	811,93	17,61	1° categoria	4.
b) - " " "	"	5.017,80	"	"	1° "	4.
c) - " " "	"	4.881,57	"	"	1° "	4.
2° CATEGORIA = UOMINI						
a) - superiori 21 anni	2.826,75	4.018,78	1.192,03	42,16	2° categoria	3.
b) - " " "	2.797,25	3.927,96	1.130,71	40,42	2° "	3.
c) - " " "	2.738,25	3.882,55	1.144,30	41,78	2° "	3.
d-e) " " "	2.590,65	3.791,73	1.201,80	46,36	2° "	3.
3° CATEGORIA = UOMINI						
a) - superiori 21 anni	2.177,40	2.883,53	706,13	32,42	3° categoria	2.
da 20 a 21 "		2.701,89	524,49	24,08	3° "	2.
" 19 " 20 "		2.520,25	669,80	36,19	3° "	2.
" 18 " 19 "		2.338,61	488,16	26,38	3° "	2.
" 17 " 18 "	1.850,45	2.156,97	306,52	16,56	3° "	2.
" 16 " 17 "		1.929,92	79,47	4,29	3° "	1.
inferiore " 16 "		1.850,45	"	"	3° "	1.
b) - superiori 21 anni	2.023,94	2.838,12	814,18	40,22	3° "	2.
da 20 a 21 "		2.656,48	632,54	31,25	3° "	2.
" 19 " 20 "		2.474,84	755,29	43,93	3° "	2.
" 18 " 19 "		2.293,20	573,65	33,36	3° "	2.
" 17 " 18 "	1.719,55	2.111,56	392,01	22,79	3° "	2.
" 16 " 17 "		1.884,51	164,96	9,59	3° "	1.
inferiori " 16 "		1.719,55				1.
c) - superiori 21 "	1.867,50	2.794,71	925,21	49,54	3° "	2.
da 20 " 21 "		2.611,07	743,57	39,81	3° "	2.
" 19 " 20 "		2.429,43	842,03	53,04	3° "	2.
" 18 " 19 "		2.247,79	660,39	41,60	3° "	2.
" 17 " 18 "	1.587,40	2.066,15	478,75	30,15	3° "	2.
" 16 " 17 "		1.839,10	251,70	15,85	3° "	1.
inferiori " 16 "		1.612,05	"	"	3° "	1.
2° CATEGORIA = DONNE						
c) - superiori 21 anni	2.326,35	3.337,63	1.011,28	43,47	2° categoria	3.
d) - " " "	2.200,90	3.246,81	1.045,91	47,52	2° "	3.
3° CATEGORIA = DONNE						
a) - superiori 21 anni		2.530,23	704,...	45,33	3° categoria	2.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IMPIEGATI (3)

AZIENDA METALLURGICA - Tabella delle categorie degli impiegati

Salario netto (nuovo contratto n° 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria di Stabilimento Industrie Metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
4,03	774,93	17,61	1° categoria	4.722,63	
4,80	=	=	1° "	4.722,63	Categoria nuova
4,27	=	=	1° "	4.722,63	" "
3,78	1.192,03	42,16	2° categoria	3.622,05	
2,96	1.130,71	40,42	2° "	3.622,05	
3,55	1.144,30	41,78	2° "	3.622,05	
4,73	1.201,80	46,36	2° "	3.622,05	
3,53	706,13	32,42	3° categoria	2.626,50	
1,89	524,49	24,08	3° "	2.445,60	
3,25	669,80	36,19	3° "	2.264,65	
3,61	488,16	26,38	3° "	2.083,55	
2,97	306,52	16,56	3° "	2.002,65	
0,92	79,47	4,29	3° "	1.675,80	
0,45	=	=	3° "	1.450,20	
3,12	814,18	40,22	3° "	2.626,50	
5,48	632,54	31,25	3° "	2.445,60	
4,84	755,29	43,92	3° "	2.264,65	
3,20	573,65	33,36	3° "	2.083,55	
1,96	392,01	22,79	3° "	2.002,65	
4,51	164,96	9,59	3° "	1.675,80	
				1.450,20	
9,55					
2,71	925,21	43,54	3° "	2.626,50	
1,07	743,57	39,81	3° "	2.445,60	
9,43	842,03	53,04	3° "	2.264,65	
7,79	660,39	41,60	3° "	2.083,55	
6,15	478,75	30,15	3° "	2.002,65	
9,10	251,70	15,85	3° "	1.675,80	
2,05	=	=	3° "	1.450,20	
7,68	1.011,28	43,47	2° categoria	3.079,05	
6,81	1.045,91	47,52	2° "	3.079,05	
0,25	786,--	45,33	3° categoria	2.264,65	

2382

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2° CATEGORIA = DONNE						
c) - superiori 21 anni	2.326,35	3.337,68	1.011,28	43,47	2°	categoria
d) - " " "	2.200,90	3.246,81	1.045,91	47,52	2°	"
3° CATEGORIA = DONNE						
a) - superiori 21 anni	1.734,25	2.520,25	786,--	45,32	3°	categoria
da 20 a 21 "		2.384,02	649,77	37,46	3°	"
" 19 " 20 "		2.247,79	773,89	52,50	3°	"
" 18 " 19 "		2.111,56	637,66	43,26	3°	"
" 17 " 18 "	1.473,90	1.975,33	501,43	34,02	3°	"
" 16 " 17 "		1.839,10	635,20	34,77	3°	"
inferiori " 16 "		1.657,46	183,56	12,45	3°	"
b) - superiori 21 "	2.079,--	2.474,84	395,84	19,03	3°	"
da 20 " 21 "		2.338,61	259,61	12,48	3°	"
" 19 " 20 "		2.202,38	435,23	24,62	3°	"
" 18 " 19 "		2.066,15	299,--	16,91	3°	"
" 17 " 18 "	1.767,15	1.929,62	162,47	9,19	3°	"
" 16 " 17 "		1.793,69	26,54	1,50	3°	"
inferiori " 16 "		1.667,15	=	=	3°	"
c) - superiori 21 "	1.901,92	2.429,43	527,51	27,73	3°	"
da 20 a 21 "		2.293,20	391,28	20,57	3°	"
" 19 " 20 "		2.156,97	942,12	33,57	3°	"
" 18 " 19 "		2.020,74	405,89	25,13	3°	"
" 17 " 18 "	1.614,85	1.884,51	269,66	16,69	3°	"
" 16 " 17 "		1.748,20	133,35	8,25	3°	"
inferiori " 16 "		1.614,85	=	=	3°	"
PERSONALE SUBALTERNO						
a) - superiori 21 anni	2.295,45	2.974,35	678,90	39,57	3°	categoria
b) - " " "	2.047,55	2.883,53	835,98	40,82	3°	"
c) - " " "	1.882,25	2.792,71	910,46	48,37	3°	"
da 20 a " "		2.611,07	728,82	38,72	3°	"
" 19 " 20 "		2.429,43	647,53	36,33	3°	"
" 18 " 19 "		2.247,79	465,89	25,14	3°	"
" 17 " 18 "	1.781,90	2.066,15	284,25	15,95	3°	"
" 16 " 17 "		1.839,10	57,20	3,21	3°	"
inferiori " 16 "		1.781,90	=	=	3°	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

A = DONNE								
ori	21	anni	2.326,35	3.337,63	1.011,28	43,47	2° categoria	3.079,05
	"	"	2.200,90	3.246,81	1.045,91	47,52	2° "	3.079,05
A = DONNE								
ori	21	anni	1.734,25	2.520,25	786,==	45,32	3° categoria	2.264,65
a	21	"		2.384,02	649,77	37,46	3° "	2.129,90
"	20	"		2.247,79	773,89	52,50	3° "	1.993,15
"	19	"		2.111,56	637,66	43,26	3° "	1.857,40
"	18	"	1.473,90	1.975,33	501,43	34,02	3° "	1.721,65
"	17	"		1.839,10	635,20	24,77	3° "	1.585,95
"	16	"		1.697,46	183,56	12,45	3° "	1.404,95
ori	21	"	2.079,==	2.474,84	395,84	19,03	3° "	2.264,65
"	21	"		2.338,61	259,61	12,48	3° "	2.129,90
"	20	"		2.202,38	435,23	24,62	3° "	1.993,15
"	19	"		2.066,15	299,==	16,91	3° "	1.857,40
"	18	"	1.767,15	1.929,62	162,47	9,19	3° "	1.721,65
"	17	"		1.793,69	26,54	1,50	3° "	1.585,95
"	16	"		1.667,15	=	=	3° "	1.404,95
ori	21	"	1.901,92	2.429,43	527,51	27,73	3° "	2.264,65
a	21	"		2.293,20	391,28	20,57	3° "	2.129,90
"	20	"		2.156,97	542,12	33,57	3° "	1.993,15
"	19	"		2.020,74	405,89	25,13	3° "	1.857,40
"	18	"	1.614,89	1.886,51	269,66	16,69	3° "	1.721,65
"	17	"		1.748,20	133,35	8,25	3° "	1.585,95
"	16	"		1.614,85	=	=	3° "	1.404,95
UBALTERNO								
ori	21	anni	2.295,45	2.974,35	678,90	29,57	3° categoria	2.626,50
	"	"	2.047,55	2.883,53	835,98	40,82	3° "	2.626,50
	"	"	1.882,25	2.792,71	910,46	48,37	3° "	2.626,50
a	"	"		2.611,07	728,82	38,72	3° "	2.445,60
"	20	"		2.429,43	647,53	36,33	3° "	2.264,65
"	19	"		2.247,79	465,89	25,14	3° "	2.083,55
"	18	"	1.781,90	2.066,15	284,25	15,95	3° "	2.002,65
"	17	"		1.839,10	57,20	3,21	3° "	1.675,80
"	16	"		1.781,90	=	=	3° "	1.450,20

2 3 8 4

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

5019

2385

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Appendix A.

Three

Labour Office

SCALE OF SALARIES

Classification		Class I Gross Total-	Class II Gross Total	Class III Gross Total
Regional Director	min.	10.000		
	mass.	9.500		
Provincial Director	min.	8.000	7.500	7.000
	mass.	8.500	8.000	7.500
Regional executive secretary	min.	8.000	7.500	7.000
	mass.	8.500	8.000	7.500
Provincial Secretary, Section Heads	min.	6.500	6.000	5.500
	mass.	7.500	7.000	6.500
Functionaries	min.	6.000	5.500	5.000
	mass.	6.500	6.000	5.500
Office clerks (di concetto)	min.	5.000	4.500	4.000
	mass.	6.000	5.500	5.000
Office Clerks (d'ordine)	min.	4.500	4.000	3.500
	mass.	5.500	5.000	4.500
Chauffeurs - Ushers	min.	4.000	3.500	3.000
	mass.	4.500	4.000	3.500

PERSONNEL IN DETACHED SECTIONS
(PERSONALE SEZIONI STACCATE)

6785

Office Clerks (di concetto)	min.	4.000	3.500	
	mass.	4.500	4.000	
Office Clerks (d'ordine)	min.	3.500	3.000	
	mass.	4.000	3.500	
Office boys & Nuncars	min.	2.000	1.500	
	mass.	2.500	2.000	

N.B. 1. No family Allowances have been included in the Gross total salary.

2. The classification of Provinces in Piemonte are as follows : -

(a) Class I – TORINO
(b) Class II – NOVARA, VERCELLI
(c) Class III – ALESSANDRIA; CUNEO, ASTI; AOSTA.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

Lettera g
alle Industrie
della Lavorazione
Finanza Applicazione

COPIA DI VERBALE D'ACCORDO

TORINO, 6.6.1945

Tra l'Unione delle Provincia di Torino ed il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali, reppresentati rispettivamente dai Commissari Ing. Sandro Fiorio e Dott. Ferdinando Mottura

si conviene

di dare applicazione per la Provincia di Torino al trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali di cui in appresso:

ART. 1

Il presente decreto si applica ai dirigenti di aziende rappresentati dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, a norma dell'Art. 4 dello statuto della predetta Federazione approvato con R.D. 5 Dicembre 1926, N° 2066, e modificato con R.D. 1° Luglio 1937, N° 1460.

Il presente decreto vale anche nei confronti dei dirigenti in prova, di quelli con contratto a termine e di quelli alle armi.

Non si applica soltanto ai Comandanti di navi per i quali sarà provveduto con apposito decreto.

ART. 2

6704

Il trattamento economico del dirigente, nei suoi elementi costitutivi, dovrà essere convenuto per iscritto tra l'azienda e il dirigente; in relazione alla capacità individuale, alle sue attribuzioni, secondo la natura e l'importanza dell'azienda, e tenuto conto del trattamento economico vigente per il personale.

In ogni caso per il dirigente meno elevato in grado lo stipendio mensile iniziale non dovrà essere inferiore a quello massimo tabellare, comprensivo degli aumenti periodici, previsto dalle norme legislative e contrattuali per gli impiegati di prima categoria dell'azienda alla quale il dirigente appartiene, aumentato del 20%.

Per i dirigenti dei vari gradi superiori tale minimo iniziale sarà adeguatamente aumentato.

Le eventuali corresponsioni in natura dovranno essere conglobate, a tutti gli effetti, nella retribuzione ed il loro valore, che comunque non potrà essere determinato in misura superio-

./.

2381

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NWDC NO. 785021

re ad un ottavo della retribuzione complessiva, dovrà essere fissato per iscritto.

Ai dirigenti retribuiti in tutto o in parte con provvigioni, interessenze, premi e simili sarà nel complesso garantito un minimo di retribuzione mensile non inferiore all'ammontare dello stipendio base maggiorato degli aumenti periodici maturati di cui al successivo Art. 3.

Nello stipendio base predetto è compresa l'indennità di presenza giornaliera, di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944, che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata a tutti gli effetti nelle retribuzioni di fatto dei singoli. A tale fine saranno considerate 25 indennità per ciascun mese.

ART. 3.

La retribuzione iniziale sarà maggiorata di aumenti periodici analoghi ed in misura percentuale non inferiore a quelli stabiliti per gli impiegati di prima categoria, indipendentemente dagli aumenti di merito. Il numero degli aumenti periodici non potrà essere inferiore a quello previsto per gli impiegati.

Ai fini dell'anzianità per il computo degli aumenti periodici si considera quella maturata nell'azienda dall'inizio del rapporto d'impiego nella categoria, maggiorata della eventuale anzianità convenzionale dovuta a benemerenze nazionali acquisite.

Per i dirigenti in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni; maturata a nell'azienda qualunque sia stata la categoria di appartenenza, ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale sopra considerata. Nel caso in cui si tratti di dirigenti aventi un'anzianità effettiva di 8 o più anni ed una convenzionale per benemerenze nazionali di almeno due anni, si considererà un massimo di 10 anni di anzianità.

ART. 4.

A complemento delle disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto, si dovrà procedere ad una perequazione degli stipendi dei singoli dirigenti nei modi seguenti:

a) nel caso in cui la retribuzione ragguagliata a mese goduta dal dirigente prima dell'applicazione del presente decreto sia superiore al minimo contrattuale in vigore al 31.12.44 per gli impiegati di prima categoria, aumentato del 50%, la differenza fra i rispettivi importi sarà aggiunta, nella misura del 50% allo stipendio base mensile stabilito dall'articolo 2 maggiora-

../..

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

to dall'ammontare degli aumenti periodici, spettanti a norma dell'art. 3. Ciò quando la retribuzione mensile di fatto goduta dal dirigente prima dell'applicazione del presente decreto sia inferiore al nuovo stipendio base mensile.

b) nell'ipotesi, invece, che la retribuzione di fatto ragguagliata a mese goduta del dirigente prima dell'applicazione del presente decreto sia uguale o superiore al nuovo stipendio base mensile, allo stipendio di fatto dovrà essere aggiunta una quota pari al 50% della differenza esistente fra il nuovo stipendio base e il precedente minimo contrattuale degli impiegati di prima categoria aumentato del 50%, nonchè l'ammontare degli eventuali aumenti periodici spettanti a norma dell'Art. 3.

Agli effetti del presente articolo, lo stipendio percepito dal dirigente prima dell'applicazione del presente decreto ed il minimo contrattuale precedentemente in vigore per gli impiegati di prima categoria debbono essere comprensivi sia degli aumenti di carattere generale intervenuti prima dell'applicazione del presente decreto, sia dell'ammontare mensile dell'indennità di presenza spettante al dirigente.

Art. 2

Agli effetti degli aumenti periodici ed a tutti gli effetti contrattuali o di legge, si computano anche i periodi di tempo passati alle armi per chiamata di leva, trattenimento, richiamo o arruolamento volontario.

Gli aumenti periodici operano anche durante l'assenza dovuta al servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi, per i quali sia intervenuta, in base alle allora vigenti disposizioni, la risoluzione del rapporto di lavoro e che abbiano entro 2 mesi dalla cessazione del servizio militare, ripreso servizio presso la stessa azienda, il periodo di tempo passato alle armi saranno valutati a tutti gli effetti contrattuali e di legge.

Art. 6

In caso di trasferta, il rimborso delle spese, di vitto e alloggio, avverrà di regola a più di lista. Comunque il dirigente non potrà avere un'indennità giornaliera inferiore a L. 210. La trasferta interna spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti meridiano e serale. La trasferta sarà ridotta di un terzo nel caso in cui il dirigente non pernotti fuori sede e di un altro terzo per ogni pasto non consumato fuori sede.

Art. 7

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 7

In caso di cessazione del rapporto di impiego dovuta a licenziamento non per colpa del dirigente, o a dimissioni, dovranno essere osservati dalle parti i termini di preavviso previsti dai contratti collettivi 28 ottobre 1937 e 10 Ottobre 1943 per i dirigenti di aziende industriali. In entrambi i casi il dirigente avrà diritto ad una indennità di anzianità pari a quella prevista dal contratto 1° Luglio 1944 per i dirigenti di aziende industriali.

Sono aboliti i limiti di retribuzione previsti in detto contratto agli effetti del calcolo della indennità di anzianità, la quale sarà pertanto calcolata in base all'intera retribuzione del dirigente. Per la liquidazione dell'indennità dianzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi considerando compiuto il mese iniziato.

Le disposizioni precedenti del presente articolo non si applicano ai dirigenti delle aziende ferrotranviarie e di navigazione interna il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, N° 148. A questi dirigenti, al momento in cui siano collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, o per sopraggiunta inabilità senza diritto ad indennità di buonuscita od altre simili provvidenze, deve essere corrisposto un premio pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione. Tale premio assorbe fino alla concorrenza gli analoghi trattamenti in atto, salvo quelli costituiti con contributi o partecipazione delle aziende e del personale, per i quali l'assorbimento è limitato, sempre fino alla concorrenza del premio, alla parte afferente i contributi versati dalle singole aziende.

ART. 8

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

ART. 9

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno 1° Gennaio 1943.

IL COMMISSARIO
del Sindacato Dirigenti Industriali
di Torino
f.to
illeggibile

IL COMMISSARIO
dell'Unione Industriale
di Torino
f.to
S. Florio

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

APPENDIX "B"

MEMO TO : Regional Commissioner

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIA

1.Contract in question was stipulated prior to A.M.G. taking over and applied only to Milan, not Torino.

2.It could really be applied without reference for approval since it was concluded (if not put into execution) prior to 3 April.

3.For practical reasons approval is reccomended by R.I.J.A.C., subject to revision of formal defects by interes= ted parties in due course of time.

4.Undersigned is of opinion that your approval should be granted with least possible delay in order to regularise an equivocal position.

19 - 6 - 1945

E. SCICLUNA,Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE -

Approval: Robert P. Marshall, Col. F.A.

20 June 1945

6700

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

L5C/806

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
APO.394-US.ARMY

REF. : PR/LA/47/87 25 June 1945
SUBJECT: Wage Agreements Approval.
TO : H.Q. A.C. (Attention Director Labour Sub-Commission)

1. Reference is made to your memos no. L.S.C./416 dated 4 May 1945 and no. L.S.C./413 of 18 June 1945.

2. Herewith please find copies of the four agreements (Appendix - "A") approved by Regional Commissioner, with (Appendix - "B") memo to Regional Commissioner.

3. Also you will find (Appendix - "C") giving information as requested by para 2 (i) of memo no. L.S.C./416 dated 4 May 1945.

4. Appendix "B" as regard to "Dirigenti Aziendali" cannot be presented as this in the first occasion on which this group worked a contract.

For the Regional Commissioner

E. Scicluna Maj
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DISTRIBUTION : RC/DRC

ENCLOSED : WAGE AGREEMENT - SOCIETA EDITRICE TORINESE
" " - STAMPA
" " - DIRIGENTI AZIENDE IND. TORINO
" " - TREBBIATORI - CUNEO

APPENDIX "A"
COPIA

12 Giugno 1945

Prot. 0032

I MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO
MISTO ITALIANO REGIONALE "Lavoro Industri

Sig. ROVEDA Giovanni - Rappresentante
della Camera del Lavoro di TORINO

Ing. FIORIO Sandro - Rappresentante
della Unione Industriale di TORINO

Dott. GUGLIELMONE Teresio - Preside della
Sede economica del C.L.N. Regionale
rappresentante presso il Governo Ital.

TORINO

Accordo salariale per
i dirigenti di Azienda
Industriale.

In relazione alla deliberazione presa nella seduta del 9 corr. mese, si trasmette copia dell'accordo stipulato tra l'Unione Industriale di Torino ed il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali, concernente il trattamento economico dei Dirigenti di Aziende Industriali nel cui merito dovrà esprimere il prprio parere nella prossima seduta fissata per le ore 10 del giorno 16 corr. mese.

p. IL DIRETTORE
F.to Dott. ANFOSSO.

ALLEGATI: 1 verbale d'accordo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

accordo salariale per
i dirigenti di Azienda
Industriale.

della Unione Industriale di TORINO

Dott. GUGLIELMONE Teresio - Preside della
Sede economica del C.L.N. Regionale
rappresentante presso il Governo Ital.

TORINO

In relazione alla deliberazione presa nella seduta del 9 corr. mese, si trasmette copia dell'accordo stipulato tra l'Unione Industriale di Torino ed il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali, concernente il trattamento economico dei Dirigenti di Aziende Industriali nel cui merito dovrà esprimere il prprio parere nella prossima seduta fissata per le ore 10 del giorno 16 corr. mese.

P. IL DIRETTORE
F.to Dott. ANFOSSO.

ALLEGATI: 1 verbale d'accordo.

6698

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COPIA

UNIONE INDUSTRIALE

Torino, 6 Giugno 1945

OGGETTO: Trattamento economico per i Dirigenti di Azienda Industriale.

Al Commissario Regionale E. SCICLUNA, Major
Headquarters Allied Military Governement
Piemonte Region Labour Division
APO 394 - U.S. ARMY -

T O R I N O

Trasmettiamo l'unito pro-memoria per il trattamento economico dei dirigenti di aiende industriali e verbale d'accordo, pregando codesto Comando di volere dare il suo cortese benestare.

6697

IL COMMISSARIO DEL SINDACATO DIRIGENTI
P.to illeggibile

IL COMMISSARIO DELL'UNIONE INDUSTRIALE
P.to illeggibile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

OGGETTO: Trattamento economico per i dirigenti di Aziende Industriale.

Al Commissario Regionale E. SCICLUNA, Major
Headquarters Allied Military Governement
Piemonte Region Labour Division
APO 394 - U.S. ARMY -

T O R I N O

Trasmettiamo l'unito pro-memoria per il trattamento economico dei dirigenti di aiende industriali e verbale d'accordo, pregando codesto Comando di volere dare il suo cortese benestare.

2692

IL COMMISSARIO DEL SINDACATO DIRIGENTI
F.to illeggibile

IL COMMISSARIO DELL'UNIONE INDUSTRIALE
F.to illeggibile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

UNIONE INDUSTRIALE - PROVINCIA DI TORINO COPIA

Torino, 6 Giugno 1945.

OGGETTO: Promemoria per il trattamento economico dei dirigenti di Aziende Industriali.

Prima del contratto 21 marzo '45 riguardante il trattamento economico degli impiegati, esisteva per gli impiegati dell'industria il contratto 5 agosto 937 e per i dirigenti il contratto 23 ottobre 937.

Il contratto dei dirigenti aveva come premessa che comunque ai dirigenti doveva spettare un trattamento migliore di quello riservato agli impiegati della propria industria, ed all'art. 9 che per quanto non era contemplato nel contratto stesso dovevano valere le norme del contratto impiegati.

Nel marzo 1945 venne pubblicato il nuovo trattamento economico per gli impiegati, che stabiliva un nuovo minimo per gli impiegati a seconda della categoria ed un trattamento di perequazione tra gli stipendi di fatto ed i nuovi minimi più una maggiorazione per anzianità.

Analogamente era stato predisposto ed accettato dalle parti interessate un nuovo trattamento economico per i dirigenti di aziende industriali che fissava la norme per la determinazione del minimo per i dirigenti e ripeteva le medesime disposizioni del trattamento degli impiegati per quanto riguarda la perequazione e la maggiorazione di anzianità.

Le norme per il trattamento economico per i dirigenti che erano già state concordate ed approvate prima del 3 aprile 1945 dalle competenti organizzazioni sindacali, ma non furono pubblicate a causa dei travolgenti eventi che hanno portato la liberazione dell'alta Italia.

Poichè è stata riconosciuta la piena validità dei provvedimenti in materia di lavoro che fossero stati già concordati, anche se non pubblicati, per evidenti motivi di giustizia, si ritiene debba essere riconosciuta la piena validità del trattamento economico dei dirigenti già concordato anche se non pubblicato, come è già stato provveduto per le provincie lombarde.

Il riconoscimento della validità del trattamento già concordato per i dirigenti industriali vorrebbe ed eliminare le [illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 185021

Il contratto dei dirigenti aveva come premessa che comunque ai dirigenti doveva spettare un trattamento migliore di quello riservato agli impiegati della propria industria, ed all'art. 9 che per quanto non era contemplato nel contratto stesso dovevano valere le norme del contratto impiegati.

Nel marzo 1945 venne pubblicato il nuovo trattamento economico per gli impiegati, che stabiliva un nuovo minimo per gli impiegati a seconda delle categoria ed un trattamento di perequazione tra gli stipendi di fatto ed i nuovi minimi più una maggiorazione per anzianità.

Analogamente era stato predisposto ed accettato dalle parti interessate un nuovo trattamento economico per i dirigenti di aziende industriali che fissava le norme per la determinazione del minimo per i dirigenti e ripeteva le medesime disposizioni del trattamento degli impiegati per quanto riguarda la perequazione e la maggiorazione di anzianità.

Le norme per il trattamento economico per i dirigenti che erano già state concordate ed approvate prima del 1 aprile 1945 dalle competenti organizzazioni sindacali, ma non furono pubblicate a causa dei travolgenti eventi che hanno portato la liberazione dell'alta Italia.

Poichè è stata riconosciuta la piena validità dei provvedimenti in materia di lavoro che fossero stati già concordati, anche se non pubblicati, per evidenti motivi di giustizia, si ritiene debba essere riconosciuta la piena validità del trattamento economico dei dirigenti già concordato anche se non pubblicato, come è già stato provveduto per le provincie lombarde.

Il riconoscimento della validità del trattamento già concordato per i dirigenti industriali verrebbe ad eliminare la stridente sperequazione derivante dal nuovo trattamento economico applicato soltanto nei confronti degli impiegati e non dei dirigenti. - In base a tale trattamento gli impiegati di prima categoria vengono a percepire stipendi maggiori di quelli percepiti dai dirigenti loro superiori.

La questione interessa in modo particolare i dirigenti aventi stipendi bassi e per i quali è assolutamente necessario venga fissato

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 195021

un minimo che li porti ad un trattamento migliore di quello degli impiegati della propria azienda.

Data la forte gamma di valori, di capacità e di mansioni che esistono nella categoria dei dirigenti, nella quale si va dal piccolo dirigente di piccola e media industria, al massimo dirigente di grandissima azienda, gli stipendi che percepiscono i dirigenti variano in modo sensibilissimo, da un minimo che può aggirarsi sulle 60.000 lire annue ad elevatissime cifre di parecchie centinaia di migliaia di lire.

Il nuovo trattamento economico, mentre ai piccoli dirigenti consente un aumento, verificatosi come per gli impiegati, abbastanza sensibile, per i grandi dirigenti rappresenta una percentuale insignificante

E' da notarsi che l'applicazione del trattamento economico per i dirigenti non può turbare in alcun modo l'ordine economico attuale interessando una ristrettissima cerchia di persone (n° 1500 circa per tutte le industrie della provincia di Torino) cerchia di persone che nell'interesse generale è opportuno accontentare perchè rappresenta lo stato maggiore dell'industria della provincia.

Concludendo : si tratta di applicare un accordo già esistente, e non un nuovo aumento generale di stipendi della categoria, e di sanare una situazione di fatto insostenibile.

IL COMMISSARIO DEL SINDACATO DIRIGENTI

F.to illeggibile

IL COMMISSARIO DELL'UNIONE INDUSTRIALE

F.to illeggibile

6695

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 795021

un minimo che li porti ad un trattamento migliore di quello degli impiegati della propria azienda.

Data la forte gamma di valori, di capacità e di mansioni che esistono nella categoria dei dirigenti, nella quale si va dal piccolo dirigente di piccola e media industria, al massimo dirigente di grandissima azienda, gli stipendi che percepiscono i dirigenti variano in modo sensibilissimo, da un minimo che può aggirarsi sulle 60.000 lire annue ad elevatissime cifre di parecchie centinaia di migliaia di lire.

Il nuovo trattamento economico, mentre ai piccoli dirigenti consente un aumento, verificatosi come per gli impiegati, abbastanza sensibile, per i grandi dirigenti rappresenta una percentuale insignificante

E' da notarsi che l'applicazione del trattamento economico per i dirigenti non può turbare in alcun modo l'ordine economico attuale interessando una ristrettissima cerchia di persone (n° 1500 circa per tutte le industrie della provincia di Torino) cerchia di persone che nell'interesse generale è opportuno accontentare perchè rappresenta lo stato maggiore dell'industria della provincia.

Concludendo : si tratta di applicare un accordo già esistente, e non un nuovo aumento generale di stipendi della categoria, e di sanare una situazione di fatto insostenibile.

IL COMMISSARIO DEL SINDACATO DIRIGENTI

F.to illeggibile

IL COMMISSARIO DELL'UNIONE INDUSTRIALE

F.to illeggibile

6695

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECED
CONTRATTO DI LAVORO

Classe A = Comuni con popolazione oltre 500.000

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Indennità (1) Mens. ecc.	TOTALE LORDO	Ritenut R.M.
Direttore	2.500	=	500	= 450 =	3.950	395,15
Capi ufficio-Ispettori	1.950	=	500	= 450 =	2.900	290,10
Imp. di concetto-Ragion. Controlli- Cassieri	1.550	=	500	= 450 =	2.550	255,30
Agenti ricevitori	1.300	=	500	= 450 =	2.250	225,05
Impiegati d'Ordine	1.225	=	500	= 450 =	2.175	217,75
Agenti con grado e agenti cutisti	1.175	=	500	= 450 =	2.125	212,45
(*) Agenti	1.125	=	500	= 450 =	2.075	207,15
Battilegrafi	877,50	=	500	= 450 =	1.827,50	182,60
Fattorini-usciari-cuti-sti esam patente	847,=	=	500	= 450 =	1.797,=	179,95

(*) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

LIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

e oltre 500.000

ario di atto	Indennità (1) Guerra	Mensa Premio	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni.
=	500.=	4[illegible].=	=	3.5[illegible]	[illegible]1.15	=	3275.85	
=	500.=	4[illegible].=	=	2.92[illegible]	238.10	=	2679.90	
=	500.=	458.=	=	2.658	216.90	=	2441.10	
=	500.=	458.=	=	2.268	185.05	=	2082.95	
=	500.=	458.=	=	2.203	179.75	=	2023.25	
=	500.=	4[illegible].=	=	2.130	174.45	=	1963.55	
=	500.=	4[illegible].=	=	2073	169.15	=	1903.85	
=	500.=	4[illegible].=	=	1.84[illegible].50	150.60	=	1694.90	
=	500.=	4[illegible].=	=	1.81[illegible].=	147.95	=	1665.05	

.o conteggiati a parte.

2402

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CLASSE A

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BA
NUOVO ACCORDO SALARIALE

Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Indennità Mensa prod.	Indennità ecc. (1)	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.
Direttore	6.300.=	500.=	468.=	=	7.268.=	593,04
Capi ufficio-Ispettori	5.100.=	500.=	468.=	=	6.068.=	495,15
Imp. di concetto-Ric. controllori-cassieri	4.260.=	500.=	468.=	=	5.228.=	426,80
Agenti ricevitori	3.900.=	500.=	468.=	=	4.868.=	397.=
Impiegati d'ordine	3.772,50	500.=	468.=	=	4.740,50	386,80
Agenti con grado e agenti autisti	3.645.=	500.=	468.=	=	4.613.=	376,40
Agenti	3.517,50	500.=	468.=	=	4.485,50	366.=
Dattilografi	3.121,25	500.=	468.=	=	4.089,25	333,65
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	3.057,50	500.=	468.=	=	4.025,50	328,50

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

.000 abitanti

Indennità Guerra	Indennità Marina DT95.	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
500.=	468.=	=	7.268.=	593,04	=	6.674,96	
500.=	468.=	=	6.068.=	495,13	=	5.572,85	
500.=	468.=	=	5.228.=	426,80	=	4.80I,20	
500.=	468.=	=	4.868.=	397.=	=	4.47I.=	
500.=	468.=	=	4.740,50	386,80	=	4.353,70	
500.=	468.=	=	4.6I3.=	376,40	=	4.236,60	
500.=	468.=	=	4.485,50	366.=	=	4.II9,50	
500.=	468.=	=	4.089,25	333,65	=	3.755,60	
500.=	468.=	=	4.025,50	328,50	=	3.747.=	

iari verranno conteggiati a parte.=

2104

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ADEGUAMENTO CONGRUATIVO CON ELEMENTI CATEGORIE MINIME DELL'ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE

CLASSE A

Comuni con popolazione oltre 5000.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuove contrattazioni (2)	Differenza paga	Percent.	CAT. MINIME
Direttore	3.276,85	6.674,95	3.398,10	103,70	Dire
Capi ufficio -ispettori	2.679,90	5.572,85	2.892,95	107,90	Capi
Impiegati di concetto Mic.controllori-Cassieri	2.441,10	4.801,20	2.360,10	97.-	Impi Cont
Agenti ricevitori	2.082,95	4.471.-	2.388,05	115.-	Agen
Impiegati d'ordine	2.023,25	4.353,70	2.330,45	115,40	Impi
Agenti con grado e agenti anziani	1.963,55	4.236,60	2.273,05	115,90	Agen agen
Agenti	1.903,85	4.119,90	2.215,65	116,90	Agen
Dattilografi	1.694,90	3.755,60	2.060,70	122.-	Dat
Fattorini-uscieri-custodi senza patente	1.665,05	3.747.-	2081,95	125.-	Fat aus

2403

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...TTO COMPARATIVO CON ALTRE CATEGORIE SIMILARI NELL'ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE

5000.000 abitanti

Salario net- precedente specchio I)	Salario netto in base nuove contratto (2)	Differenza paga	Percent.	CATEGORIA SIMILARE NELL'ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE	Salario netto
3.276,85	6.674,95	3.398,10	103,70	Direttore	7.731.=
2.679,90	5.572,85	2.892,95	107,90	Capi ufficio-Ispett.	6.629.=
2.441,10	4.801,20	2.360,10	97.=	Insp. di concetto-Ric. Controll. -Cassieri	6.188,20
2.082,95	4.471.=	2.388,05	115.=	Agenti ricevitori	5.327.=
2.023,25	4.331,70	2.310,45	115,40	Impiegati d'ordine	5.409,85
1.963,55	4.231,80	2.273,05	115,90	Agenti con grado e agenti scelti	5.668,25
1.903,85	4.119,50	2.215,65	116,50	Agenti	5.451,20
1.694,90	3.755,50	2.060,70	122.=	Dattilografi	5.041,35
1.665,05	3.747.=	2081,95	125.=	Fattorini uscieri e ausiliari senza patente	4.982,80

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SECONDO REINTEGRAZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN CASO DI RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO

Classe B-C - Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità Guerra	Indennità presenza	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenu R.M.	
Direttore	2.000	-	500	468	-	3.048	248,70	-
Capi Ufficio-Ispettori	1.360,-	-	500	468	-	2.528	206,25	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.Cassieri	1.300	-	500	468	-	2.268	185,05	-
Agenti ricevitori	1.235	-	500	468	-	2.203	179,75	-
Impiegati d'ordine	1.170	-	500	468	-	2.138	174,35	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	1.105	-	500	468	-	2.073	169,15	-
Agenti	1.040	-	500	468	-	2.008	163,85	-
Dattilografi	812,50	-	500	468	-	1.780,50	145,50	-
Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	780	-	500	468	-	1.748	132,65	-

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TIPPA CONTRATTUALE DI PAGA IN BASE AD ACCORDI
CONTRATTO DI LAVORO

enti lario di atto	Indennità Guerra	Indennità presenza	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni.
	500	468	-	3.048	248,70	-	2.799,30	
	500	468	-	2.528	206,25	-	2.321,75	
	500	468	-	2.268	185,05	-	2.082,95	
	500	468	-	2.203	179,75	-	2.023,25	
	500	468	-	2.138	174,35	-	1.963,65	
	500	468	-	2.073	169,13	-	1.903,85	
	500	468	-	2.008	163,85	-	1.841,15	
	500	468	-	1.780,50	145,50	-	1.633	
	500	468	-	1.748	132,65	-	1.615,35	

rranno conteggiati a parte.

2404

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

690

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BA

Classe B-C - Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Mensa presenza	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	
Direttore	5.190	500	468	-	6.158	502,50	-
Capi Ufficio-Ispettori	4.230	500	468	-	5.198	424,15	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.cassieri	3.700	500	468	-	4.668	379,10	-
Agenti ricevitori	3.622,50	500	468	-	4.590,50	374,60	-
Impiegati d'ordine	3.495	500	468	-	4.463	363,20	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	3.367,50	500	468	-	4.335,50	357,75	-
Agenti	3.240	500	468	-	4.208	343,35	-
Dattilografi	2.793,75	500	468	-	3.761,75	306,95	-
Fattorini-uscieri e Autisti senza patente	2.730	500	468	-	3.698	301,75	-

(1) = Gli assegni famigliari verranno contaggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2409

2409

2

PECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
.000 abitanti NUOVO ACCORDO SALARIALE

rio rat e	Indennità (1) Guerra	Mensa ~~Mensa~~	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
	500	468	-	6.158	502,50	-	5.655,50	
	500	468	-	5.198	424,15	-	4.773,85	
	500	468	-	4.668	379,10	-	4.288,90	
,50	500	468	-	4.590,50	374,60	-	4.215,90	
	500	468	-	4.463	363,20	-	4.099,80	
,50	500	468	-	4.335,50	357,75	-	3.977,75	
	500	468	-	4.208	343,35	-	3.864,65	
,75	500	468	-	3.761,75	306,95	-	3.454,80	
	500	468	-	3.698	301,75	-	3.396,25	

igliari verranno conteggiati a parte.=

2 4 1 91

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Classe B-C - Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. simil.
Direttore	2.799,30	5.655,50	2.856,62	100,20	Dirett.
Capi Ufficio-Ispett.	2.331,75	4.773,85	2.452,10	105,50	Capi
Impiegati di concetto Ricev.-Controll. Cassieri	2.082,95	4.288,90	2.205,95	110,70	Impie. Ricev. Cassi.
Agenti ricevitori	2.023,25	4.215,90	2.192,65	108,5	Agent.
Impiegati d'ordine	1.963,65	4.099,80	2.136,15	109	Impi.
Agenti con grado e Agenti autisti	1.903,85	3.977,75	2.073,90	109	Agent. e ag.
Agenti	1.844,15	3.864,65	2.020,50	110	Agent.
Dattilografi	1.635	3.454,80	1.819,80	112,5	Dattil.
Fattorini-Uscieri e autisti senza patente	1.615,35	3.396,25	1.780,90	110,50	Fatt. ri e senz.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

ITALIA CENTRO MERIDIONALE

500.000 abitanti

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Categorie similari	Salari netti nell'Italia centro-merid.
5.655,50	2.856,62	100,20	Direttore	6.573,90
4.773,85	2.452,10	105,50	Capi Uff.-Ispett.	5.682,25
4.288,90	2.205,95	110,70	Impieg.di concet. Ricev.-Controll. Cassieri	5.527,-
4.215,90	2.192,65	108,5	Agenti ricev.	5.409,85
4.099,80	2.136,15	109	Impieg.d'ord.	5.292,75
3.977,75	2.073,90	109	Agenti con grado e agenti autisti	5.275,65
3.864,65	2.020,50	110	Agenti	5.068,55
3.454,80	1.819,80	112,5	Dattilografi	4.646,70
3.396,25	1.780,90	110,50	Fattorini-uscieri e autisti senza patente	4.590,15

2412

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

. E

CHIO RETRIBUZIONE QUALIFICA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CENTRALE DI LAVORO

Comuni con popolazione da 60.000 a I00.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrattuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa presen.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc
Direttori	I.885.=	=	500.=	468	=	2.853.=	238.80	=
Capi ufficio -ispett.	I.495.=	=	500.=	468	=	2.463.=	200.95	=
Impiegati di concetto Ric.controllori-Cassieri	I.235.=	=	500.=	468	=	2.203.=	I79.75	=
Agenti ricevitori	I.I70.=	=	500.=	468	=	2.I38.=	I74.25	=
Impiegati d'Ordine	I.I05.=	=	500.=	468	=	2.073.=	I69.I5	=
Agenti con grado e agenti autisti	I.040.=	=	500.=	468	=	2.008.=	I63.85	=
Agenti	975.=	=	500.=	468	=	I.943.=	I58.55	=
Dattilografi	747,50	=	500.=	468	=	I7I5.50	I39.95	=
Fattorini, uscieri e autisti senza patente	7I5.=	=	500.=	468	=	I.683.=	I37.30	=

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1°)

LIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENT
CONTRATTO DI LAVORO
a 100.000 abitanti

lario di atto	Indennità (1) Guerra	Mensa presen.	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni.
=	500.=	468	=	2.853.=	238.80	=	2.6I4.20	
=	500.=	468	=	2.463.=	200.95	=	2.262.05	
=	500.=	468	=	2.203.=	I79.75	=	2.023,25	
=	500.=	468	=	2.I38.=	I74.25	=	I.963.75	
=	500.=	468	=	2.073.=	I69.I5	=	I.903.85	
=	500.=	468	=	2.008.=	I63.85	=	I.844.I5	
=	500.=	468	=	I.943.=	I58.55	=	I.784.45	
=	500.=	468	=	I7I5.50	I39.95	=	I.575.55	
=	500.=	468	=	I.683.=	I37.30	=	I.545.70	

anno conteggiati a parte.

2419

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

AE

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE A

comuni con popol. da 50.000 a 100.000 abit. NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute	
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.
Direttori	4.680	500	468		5.648.=	460.85	
Capi ufficio -Ispette	3.960	500	468		4.928	402,10	
Imp. di concetto-Ric. controllori-cassieri	3.472,50	500	468		4.440,50	362,35	
Agenti ricevitori	3.345	500	468		4.363.=	356.=	
Impiegati d'ordine	3.217,50	500	468		4.185.50	341.50	
Agenti con grado e agenti autisti	3.090.=	500	468		4.058.=	331,15	
Agenti	2.962,50	500	468		3.930,50	320.65	
Dattilografi	2.516.25	500	468		3.484,25	284,30	
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	2.452,50	500	468		3.420,50	279.10	

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

2415

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
.000 a 100.000 abit. NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
.680	500	468		5.648.=	460.85		5.I87.I5	
.960	500	468		4.928	402,I0		4.525,90	
472,50	500	468		4.440,50	362,35		4.078,I5	
345	500	468		4.363.=	356.=		4.007.=	
2I7,50	500	468		4.I85.50	34I.50		3.844.=	
090.=	500	468		4.058.=	33I,I5		3.726,85	
962,50	500	468		3.930,50	320.65		3.609,85	
I6.25	500	468		3.484,25	284,30		3.I99,95	
52,50	500	468		3.420,50	279.I0		3.I4I,40	

acigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Comuni con popolazione da 60.000 a 100.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Diff. paga	Percent.	Categoria simil. nell'Italia Cen. Meridionale
Direttori	2.614,20	5.187,15	2.572,95	98,50	Direttori
Capi ufficio-Ippett.	2.262,05	4.525,90	2.263,85	101.=	Capi ufficio-Ip
Impiegati di concetto Ric. Controll.-cassier	2.023,25	4.078,15	2.054,90	101,50	Impiegati di co Ric. Contr.-cas
Agenti ricevitori	1.963,75	4.007.=	2.043,25	104,50	Agenti ricevito
Impiegati d'ordine	1.903,85	3.844.=	1.940,15	102,=	Impiegati d'ord
Agenti con grado e agenti autisti	1.844,15	3.726,85	1.882,70	102,=	Agenti con grad agenti autisti
Agenti	1.784,45	3.609,85	1.825,40	102,50	Agenti
Dattilografi	1.575,55	3.199,95	1.624,40	103,50	Dattilografi
Fattorini- uscieri e autisti senza patente	1.545,70	3.141,40	1.595,70	103.=	Fattorino -us i e autisti senza

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3

RATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
TALIA CENTRO MERIDIONALE
.000 abitanti

lario netto base nuovo ntratto ecchio 2)	Diff.paga	Percent.	Categoria similare nell'Italia Centro Meridionale	Salario netto
.187,15	2.572,95	98,50	Direttori	5.967,75
.525,90	2.263,85	101.=	Capi ufficio-Ispett.	5.306,50
.078,15	2.054,90	101,50	Impiegati di concetto Ric. Contr.-cassieri	5.134,32
.007.=	2.043,25	104,50	Agenti ricevutori	5.017,20
.844.=	1.940,15	102,=	Impiegati d'ordine	4.900,15
.726,85	1.882,70	102,=	Agenti con grado e agenti autisti	4.783,05
.609,85	1.825,40	102,50	Agenti	4.665,95
.199,95	1.624,40	103,50	Dattilografi	4.547,60
.141,40	1.595,70	103.=	Fattorino -usciere e autisti senza pat.	4.473.==

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPACCATO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDE CONTRATTO DI LAVORO

Classe F - Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrat-tuale.	Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	Soc.	TOTALE LORDO	Ritenut R.M.	
Direttori	1.820	-	500	468	-	2.788	217,50	-
Capi Ufficio-Ispettori	1.430	-	500	468	-	2.398	195,65	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.-Cassieri	1.170	-	500	468	-	2.138	174,50	-
Agenti ricevitori	1.105	-	500	468	-	2.073	169,15	-
Impiegati d'ordine	1.040	-	500	468	-	2.008	163,85	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	975	-	500	468	-	1.943	158,60	-
Agenti	910	-	500	468	-	1.878	153,25	-
Dattilografi	682,50	-	500	468	-	1.650,50	134,70	-
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	630	-	500	468	-	1.618	132	-

(1) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENT[illegible] 1°)
O abitanti CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni.
-	500	468	-	2.708	227,50	-	2.560,50	
-	500	468	-	2.398	195,65	-	2202,35	
-	500	468	-	2.138	174,50	-	1.963,50	
-	500	468	-	2.073	169,15	-	1.903,85	
-	500	468	-	2.008	163,85	-	1.844,15	
-	500	468	-	1.943	158,60	-	1.784,40	
-	500	468	-	1.878	153,25	-	1.714,75	
-	500	468	-	1.650,50	134,70	-	1.515,80	
-	500	468	-	1.618	132	-	1.486	

anno conteggiati a parte.

2 4 2 01

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Classe F - Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc
Direttori	4.260	500	468	-	5.228	426,60	-
Capi Ufficio-Ispettori	3.540	500	468	-	4.508	367,85	-
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.Cassieri	3.045	500	468	-	4.013	327,45	-
Agenti ricevitori	2.917,50	500	468	-	3.885,50	317,05	-
Impiegati d'ordine	2.790	500	468	-	3.758	306,65	-
Agenti con grado e Agenti Autisti	2.662,50	500	468	-	3.630,50	296,25	-
Agenti	2.535	500	468	-	3.503	285,85	-
Dattilografi	2.088,75	500	468	-	3.056,75	189,45	-
Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	2.025	500	468	-	2.993	244,20	-

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2

ECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

...lo ...at	Indennità (1) Guerra	Mensa	ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
	500	468	-	5.228	426,60	-	4.801,40	
	500	468	-	4.508	367,85	-	4.140,15	
	500	468	-	4.013	327,45	-	3.685,55	
,50	500	468	-	3.835,50	317,05	-	3.568,45	
	500	468	-	3.758	306,65	-	3.451,35	
,50	500	468	-	3.630,50	296,25	-	3.334,25	
	500	468	-	3.503	285,85	-	3.217,15	
,75	500	468	-	3.056,75	189,45	-	2.867,30	
	500	468	-	2.993	244,20	-	2.748,80	

...gliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Classe 3 -- Comuni da 10.000 a 60.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	C n
Direttori	2.660,50	4.801,40	2.240,90	86,5	
Capi Ufficio-Ispett.	2.202,35	4.140,15	1.937,80	88	
Impiegati di concetto Ricev.-Controll.-Cassieri	1.963,50	3.685,55	1.722,05	88	
Agenti ricevitori	1.903,85	3.568,45	1.664,60	87,5	
Impiegati d'ordine	1.844,15	3.451,35	1.607,20	87,2	
Agenti con grado o Agenti Autisti	1.784,40	3.334,25	1.549,85	87,2	
Agenti	1.714,75	3.217,15	1.502,40	87,7	
Dattilografi	1.515,80	2.867,30	1.351,50	85,5	
Fattorini-Usciari e Autisti senza patente	1.486,-	2.748,80	1.262,80	85	

2423

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI

DELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

000 abitanti

o 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	Categoria similare nell'Italia centro meridionale	Salario netto
	4.801,40	2.240,90	86,5	Direttori	5.306,50
	4.140,15	1.937,80	88	Capi Uff.-Ispett.	4.920,85
	3.685,55	1.722,05	88	Impiegati di concetto-Ricov.-Controll.-Cassieri	4.466,20
	3.568,45	1.664,60	87,5	Agenti ricevit.	4.349,10
	3.451,35	1.607,20	87,8	Impieg.d'ordine	4.507,50
	3.334,25	1.549,85	87,2	Agenti con grado e Agenti Autisti	4.390,40
	3.217,15	1.502,40	87,7	Agenti	4.273,30
	2.867,30	1.351,50	89,5	Dattilografi	3.863,50
	2.748,80	1.262,80	85	Fattorini-Uscieri e Autisti senza patente	3.805,-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...E G.H.-I.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECE... CONTRATTO DI LAVORO

Comuni con popolazione sino a I0.000 abitanti

CATEGORIA	Salario contrat-tuale.	Salario di fatto	Indennità Guerra	Indennità ~~Conting. pres.~~	Indennità ecc. (1)	TOTALE LORDO	Riten... R.M.	
Direttori	-	-	-	-	-	-	-	
Capi ufficio-Ippettori	-	-	-	-	-	-	-	
Impiegati di concetto Ric. Controll.-Cassieri	I.I05.-	-	500	468	-	2.073	I69,I5	
Agenti ricevitori	I.040	-	500	468	-	2.008	I63,85	
Impiegati d'ordine	975.-	-	500	468	-	I.943	I58,35	
Agenti con grado e agenti autisti	910.-	à	500	468	-	I.878	I55.05	
Agenti	845.-	-	500	468	-	I.8I3	I47,95	
Dattilografi	607,50	à	500	468	-	I.575,50	I28,55	
Fattorini-uscieri e autisti senza patente	-	-	-	-	-	-	-	

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

2425

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENT ; 1°)
CONTRATTO DI LAVORO
10.000 abitanti

Salario di fatto	Indennità Guerra	Indennità [illegible] pres.	Indennità ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	500	468	-	2.073	I69,I5	-	I.903,85	
-	500	468	-	2.008	I63,85	-	I.844.I5	
-	500	468	-	I.943	I58,55	-	I.784.45	
-	500	468	-	I.878	I55.05	-	I.722,95	
-	500	468	-	I.8I3	I47,95	-	I.665,05	
-	500	468	-	I.575,50	I28,55	-	I.446,95	
-	-	-	-	-	-	-	-	

rranno conteggiati a parte.

2427

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

.SSE G-H-I-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN E
NUOVO ACCORDO SALARIALE

Comuni con popolazione sino a I0.000

CATEGORIA	Salario contrattuale	Indennità Guerra	Indennità pre-guerra	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenut R.M.
Direttori	-	-	-	-	-	-
Capi uffici-Ispett.	-	-	-	-	-	-
Impiegati di concetto Ric. Controll.cassieri	2.6I7,55	500	468	-	3.585,55	292,60
Agenti ricevitori	2.490	500	468	-	3.458	282,I5
Impiegati d'ordine	2.362,50	500	468	-	3.330,50	27I,75
Autisti con grado e agenti autisti	2.235	500	468	-	3.203	26I,35
Agenti	2.I07,55	500	468	-	3.075,55	258,95
Dattilografi	I.66I,25	500	468	-	2.629,25	2I4,55
Fattorino-uscieri e autisti senza patente	-	-	-	-	-	-

(1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

o a 10.000

lario ntrat ale	Indennità Guerra	Indennità [illegible] preguerra	Indennità (1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
617,55	500	468	-	3.585,55	292,60	-	3.292,95	
490	500	468	-	3.458	282,15	-	3.175,85	
362,50	500	468	-	3.330,50	271,75	-	3.058,25	
235	500	468	-	3.203	261,35	-	2.941,65	
107,55	500	468	-	3.075,55	258,95	-	2.816,60	
661,25	500	468	-	2.629,25	214,55	-	2.415,10	
-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) famigliari verranno conteggiati a parte.=

2428

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CLASSE G-H-I-

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchietto2)	Differ. paga	percent.	Categoria nell'Italia Meridionale
Direttori	-	-	-	-	
Capi ufficio-Ispett.	-	-	-	-	
Impiegati di concetto Ric. contr.-cassieri	I.903,85	3.292,95	I.389,10	73.8	Impiegati Ric. Contr.
Agenti ricevitori	I.844,15	3.175,85	I.331,70	76	Agenti ric.
Impiegati d'ordine	I.784,45	3.058,25	I.273,80	71.50	Impiegati
Agenti con grado e agenti autisti	I.722,95	2.941,65	I.218,70	70,60	Agenti com. agenti aut.
Agenti	I.663,05	2.815,60	I.150,55	69,20	AGENTI
Dattilografi	I.446,95	2.415,10	958,15	38,80	Dattilogr.
Fattorini, uscieri e autisti senza patente	-	-	-	-	-

2429

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CHIETTO COMPARATIVO CON STIPENDI CATEGORIE SIMILARI
NELL'ITALIA CENTRO MERIDIONALE

a IO.000 abitanti

rio netto edente cchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchietto 2)	Differ. paga	percent.	Categoria similare nell'Italia Centro Meridionale	Salario netto
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
903,85	3.292,95	I.389,I0	73.8	Impiegati di concetto Ric. Contr.-cassieri	4.073,55
844,I5	3.I75,85	I.33I,70	76	Agenti ricevitori	3.956,50
784,45	3.058,25	I.273,80	7I.50	Impiegati d'ordine	3.839,40
722,95	2.94I,65	I.2I8,70	70,60	Agenti con grado e agenti autisti	3.722,30
665,05	2.8I6,60	I.I50,55	69,20	AGENTI	3.603,20
446,95	2.4I5,I0	958,I5	38,80	Dattilografi	3.I95,35
=	=	=	=	=	=